

Disegno di legge n. 3256-A

CAMERA DEI DEPUTATI

Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2008).

Relatore: VENTURA

N. 2.

EMENDAMENTI

(ARTT. 100-151)

Seduta del 13 dicembre 2007

ART. 100.

*(Congedo di maternità e parentale nei casi
di adozione e affidamento: equiparazione al
figlio biologico).*

Sostituirlo con il seguente:

ART. 100. – *(Congedo di adozione o di affidamento).* – 1. Gli articoli 26, 27 e 31 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 sono abrogati.

2. Dopo il capo IV del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della pater-

nità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 è aggiunto il seguente:

CAPO IV-bis

CONGEDO DI ADOZIONE O
DI AFFIDAMENTO

ART. 31-bis. (*Congedo di adozione o di affidamento*). – 1. La lavoratrice che ha adottato o che ha ottenuto in affidamento un minore ha diritto a un congedo di adozione o di affidamento della durata di sei mesi, decorrenti dall'effettivo ingresso del minore nella famiglia.

2. Nel caso di adozione o di affidamento internazionali, il congedo di cui al comma 1 decorre dall'inizio del periodo di permanenza della lavoratrice nello Stato straniero. La durata di tale permanenza è stabilita dalle convenzioni che lo Stato italiano stipula con il Paese di provenienza del minore adottato o in affidamento e non può comunque eccedere i due mesi.

3. L'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione o di affidamento certifica la durata dei congedo di adozione o di affidamento, nonché la durata del periodo di permanenza all'estero.

4. Qualora il congedo di cui ai commi 1 e 2 non sia stato richiesto dalla lavoratrice, esso spetta, alle medesime condizioni, al lavoratore purché la lavoratrice adottante o affidataria non goda dei benefici di cui agli articoli 66 e 70.

ART. 31-ter. (*Trattamento economico e normativo*). – 1. Alla lavoratrice o al lavoratore che beneficiano del congedo di adozione o di affidamento di cui all'articolo 31-bis si applica il trattamento economico e normativo previsto ai sensi degli articoli 22 e 23.

ART. 31-quater. – (*Trattamento previdenziale*). – 1. Alla lavoratrice o al lavoratore che beneficiano del congedo di adozione o di affidamento di cui all'articolo 31-bis si applica il trattamento previdenziale previsto ai sensi dell'articolo 25.

Conseguentemente, all'articolo 150, comma 1, tabella A, ridurre gli accantonamenti per un importo pari a 6 milioni di euro a decorre dall'anno 2008.

100. 1. (vedi 100. 9) Meloni, Castellani, Frassinetti, Perina, Germontani, Filipponio Tatarella, Cosenza, Castiello, Bongiorno, Siliquini, Alberto Giorgetti, Rampelli, Angela Napoli, Aprea, Armosino, Bertolini, Biancofiore, Bocciardo, Boniver, Carfagna, Carlucci, Ceccacci Rubino, Craxi, Di Centa, D'Ippolito Vitale, Gardini, Gelmini, Licastro Scardino, Milanato, Mistrello Destro, Mondello, Moroni, Paoletti Tangheroni, Pelino, Prestigiaco, Ravetto, Santelli.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso Art. 26, comma 6, sostituire le parole: di tre mesi con le parole: di cinque mesi.

Conseguentemente, dopo l'articolo 150, aggiungere il seguente:

ART. 150-bis. – 1. All'articolo 15 della legge 8 luglio 2003, n. 172, recante disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico, i commi 2 e 3 sono abrogati.

100. 3. (ex *100. 6) Cancrini, Sgobio, Napoletano, Bellillo, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Diliberto, Galante, Licandro, Longhi, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.

Commissione	Governo

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. L'articolo 27 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è sostituito dal seguente:

« ART. 27. — 1. Le disposizioni degli articoli 26 e 31 si applicano anche alle lavoratrici e ai lavoratori autonomi di cui ai capi XI e XII.

2. Il relativo onere è posto a carico degli enti, istituti o casse di previdenza cui i soggetti di cui al comma 1 sono iscritti. L'ammontare dell'indennità è determinato in conformità a quanto previsto negli articoli 68, commi 1 e 2, e 70, commi 2, 3 e 3-bis ».

100. 4 (ex 100. 8) Antonio Pepe, Alberto Giorgetti.

Commissione	Governo

* * *

Alla rubrica, sopprimere le parole: equiparazione al figlio biologico.

100. 5 (ex 100. 7) Lamorte, Alberto Giorgetti.

Commissione	Governo

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 100)

Dopo l'articolo 100 aggiungere il seguente:

ART. 100-bis — (*Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151*) — 1. All'articolo 4 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, al comma 2, le parole: « fino ad un mese » sono sostituite dalle seguenti: « fino a sessanta giorni ».

2. All'articolo 4 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

« 3-bis. Lo sgravio contributivo di cui al comma 3 è concesso anche nell'ipotesi in cui, al rientro del lavoratore in congedo, il lavoratore assunto in sostituzione sia confermato, anche con contratto di lavoro a tempo parziale pari ad almeno il 50 per cento. In caso di trasformazione del contratto in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il datore di lavoro beneficia dello sgravio contributivo nel primo anno di riconferma del lavoratore. I benefici di cui al presente comma sono concessi a condizione che non avvengano, per tutta la durata dell'agevolazione, riduzioni di personale precedentemente assunto.

3-ter. Le agevolazioni di cui ai commi 3 e 3-bis si applicano anche alle piccole imprese fino a cinque dipendenti, in qualsiasi forma giuridica costituite, ai professionisti anche in forma associata fino a tre dipendenti e alle società cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, senza limiti di dipendenti e di soci lavoratori ».

3. All'articolo 16, comma 1, lettera e), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, le parole: « durante i tre mesi dopo il parto »,

sono sostituite dalle seguenti: « durante i quattro mesi dopo il parto ».

4. All'articolo 20 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, al comma 1, le parole: « nei quattro mesi successivi al parto » sono sostituite dalle seguenti: « nei cinque mesi successivi al parto ».

5. All'articolo 28 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Il congedo di cui al comma 1 spetta, alle medesime condizioni ivi previste, al padre lavoratore anche nell'ipotesi in cui la madre sia lavoratrice autonoma, imprenditrice agricola o libera professionista e abbia diritto alle indennità di cui agli articoli 66 e 70 ».

6. Dopo l'articolo 30 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono inseriti i seguenti:

« ART. 30-bis. — (Permesso retribuito per paternità). — 1. Il padre lavoratore, in aggiunta al congedo di cui all'articolo 28, ha diritto a un permesso retribuito di cinque giorni lavorativi. Il permesso deve essere fruito entro un mese dalla nascita del figlio e può essere preso in una volta sola o in giorni separati. In caso di parti plurimi i giorni di permesso sono elevati a dieci.

ART. 30-ter. — (Riduzione dell'orario di lavoro per il padre lavoratore). — 1. Al fine di incentivare una maggiore partecipazione dei padri nell'assistenza familiare e di favorire una migliore condivisione delle responsabilità tra i genitori, il padre lavoratore ha diritto a una riduzione dell'orario di lavoro giornaliero nella misura dei 25 per cento.

2. Il diritto alla riduzione dell'orario di lavoro di cui al comma 1 può essere

esercitato, su richiesta del padre lavoratore, nei tre mesi successivi alla nascita del figlio.

3. Il relativo trattamento economico è riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa.

4. L'onere di provvedere alla contribuzione figurativa per la differenza di orario rispetto al rapporto di lavoro a tempo pieno è posto a carico dell'ente previdenziale di appartenenza ».

Conseguentemente, all'articolo 150, tabella A, ridurre gli accantonamenti per un importo pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.

100. 08 (ex 100. 011) Meloni, Castellani, Frassinetti, Perina, Germontani, Filipponio Tatarella, Cosenza, Castiello, Bongiorno, Siliquini, Alberto Giorgetti, Rampelli, Angela Napoli, Aprea, Armosino, Bertolini, Biancofiore, Bocciardo, Boniver, Carfagna, Carlucci, Ceccacci Rubino, Craxi, Di Centa, D'Ippolito Vitale, Gardini, Gelmini, Licastro Scardino, Milanato, Mistrello Destro, Mondello, Moroni, Paoletti Tangheroni, Pelino, Prestigiaco, Ravetto, Santelli.

Commissione	Governo

* * *

Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

ART. 100-bis — 1. Al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) All'articolo 22, comma 2, recante Testo unico delle disposizioni legislative di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53, è aggiunto, in

fine, il seguente periodo: « La norma di cui al presente comma si applica anche alle istituzioni Pubbliche di assistenza e beneficenza riconosciute in base alla legge 17 luglio 1890, n. 6972 e alle aziende pubbliche di servizi alla persona che derivino dalla loro trasformazione a norma del decreto legislativo, 4 maggio 2001, n. 207 e dalla norme regionali di attuazione; »

2) all'articolo 25, comma 1, è inserito alla fine il seguente periodo: « I periodi di congedo di maternità sono coperti da contribuzione figurativa per i dipendenti delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza riconosciute in base alla legge 17 luglio 1890, n. 6972 e delle aziende pubbliche di servizi alla persona che derivino dalla loro trasformazione a norma del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 e dalle norme regionali di attuazione, con oneri a carico della relativa gestione previdenziale »;

3) all'articolo 42, comma 5, è inserito, alla fine del comma, il seguente periodo: « L'indennità per il congedo disciplinato dal presente comma è a carico dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale per i rapporti di lavoro dei dipendenti delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di cui alla legge 17 luglio 1890, n. 6972 e, se trasformate e riordinate, delle aziende pubbliche di servizi alla persona a norma del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 e delle norme regionali di attuazione. Il rimborso sarà disciplinato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza Sociale, da emanarsi entro il 31 marzo 2008 »;

4). all'articolo 43, è inserito, infine il seguente infine il seguente comma:

« 3. L'identità per i riposi e permessi disciplinati dal presente capo è a carico dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale per i rapporti di lavoro dei dipendenti delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di cui alla legge 17 luglio 1890, n. 6972 e, se trasformate e riordinate, delle aziende pubbliche di servizi alla persona a norma del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 o delle norme regionali di attuazione. Il rimborso

sarà disciplinato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza Sociale, da emanarsi entro il 31 marzo 2008 ».

5) all'articolo 79:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente « Oneri contributivi nel lavoro subordinato privato, delle I.P.A.B. e delle aziende pubbliche di servizi alla persona »;

b) nel comma 1 dopo le parole « Per la copertura degli Oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente testo unico relativo alla lavoratrici e ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato privato » sono aggiunte le seguenti « e con rapporto di lavoro subordinato delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza riconosciute in base alla legge 17 luglio 1890, n. 6972 e delle aziende pubbliche di servizi alla persona che derivino dalla loro trasformazione a norma del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 e delle norme regionali di attuazione »;

c) nel comma 1, lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza riconosciute in base alla legge 17 luglio 1890, n. 6972 e delle aziende pubbliche di servizi alla persona che derivino dalla loro trasformazione a norma del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 e delle norme regionali di attuazione.

Conseguentemente, all'articolo 150, tabella C, ridurre le dotazioni di parte in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2019.

100. 010. (ex 100. 038.) D'Agro, Peretti, Zinzi.

Commissione	Governo

Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

ART. 100-bis – (Estensione temporale del congedo parentale) – 1. L'articolo 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è sostituito dal seguente:

«ART. 32. (Congedo parentale) – 1. Per ogni bambino, nei suoi primi otto anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dal presente articolo 1 relativi congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite dei dodici mesi, fatto salvo il disposto del comma 2 del presente articolo. Nell'ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:

a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità di cui al Capo III, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a otto mesi;

b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a otto mesi, elevabili a nove nel caso di cui al comma 2;

c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dodici mesi.

2. Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a cinque mesi, il limite complessivo dei congedi parentali dei genitori è elevato a tredici mesi.

3. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma 1, il genitore è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare il datore di lavoro secondo le modalità e i criteri definiti dai contratti collettivi e comunque con un periodo di preavviso non inferiore a quindici giorni.

4. Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto».

2. L'articolo 33 del citato decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è sostituito dal seguente:

ART. 33 – (Prolungamento del congedo) – 1. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre di minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno diritto al prolungamento fino a quattro anni del congedo parentale a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.

2. In alternativa al prolungamento del congedo possono essere fruiti i riposi di cui all'articolo 42, comma 1.

3. Il congedo spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.

4. Resta fermo il diritto di fruire del congedo di cui all'articolo 32. Il prolungamento di cui al comma 1 decorre dal termine del periodo corrispondente alla durata massima del congedo parentale spettante al richiedente ai sensi dell'articolo 32».

Conseguentemente, all'articolo 150, comma 1, Tabella A, apportare le seguenti variazioni:

voce Ministero dell'economia e finanze:

2009: – 100.00;

2010: – 100.000.

voce Ministero della solidarietà sociale:

2008: – 200.000;

2009: – 200.000;

2010: – 200.000.

100. 011 (ex 100. 021) Prestigiacomo, Pelino, D'Ippolito, Vitale, Bertolini, Armosino, Santelli, Aprea, Biancofiore, Boccardo, Boniver, Carfagna, Carlucci, Ciccacci Rubino, Craxi, Di Centa, Gardini, Gelmini, Licastro Scardino, Milanato, Mistrello Destro, Mondello, Moroni, Paoletti Tangheroni, Ravetto, Santelli.

Commissione	Governo

Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

ART. 100-bis – (*Estensione temporale del congedo parentale*) – 1. L'articolo 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è sostituito dal seguente:

ART. 32 – (*Congedo parentale*). – 1. Per ogni bambino, nei suoi primi otto anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dal presente articolo. I relativi congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite dei dodici mesi, fatto salvo il disposto del comma 2 del presente articolo. Nell'ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:

a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità di cui al Capo III, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a otto mesi;

b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a otto mesi, elevabili a nove nel caso di cui al comma 2;

c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dodici mesi.

2. Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a cinque mesi, il limite complessivo dei congedi parentali dei genitori è elevato a tredici mesi.

3. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma 1, il genitore è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare il datore di lavoro secondo le modalità e i criteri definiti dai contratti collettivi, e comunque con un periodo di preavviso non inferiore a quindici giorni.

4. Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.”

2. L'articolo 33 del citato decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è sostituito dal seguente:

« ART. 33. – (*Prolungamento del congedo*). – 1. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre di minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno diritto al prolungamento fino a quattro anni del congedo parentale a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.

2. In alternativa al prolungamento del congedo possono essere fruiti i riposi di cui all'articolo 42, comma 1.

3. Il congedo spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.

4. Resta fermo il diritto di fruire del congedo di cui all'articolo 32.

I prolungamento di cui al comma 1 decorre dal termine del periodo corrispondente alla durata massima del congedo parentale spettante al richiedente ai sensi dell'articolo 32.

Conseguentemente, all'articolo 150, comma 1, tabella A, apportare le seguenti variazioni: voce Ministero dell'economia e finanze:

2008: – ;
2009: – 100.000;
2010: – 100.000.

voce Ministero della solidarietà sociale:

2008: – 200.000;
2009: – 200.000;
2010: – 200.000.

dopo l'articolo 150 aggiungere il seguente:

ART. 150-bis. – 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a) le parole: « per la quota del 20 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « per la quota del 40 per cento »;

2) alla lettera *b*) le parole: « per la quota del 30 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « per la quota del 60 per cento ».

100. 012 (ex 100. 031) Prestigiacomo, Pelino.

Commissione	Governo

* * *

Dopo l'articolo 100 aggiungere il seguente:

ART. 100-bis. – (*Sostegno ai genitori con figli prematuri o gravemente immaturi*). – 1. Dopo il comma 1 dell'articolo 33 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 è aggiunto il seguente:

« *1-bis.* La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre di figlio nato prematuro o gravemente immaturo hanno diritto al prolungamento fino a un anno del congedo parentale a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati ».

2. Al comma 4 dell'articolo 33 del testo unico, le parole: « Il prolungamento di cui al comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « Il prolungamento di cui ai commi 1 e *1-bis* ».

Conseguentemente, all'articolo 150, tabella A, ridurre gli accantonamenti per un importo pari a 14 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.

100. 021 (ex 100. 047) Meloni, Castellani, Frassinetti, Perina, Germontani, Filipponio Tatarella, Cosenza, Castiello, Alberto Giorgetti, Rampelli, Bongiorno, Siliquini, Angela Napoli, Buonfiglio, Aprea, Armosino, Bertolini, Bianco-

fiore, Bocciardo, Boniver, Carfagna, Carlucci, Ceccacci Rubino, Craxi, Di Centa, D'Ippolito Vitale, Gardini, Gelmini, Licastro Scardino, Milanato, Mistrello Destro, Mondello, Moroni, Paoletti Tangheroni, Pelino, Prestigiacomo, Ravetto, Santelli.

Commissione	Governo

* * *

Dopo l'articolo 100 aggiungere il seguente:

ART. 100-bis – (*Tutela e sostegno della maternità e della paternità per i liberi professionisti. Indennità di maternità per le libere professioniste*). – 1. La rubrica del capo XII del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è sostituita dalla seguente: « Liberi professionisti ».

2. All'articolo 70 del decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « tre mesi » sono sostituite dalle seguenti: « quattro mesi »;

b) al comma 2 le parole: « cinque dodicesimi » sono sostituite dalle seguenti: « sei dodicesimi »;

c) al comma 3 le parole: « cinque mensilità » sono sostituite dalle seguenti: « sei mensilità »;

d) al comma *3-bis* le parole: « cinque volte » sono sostituite dalle seguenti: « sei volte ».

3. Dopo l'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151 è aggiunto il seguente:

ART. 71-bis. – (*Indennità di paternità per i liberi professionisti*). – 1. Al padre lavoratore iscritto a un ente che gestisce forme obbligatorie di previdenza di cui alla tabella D allegata al presente testo unico, è corrisposta un'indennità di paternità per tutta la durata dell'indennità di cui all'articolo 70 o per il periodo residuo che sarebbe spettato alla madre libera professionista, in caso di morte o di grave infermità della madre o di abbandono da parte della stessa, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.

2. L'indennità di cui al comma 1 del presente articolo spetta, alle medesime condizioni, al libero professionista anche nell'ipotesi in cui la madre sia lavoratrice dipendente o autonoma e abbia diritto al congedo di maternità o all'indennità prevista dall'articolo 66.

3. L'indennità di cui al comma 1 del presente articolo è concessa ed erogata secondo le modalità e nelle misure stabilite dagli articoli 70 e 71”.

4. All'articolo 72 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « i sei anni di età » sono sostituite dalle seguenti: « la maggiore età »;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 3-bis. In caso di adozione o di affidamento l'indennità di cui all'articolo 71-bis spetta al libero professionista, alle medesime condizioni stabilite dal presente articolo, purché la lavoratrice adottante o affidataria non goda dei benefici previsti dagli articoli 31-bis, 66 e 70 ».

100. 015 (ex 100. 013) Meloni, Castellani, Frassinetti, Perina, Germontani, Filipponio Tatarella, Cosenza, Castiello, Alberto Giorgetti, Rampelli, Bongiorno, Siliquini, Angela Napoli, Aprea, Armosino, Bertolini, Biancofiore, Bocciardo, Boniver, Carfagna, Carlucci, Ceccacci

Rubino, Craxi, Di Centa, D'Ippolito Vitale, Gardini, Gelmini, Licastro Scardino, Milanato, Mistrello Destro, Mondello, Moroni, Paoletti Tangheroni, Pelino, Prestigiaco, Ravetto, Santelli.

Commissione	Governo

* * *

Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

ART. 100-bis. – (*Gratuità, semplificazione e sostegno all'adozione internazionale: autocertificazione, detraibilità delle spese sostenute dalle famiglie adottive e finalizzazione del Fondo per il sostegno delle adozioni internazionali*). – 1. All'articolo 10, comma 1, del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera l-bis) è abrogata.

2. Dopo l'articolo 15 del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è inserito il seguente:

« ART. 15-bis. – (*Detrazioni per adozione internazionale*). – Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al cento per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel Capo I del Titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184. Per le spese relative ai trasferimenti ed ai soggiorni all'estero è stabilito un limite di detraibilità pari a complessivi 5.000 euro per ciascuna procedura.

3. All'articolo 31, comma 3, della legge 4 maggio 1983, n. 184, la lettera m) è sostituita dalla seguente:

m) certifica, nell'ammontare complessivo agli effetti di quanto previsto

dall'articolo 15-bis del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, le spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione.

4. Il comma 152 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è sostituito dal seguente:

« 152. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo per il sostegno delle adozioni internazionali finalizzato alla realizzazione di azioni di cooperazione allo sviluppo e di attuazione del principio di sussidiarietà dell'adozione internazionale nei Paesi di provenienza dei minori di cui all'articolo 39-ter, comma 1, lettera f) della legge 4 maggio 1983, n. 184, nonché all'apertura e consolidamento dei canali d'adozione nei medesimi Paesi, da realizzarsi da parte della Commissione e degli Enti autorizzati. A favore del Fondo di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2008. A tale spesa vanno aggiunti i residui relativi allo stanziamento previsto dall'articolo 1, comma 348, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a copertura delle spese sostenute dalle coppie adottive nel corso degli anni 2005, 2006 e 2007, fatto salvo il rimborso delle medesime spese per le coppie aventi diritto relativamente all'anno 2007 ».

Conseguentemente, all'articolo 150, comma 1, tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: – 37.620;
2009: – 37.620;
2010: – 37.620.

100. 01. (ex 100.042) Meloni, Alberto Giorggetti, Rampelli.

Commissione	Governo

Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

ART. 100-bis. – *(Gratuità e sostegno all'adozione internazionale: detraibilità delle spese sostenute dalle famiglie adottive e finalizzazione del Fondo per il sostegno delle adozioni internazionali).* – 1. È abrogata la lettera l-bis) dell'articolo 10, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917.

2. Dopo l'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, è aggiunto il seguente:

« **ART. 15-bis.** – *(Detrazioni per adozione internazionale).* – Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al cento per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel Capo I del Titolo III della legge 4 maggio 1983 n. 184. Per le spese relative ai trasferimenti ed ai soggiorni all'estero è stabilito un limite di detraibilità pari a complessivi cinquemila euro per ciascuna procedura ».

3. All'articolo 31, comma 3, della legge 4 maggio 1983, n. 184, la lettera m) è sostituita dalla seguente:

« m) certifica, nell'ammontare complessivo agli effetti di quanto previsto dall'articolo 15-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, le spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione. »

4. Il Fondo per il sostegno delle adozioni internazionali istituito dall'articolo 1, comma 152, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 viene finalizzato alla realizzazione di azioni di cooperazione allo sviluppo e di attuazione del principio di sussidiarietà dell'adozione

internazionale nei Paesi di provenienza dei minori di cui all'articolo 39-ter, comma 1, lettera f), della legge 4 maggio 1983, n. 184, nonché all'apertura e consolidamento dei canali d'adozione nei medesimi Paesi, da realizzarsi da parte della Commissione e degli enti autorizzati. A favore del Fondo di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2008. A tale spesa vengono aggiunti i residui relativi allo stanziamento previsto dall'articolo 1, comma 348, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a copertura delle spese sostenute dalle coppie adottive nel corso degli anni 2005, 2006 e 2007, fatto salvo il rimborso delle medesime spese per le coppie aventi diritto relativamente all'anno 2007.

Conseguentemente, all'articolo 150, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: – 37.620;
2009: – 37.620;
2010: – 37.620.

***100. 05** (ex 100. 015) Alemanno.

Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

ART. 100-bis. – (*Gratuità e sostegno all'adozione internazionale: detraibilità delle spese sostenute dalle famiglie adottive e finalizzazione del Fondo per il sostegno delle adozioni internazionali*). – 1. È abrogata la lettera l-bis) dell'articolo 10, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917.

2. Dopo l'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, è aggiunto il seguente:

« ART. 15-bis. – (*Detrazioni per adozione internazionale*). – Dall'imposta

lorda si detrae un importo pari al cento per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel Capo I del Titolo III della legge 4 maggio 1983 n. 184. Per le spese relative ai trasferimenti ed ai soggiorni all'estero è stabilito un limite di detraibilità pari a complessivi cinquemila euro per ciascuna procedura ».

3. All'articolo 31, comma 3, della legge 4 maggio 1983, n. 184, la lettera m) è sostituita dalla seguente:

« m) certifica, nell'ammontare complessivo agli effetti di quanto previsto dall'articolo 15-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, le spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione. »

4. Il Fondo per il sostegno delle adozioni internazionali istituito dall'articolo 1, comma 152, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 viene finalizzato alla realizzazione di azioni di cooperazione allo sviluppo e di attuazione del principio di sussidiarietà dell'adozione internazionale nei Paesi di provenienza dei minori di cui all'articolo 39-ter, comma 1, lettera f), della legge 4 maggio 1983, n. 184, nonché all'apertura e consolidamento dei canali d'adozione nei medesimi Paesi, da realizzarsi da parte della Commissione e degli enti autorizzati. A favore del Fondo di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2008. A tale spesa vengono aggiunti i residui relativi allo stanziamento previsto dall'articolo 1, comma 348, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a copertura delle spese sostenute dalle coppie adottive nel corso degli anni 2005, 2006 e 2007, fatto salvo il rimborso delle medesime spese per le coppie aventi diritto relativamente all'anno 2007.

Conseguentemente, all'articolo 150, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

- 2008: – 37.620;
- 2009: – 37.620;
- 2010: – 37.620.

*100. 04 (ex 100. 025) Gardini.

Commissione	Governo

* * *

Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

ART. 100-bis. – (Gratuità e sostegno all'adozione internazionale: detraibilità delle spese sostenute dalle famiglie adottive e finalizzazione del Fondo per il sostegno delle adozioni internazionali). – 1. È abrogata la lettera l-bis) dell'articolo 10, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917.

2. Dopo l'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, è aggiunto il seguente:

« ART. 15-bis. – (Detrazioni per adozione internazionale). – Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al cento per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel Capo I del Titolo III della legge 4 maggio 1983 n. 184. Per le spese relative ai trasferimenti ed ai soggiorni all'estero è stabilito un limite di detraibilità pari a complessivi cinquemila euro per ciascuna procedura ».

3. All'articolo 31, comma 3, della legge 4 maggio 1983, n. 184, la lettera m) è sostituita dalla seguente:

« m) certifica, nell'ammontare complessivo agli effetti di quanto previsto dall'articolo 15-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, le spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione. »

4. Il Fondo per il sostegno delle adozioni internazionali istituito dall'articolo 1, comma 152, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 viene finalizzato alla realizzazione di azioni di cooperazione allo sviluppo e di attuazione del principio di sussidiarietà dell'adozione internazionale nei Paesi di provenienza dei minori di cui all'articolo 39-ter, comma 1, lettera f), della legge 4 maggio 1983, n. 184, nonché all'apertura e consolidamento dei canali d'adozione nei medesimi Paesi, da realizzarsi da parte della Commissione e degli enti autorizzati. A favore del Fondo di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2008. A tale spesa vengono aggiunti i residui relativi allo stanziamento previsto dall'articolo 1, comma 348, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a copertura delle spese sostenute dalle coppie adottive nel corso degli anni 2005, 2006 e 2007, fatto salvo il rimborso delle medesime spese per le coppie aventi diritto relativamente all'anno 2007.

Conseguentemente, all'articolo 150, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

- 2008: – 35.000;
- 2009: – 35.000;
- 2010: – 35.000.

100. 03 (ex 100. 033) Capitanio Santolini, Giovanardi, Peretti, Zinzi, Mazzoni.

Commissione	Governo

Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

ART. 100. – 1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, comma 1, la lettera l-bis) è sostituita dalla seguente:

1-bis) il cinquanta per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi, limitatamente a quelle relative ai trasferimenti e al soggiorno all'estero, per l'espletamento della procedura di adozione di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184 »;

b) dopo l'articolo 15, è aggiunto il seguente:

« ART. 15-bis. – (Detrazioni per le adozioni internazionali). – 1. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al cento per cento delle spese inerenti la procedura adottiva sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione disciplinata nel Capo I, Titolo III, della legge 4 maggio 1983, n. 184, purché sostenute direttamente dall'Ente Autorizzato e rimborsate dagli aspiranti genitori adottivi, ad esclusione delle spese attinenti i trasferimenti e il soggiorno all'estero.

Conseguentemente, all'articolo 150, comma 1, tabella A, ridurre gli accantonamenti di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.

100. 07 (ex 100. 010) Buonfiglio, Alberto Giorgetti.

Commissione	Governo

Dopo l'articolo 100 aggiungere il seguente:

ART. 100-bis – (Tutela della maternità delle atlete praticanti attività sportiva dilettantistica a livello agonistico) – 1. Le atlete in maternità che esercitano in modo esclusivo attività sportiva dilettantistica a livello agonistico in ambito nazionale e internazionale da almeno un anno, hanno diritto all'indennità giornaliera per gli otto mesi antecedenti la data del parto e per i quattro mesi successivi alla stessa.

2. L'indennità di maternità è corrisposta con le modalità previste per le lavoratrici autonome di cui all'articolo 66 e seguenti del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

Conseguentemente, all'articolo 150, tabella A, voce: Ministero della solidarietà sociale, apportare le seguenti variazioni:

2008: – 10.000;
2009: – 10.000;
2010: – 10.000.

100. 018 (ex 100. 030) Di Centa.

Commissione	Governo

* * *

Dopo l'articolo 100 aggiungere il seguente:

ART. 100-bis. – 1. Per i figli affetti da handicap gravi, ai quali è riconosciuta una percentuale di invalidità pari al 100 per cento, uno dei genitori può chiedere di essere collocato in quiescenza a prescindere dall'età, quando abbia raggiunto i venti anni di servizio effettivamente prestato. La misura della pensione viene determinata in ragione dell'anzianità contri-

butiva maturata alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

2. Qualora la presenza di disabili in famiglia sia superiore ad una unità, la facoltà di cui al comma 1 è riconosciuta ad entrambi i genitori.

Conseguentemente, all'articolo 150, tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2008: – 50.000;
2009: – 50.000;
2010: – 50.000.

100. 019 (ex 100. 044) Bertolini, Paoletti Tangheroni.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

Dopo l'articolo 100 aggiungere il seguente:

ART. 100-bis – (*Garante per l'infanzia e l'adolescenza*) – 1. È istituito il Garante per l'infanzia e l'adolescenza, di seguito denominato « Garante », per garantire l'integrità e la qualità dello sviluppo dei fanciulli e degli adolescenti sul territorio della Repubblica, in osservanza delle leggi nazionali e delle convenzioni internazionali vigenti.

2. Il Garante agisce in piena indipendenza e imparzialità, in sinergia con gli altri organismi interessati.

3. Il Garante è nominato dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale tra i cittadini italiani che abbiano una comprovata esperienza nel campo della conoscenza dei problemi dell'infanzia e dell'adolescenza.

4. La funzione di Garante è incompatibile con l'attività di lavoro dipendente o autonomo o con l'esercizio di una professione. Entro due mesi dalla nomina il Garante deve, pena la decadenza, sospendere l'esercizio della professione, essere messo in aspettativa o fuori ruolo presso il datore di lavoro e comunque rimuovere tutte le cause di incompatibilità.

5. In caso di mancata eliminazione delle cause di incompatibilità la decadenza dalla carica di Garante è dichiarata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4.

6. Il Garante può essere revocato solo per gravi motivi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

7. Il Garante gode di piena indipendenza nell'esercizio delle sue funzioni.

8. Il Garante:

a) si attiva per la garanzia e la difesa dei diritti e degli interessi dei minori, cittadini e no, sul territorio della Repubblica, in particolare in relazione alla lotta contro il lavoro minorile, l'evasione del diritto-dovere all'istruzione e lo sfruttamento criminale dei minori, anche predisponendosi ad accogliere le segnalazioni di casi di violazione dei diritti e degli interessi di minori, con un servizio di ascolto diretto;

b) diffonde la conoscenza dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, delle leggi e delle iniziative volte a difenderli, incentiva gli aiuti nel quadro del piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali e favorisce il coordinamento e il funzionamento delle associazioni e degli organismi impegnati nella prevenzione e nella lotta contro lo sfruttamento dei minori, delle amministrazioni interessate e degli organismi o istituti di tutela dei minori operanti in Italia e in altri Paesi;

c) vigila sulla piena applicazione delle convenzioni internazionali, delle disposizioni e delle direttive dell'Unione europea e della normativa vigente sui diritti dei minori, formula raccomandazioni volte a migliorare il funzionamento di enti e di ammi-

nistrazioni al fine del rispetto dei diritti dei minori e segnala al Governo l'opportunità di interventi, anche legislativi, in relazione all'evoluzione sul piano internazionale del settore di propria competenza;

d) rappresenta i diritti e gli interessi dell'infanzia e dell'adolescenza presso tutte le sedi istituzionali, collaborando con le autorità competenti operanti sul territorio; interviene presso gli organismi giudiziari per rappresentare gli interessi del minore nel corso di procedimenti civili o penali, indipendentemente e autonomamente dall'azione dei genitori e dei legali rappresentanti dello stesso e si costituisce parte civile in procedimenti penali che hanno ad oggetto violazioni dei diritti dei minori;

e) organizza corsi di formazione, preparazione e aggiornamento per le categorie professionali che si occupano di fanciulli e di adolescenti, curando il rapporto con i relativi albi professionali;

f) raccoglie i dati aggiornati relativi alla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza sul territorio nazionale e alle attività e agli interventi svolti dagli enti e dalle istituzioni a livello nazionale e locale in materia di tutela dell'infanzia e dell'adolescenza; pubblica un rapporto semestrale, accessibile gratuitamente al pubblico, sui servizi e sulle risorse disponibili nonché sui risultati ottenuti nella difesa dei diritti e degli interessi dei minori, con particolare riferimento alla lotta contro il lavoro minorile, l'evasione del diritto-dovere all'istruzione e lo sfruttamento criminale dei minori.

9. Il Garante, nell'esercizio delle sue funzioni, può effettuare:

a) interrogazioni e indagini;

b) ispezioni presso istituti ed edifici oggetto di indagini;

c) indagini su presunte violazioni dei diritti del minore, con accesso libero e gratuito ai documenti ritenuti indispensabili all'indagine stessa;

d) ispezioni presso tutti gli uffici pubblici e gli istituti privati dove si svol-

gono funzioni relative all'infanzia e alla gioventù;

e) la nomina di un curatore garante in difesa degli interessi del minore nei procedimenti giudiziari di qualsiasi grado.

10. Il Garante può irrogare le sanzioni amministrative di cui al successivo comma 14 ai soggetti che non ottemperano, nei termini di legge, alle richieste da esso effettuate nell'esercizio delle sue funzioni.

11. Il Garante, nell'esercizio delle sue funzioni si avvale del personale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e può richiedere l'ausilio delle Forze dell'ordine per le sue indagini.

12. L'ufficio del Garante è finanziato da un « Fondo speciale » istituito in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

13. L'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio del Garante sono disciplinati con regolamento adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

14. I soggetti che non ottemperano alle richieste effettuate dal Garante nell'esercizio delle sue funzioni sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 30.000 euro.

15. Per l'applicazione dei precedenti commi il « Fondo speciale » di cui al comma 12 è finanziato inizialmente con 1 milione di euro per l'anno 2008, 2 milioni di euro per l'anno 2009 e 2 milioni di euro per l'anno 2010.

Conseguentemente, agli oneri recati dalla presente disposizione si provvede con le risorse previste dall'articolo 12, comma 17.

100. 020 (ex 100. 046) Buontempo, Garnero Santanché, Pezzella, Salerno.

Commissione	Governo

ART. 101.

*(Tutela degli utenti
dei servizi pubblici locali).*

*Al comma 1, alinea, dopo le parole:
servizi pubblici locali aggiungere le se-
guenti di cui all'articolo 113 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.*

101. 1. (ex 101. 2.) Attili.

Commissione	Governo

* * *

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole:
associazioni di tutela dei consumatori ag-
giungere le seguenti: con le associazioni di
tutela ambientale.*

Conseguentemente:

alla lettera d):

*dopo le parole: partecipazione delle
associazioni dei consumatori aggiungere le
seguenti: e di tutela ambientale*

*aggiungere, infine, le parole: , sia
alle associazioni di tutela ambientale;*

*alla lettera e), dopo le parole: asso-
ciazioni dei consumatori aggiungere le se-
guenti: e di tutela ambientale*

101. 3. (ex 101. 1.) Realacci.

Commissione	Governo

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 101)

ART. 102.

(Modifica dell'articolo 1, comma 1251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296).

Al comma 1, capoverso c-bis), sostituire le parole da: od il ritorno nella comunità fino alla fine del capoverso, con le seguenti:; il ritorno nella comunità familiare o il formarsi di un proprio nucleo familiare da parte di persone parzialmente o totalmente non autosufficienti in alternativa al ricovero in strutture residenziali socio-sanitarie. A tal fine il Ministro delle politiche per la famiglia, di concerto con i Ministri della solidarietà sociale e della salute, promuove, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, una intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, avente ad oggetto la definizione dei criteri e delle modalità sulla base dei quali le regioni, in concorso con gli enti locali, definiscono ed attuano un programma per garantire in concreto il diritto all'assistenza personale autodeterminata al finanziamento della quale concorrono le regioni.

102. 1. (ex 102. 6.) Poretta.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso c-bis), sopprimere la parola: sperimentale.

102. 2. (ex 102. 2.) Boccardo, Di Virgilio, Moroni, Baiamonte, Ceccacci Rubino, Crimi, Gardini, Mazzaracchio, Palumbo.

Commissione	Governo

Al comma 1, dopo il capoverso c-ter), aggiungere il seguente:

c-quater) finanziare iniziative in favore delle famiglie promosse dalle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, statutariamente impegnate nella tutela dei genitori e dei minori.

102. 3. (ex 102. 4.) Meloni, Alberto Giorgetti, Rampelli.

Commissione	Governo

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 102)

* * *

Dopo l'articolo 102, aggiungere il seguente:

ART. 102-bis. - (Assegno per figli nati o adottati). - 1. Per il triennio 2008-2010, per ogni figlio nato o adottato, alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie, è concesso un assegno una tantum pari ad euro 1.000.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze comunica per iscritto e, previa verifica dell'ordine di nascita, entro la fine del mese successivo a quello di nascita o di adozione, la sede dell'ufficio postale di zona presso il quale gli assegni possono essere riscossi. L'assegno può essere riscosso, in deroga ad ogni disposizione vigente in materia di minori, dall'esercente la potestà sui figli di cui al comma 1, purché residente, cittadino italiano ovvero comunitario ed appartenente a un nucleo familiare con un reddito complessivo, ri-

ferito all'anno 2007, non superiore ad euro 60.000. Per nucleo familiare s'intende quello di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro della sanità 22 gennaio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 gennaio 1993, n. 21. La condizione reddituale di cui al presente comma è autocertificata dall'esercente la potestà, all'atto della riscossione dell'assegno, mediante riempimento e sottoscrizione di apposita formula prestampata in calce alla comunicazione del Ministero dell'economia e delle finanze, da verificare da parte dell'Agenzia delle entrate secondo procedure definite convenzionalmente. Per l'attuazione del presente comma il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del tesoro – si avvale di SOGEI Spa.

Conseguentemente all'articolo 150, tabella C, ridurre in maniera lineare, in modo

da assicurare una minore spesa annua pari a 600 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010.

102. 02. (ex 102. 06.) Prestigiacomo, Pelino, D'Ippolito Vitale, Bertolini, Armosino, Santelli, Aprea, Biancofiore, Boccardo, Boniver, Carfagna, Carlucci, Ceccacci Rubino, Craxi, Di Centa, Gardini, Gelmini, Licastro Scardino, Milanato, Mistrello Destro, Mondello, Moroni, Paoletti Tangheroni, Ravetto, Santelli.

Commissione	Governo

ART. 103.

*(Sviluppo di un Piano
contro la violenza alle donne)*

Sopprimerlo.

103. 1. (ex 103. 12.) De Corato, Alberto
Giorgetti.

Commissione	Governo

* * *

Sostituirlo con il seguente:

ART. 103 (*Lotta alla violenza contro le donne*). – 1. Sono istituite, presso le Procure della Repubblica, strutture specializzate sui reati inerenti la sfera della violenza sessuale, denominate *pool*, con lo scopo di potenziare la lotta contro la violenza sessuale e di consentire lo svolgimento coordinato delle funzioni previste dalla legislazione vigente in materia di violenza sessuale.

2. Sono inoltre potenziate le unità specializzate di polizia giudiziaria costituite presso le squadre mobili di ogni questura e, al fine di favorire il coordinamento con le attività dei *pool* di cui al comma 1, sono previsti corsi di formazione professionale e di aggiornamento in materia di abusi, maltrattamenti e violenza sessuale.

3. Presso ogni questura è istituito uno sportello al fine di dare sostegno ed assistenza ai cittadini, in relazione ai fenomeni di abusi, ai maltrattamenti e ai reati inerenti le violenze sessuali. A tale scopo, ogni sportello deve prevedere nella propria dotazione organica personale specializzato.

4. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di 20 milioni euro a decorrere dal 2008.

Conseguentemente, all'articolo 150, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2009: – 20.000;

2010: – 20.000.

103. 2. (ex 103. 5.) Bertolini, Santelli, Aprea, Armosino, Biancofiore, Boccardo, Boniver, Carfagna, Carlucci, Ceccacci Rubino, Craxi, Di Centa, D'Ippolito Vitale, Gardini, Gelmini, Licastro Scardino, Milanato, Mistrello Destro, Mondello, Moroni, Paoletti Tangheroni, Pelino, Prestigiaco, Ravetto.

Commissione	Governo

* * *

Sostituirlo con il seguente:

ART. 103 – 1. Per l'anno 2008 viene stanziata la somma di 20 milioni di euro per una campagna di informazione sulla legge contro l'infibulazione e la costituzione di un numero verde a disposizione delle donne che hanno subito la pratica dell'infibulazione.

103. 3. (ex 103. 9.) Gardini.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 40 milioni di euro.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Un importo pari a 10 milioni di euro, a valere sul Fondo di cui al comma 1, è prioritariamente destinato alla creazione di case famiglia o alla costituzione, da parte di donne vittime di violenza, di nuove imprese, anche in forma di impresa cooperativa.

Conseguentemente, all'articolo 150, tabella C, ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente, in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 20 milioni di euro per l'anno 2008.

103. 5. (ex 103. 6.) D'Ulizia.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 9,5 milioni.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Per i corsi di formazione/informazione in favore dei soggetti di cui alla legge 24 aprile 1982, n. 164, già in essere presso gli enti territoriali e finalizzati alla riduzione del rischio sociale ed alla formazione professionale, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2008. I contributi sono ripartiti con decreto del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

103. 7. (ex 103. 16.) D'Elia, Beltrandi, Mellano, Poretti, Turco, Villetti.

Commissione	Governo

Al comma 1, sostituire le parole: destinato ad un Piano contro la violenza alle donne con le seguenti: destinati ad un Piano contro la violenza alle donne, nonché a un Piano per la lotta all'omofobia e la transfobia.

103. 8. (ex 103. 15.) Beltrandi, D'Elia, Mellano, Poretti, Turco, Villetti.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: I criteri di ripartizione del fondo sono approvati d'intesa con la Conferenza Unificata.

***103. 9.** (ex * 103. 1.) Osvaldo Napoli, Stradella, Crosetto, Giudice, Marinello, Fratta Pasini, Boschetto.

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: I criteri di ripartizione del fondo sono approvati d'intesa con la Conferenza Unificata.

***103. 10.** (ex * 103. 14.) Sgobio, Napoletano.

Commissione	Governo

* * *

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Una somma pari a 10 milioni di euro, a valere sul fondo di cui al comma

1, è destinata alla realizzazione di nuovi centri di accoglienza e case della donna finalizzati a fornire accoglienza, ascolto, consulenza e sostegno al reinserimento sociale a donne, anche con figli, minacciate o vittime di violenza fisica, sessuale, psicologica ed economica e/o costrette alla prostituzione.

103. 11. (ex 103. 10.) Ceccacci Rubino, Di Virgilio, Baiamonte, Bocciardo, Crimi, Gardini, Mazzaracchio, Moroni, Palumbo.

Commissione	Governo

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 103)

* * *

Dopo l'articolo 103, aggiungere il seguente:

ART. 103-bis. (Misure in favore dell'infanzia e dell'adolescenza). – 1. All'articolo 1 della legge 28 agosto 1997, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 sostituito dal seguente:

« 2. Il Fondo è ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Una quota pari al 30 per cento delle risorse del Fondo è riservata al finanziamento di interventi da realizzare nei comuni di Venezia, Milano, Torino, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Brindisi, Taranto, Reggio Calabria, Catania, Palermo, Cagliari e in quei comuni e province dove risulta rilevante l'incidenza dei problemi di dispersione scolastica e devianza minorile. »

b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Il Ministero della solidarietà sociale può provvedere all'anticipo a ciascuno dei comuni e delle province di cui al comma 2 delle somme loro riservate per l'anno in corso nella misura massima del 75 per cento degli stanziamenti a ciascuno di essi destinati ai sensi del comma 4. »

2. All'articolo 8 della legge 28 agosto 1997, n. 285, il comma 5 è soppresso.

3. Nell'assegnazione per il triennio 2008-2010 delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1 della legge 28 agosto 1997, n. 285 è data priorità ai progetti di durata triennale che hanno come obiettivi la prevenzione e la lotta alla dispersione scolastica, alla violenza sui minori, alla devianza minorile.

103. 03. (ex 103. 020.) Cancrini, Napolitano.

Commissione	Governo

* * *

Dopo l'articolo 103, aggiungere il seguente:

ART. 103-bis. – 1. Al fine di prevenire e contrastare il fenomeno di violenza e abusi sessuali nei confronti dei minori, è istituito presso il Ministero dell'interno un fondo denominato « Fondo per la prevenzione ed il contrasto di violenze e abusi sessuali sui minori », al quale è assegnata la somma di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

2. Gli atti e i provvedimenti concernenti l'utilizzazione del Fondo sono adottati dal Ministro dell'interno di concerto con il Ministro delle politiche per la famiglia. »

3. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, ripartisce gli stanziamenti del fondo di cui al comma 1 tra regioni, province e comuni.

Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella C, ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente in modo da assicurare per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010 una minore spesa di venticinque milioni di euro.

103. 07. (ex 103. 022.) Bertolini, Paoletti Tangheroni.

Commissione	Governo

* * *

Dopo l'articolo 103, aggiungere il seguente:

ART. 103-bis. – 1. Sono istituite, presso le Procure della Repubblica, strutture specializzate sui reati inerenti la sfera della violenza sessuale, denominate *pool*, con lo scopo di potenziare la lotta contro la violenza sessuale e di consentire lo svolgimento coordinato delle funzioni previste dalla legislazione vigente in materia di violenza sessuale.

2. Sono inoltre potenziate le unità specializzate di polizia giudiziaria costituite presso le squadre mobili di ogni questura e, al fine di favorire il coordinamento con le attività dei *pool* di cui al comma 1, sono previsti corsi di formazione professionale e di aggiornamento in materia di abusi, maltrattamenti e violenza sessuale.

3. Presso ogni questura è istituito uno sportello al fine di dare sostegno ed assistenza ai cittadini, in relazione ai fenomeni di abusi, ai maltrattamenti e ai reati inerenti le violenze sessuali. A tale scopo,

ogni sportello deve prevedere nella propria dotazione organica personale specializzato.

Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella C, ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente del 5 per cento, per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010.

103.08. (ex 103. 023.) Bertolini, Paoletti Tangheroni.

Commissione	Governo

* * *

Dopo l'articolo 103, aggiungere il seguente:

ART. 103-bis. – 1. I benefici pensionistici e previdenziali previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 792, 794 e 795, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, decorrono dalla data del 26 agosto 2004.

Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, ridurre le voci relative ai singoli Ministeri in misura lineare, per un importo complessivo di 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.

103. 09. (ex 103. 012.) De Corato, Alberto Giorgetti.

Commissione	Governo

Dopo l'articolo 103, aggiungere il seguente:

ART. 103-*bis*. – 1. All'articolo 2 della legge 3 agosto 2004, n. 206 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole da: « si applica » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « sia sui loro trattamenti diretti sia su quelli indiretti è determinato un incremento pari al 7,5 per cento

a) dell'imponibile previdenziale annuo o dell'importo risultante da altra certificazione della retribuzione integralmente percepita riferiti all'anno precedente il pensionamento, se lavoratore dipendente, ovvero dell'ultimo reddito annuo se lavoratore autonomo o libero professionista;

b) delle basi di calcolo di cui alla lettera a), rivalutate, per i già pensionati, dalla data del pensionamento alla data di entrata in vigore della legge, in base all'articolo 7 comma 1-*bis* se trattasi di lavoratori dipendenti.

b) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

« 1-*bis*. Per i lavoratori autonomi e libero professionisti le basi di calcolo di cui al comma 1, lettera a), rivalutate, sono costituite dal rispettivo reddito medio di settore relativo all'anno 2003 quale rilevato dall'ISTAT.

1-*ter*. L'incremento di cui al comma 1 è utile in misura piena sia ai fini della rideterminazione della misura della pensione costituita o ricostituita, sia ai fini del calcolo, su base annua, dell'incremento del trattamento di fine rapporto o trattamento equipollente anche per le categorie dei lavoratori autonomi e libero professionisti. Per i soli dipendenti del settore privato si applicano i criteri di cui ai punti a) e b) del comma 1, oppure, a domanda dell'interessato, la misura della pensione costituita o ricostituita sarà incrementata della differenza tra la retribuzione immediatamente superiore e quella posseduta, in misura piena. Detta differenza su base annua è utile anche ai fini del calcolo

dell'incremento del trattamento di fine rapporto o trattamento equipollente. Per i soggetti già pensionati alla data di entrata in vigore della legge la maggior retribuzione riferita alla qualifica superiore va riferita alla retribuzione del pari grado in attività alla stessa data.

1-*quater*. Identico beneficio si applica, altresì, ai trattamenti diretti e indiretti dei familiari degli invalidi anche in vita, limitatamente al coniuge ed ai figli anche maggiorenni e, in mancanza dei predetti, ai genitori ».

Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, ridurre le voci relative ai singoli Ministeri, in misura lineare, per un importo complessivo di 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.

103. 010 (ex 103. 015.) De Corato, Alberto Giorgetti.

Commissione	Governo

* * *

Dopo l'articolo 103, aggiungere il seguente:

ART. 103-*bis*. – 1. All'articolo 3 della legge 3 agosto 2004, n. 206, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

« 1-*bis*. L'attuazione dell'articolo 3 comma 1 della legge 3 agosto 2004, n. 206 prevede che i benefici ivi previsti per i familiari dell'invalido spettano al coniuge ed ai figli, anche se il matrimonio è stato contratto e i figli sono nati successivamente all'atto terroristico, e, in mancanza dei predetti, ai genitori dell'invalido. Ma se l'invalido contrae matrimonio dopo che i benefici siano stati attribuiti ai genitori, il coniuge ed i figli di costui non hanno diritto ai suddetti benefici.

1-ter. La base di calcolo del trattamento di fine rapporto o trattamento equipolente di cui al comma 1 è rappresentata dall'imponibile previdenziale annuo o dall'importo risultante da altra certificazione della retribuzione integralmente percepita riferiti all'anno precedente il pensionamento, se lavoratori dipendente, ovvero dall'ultimo reddito annuo se lavoratore autonomo o libero professionista, incrementato del 7,5 per cento.

1-quater. Per i già pensionati alla data di entrata in vigore della legge, la base di calcolo, rivalutata, è costituita secondo i criteri di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b). Per i soli dipendenti del settore privato, a richiesta, l'incremento può essere riferito alla differenza tra la retribuzione immediatamente superiore e quella posseduta, su base annua, alla data di entrata in vigore della legge. Il beneficio è determinato moltiplicando la suddetta base per dieci e dividendone il prodotto per il coefficiente 13,5. »

Conseguentemente, all'articolo 150, tabella A, ridurre le voci relative ai singoli Ministeri, in misura lineare, per un importo complessivo di 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.

103. 011. (ex 103. 014.) De Corato, Alberto Giorgetti.

Commissione	Governo

* * *

Dopo l'articolo 103, aggiungere il seguente:

ART. 103-bis. – 1. All'articolo 4 della legge 3 agosto 2004, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, primo periodo, le parole: « calcolata in base all'ultima retribuzione » sono sostituite dalle seguenti: « in misura pari all'ultima retribuzione » e dopo le parole: « di cui all'articolo 2, comma 2 » sono aggiunte le seguenti: « ed un assegno di accompagnamento vitalizio non reversibile di euro 900 per dodici mensilità da corrispondere da parte degli enti previdenziali di appartenenza o dell'ente competente ».

b) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

« 4-bis. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 valgono anche per le pensioni di reversibilità o indirette dei superstiti delle vittime indicate ai commi 2 e 2-bis, per cui la misura della pensione è sempre pari a quella goduta dal *de cuius*, anche nei casi in cui taluno dei supersiti cessi della titolarità dei suddetti trattamenti, non è decurtabile ad ogni effetto di legge, e non è soggetta ad IRPEF. L'esenzione fiscale si applica a tutti i trattamenti pensionistici ai superstiti delle altre categorie beneficiarie di agevolazioni pensionistiche riportate nella presente legge.

4-ter. In assenza di coniuge e figli di superstite della vittima, ai genitori compete egualmente la pensione di reversibilità o indiretta, rideterminata in base ai criteri di cui ai commi 2 e 3, ancorché siano già titolari di trattamento pensionistico diretto, con l'unico limite delle condizioni di cui all'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915. »

Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, ridurre le voci relative ai singoli Ministeri, in misura lineare, per un importo complessivo di 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.

103. 012. (ex 103. 013.) De Corato, Alberto Giorgetti.

Commissione	Governo

Dopo l'articolo 103, aggiungere il seguente:

ART. 103-*bis*. -1. All'articolo 5 della legge 3 agosto 2004, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. A chiunque subisca o abbia subito, per effetto di ferite o di lesioni, causate da atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, un'invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, nel grado risultante dalla rivalutazione di cui all'articolo 6, comma 1, oltre all'elargizione di cui al comma 1 ed all'assegno vitalizio di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modifiche, è concesso dalla data di entrata in vigore della legge, ovvero dalla data di rivalutazione, uno speciale assegno vitalizio, non reversibile, di 1.033 euro mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni, esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche ».

b) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

« 3-*bis*. Gli assegni vitalizi di cui al comma 3 sono altresì concessi al coniuge ed a ciascuno dei figli, anche maggiorenni e non a carico alla data dell'evento, e, in mancanza dei predetti, ai genitori dei caduti nell'immediatezza del fatto, nonché al coniuge ed ai figli, anche se il matrimonio è stato contratto o i figli sono nati successivamente all'atto terroristico, ed in mancanza dei predetti, ai genitori degli invalidi permanenti nelle percentuali determinata o rideterminata con identica decorrenza ai sensi del medesimo comma 3, deceduti successivamente per qualunque causa o ancora in vita. In questo ultimo caso, i suddetti benefici non sono ripetibili in favore dei familiari superstiti. Se l'invalido contrae matrimonio dopo che gli assegni vitalizi siano stati già erogati ai genitori, il co-

niuge ed i figli di costui non hanno diritto ai suddetti benefici. A decorrere dall'esercizio finanziario 2008 gli assegni vitalizi spettanti a tutti gli aventi diritto sono corrisposti nell'importo unico di euro 1.533, soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del citato decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni.

3-*ter*. I commi 4 e 5 dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510, sono abrogati.

3-*quater*. A colui che abbia subito una invalidità non inferiore al 50 per cento e che per effetto di tale invalidità abbia dovuto cessare l'attività lavorativa o non abbia potuto iniziarla, nonché all'invalido di qualsiasi percentuale o grado, titolare di un trattamento pensionistico indiretto, ma non titolare di posizione assicurativa obbligatoria relativa alla propria attività lavorativa, è riconosciuto uno speciale assegno integrativo del reddito, non reversibile, di 500 euro mensili, esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del citato decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni, per il tempo di durata dell'impossibilità lavorativa. »

c) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

« 4-*bis*. Il comma 4 si interpreta nel senso che la pensione di reversibilità ivi indicata ricomprende anche quella indiretta.

4-*ter*. Il trattamento pensionistico di cui al comma 4 è pari alla misura intera del trattamento pensionistico annuo, per tredici mensilità, in godimento al *de cuius*, o la integrale retribuzione annua lorda percepita dal caduto. Per le situazioni anteriori all'entrata in vigore della legge la rivalutazione dell'indennità è operata sulla base dei criteri indicati nell'articolo 7, comma 1-*bis*. L'indennità delle due annualità è esente dall'IRPEF ».

d) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

5-bis. Le riliquidazioni delle speciali elargizioni di cui ai commi 1, 2 e 5, sono operate, anche per il pregresso, per differenza tra i valori nominali dei nuovi importi previsti dalla presente legge e quelli di cui alla legge 20 ottobre 1990, n. 302 e successive modificazioni, al netto delle somme già percepite a titolo di rivalutazione. Le differenze in valore capitale sono soggette a rivalutazione, a termini dell'articolo 8, comma 2, della predetta legge 20 ottobre 1990, n. 302.

Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, ridurre le voci relative ai singoli Ministeri, in misura lineare, per un importo complessivo di 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.

103. 013. (ex 103. 017.) De Corato, Alberto Giorgetti.

Commissione	Governo

* * *

Dopo l'articolo 103, aggiungere il seguente:

ART. 103-bis. -1. All'articolo 6 della legge 3 agosto 2004, n. 206, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

« 1-bis. Le rivalutazioni delle percentuali di invalidità di cui al comma 1 sono espresse in una nuova percentuale, comprensiva anche del danno biologico e morale. La misura del danno biologico e morale è pari alla percentuale d'invalidità risultante in sede di primo accertamento o di aggravamento. La percentuale d'invalidità permanente non può essere rideterminata in sede di aggravamento in misura

inferiore a quella del primo e/o precedente accertamento, risultante anche da perizie giudiziarie penali, perizie assicurative, consulenze tecniche o certificazioni delle aziende sanitarie locali od ospedaliere. L'accertamento dell'aggravamento può essere richiesto in ogni tempo, col solo limite di un intervallo di almeno sei mesi decorrenti dalla data dell'ultima decisione.

1-ter. L'accertamento dell'invalidità permanente e dell'aggravamento è effettuato sulla base delle norme, tabelle e criteri di cui al Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni. Salvo prova contraria, anche in assenza di lesioni visibilmente apprezzabili, si presumono dipendenti dall'evento terroristico le infermità riguardanti la sfera psichica o altri danni alla salute, accertati successivamente all'evento stesso, quando oggettivamente compatibili con la natura di questo.

1-quater. L'aggravamento dell'invalidità permanente, riconosciuto successivamente alla data di entrata in vigore della legge, in difformità alle disposizioni di cui ai commi 1-bis e 1-ter, è soggetto a nuova valutazione dei competenti organismi sanitari senza necessità di visita medico legale, previa domanda degli interessati alla Prefettura-U.T.G, territorialmente competente.

1-quinquies. Ai fini dei benefici spettanti ai superstiti, le domande di rivalutazione, cui non sia seguito l'accertamento medico-legale per sopravvenuto decesso dell'invalido, sono da considerarsi utilmente prodotte per il riconoscimento della quota percentuale aggiuntiva riguardante il danno biologico e morale, come determinata ai sensi del comma 1-bis. In assenza di documentazione probante sull'aggravamento del danno fisico, si considera acquisita la percentuale di invalidità precedentemente accertata. »

Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, ridurre le voci relative ai singoli Ministeri in misura lineare per un importo

complessivo di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.

103. 014. (ex 103. 011.) De Corato, Alberto Giorgetti.

Commissione	Governo

* * *

Dopo l'articolo 103, aggiungere il seguente:

ART. 103-bis. – 1. A far data dal 26 agosto 2004, l'articolo 7 della legge 3 agosto 2004, n. 206, è sostituito dal seguente:

« ART. 7. – 1. All'articolo 1, comma 8, della legge 23 agosto 2004, n. 243, primo periodo, dopo le parole: »siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione« sono aggiunte le seguenti: » , agli invalidi di ogni percentuale e grado vittime del terrorismo e delle stragi di tali matrice ed ai loro familiari, anche superstiti, limitatamente al coniuge ed ai figli anche maggiorenni, ed in mancanza ai genitori, di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206 e successive modifiche.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dalla data del 26 agosto 2004.»

Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, ridurre le voci relative ai singoli Ministeri, in misura lineare, per un importo complessivo di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.

103. 015. (ex 103. 09.) De Corato, Alberto Giorgetti.

Commissione	Governo

Dopo l'articolo 103, aggiungere il seguente:

ART. 103-bis. – 1. L'articolo 7 della legge 3 agosto 2004, n. 206, è sostituito dal seguente:

« ART. 7. – 1. Ai pensionati vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, ai loro superstiti sui trattamenti indiretti, ai familiari dei caduti e degli invalidi anche in vita, limitatamente al coniuge ed ai figli anche maggiorenni e ai genitori, in mancanza dei predetti, sui loro trattamenti diretti, è assicurato l'adeguamento costante della misura delle relative pensioni applicando annualmente l'incremento derivante dalla sommatoria del tasso di inflazione pieno e del tasso medio di variazione percentuale delle retribuzioni lorde delle unità di lavoro equivalente a tempo lavorativo pieno (U/LA) di tutte le categorie produttive, come rilevati annualmente dall'ISTAT. Ogni biennio si applica altresì un ulteriore incremento del 2,5 per cento sulla misura della pensione in essere.

2. Il beneficio di cui al comma 1 si applica per i soggetti già pensionati a far data dal loro pensionamento alla data di entrata in vigore della legge, ricostituendo dapprima la pensione originaria all'atto del pensionamento, determinando il maggior importo a seguito dell'applicazione dei diversi benefici previsti dagli articoli 3 e 4, a seconda della categoria di appartenenza. La misura della pensione definitivamente ricostituita si determina moltiplicando detto importo per la retribuzione in godimento, all'entrata in vigore della legge, al lavoratore pari grado in attività e dividendolo per la retribuzione posseduta all'atto del pensionamento, ed infine incrementando il risultato con l'applicazione del beneficio di cui all'articolo 2, comma 1. Per i lavoratori autonomi e libero professionisti, quale moltiplicatore, in sostituzione della retribuzione del pari grado in attività alla data di entrata in vigore della legge, si considera il rispettivo reddito medio di settore relativo all'anno 2003, quale rilevato dall'ISTAT, quando non è

possibile determinare gli importi delle retribuzioni o dei redditi, la misura della pensione ricostituita secondo le indicazioni di cui al primo periodo è rivalutata in capitalizzazione composta sulla base degli indici del costo della vita rilevati dall'ISTAT, dalla data di entrata in vigore della legge.

3. Per tutte le categorie, la misura della pensione ricostituita alla data di entrata in vigore della legge, tenuto conto di quanto precede e degli altri benefici pensionistici, è liquidata con riferimento unicamente alla medesima data e sempre da tale data decorrono gli adeguamenti seguendo le modalità indicate al comma 1 ».

Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, ridurre le voci relative ai singoli Ministeri in misura lineare, per un importo complessivo di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.

103. 016. (ex 103. 010.) De Corato, Alberto Giorgetti.

Commissione	Governo

* * *

Dopo l'articolo 103, aggiungere il seguente:

ART. 103-bis. – 1. L'articolo 9 della legge 3 agosto 2004, n. 206, è sostituita dal seguente:

« ART. 9. – 1. Gli invalidi vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice e i familiari, inclusi i familiari dei deceduti, limitatamente al coniuge e ai figli e, in mancanza dei predetti, ai genitori, sono esenti dalla partecipazione alla spesa per ogni tipo di prestazione sanitaria e farmaceutica. Ai soggetti medesimi sono

estesi i benefici di cui all'articolo 1 della legge 19 luglio 2000, n. 203.

2. Per le sole patologie fisicamente invalidanti, agli invalidi in percentuale non inferiore al venticinque per cento è assicurato, da parte dello Stato, il rimborso totale delle spese sostenute privatamente per il tramite della ASL territorialmente competente in base alla residenza. »

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dalla data del 26 agosto 2004.

Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, ridurre le voci relative ai singoli Ministeri, in misura lineare, per un importo complessivo di 350 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.

103. 017. (ex 103. 08.) De Corato, Alberto Giorgetti.

Commissione	Governo

* * *

Dopo l'articolo 103, aggiungere il seguente:

ART. 103-bis. – 1. L'articolo 10 della legge 3 agosto 2004, n. 206, è sostituito dal seguente:

« ART. 10. – 1. Nei procedimenti penali, civili, amministrativi e contabili il patrocinio delle vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice o dei superstiti è a totale carico dello Stato.

2. La gratuità del patrocinio è assicurata con il rimborso delle spese di ogni fase o grado del giudizio, a fine causa, indipendentemente dal suo esito, mediante produzione della relativa notula da parte del patrocinatore. La notula non può contenere importi superiori alla media dei

valori tariffari minimi e massimi applicabili alla tipologia della causa e agli atti di patrocinio svolti.

3. La notula delle spese, munita del visto di congruità, apposto in conformità ai criteri di cui al comma 2 dal Consiglio dell'Ordine del circondario di svolgimento della causa o di appartenenza del patrocinatore, è inoltrata dallo stesso, per il tramite della prefettura- U.T.G. competente in base alla residenza del patrocinato, rispettivamente al Ministero della giustizia, se la causa è penale o civile, ovvero alla Presidenza del consiglio dei ministri se la causa è amministrativa. Il rimborso è corrisposto entro quattro mesi dalla presentazione della domanda. »

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dalla data del 26 agosto 2004.

Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, ridurre le voci relative ai singoli Ministeri in misura lineare, per un importo complessivo di 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.

103.018. (ex 103. 06.) De Corato, Alberto Giorgetti.

Commissione	Governo

* * *

Dopo l'articolo 103, aggiungere il seguente:

ART. 103-bis. – 1. All'articolo 11, comma 1, primo periodo, della legge 3 agosto 2004, n. 206, le parole: « , entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, » sono soppresse.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dalla data.

Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, ridurre le voci relative ai singoli Ministeri, in misura lineare, per un importo complessivo di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.

103. 019. (ex 103. 07.) De Corato, Alberto Giorgetti.

Commissione	Governo

* * *

Dopo l'articolo 103, aggiungere il seguente:

ART. 103-bis. – 1. A far data dal 26 agosto 2004, dopo l'articolo 17 della legge 8 marzo 2004, n. 206, è aggiunto il seguente:

« ART. 17-bis. – 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su segnalazione del Prefetto territorialmente competente, sono concesse alle vittime per atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice le seguenti medaglie al valor militare:

a) la medaglia d'oro ai familiari superstiti dei deceduti ed agli invalidi con danno pari o superiore all'80 per cento;

b) la medaglia d'argento agli invalidi con danno inferiore all'80 per cento.

2. In caso di intervenuto decesso degli invalidi la spettante medaglia d'oro o d'argento, a seconda del grado di invalidità subita, è concessa ai loro superstiti. Sono fatti salvi i riconoscimenti di maggior favore attribuiti.

3. Il beneficio di cui al comma 1 decorre dal 1o gennaio 2008. »

Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, ridurre le voci relative ai singoli Ministeri, in misura lineare, per un importo

complessivo di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.

103. 020. (ex 103. 016.) De Corato, Alberto Giorgetti.

Commissione	Governo

ART. 103-bis.

(Sostegno delle attività promosse a tutela dei minori).

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 103-BIS)

ART. 104.

(Fondo per le non autosufficienze).

Sostituirlo con il seguente:

1. Il Fondo per le non autosufficienze, di cui all'articolo 1, comma 1264 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 é incrementato di 300 milioni di euro per l'anno 2008, di 500 milioni di euro per il 2009 e di ulteriori 500 milioni di euro per il 2010.

Conseguentemente, all'articolo 150, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: – 100.000;
2009: – 300.000;
2010: – 300.000.

104. 1. (ex 104. 2.) Gardini.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, sostituire le parole: 100 milioni per l'anno 2008 e di euro 200 milioni per l'anno 2009, con le seguenti: di euro 300 milioni per l'anno 2008, 500 milioni per l'anno 2009 e 500 milioni per l'anno 2010.

Conseguentemente all'articolo 150, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C di cui al comma 2, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 200 milioni di euro per l'anno 2008,

300 milioni di euro per l'anno 2009 e 500 milioni di euro per l'anno 2010.

104. 2. (ex 104. 5.) Peretti, Zinzi.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1 sostituire le parole: euro 100 milioni, con le seguenti: 700 milioni.

Conseguentemente, alla medesima Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: – 100.000.

alla medesima Tabella 1, voce: Ministero della solidarietà sociale, apportare le seguenti variazioni:

2008: – 200.000.

Conseguentemente all'articolo 150, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C di cui al comma 2, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010.

104. 4. (ex 104. 4.) Di Virgilio, Moroni, Baiamonte, Bocciardo, Ceccacci Rubino, Crimi, Gardini, Mazzaracchio, Palumbo.

Commissione	Governo

Al comma 1, sostituire le parole: 200 milioni, con le seguenti: 1.000 milioni.

Conseguentemente, all'articolo 150, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2009: – 600.000.

alla medesima Tabella, voce: Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:

2009: – 50.000.

alla medesima Tabella, voce: Ministero della solidarietà sociale, apportare le seguenti variazioni:

2009: – 150.000.

104. 5. (ex 104. 3) Di Virgilio, Moroni, Baiamonte, Bocciardo, Ceccacci Rubino, Crimi, Gardini, Mazzaracchio, Palumbo.

Commissione	Governo

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 104)

* * *

Dopo l'articolo 104 è aggiunto il seguente:

ART. 104-bis.

(Disposizioni relative al Fondo per l'infanzia e l'adolescenza e al Fondo nazionale per le politiche sociali).

1. Al comma 1258 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: « è determinata » sono aggiunte le seguenti parole: « , limitatamente alle risorse destinate ai comuni di cui al secondo comma, secondo periodo dello stesso articolo 1 ».

2. Ai fini di migliorare la qualità della spesa pubblica, rendendo possibile una più tempestiva e puntuale programmazione degli interventi e della spesa, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, annualmente, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro della solidarietà sociale, si provvede ad un anticipo sulle somme destinate al Ministero della solidarietà sociale e alle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano nel riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, nella misura massima dei 50 per cento degli stanziamenti complessivamente disponibili per l'anno in corso, al netto della parte destinata al finanziamento dei diritti soggettivi. Con lo stesso decreto vengono disposte le occorrenti variazioni di bilancio.

3. L'anticipo è assegnato a ciascun ente sulla base della quota proporzionale ad esso assegnata nel riparto dell'anno precedente sul complesso delle risorse assegnate agli enti cui si applica l'anticipo.

4. Al decreto annuale di riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali continua ad applicarsi l'articolo 20, comma 7, della legge 8 novembre 2000, n. 328.

104. 0500. La Commissione.

Commissione	Governo

* * *

Dopo l'articolo 104, aggiungere il seguente:

ART. 104-bis. – 1. Gli stanziamenti dei fondi di cui agli articoli 11, 98, 103 e 104, previsti dalla presente legge, devono co-

munque essere ripartiti in modo che almeno il 95 per cento di essi sia destinato ad interventi i cui fruitori diretti siano i soggetti a cui il fondo è destinato.

104. 01. (ex 104. 01) Bertolini, Paoletti Tangheroni.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

Dopo l'articolo 104, aggiungere il seguente:

ART. 104-bis. – (*Fondo per le famiglie*).
– 1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un Fondo per le famiglie con una dotazione di 1.200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

Il Fondo di cui al comma 1 è destinato all'erogazione di provvidenze in favore delle famiglie attraverso le seguenti misure:

- a) contributi per le spese di alloggio;
- b) contributi per il mantenimento dei figli fino al compimento del sedicesimo anno;
- c) contributi per le spese scolastiche, relativamente alla frequenza della scuola dell'obbligo;
- d) assegni di studio, per le spese d'istruzione media-superiore e universitaria, da erogarsi in base a valutazione del merito;
- e) prestiti agevolati per la formazione di piccole imprese individuali o familiari.

3. Le provvidenze indicate al comma 2 sono destinate alle famiglie il cui reddito complessivo non ecceda l'importo annuo

di 15.000 euro, e che siano formate, alternativamente:

a) da entrambi i genitori e da almeno tre figli a carico di età inferiore a diciotto anni;

b) da entrambi i genitori e da almeno due figli a carico, qualora uno di essi sia affetto da minorazione fisica, psichica o sensoriale definita a norma dell'articolo 3, l. 5 febbraio 1992, n. 104;

c) da un solo genitore e da almeno due figli a carico di età inferiore a diciotto anni.

4. Agli effetti dell'applicazione del comma 3 rilevano i figli legittimi, i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, purché a carico. Per l'erogazione degli assegni di studio previsti dalla lettera d) del comma 2, il limite di età indicato nelle lettere a) e c) del comma 3 è elevato a venticinque anni.

5. Le disposizioni per l'esecuzione del presente articolo sono adottate con regolamento emanato a nonna dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Lo schema del regolamento, prima dell'emanazione, è trasmesso alle Camere per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario, che si esprimono entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, il regolamento può essere comunque emanato.

Conseguentemente, dopo l'articolo 131, aggiungere il seguente:

ART. 131-bis.

Per gli esercizi 2008, 2009 e 2010 le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri, sono ridotte per un importo pari a 1.200 milioni di euro. I conseguenti adeguamenti degli stanziamenti sono operati, in maniera lineare, con esclusione degli stanziamenti predeterminati per legge, delle spese obbligatorie, degli interessi sui

titoli del debito pubblico e delle regolazioni debitorie.

104. 02 (ex 104. 05). Garnero Santanché, Buontempo, Pezzella, Salerno.

Commissione	Governo

* * *

Dopo l'articolo 104, aggiungere il seguente:

ART. 104-bis. – (*Interventi a sostegno delle iniziative per le famiglie*). – 1. Per l'anno 2008 é istituito un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro, destinato al finanziamento delle iniziative in favore delle famiglie promosse dalle associazioni di promozione sociale istituite ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n. 383, statutariamente impegnate nella tutela dei genitori e dei minori.

2. Gli atti e i provvedimenti concernenti l'utilizzazione delle risorse di cui al comma 1 sono adottati dal Ministro delle politiche per la famiglia entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, voce: Ministero della solidarietà sociale, apportare le seguenti variazioni:

2008: – 20.000;

104. 03. (ex 104. 06). Gardini.

Commissione	Governo

* * *

Dopo l'articolo 104, aggiungere il seguente:

ART. 104-bis. – (*Fondo per le politiche sociali*). – 1. Il Fondo per le politiche

sociali di cui all'articolo 59, comma 24, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328, a modifica di quanto stabilito dal comma 2 dell'articolo 46 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è riservato esclusivamente alle politiche sociali programmate dalle regioni e dagli enti locali.

2. Per l'erogazione del Fondo di cui al comma 1, dallo Stato alle regioni, l'articolo 1, comma 507, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si applica.

104. 04. (ex 104. 037). Peretti, Zinzi.

Commissione	Governo

* * *

Dopo l'articolo 104, aggiungere il seguente:

ART. 104-bis. – (*Fondo per le politiche sociali*). – 1. Il Fondo per le politiche sociali di cui all'articolo 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328, a modifica di quanto stabilito dal comma 2 dell'articolo 46 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è riservato esclusivamente alle politiche sociali programmate dalle regioni e dagli enti locali.

2. Per l'erogazione del Fondo di cui al comma 1, dallo Stato alle regioni, non si applica il comma 507 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

104. 05. (ex 104. 07). Gardini.

Commissione	Governo

Dopo l'articolo 104, aggiungere il seguente:

ART. 104-bis. – *(Criteri di efficienza di spesa del fondo per la famiglia).* – 1. Al comma 1252 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.296 sono aggiunte infine le seguenti parole: « , assicurando, nell'ambito dell'intesa di cui al comma 1251, che l'80 per cento delle risorse disponibili sia destinato ad interventi diretti in favore delle famiglie. ».

104. 06. (ex 105. 024.) Bertolini, Armosino, Santelli, Aprea, Biancofiore, Boc-

ciardo, Boniver, Carfagna, Carlucci, Ceccacci, Rubino, Craxi, Di Centa, D'Ippolito Vitale, Gardini, Gelmini, Licastro Scardino, Milanato, Mistrello Destro, Mondello, Moroni, Paoletti, Tangheroni, Pelino, Prestigiaco, Ravetto, Santelli.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

ART. 105-bis.

(Istituzione del Fondo per la mobilità dei disabili).

Al comma 1, quarto periodo, sostituire le parole: e della salute con le seguenti: , della salute e della solidarietà sociale.

105-bis. 500 La Commissione.

Commissione	Governo

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 105-BIS)

* * *

ART. 105-ter.

(Istituzione del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa).

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 105-TER)

* * *

Dopo l'articolo 105-ter, aggiungere il seguente:

ART. 105-ter.1. — *(Fondo speciale di garanzia per l'acquisto della prima casa).* — 1. Ferme restando le competenze delle regioni in materia di edilizia residenziale pubblica, allo scopo di sostenere la natalità, è istituito presso la Cassa depositi e prestiti Spa, con una dotazione di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008, un Fondo speciale di garanzia con gestione autonoma per consentire l'accensione di mutui da parte delle coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali, con figli minori, per l'acquisto della prima casa.

2. Il fondo di cui al comma 1 è destinato a rilasciare garanzie sussidiarie, in aggiunta alle ipoteche ordinarie sugli immobili, alle banche e agli intermediari finanziari che, previa adesione ad apposita convenzione predisposta dalla Cassa depositi e prestiti Spa e approvata dal Ministro dell'economia e delle finanze, con-

cedono mutui ai soggetti riconosciuti beneficiari ai sensi dei commi 8 e seguenti, per l'acquisto in proprietà di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale il cui prezzo di acquisto non è superiore a 200.000 euro.

3. I mutui di cui al comma 2 sono concessi a tasso zero per i primi cinque anni e a tasso agevolato, nella misura stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, per un massimo di ulteriori quindici anni. Gli importi dei mutui possono essere annualmente modificati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

4. Gli oneri relativi al mancato versamento degli interessi passivi maturati per i primi cinque anni ai sensi del comma 3, nonché quelli concernenti la differenza tra il tasso di mercato e quello agevolato, sono posti a carico del fondo di cui al comma 1.

5. Le garanzie prestate dal fondo di cui al comma 1 sono, altresì, finalizzate alla copertura dell'eventuale impossibilità da parte dei soggetti beneficiari di adempiere al pagamento delle rate a causa della cessazione del rapporto di lavoro o per altre gravi circostanze di natura personale o familiare, individuate con decreto del Ministro delle politiche per la famiglia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

6. La copertura di cui al comma 5 si estende a un massimo di dodici rate mensili e, comunque, fino a un importo non superiore a 12.000 euro nell'ambito della durata complessiva del mutuo ed è concessa previa presentazione, da parte dei soggetti beneficiari, della documentazione attestante la sussistenza delle condizioni soggettive previste dall'articolo 7.

7. Le fattispecie che comportano la revoca, la cessazione o la sospensione delle agevolazioni concesse ai sensi del presente articolo sono individuate con il decreto di cui al comma 5.

8. Possono accedere ai mutui di cui al comma 2, per una quota pari al 70 per cento del fondo, i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o di un Paese appartenente all'Unione europea;

b) essere genitori, anche adottivi, di uno o più figli minori;

c) non essere proprietari di altro immobile, sull'intero territorio nazionale, il cui valore catastale supera 50.000 euro;

d) non fruire di analoghe agevolazioni previste da leggi regionali o da provvedimenti di enti locali;

e) non avere percepito, come nucleo familiare, nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di concessione del beneficio, un reddito complessivo annuo lordo, imponibile ai fini dell'IRPEF, superiore a 50.000 euro.

9. Possono altresì accedere ai mutui di cui al comma 2, per una quota pari al restante 30 per cento del fondo, i soggetti di età non superiore a trentacinque anni che, oltre a possedere i requisiti di cui alle lettere a), e), d) ed e) del comma 1, abbiano contratto matrimonio.

10. Il limite di reddito di cui al comma 1, lettera e), può essere annualmente modificato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Esso è altresì aumentato di 1.500 euro per ciascun figlio a carico alla data di presentazione della domanda per la concessione del mutuo di cui al comma 2, o di 3.000 euro qualora il figlio si trovi in situazione di handicap accertata ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

11. Le agevolazioni concesse ai sensi del presente articolo cessano a decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo a quello nel quale il nucleo familiare dichiara un reddito annuo lordo superiore a 50.000 euro o entra in possesso di un'altra proprietà immobiliare situata nel territorio nazionale il cui valore catastale supera 50.000 euro.

Conseguentemente ridurre gli accantonamenti della tabella A per un importo pari a 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.

105-ter. 01 (ex 99. 022.) Meloni, Castellani, Frassinetti, Perina, Germontani, Filipponio Tatarella, Cosenza, Castiello, Bongiorno, Siliquini, Giorgetti, Ram-

PELLI, Napoli, Aprea, Armosino, Bertolini, Biancofiore, Bocciardo, Boniver, Carfagna, Carlucci, Ceccacci Rubino, Craxi, Di Centa, D'Ippolito Vitale, Gardini, Gelmini, Licastro Scardino, Milano, Mistrello Destro, Mondello, Moroni, Paoletti Tangheroni, Pelino, Prestigiacomo, Ravetto, Santelli.

Commissione	Governo

* * *

Dopo l'articolo 105-ter, aggiungere il seguente:

ART. 105-ter.1. *(Agevolazioni in favore delle giovani coppie per l'acquisto della prima casa).* – 1. Al fine di individuare e predisporre, di concerto con gli enti locali, iniziative utili volte ad agevolare l'acquisto della prima casa di abitazione da parte di giovani coppie di età inferiore a 35 anni, sono stanziati trenta milioni di euro per ciascun anno del triennio 2008-2010. Il Ministero dell'economia e delle finanze con proprio decreto, sentiti i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e della solidarietà sociale, individua le agevolazioni e i criteri per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.

Conseguentemente, all'articolo 150, tabella C, ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente in modo da assicurare una minore spesa annua pari a trenta milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010.

105-ter. 02. (ex 103. 021.) Lucchese, Perretti, Zinzi.

Commissione	Governo

ART. 105-quater
(Bilancio di genere).

{ Sopprimerlo.
 *105-quater. 1. Marinello.
 { Sopprimerlo.
 *105-quater. 2. Alberto Giorgetti.

Commissione	Governo

* * *

(SI VOTA IL MANTENIMENTO DELL'ARTICOLO
105-QUATER)

* * *

ART. 105-quinquies
(Statistiche di genere).

{ Sopprimerlo.
 *105-quinquies. 1. Marinello.
 { Sopprimerlo.
 *105-quinquies. 2. Alberto Giorgetti.

Commissione	Governo

* * *

(SI VOTA IL MANTENIMENTO DELL'ARTICOLO
105-QUINQUIES)

Dopo l'articolo 105-quinquies, aggiungere il seguente:

ART. 105-sexies. – (Fondo per i lavoratori con familiari gravemente disabili). – 1. È istituito un Fondo per i lavoratori con familiari gravemente disabili destinato al finanziamento del diritto all'anticipazione della pensione di vecchiaia di detti lavoratori rispetto ai limiti di età previsti dalla normativa vigente.

2. Il collocamento anticipato in quiescenza è riconosciuto al coniuge o al convivente more-uxorio, ai genitori, o dopo la scomparsa di questi ultimi, ai fratelli e alle sorelle che assistono un familiare convivente con totale e permanente inabilità lavorativa, che assume connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al quale è riconosciuta una percentuale di invalidità pari al 100 per cento, con necessità di assistenza continua e costante in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, ai sensi di quanto previsto dalla tabella di cui al decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992.

3. Ai soggetti di cui al comma 2, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei limiti delle risorse di cui al comma 1, può essere riconosciuto, su richiesta, per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni o aziende private effettivamente svolto nel periodo di assistenza al familiare convivente, un periodo di contribuzione, in ogni caso non superiore a tre mesi, utile ai fini del diritto alla pensione di anzianità contributiva. Nel caso di applicazione, anche pro quota, del sistema contributivo di calcolo, è riconosciuta su richiesta, una maggiorazione della contribuzione utile a determinare la misura del trattamento pensionistico finale versata nel periodo di assistenza al familiare convivente; in ogni caso la maggiorazione non può superare la misura di un quarto della contribuzione utile; i benefici di cui ai commi 1 e 2 sono riconosciuti ad un solo lavoratore per

ciascun familiare convivente con handicap in situazione di gravità presente all'interno del nucleo familiare e non sono cumulabili con benefici analoghi a fini pensionistici.

4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero del lavoro e della previdenza sociale con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, determina i criteri e le modalità di riconoscimento dei benefici di cui al presente articolo.

5. La dotazione del Fondo di cui al comma 1 è determinata in 80 milioni di euro per il 2008 e 70 milioni di euro a decorrere dal 2009.

Conseguentemente, dopo l'articolo 150, aggiungere il seguente:

150-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2008, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 505 relative alla birra, ai prodotti alcolici e dell'alcol etilico al fine di assicurare un maggiore gettito complessivo pari a 50 milioni di euro annui.

105-quinquies. 03. (ex 105. 011.) Bellillo, Sgobio, Napoletano, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Diliberto, Galante, Licandro, Longhi, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.

Commissione	Governo

* * *

Dopo l'articolo 105-quinquies, aggiungere il seguente:

ART. 105-sexies. 1. Dopo il Capo VII del decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151, è inserito il seguente:

« **CAPO VII-bis.**

PREPENSIONAMENTO DEI GENITORI CON FIGLI DISABILI GRAVI »

« **ART. 52-bis.** – (*Prepensionamento dei genitori con figli disabili gravi*). – 1. Il lavoro di cura e di assistenza prestato ai figli disabili, la cui gravità è conforme ai requisiti di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ai quali è riconosciuta una percentuale d'invalidità pari al 100 per cento ai sensi della tabella di cui al decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992, e non in grado di espletare autonomamente le attività fondamentali della vita quotidiana, è equiparato, ai fini del prepensionamento, alle attività usuranti di cui al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, e successive modificazioni, qualora sia svolto con carattere di continuità e in ambito familiare.

2. L'equiparazione prevista dal comma 1 attribuisce alla madre lavoratrice o, in alternativa, al padre lavoratore, il diritto di beneficiare di due mesi di prepensionamento per ogni anno di convivenza con il figlio disabile cui prestano assistenza continuativa e in ambito familiare, ai sensi di quanto disposto dal citato comma 1.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, ad apportare le modifiche necessarie alla tabella A allegata al medesimo decreto legislativo n. 374 del 1993, al fine di inserire tra le attività ivi elencate il lavoro di cura e di assistenza prestato ai figli disabili gravi con una percentuale riconosciuta di invalidità pari al 100 per cento, in conformità a quanto disposto dal presente articolo.

4. Il beneficio di cui ai commi precedenti è riconosciuto dai rispettivi ordinamenti previdenziali alle lavoratrici e ai lavoratori dipendenti, nonché ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti di cui ai capi XI e XII ».

Conseguentemente, all'articolo 150, tabella A, le voci relative ai singoli Ministeri sono ridotte, in misura lineare, per un importo complessivo di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.

105-quinquies. 04. (ex 105. 012.) Meloni, Castellani, Frassinetti, Perina, Germon-tani, Filipponio Tatarella, Cosenza, Castiello, Alberto Giorgetti, Rampelli, Bongiorno, Siliquini, Angela Napoli, Aprea, Armosino, Bertolini, Biancofiore, Bocciardo, Boniver, Carfagna, Carlucci, Ceccacci Rubino, Craxi, Di Centa, D'Ippolito Vitale, Gardini, Gelmini, Licastro Scardino, Milanato, Mistrello Destro, Mondello, Moroni, Paoletti Tangheroni, Pelino, Prestigiaco-mo, Ravetto, Santelli.

Commissione	Governo

* * *

Dopo l'articolo 105-quinquies, aggiungere il seguente:

ART. 105-sexies. – 1. A decorrere dal 1o gennaio 2008, l'indennità di comunicazione di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21 novembre 1988 n. 508 come modificata dall'articolo 80, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concessa ai sordi come definiti all'articolo 1, secondo comma, della legge 26 maggio 1970 n. 381, è incrementato di 40,00 euro per dodici mensilità.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2008: – 20.100;
2009: – 20.100;
2010: – 20.100.

105-quinquies. 06. (ex 105. 027.) Peretti, Zinzi.

Commissione	Governo

* * *

Dopo l'articolo 105-quinquies, aggiungere il seguente:

ART. 105-sexies. – 1. Al fine di garantire agli studenti handicappati iscritti all'università sussidi tecnici e didattici specifici di cui all'articolo 10 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, realizzati anche attraverso le convenzioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b) della citata legge nonché il supporto di appositi servizi di tutorato specializzato, istituiti dalle università, sono stanziati 10 milioni di euro per il triennio 2008-2010.

Conseguentemente all'articolo 150, Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2008: – 10.000;
2009: – 10.000;
2010: – 10.000.

105-quinquies. 07. (ex 105. 029.) Peretti, Zinzi.

Commissione	Governo

Dopo l'articolo 105-quinquies, aggiungere il seguente:

ART. 105-sexies. — (Assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare) — 1. In sostituzione dell'accompagnatore militare previsto dall'articolo 21, secondo comma, del testo unico delle norme in materia di pensione di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, i pensionati affetti dalle invalidità specificate nelle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma, A-bis), B), numero 1), C), D) ed E), numero 1), della tabella B allegata al medesimo testo unico, possono ottenere a domanda, con scelta nominativa, un accompagnatore del servizio civile di cui alla legge 6 marzo 2001, n. 64, e successive modificazioni, o in alternativa un assegno mensile. Analogo beneficio spetta ai grandi invalidi per servizio previsti dal secondo comma dell'articolo 3 della legge 2 maggio 1984, n. 111, nonché ai pensionati di guerra affetti da invalidità comunque nella tabella B allegata al citato testo unico, insigniti di medaglia d'oro al valor militare.

2. In via sperimentale, per gli anni 2008 e 2009 la misura dell'assegno di cui al comma 1 è fissata in 950 euro mensili, esenti da imposta, per dodici mensilità in favore degli invalidi ascritti alle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma, e A-bis) della tabella B allegata al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, dei grandi invalidi per servizio previsti dal secondo comma dell'articolo 3 della legge 2 maggio 1984, n. 111, nonché dei pensionati di guerra affetti da invalidità comunque specificate nella citata tabella E e che siano insigniti di medaglia d'oro al valore militare la misura dell'assegno è fissata in misura ridotta del 50 per cento in favore degli invalidi ascritti alle lettere B), numero 1), C), D) ed E), numero 1), della medesima tabella E.

3. Alla liquidazione degli assegni di cui al presente articolo, da erogare a domanda degli interessati, provvedono mensilmente

le amministrazioni e gli enti già competenti alla liquidazione dei trattamenti pensionistici.

4. La legge 7 febbraio 2006, n. 44 è abrogata.

Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2008: — 24.700;

2009: — 24.700;

2010: — 24.700.

105-quinquies. 08. (ex 105. 031.) Vietti, Peretti, Zinzi.

Commissione	Governo

* * *

Dopo l'articolo 105-quinquies, aggiungere il seguente:

ART. 105-sexies. — 1. Al fine di promuovere e diffondere il turismo accessibile consentendo alle persone con esigenze speciali la fruizione della vacanza e del tempo libero senza ostacoli o difficoltà è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per 2008 da destinare all'aggiornamento della banca dati del progetto « Italia Per Tutti ».

Conseguentemente all'articolo 150, Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2008: — 10.000;

2009: — 0;

2010: — 0.

105-quinquies. 09. (ex 105. 033.) Formisano, Peretti, Zinzi.

Commissione	Governo

Dopo l'articolo 105-quinquies, aggiungere il seguente:

ART. 105-sexies. – (Istituzione del Fondo per l'obiezione di coscienza alla sperimentazione animale) – Per l'anno 2008, presso il Ministero della salute è istituito un fondo, con una dotazione di 1 milione di euro, destinato al finanziamento degli interventi finalizzati all'applicazione della legge 12 ottobre 1993, n. 413, in materia di norme sull'obiezione di coscienza alla sperimentazione animale.

Conseguentemente all'articolo 150, Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2008: – 1.000;
2009: – 1.000;
2010: – 1.000.

105-quinquies. 010. (ex 105. 044.) Cacciari Rubino, Di Virgilio, Baiamonte, Bocciardo, Crimi, Gardini, Mazzaracchio, Moroni, Palumbo.

Commissione	Governo

* * *

Dopo l'articolo 105-quinquies, aggiungere il seguente:

ART. 105-sexies. – (Deducibilità delle spese veterinarie dalla dichiarazione dei redditi)-. All'art 10, comma 1 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente deduzioni per oneri, dopo la lettera 1-ter è inserita la seguente:

«1-quater. le spese veterinarie sostenute per la sterilizzazione chirurgica, per l'identificazione mediante microchip e per l'iscrizione all'anagrafe di cani e gatti.

2-bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano a partire dal periodo d'imposta 2007.

Conseguentemente all'articolo 150 Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2008: – 25.000;
2009: – 25.000;
2010: – 25.000.

105-quinquies. 011. (ex 105. 042.) Cacciari Rubino, Di Virgilio, Baiamonte, Bocciardo, Crimi, Gardini, Mazzaracchio, Moroni, Palumbo.

Commissione	Governo

* * *

Dopo l'articolo 105-quinquies, aggiungere il seguente:

ART. 105-sexies. – 1. In attesa della disciplina giuridica delle unioni civili tra persone, al fine di promuovere e sviluppare provvedimenti, politiche ed iniziative in favore delle stabili relazioni non sancite da matrimonio, formate da persone di sesso diverso o dello stesso sesso, è istituito nello stato di previsione del Ministero della solidarietà sociale un Fondo con dotazione pari a euro 100 milioni per l'anno 2008, 200 milioni per l'anno 2009, e 500 milioni a decorrere dall'anno 2010.

Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, le voci relative ai singoli Ministeri sono ridotte, in misura lineare, per un importo complessivo di 100 milioni di euro per l'anno 2008, 200 milioni di euro per l'anno 2009 e 500 milioni di euro per l'anno 2010.

105-quinquies. 012. (ex 105. 038.) Villetti.

Commissione	Governo

Dopo l'articolo 105-quinquies, aggiungere il seguente:

ART. 105-sexies – In attesa della disciplina giuridica delle unioni civili tra persone, al fine di promuovere e sviluppare provvedimenti, politiche ed iniziative in favore delle stabili relazioni non sancite da matrimonio, formate da persone di sesso diverso o dello stesso sesso, è istituito nello stato di previsione del Ministero della solidarietà sociale un Fondo con dotazione pari a euro 100 milioni per l'anno 2008, 200 milioni per l'anno 2009, e 500 milioni a decorrere dall'anno 2010.

Conseguentemente, all'articolo 150, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le dotazioni di parte corrente della Tabella C, di cui al comma 2, sono ridotte in maniera lineare in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 100 milioni di euro per l'anno 2008, 200 milioni per l'anno 2009, 500 per l'anno 2010.

105-quinquies. 013. (ex 105. 039.) Villetti.

Commissione	Governo

Dopo l'articolo 105-quinquies, aggiungere il seguente:

ART. 105-sexies. – 1. Le somme accantonate per gli anni 2008-2009, ai sensi del disposto dell'articolo 1, comma 507, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono rese disponibili per gli importi di spesa ivi indicati.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con proprio decreto ai conseguenti provvedimenti attuativi.

Conseguentemente, all'articolo 150, tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: – 2.000;
2009: – 2.000.

105-quinquies. 014. (ex 105. 04.) Reina.

Commissione	Governo

CAPO XXII
MISSIONE 25 – POLITICHE
PREVIDENZIALI

ART. 106.

*(Investimenti degli enti previdenziali
in campo immobiliare).*

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. A decorrere dall'anno 2008, al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti in sede europea, indicati nel Documento di programmazione economica-finanziaria e nelle relative note di aggiornamento, gli enti previdenziali pubblici possono effettuare investimenti immobiliari, esclusivamente in forma indiretta e nel limite del 7 per cento dei fondi disponibili.

Consequentemente, sopprimere il comma 2-bis.

106. 500. La Commissione.

Commissione	Governo

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Il limite di cui al comma precedente non si applica per gli investimenti immobiliari già in atto finalizzati alla tutela della salute. L'onere derivante dall'applicazione della presente disposizione è stimato in 5 milioni di euro rispettivamente per gli anni 2008, 2009 e 2010.

Consequentemente, dopo l'articolo 150, aggiungere il seguente:

ART. 150-bis. – 1. All'articolo 15 della legge 8 luglio 2003, n. 172, recante disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico, i commi 2 e 3 sono abrogati.

106. 4 (ex 106. 4). Soffritti, Sgobio, Napoletano, Crapolicchio, Ottone, Lenzi.

Commissione	Governo

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 106)

ART. 107.

(Gestioni previdenziali).

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. Al comma 7 dell'articolo 41 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sono soppresse le parole: « per gli anni 2004-2007 », e « nel limite massimo di 350 unità », e dopo le parole: « si applicano anche ai lavoratori licenziati », sono aggiunte le seguenti: « entro il mese di dicembre 2005 »;

b) al secondo periodo, dopo le parole: « indennità di mobilità prevista dalle leggi vigenti e per la durata di 48 mesi », sono aggiunte le seguenti: « dalla data di decorrenza del licenziamento e nel limite del 40 per cento delle unità, calcolato come media del periodo ».

3-ter. Al comma 8 dell'articolo 41 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo le parole: « e 2007, » sono inserite le seguenti: « 3.000.000 euro per l'anno 2008 e 1.000.000 euro per l'anno 2009, ».

Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 3.000;

2009: - 1.000.

107. 1. (ex 107. 5.) Di Gioia.

Commissione	Governo

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 107)

* * *

ART. 107-bis.

(Anticipazioni tra gestioni previdenziali).

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 107-BIS)

ART. 108.

(Trasferimenti all'INPS).

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 108)

Dopo l'articolo 108, aggiungere il seguente:

ART. 108-bis. – 1. A decorrere dal 1° gennaio 2008 e per un periodo di tre anni, sul trattamento di fine rapporto, di cui all'articolo 2120 del codice civile, sull'indennità premio di servizio, di cui all'articolo 2 e seguenti della legge 8 marzo 1968, n. 152, e sull'indennità di buonuscita, di cui all'articolo 3 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, e successive modificazioni, nonché sui trattamenti integrativi percepiti dai soggetti nei cui confronti trovano applicazione le forme pensionistiche che garantiscono prestazioni definite in aggiunta o ad integrazione dei suddetti trattamenti, erogati ai lavoratori dipendenti pubblici e privati e corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, i cui importi superino complessivamente un importo complessivamente pari a 1,5 milioni

di euro, rivalutato annualmente secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, è dovuto sull'importo eccedente il predetto limite un contributo di solidarietà nella misura del 10 per cento”.

Conseguentemente, all'articolo 119, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Una quota pari, almeno al 50 per cento, delle risorse derivanti dall'attuazione dell'articolo 108-bis, determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro il 31 gennaio 2008, affluisce allo stato di previsione dell'entrata per essere successivamente riassegnata al ministero della solidarietà sociale e destinata ad iniziative volte a favorire l'istruzione e la tutela delle donne immigrate.

108. 01. (ex 108. 02.) Garnero Santanché, Gardini, Carfagna, Bertolini.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

ART. 109.

(Accantonamento di risorse per la previdenza complementare in favore dei dipendenti della pubblica amministrazione).

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 109)

ART. 110.

(Determinazione del valore capitale della quota di pensione spettante agli iscritti al Fondo volo).

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 110).

* * *

Dopo l'articolo 110, aggiungere il seguente:

ART. 110-bis. *(Riduzione del tasso dei premi assicurativi INAIL).* – 1. Al comma 780 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 le parole: « gestione unitaria » sono sostituite dalle seguenti: « medesima gestione ».

Conseguentemente, dopo l'articolo 149, aggiungere il seguente:

ART. 149-bis. – 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole: « per la quota del 20 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « per la quota del 40 per cento »;

b) alla lettera b) le parole: « per la quota del 30 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « per la quota del 60 per cento »;

2. La presente disposizione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2008.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2008, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici in-

termedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni di euro annui.

110. 01. (ex 110. 06.) Garavaglia, Filippi, Bodega, Grimoldi.

Commissione	Governo

* * *

Dopo l'articolo 110, aggiungere il seguente:

ART. 110-bis. *(Finanziamento attività istituzionali INAIL).* – 1. Con effetto dal 1° gennaio 2008, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL sono determinate le risorse per interventi sulle tariffe dei premi mirati ad incentivare l'adozione di misure di sicurezza ed igiene sul lavoro e per l'adeguamento della « tabella di indennizzo del danno biologico » di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, nel limite di un importo pari alle risorse originate dal tasso di incremento del gettito contributivo complessivo relativo alla gestione unitaria dell'ente, accertato in sede di bilancio consuntivo di ciascun anno, rispetto all'anno precedente, superiore al tasso di variazione nominale del prodotto interno lordo indicato per il medesimo anno nella Relazione previsionale e programmatica e, comunque, per un importo non superiore a 300 milioni di euro.

2. Con le medesime risorse sono finanziate le attività istituzionali dell'INAIL di

cui agli articoli 23 e 24 del decreto legislativo n. 38 del 2000, ivi compresi i progetti per favorire l'occupabilità degli invalidi del lavoro.

3. In aggiunta alle risorse di cui al comma 1, l'INAIL utilizzerà le risorse già stanziare ai sensi dei citati articoli 23 e 24 del decreto legislativo n. 38 del 2000 ed eventualmente non ancora utilizzate alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. I criteri, le modalità, ivi compresa l'approvazione dei progetti a livello regionale, e l'entità delle risorse da destinare annualmente alle attività di cui al comma 2 sono determinati con delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL, approvata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Conseguentemente, dopo l'articolo 149, aggiungere il seguente:

ART. 149-bis. – 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole: « per la quota del 20 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « per la quota del 40 per cento »;

b) alla lettera b), le parole: « per la quota del 30 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « per la quota del 60 per cento »;

2. La presente disposizione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2008.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2008, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito

complessivo pari a 125 milioni di euro annui.

110. 03. (ex 110. 08.) Garavaglia, Filippi, Bodega, Grimoldi.

Commissione	Governo

* * *

Dopo l'articolo 110, aggiungere il seguente:

ART. 110-bis. 1. A decorrere dal 1° gennaio 2008, l'assegno di invalidità civili per i portatori di handicap con invalidità pari al 100 per cento è equiparato all'indennità erogata in favore dei ciechi civili assoluti.

Conseguentemente:

dopo l'articolo 149, aggiungere il seguente:

ART. 149-bis. – 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole: « per la quota del 20 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « per la quota del 40 per cento »;

b) alla lettera b), le parole: « per la quota del 30 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « per la quota del 60 per cento »;

2. La presente disposizione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2008.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2008, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui

all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni di euro annui.

all'articolo 150, ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C, in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 749.912

mila euro per il 2008, 738.630 mila euro per il 2009 e 739.110 mila euro per il 2010.

110. 04. (ex 110. 05.) Stucchi, Garavaglia, Filippi.

Commissione	Governo

ART. 111.

(Interpretazione autentica degli articoli 25 e 35 del decreto legislativo n. 151 del 2001 nonché dell'articolo 6, comma 3, della legge 15 aprile 1985, n. 140).

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, apportare le seguenti variazioni:

voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2008: – 100.000;
2009: – 200.000;
2010: – 200.000;

voce Ministero della solidarietà sociale:

2008: – 100.000;

dopo l'articolo 150, aggiungere il seguente:

ART. 150-bis.- 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera *a*) sostituire le parole: « per la quota del 20 per cento » con le seguenti: « per la quota del 40 per cento »;

2) alla lettera *b*) sostituire le parole: « per la quota del 30 per cento » con le seguenti: « per la quota del 60 per cento ».

2. La presente disposizione si applica dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007.

111. 1. (ex 111. 8.) Pelino.

Commissione	Governo

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente all'articolo 150, le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C di cui al comma 2, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 400 milioni di euro per l'anno 2008.

111. 2. (ex 111. 11.) Vietti, Peretti, Zinzi.

Commissione	Governo

* * *

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2008 la misura della maggiorazione di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 15 aprile 1985, n. 140, e successive modificazioni è fissata in euro 50. Per aver diritto al beneficio gli interessati devono presentare apposita domanda entro centottanta giorni dalla data di approvazione della presente legge.

Conseguentemente, all'articolo 150, ridurre gli accantonamenti della Tabella A di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.

111. 3. (ex 111. 12.) Antonio Pepe, Alberto Giorgetti.

Commissione	Governo

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 111).

Dopo l'articolo 111, aggiungere il seguente:

ART. 111-bis. – *(Rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici dei lavoratori dipendenti).* – 1. A decorrere dal 1° gennaio 2008, ai trattamenti pensionistici dei lavoratori dipendenti si applica l'indice di rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, in base al meccanismo di cui all'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nella misura del 100 per cento.

Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, voce Ministero della solidarie-

tà sociale, apportare le seguenti variazioni:

2008: – 200.000;
2009: – 200.000;
2010: – 200.000.

111. 01. (ex 111. 04.) Fratta Pasini.

Commissione	Governo

ART. 112.

(Definizione di contenziosi con l'INPS).

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 112)

* * *

Dopo l'articolo 112, aggiungere il seguente:

ART. 112-bis. – 1. All'articolo 5, comma 5, del decreto legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, dopo le parole: « della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è » sono aggiunte le seguenti: « esteso ai soggetti di età pari o superiore a sessanta anni ed è ».

Conseguentemente:

all'articolo 150, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C di cui al comma 2, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 749.912 migliaia di euro per il 2008, 738.630 migliaia di euro per il 2009 e 739. 110. migliaia di euro per il 2010 ».

dopo l'articolo 150, aggiungere i seguenti:

ART. 150-bis. – 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:

1) alla lettera a) le parole « per la quota del 20 per cento » sono sostituite con le seguenti: « per la quota del 40 per cento »;

2) alla lettera b) le parole « per la quota del 30 per cento » sono sostituite

con le seguenti: « per la quota del 60 per cento »;

2. La presente disposizione si applica dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007.

ART. 150-ter. – 1. A decorrere dal 1o gennaio 2008, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni di euro annui.

112. 01 (ex 112. 03). Garavaglia, Filippi, Bodega, Grimoldi.

Commissione	Governo

* * *

Dopo l'articolo 112, aggiungere il seguente:

ART. 112-bis. – 1. I genitori di persone affette da grave disabilità, a condizione che la persona con *handicap* grave non sia ricoverata in istituti specializzati a tempo pieno, conseguono il diritto all'erogazione del trattamento pensionistico di anzianità a seguito del versamento di 25 anni di contributi previdenziali, indipendentemente dall'età anagrafica, sia che si tratti di lavoratori dipendenti che di lavoratori autonomi. Tale beneficio può essere concesso ad uno solo dei genitori, a condizione che il reddito familiare non ecceda, al lordo, i 55.000 euro annui.

Conseguentemente:

all'articolo 150, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« *1-bis.* Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C di cui al comma 2, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 749.912 migliaia di euro per il 2008, 738.630 migliaia di euro per il 2009 e 739.110. migliaia di euro per il 2010 ».

dopo l'articolo 150, aggiungere i seguenti:

ART. 150-*bis.* – 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:

1) alla lettera *a)* le parole « per la quota del 20 per cento » sono sostituite con le seguenti: « per la quota del 40 per cento »;

2) alla lettera *b)* le parole « per la quota del 30 per cento » sono sostituite con le seguenti: « per la quota del 60 per cento »;

2. La presente disposizione si applica dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007.

ART. 150-*ter.* – 1. A decorrere dal 1o gennaio 2008, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato 1 del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni di euro annui.

112. 03 (ex 112. 08). Garavaglia, Grimaldi, Filippi, Lussana, Bodega.

Commissione	Governo

Dopo l'articolo 112, aggiungere il seguente:

ART. 112-*bis.* – 1. A decorrere dal 1o gennaio 2008, ai titolari di pensioni spetta l'integrazione al trattamento minimo, indipendentemente dal reddito del coniuge. Sono abrogate tutte le norme incompatibili con la presente disposizione.

Conseguentemente:

all'articolo 150, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« *1-bis.* Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C di cui al comma 2, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 749.912 migliaia di euro per il 2008, 738.630 migliaia di euro per il 2009 e 739.110. migliaia di euro per il 2010 ».

dopo l'articolo 150, aggiungere il seguente:

ART. 150-*bis.* – 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:

1) alla lettera *a)* le parole « per la quota del 20 per cento » sono sostituite con le seguenti: « per la quota del 40 per cento »;

2) alla lettera *b)* le parole « per la quota del 30 per cento » sono sostituite con le seguenti: « per la quota del 60 per cento »;

2. La presente disposizione si applica dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007.

ART. 150-*ter.* – 1. A decorrere dal 1o gennaio 2008, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato 1 del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e

amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni di euro annui.

112. 04 (ex 112. 09). Garavaglia, Filippi, Lussana.

Commissione	Governo

* * *

Dopo l'articolo 112, aggiungere il seguente:

ART. 112-*bis*. – 1. All'articolo 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive integrazioni e modificazioni, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-*bis*. Nel caso di figli di primo letto disabili gravi in concorso col coniuge non genitore la pensione ai superstiti è stabilita nella misura del 60 per cento ai figli e del 20 per cento al coniuge, fermo restando il limite massimo di cui al successivo comma 4 ».

Conseguentemente:

all'articolo 150, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

« 1-*bis*. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C di cui al comma 2, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 749.912 migliaia di euro per il 2008, 738.630 migliaia di euro per il 2009 e 739.110. migliaia di euro per il 2010 ».

dopo l'articolo 150, aggiungere il seguente:

ART. 150-*bis*. – 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:

1) alla lettera *a*) le parole « per la quota del 20 per cento » sono sostituite con le seguenti: « per la quota del 40 per cento »;

2) alla lettera *b*) le parole « per la quota del 30 per cento » sono sostituite con le seguenti: « per la quota del 60 per cento »;

2. La presente disposizione si applica dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007.

ART. 150-*ter*. 1. A decorrere dal 1o gennaio 2008, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato 1 del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni di euro annui.

112. 05 (ex 112. 010). Garavaglia, Filippi, Lussana.

Commissione	Governo

* * *

Dopo l'articolo 112, aggiungere il seguente:

ART. 112-*bis*. 1. All'articolo 22, d. lgs. 27 luglio 1998, n. 286, e successive integra-

zioni e modificazioni, dopo il comma 13 è aggiunto il seguente:

« 13-bis. Per i pensionati extracomunitari che hanno delegato ad altra persona la riscossione della propria pensione, allo scopo di evitare inganni o truffe, l'Inps procede ogni anno all'accertamento dell'esistenza in vita del titolare della pensione. A tal fine le sedi dell'Inps si avvalgono delle procedure di scambio di informazioni automatizzate con i comuni ».

112. 06 (ex 112. 05). Garavaglia, Filippi, Bodega, Grimoldi.

Commissione	Governo

* * *

Dopo l'articolo 112, aggiungere il seguente:

ART. 112-bis. 1. All'articolo 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive integrazioni e modificazioni, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Il diritto di cui al precedente comma è precluso qualora la differenza di età anagrafica fra i coniugi superi i 25 anni ».

112. 07 (ex 112. 011). Garavaglia, Filippi, Lussana.

Commissione	Governo

Dopo l'articolo 112, aggiungere il seguente:

ART. 112-bis. 1. All'articolo 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive integrazioni e modificazioni, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Il diritto di cui al precedente comma, con riguardo esclusivamente al caso di morte del pensionato, spetta in presenza del requisito della cittadinanza italiana o comunitaria del coniuge superstite conseguito da almeno cinque anni ».

112. 08 (ex 112. 012). Garavaglia, Filippi, Lussana.

Commissione	Governo

Dopo l'articolo 112, aggiungere il seguente:

ART. 112-bis. 1. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni e integrazioni, sono estese agli orfani o, in alternativa, al coniuge superstite di coloro che siano morti per fatto di lavoro, ovvero siano deceduti a causa dell'aggravarsi delle mutilazioni o infermità che diedero luogo a trattamento di rendita di infortunio sul lavoro, nonché ai figli, o in alternativa, al coniuge di coloro che, per fatto di lavoro, siano divenuti permanentemente inabili al 100 per cento.

Conseguentemente:

all'articolo 150, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C di cui al comma 2, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa annua

pari a 749.912 migliaia di euro per il 2008, 738.630 migliaia di euro per il 2009 e 739.110. migliaia di euro per il 2010 ».

dopo l'articolo 150, aggiungere il seguente:

ART. 150-bis. – 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:

1) alla lettera *a*) le parole « per la quota del 20 per cento » sono sostituite con le seguenti: « per la quota del 40 per cento »;

2) alla lettera *b*) le parole « per la quota del 30 per cento » sono sostituite con le seguenti: « per la quota del 60 per cento »;

2. La presente disposizione si applica dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007.

ART. 150-ter. 1. A decorrere dal 1o gennaio 2008, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato 1 del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni di euro annui.

112. 09 (ex 112. 013). Garavaglia, Filippi, Bodega, Grimoldi.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

ART. 113.

(Risorse per l'attuazione del « Protocollo su previdenza, lavoro e competitività per l'equità e la crescita sostenibili » del 23 luglio 2007, nonché disposizioni a favore della formazione professionale)

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 113)

* * *

Dopo l'articolo 113 aggiungere, il seguente:

ART. 113. – 1. *(Differimento del limite massimo di età per il collocamento a riposo dei dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale).* – 1. Al comma 1 dell'articolo 15-nonies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Il limite massimo di età per il collocamento a riposo dei dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi i responsabili della Struttura Complessa, è stabilito al compimento di sessantottesimo anno di età, fatta salva l'applicazione dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 ».

113. 03. (ex 113. 029.) Soffritti, Napoletano, Sgobio, Crapolicchio.

Commissione	Governo

Dopo l'articolo 113, aggiungere il seguente:

ART. 113. – 1. *(Differimento del limite massimo di età per il collocamento a riposo dei dirigenti medici responsabili di Struttura Complessa del Servizio sanitario nazionale).* – 1. Al comma 1 dell'articolo 15-nonies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Il limite massimo di età per il collocamento a riposo dei dirigenti medici responsabili di Struttura Complessa del Servizio sanitario nazionale è stabilito al compimento di sessantottesimo anno di età, fatta salva l'applicazione dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 ».

113. 04. (ex 113. 030.) Soffritti, Napoletano, Sgobio, Crapolicchio.

Commissione	Governo

* * *

Dopo l'articolo 113, aggiungere il seguente:

ART. 113. – 1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, le parole: « di durata non inferiore a sei anni » sono sostituite dalle seguenti: « di durata non inferiore ad un anno ».

Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella C, ridurre tutte le dotazioni in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 749.912.000 euro per il 2008, 738.630.000 euro per il 2009 e 739.110.000 euro per il 2010.

Conseguentemente, dopo l'articolo 150, aggiungere i seguenti:

ART. 150-*bis*. – 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti variazioni:

1) alla lettera *a*), le parole: « per la quota del 20 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « per la quota del 40 per cento »;

2) alla lettera *b*), le parole: « per la quota del 30 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « per la quota del 60 per cento ».

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007.

ART. 150-*ter*. - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2008, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni di euro annui.

113. 05. (ex 113. 036.) Garavaglia, Filippi, Bodega, Grimoldi.

Commissione	Governo

* * *

Dopo l'articolo 113, aggiungere il seguente:

ART. 113. – 1. Le disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 12, 13 e 14 della legge 23 agosto 2004, n. 243, continuano

ad applicarsi anche successivamente al 31 dicembre 2007 ai lavoratori dipendenti del settore privato, che abbiano maturato i requisiti minimi di accesso alla pensione di anzianità secondo la normativa vigente a decorrere dal 1o gennaio 2008.

113. 06. (ex 113. 038.) Garavaglia, Filippi, Bodega, Grimoldi, Lussana.

Commissione	Governo

* * *

Dopo l'articolo 113, aggiungere il seguente:

ART. 113. – 1. Le donne lavoratrici che hanno lavorato per un periodo di tempo tale da non consentire il completamento dei versamenti contributivi minimi di legge ai fini pensionistici, hanno facoltà di richiedere la liquidazione dei contributi che risultino versati in loro favore presso forme di previdenza obbligatoria maggiorati dell'interesse legale annuo.

Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella C, ridurre tutte le dotazioni in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 749.912.000 euro per il 2008, 738.630.000 euro per il 2009 e 739.110.000 euro per il 2010.

Conseguentemente, dopo l'articolo 150, aggiungere i seguenti:

ART. 150-*bis*. – 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti variazioni:

1) alla lettera *a*), le parole: « per la quota del 20 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « per la quota del 40 per cento »;

2) alla lettera *b*), le parole: « per la quota del 30 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « per la quota del 60 per cento ».

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007.

ART. 150-*ter*. — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2008, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni di euro annui.

113. 07. (ex 113. 037.) Garavaglia, Filippi, Lussana.

Commissione	Governo

* * *

Dopo l'articolo 113, aggiungere il seguente:

ART. 113.— 1. Per le lavoratrici nate tra il 1940 e il 1955 e che per motivi di maternità o cure familiari alla data dei 31 dicembre 1992 non avevano raggiunto il periodo minimo di contribuzione pari a 15 anni, ma che vantano almeno 10 anni di contribuzione al regime obbligatorio di appartenenza e non sono titolari di altre prestazioni di natura previdenziale o assistenziale, al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età anagrafica possono richiedere all'ente previdenziale al quale risultano iscritte la restituzione dei

contributi versati rivalutati al tasso di inflazione, ovvero indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

2. Gli importi verranno liquidati, su domanda, a partire dalla data del raggiungimento dei 65 anni nelle seguenti modalità: fino a 2.000.000 di euro in un'unica soluzione; per gli importi restanti in rate da 1.000.000 euro semestrali, o inferiori se la quota è a saldo dell'ammontare complessivo spettante, rivalutate al medesimo indice di cui al comma 1. In caso di premorienza prima della fine dei pagamenti, le somme possono essere incassate, con le medesime modalità, dal coniuge o dalla persona che fruisce delle cure della *de cuius*.

3. L'ente di previdenza provvederà all'invio dell'estratto conto certificativi con l'indicazione dell'ammontare dovuto e della relativa rateizzazione, agli adempimenti fiscali e all'invio della comunicazione annuale.

Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella C, ridurre tutte le dotazioni in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 749.912.000 euro per il 2008, 738.630.000 euro per il 2009 e 739.110.000 euro per il 2010.

Conseguentemente, dopo l'articolo 150, aggiungere i seguenti:

ART. 150-*bis*. — 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti variazioni:

1) alla lettera *a*), le parole: « per la quota del 20 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « per la quota del 40 per cento »;

2) alla lettera *b*), le parole: « per la quota del 30 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « per la quota del 60 per cento ».

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007.

ART. 150-ter. — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2008, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni di euro annui.

113. 08. (ex 113. 041.) Garavaglia, Filippi, Lussana.

Commissione	Governo

* * *

Dopo l'articolo 113 aggiungere il seguente:

ART. 113. — (*Minimo e massimo di pensione*). — 1. A partire dal 1° gennaio 2008 il minimo di pensione è fissato in 800 euro al mese. Il massimo di pensione è fissato in 5.165 euro al mese. A sanatoria per i mancanti aumenti ai pensionati al minimo viene riconosciuta una indennità *una tantum* di 800 euro.

2. Indipendentemente dal valore dei contributi versati, ogni anno di contribuzione produce un minimo di pensione pari ad 1/5 del trattamento minimo. Vengono riconosciuti 5 anni di contribuzione figurativa se si perde il lavoro o se si è disoccupati a partire da 25 anni di età.

3. Le prestazioni pensionistiche, dal 1o gennaio 2008, sono subordinate agli attuali limiti di reddito maggiorati del 30 per cento. Non fa parte del reddito la casa di abitazione.

4. Il rapporto tra salari e pensioni è garantito in base a verifica ogni due anni, con conseguente rivalutazione della pensione.

5. All'articolo 1, comma 34, della legge n. 335 del 1995, la parola: « particolari » è soppressa e dopo la parola: « usuranti » sono inserite le seguenti: « e pesanti ».

6. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, deve, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedere in base al comma 1 a rivalutare tutte le prestazioni di natura assistenziale quali la pensione e l'assegno sociale e a modificare, come previsto dal comma 3, i limiti di reddito.

Conseguentemente, dopo l'articolo 149, aggiungere il seguente:

ART. 149-bis. — (*Tassazione delle transazioni valutarie*). — 1. È istituita una imposta di bollo sulle transazioni valutarie in contanti e a termine, la cui aliquota è pari allo 0,01 per cento del valore delle transazioni effettuate.

2. Dall'imposta di cui al comma 1, sono esenti le operazioni relative a:

a) transazioni tra governi e organizzazioni internazionali;

b) transazioni intracomunitarie;

c) esportazione ed importazione di beni e servizi;

d) transazioni che interessano partecipazioni qualificate all'estero di imprese nazionali;

e) operazioni di cambio realizzate da persone fisiche il cui ammontare è inferiore a 77.500 euro.

3. Il Governo è impegnato a promuovere un'azione dell'Unione europea per conseguire i necessari accordi internazionali, al fine di estendere ai Paesi nei quali sono ubicati i mercati finanziari più importanti l'adozione dell'imposta di cui al presente articolo.

4. Il 50 per cento del gettito derivante dall'imposta di cui al comma 1 è finalizzato ad assicurare maggiori risorse alla cooperazione allo sviluppo, ad annullare i crediti che lo Stato italiano vanta nei confronti dei paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati ed a contribuire alla lotta alla povertà su scala mondiale.

5. Per le transazioni valutarie con Stati o territori con regimi fiscali privilegiati l'aliquota dell'imposta sulle transazioni valutarie è pari a dieci volte l'aliquota di cui al comma 1 del presente articolo.

6. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, definisce:

a) l'ambito di applicazione dell'imposta sulle transazioni valutarie, da e verso l'estero, di valori, titoli o strumenti finanziari comunque denominati;

b) le modalità di riscossione del tributo da parte degli intermediari finanziari, degli istituti di credito e di tutti i soggetti abilitati a porre in essere transazioni valutarie;

c) il coordinamento della disciplina dell'imposta di cui al comma 1 con le norme del diritto comunitario, nonché l'armonizzazione di tale imposta con gli accordi stipulati dal Governo italiano con altri Paesi per evitare la doppia imposizione;

d) la destinazione del 50 per cento del gettito derivante dall'imposta, secondo quanto indicato dal comma 4.

Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre le dotazioni in misura pari al 90 per cento.

Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella C, ridurre tutte le dotazioni in maniera lineare del 30 per cento, in modo da ottenere una corrispondente minore spesa annua per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

Conseguentemente, dopo l'articolo 150, aggiungere il seguente:

ART. 150-bis. – 1. I commi 266, 267, 268, 269 e 270 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono soppressi.

113. 012. (ex 113. 012.) Cannavò.

Commissione	Governo

* * *

Dopo l'articolo 113, aggiungere il seguente:

Art. 113. – (Regime tributario transitorio per le somme destinate a FONDINPS).
– 1. Fino alla piena operatività della gestione prevista dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 30 ottobre 2007, recante disposizioni in merito e funzionamento della forma pensionistica complementare residuale, di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, alle somme derivanti dalle quote di TFR maturando destinate alla predetta forma pensionistica complementare residuale depositate dagli enti previdenziali presso istituti bancari, si applica il regime tributario i cui all'articolo 17, comma 1, del medesimo decreto legislativo.

113. 013. (ex 113. 08.) Musi.

Commissione	Governo

Dopo l'articolo 113, aggiungere il seguente:

ART. 113. — 1. All'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il penultimo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente: « A partire dal 1o gennaio 2008 ai fondi affluiscono i versamenti effettuati dai datori di lavoro che vi aderiscono, con le modalità e nella misura stabilite dal regolamento di ciascun fondo. La quota di adesione ai fondi non può essere comunque inferiore allo 0,30 per cento dell'ammontare delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti soggette ad obbligo contributivo. I datori di lavoro che aderiscono ai fondi sono esonerati dall'obbligo del versamento del contributo integrativo stabilito dall'articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni »;

b) il primo periodo del comma 3 è sostituito dal seguente: « I datori di lavoro che aderiscono ai fondi effettuano all'INPS il versamento della quota di adesione, con le modalità e nella misura stabilite dal regolamento di ciascun fondo. L'INPS provvede a trasferire, per intero, al fondo indicato dal datore di lavoro il versamento ricevuto, una volta dedotti i meri costi amministrativi, secondo modalità definite in apposita convenzione stipulata tra i fondi e l'Istituto. Sino alla data di entrata in vigore della predetta convenzione continuano ad applicarsi le modalità già utilizzate, di seguito specificate »;

c) il comma 4 è abrogato.

113. 015. (ex 113. 047.) Galletti, Peretti, Zinzi.

Commissione	Governo

Dopo l'articolo 113, aggiungere il seguente:

ART. 113. — (Abolizione doppio trattamento previdenziale per i lavoratori in distacco sindacale). — 1. I commi 5 e 6 dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, sono abrogati.

113. 016. (ex 113. 044.) Garavaglia, Filippi.

Commissione	Governo

* * *

Dopo l'articolo 113, aggiungere il seguente:

ART. 113. — 1. Per il personale delle pubbliche amministrazioni in aspettativa per mandato elettivo, il periodo della medesima aspettativa è riconosciuto ai fini della maturazione dell'indennità di buonuscita, di cui agli articoli 3 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, e successive modificazioni, dell'indennità premio di servizio, di cui alla legge 8 marzo 1968, n. 152, e successive modificazioni, e del trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile.

Conseguentemente, dopo l'articolo 150, aggiungere il seguente:

Art. 150-bis. — 1. Le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del Testo Unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, realizzate a decorrere dal 1° gennaio

2008, sono assoggettate ad una imposta sostitutiva del 20 per cento.

113. 017. (ex 113. 057.) Galante, Pagliarini, Napoletano, Sgobio, Diliberto, Bellillo, Cesini, Cancrini, Crapolicchio, De Angelis, Licandro, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.

Commissione	Governo

* * *

Dopo l'articolo 113, aggiungere il seguente:

ART. 113. – 1. All'articolo 14-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, il quinto comma è sostituito dal seguente: « Con la stessa decorrenza di cui al comma precedente il limite di reddito per il diritto alla pensione in favore dei mutilati e degli invalidi civili, di cui agli articoli 12, 13 e 17 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni ed integrazioni, è personale, fissato agli effetti dell'IRPEF con esclusione del reddito percepito da altri com-

ponenti del nucleo familiare di cui il soggetto interessato fa parte ».

113. 018. (ex 113. 061.) Porcu, Alberto Giorgetti.

Commissione	Governo

* * *

ART. 113-bis.

(Prelievo fiscale sui trattamenti di fine rapporto).

Sopprimere il comma 3.

113-bis. 1. (ex 0. 9. 478. 29.) Gianfranco Conte, Armosino, Giudice, Verro.

Commissione	Governo

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 113-BIS)

CAPO XXIII

MISSIONE 26 – POLITICHE
PER IL LAVORO

ART. 114.

(Sostegno all'attività di formazione nell'ambito dei contratti di apprendistato e dotazioni per Italia Lavoro e ISFOL).

* * *

(VOTAZIONE ARTICOLO 114)

* * *

Dopo l'articolo 114 aggiungere il seguente:

ART. 114-*bis.* – 1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1192 le parole: « 30 settembre 2007 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 settembre 2008 »;

b) al comma 1202 le parole: « 30 aprile 2007 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 settembre 2008 ».

114.03. (ex 114. 07.) Alberto Giorgetti.

Commissione	Governo

Dopo l'articolo 114 aggiungere il seguente:

ART. 114-*bis.* – 1. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è emanato un decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, al fine di assicurare entro i 60 giorni successivi la sottoscrizione di un patto di servizio tra i centri per l'impiego e i beneficiari di ogni trattamento di sostegno al reddito per motivi di disoccupazione, inoccupazione o sottooccupazione. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il governo presenta alla Conferenza Stato-Regioni una intesa volta a disciplinare gli effetti derivanti dalla mancata sottoscrizione del patto, dal rifiuto di offerte congrue di lavoro o formazione, o dalla non frequenza dell'attività di formazione proposta, in termini di decadenza dai trattamenti di sussidiazione del reddito, ridefinendo a tal fine le disposizioni dettate dall'articolo 1-*quinquies* del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291.

2. Ai fini della sottoscrizione dei patti di cui al comma 1 è autorizzata una maggiore spesa per l'operatività dei centri per l'impiego, per l'anno 2008, fino a un massimo di 500'000 euro.

3. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il governo presenta alla Conferenza Stato-Regioni una intesa volta a prevedere, in via sperimentale, per alcune categorie di lavoratori disoccupati iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni ed integrazioni, che non risultino assicurati presso altre forme di previdenza obbligatoria, l'erogazione di una prestazione di sostegno al reddito commisurata al reddito percepito in relazione all'ultimo contratto (e comunque non superiore ad euro 400 mensili), eventualmente consistente anche in un « voucher » formativo e in altre misure di politica attiva, per la durata del programma di reimpiego, definito dal patto di servizio di cui al comma 1.

4. L'intesa di cui al comma precedente stabilisce le modalità di coordinamento e di utilizzo, per le finalità ivi previste, delle risorse derivanti dalla programmazione dei fondi comunitari, a partire dal Fondo Sociale Europeo e dal Programma Operativo Nazionale, ai fini di cui al comma precedente. Tali modalità sono definite nel rispetto del principio di graduale uniformazione degli strumenti di sostegno al reddito dei lavoratori, in analogia, relativamente all'ammontare della prestazione, a quanto stabilito per i lavoratori dipendenti a tempo determinato.

Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2008 apportare la seguente riduzione:
2008: – 500.

114.04. (ex 114. 012.) Villetti.

Commissione	Governo

* * *

Dopo l'articolo 114 aggiungere il seguente:

Art. 114-bis. 1. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è emanato un decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, al fine di

assicurare entro i 60 giorni successivi la sottoscrizione di un patto di servizio tra i centri per l'impiego e i beneficiari di ogni trattamento di sostegno al reddito per motivi di disoccupazione, inoccupazione o sottooccupazione. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il governo presenta alla Conferenza Stato-Regioni una intesa volta a disciplinare gli effetti derivanti dalla mancata sottoscrizione del patto, dal rifiuto di offerte congrue di lavoro o formazione, o dalla non frequenza dell'attività di formazione proposta, in termini di decadenza dai trattamenti di sussidiazione del reddito, ridefinendo a tal fine le disposizioni dettate dall'articolo 1-*quinquies* del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291.

2. Ai fini della sottoscrizione dei patti di cui al comma 1 è autorizzata una maggiore spesa per l'operatività dei centri per l'impiego, per l'anno 2008, fino a un massimo di 500.000 euro.

Conseguentemente, all'articolo 150 Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente riduzione:

2008: –500

114.05. (ex 114. 011). Villetti.

Commissione	Governo

ART. 115.

(Riutilizzazione di risorse stanziato per il personale del Comando dei carabinieri per la tutela del lavoro).

Sostituirlo con il seguente:

ART. 115. – 1. Le risorse stanziato dall'articolo 1, comma 571, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l'anno 2008, sono pari ad euro 2.749.650,70 e vengono destinate al finanziamento delle necessità strumentali, di supporto e di formazione del personale dei Corpi di Polizia provinciale al fine di permetterne l'impiego nel settore della tutela del lavoro.

115. 1. (ex 115. 2.) Filippi, Garavaglia, Cota, Stucchi.

Commissione	Governo

Sostituirlo con il seguente:

ART. 115. – 1. Le risorse stanziato dall'articolo 1, comma 571, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l'anno 2008 sono così utilizzate:

a) euro 1.000.000, per il finanziamento delle necessità strumentali, di supporto e di formazione del personale del Comando dei carabinieri per la tutela del lavoro;

b) euro 500.000, per l'incremento di organico del Comando dei carabinieri per la tutela del lavoro, pari a trenta unità, da distribuire sul territorio nazionale proporzionalmente alla densità della popolazione residente.

115. 2. (ex 115. 1.) Filippi, Garavaglia, Cota, Stucchi.

Commissione	Governo

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 115)

ART. 116.

(Proroga degli strumenti per il sostegno del reddito dei lavoratori – ammortizzatori sociali).

Al comma 5, sopprimere le parole:
Per l'iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da aziende fino a quindici dipendenti.

***116. 1.** (ex 116. 2., 116. 3. e 116. 13.)
Mazzocchi, Pedrizzi, Alberto Giorgetti.

Al comma 5, sopprimere le parole:
Per l'iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da aziende fino a quindici dipendenti.

***116. 4.** (ex 116. 11.) Garavaglia, Filippi, Bodega, Grimoldi.

Al comma 5, sopprimere le parole:
Per l'iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da aziende fino a quindici dipendenti.

***116. 5.** (ex *116. 10.) D'Agrò, Peretti, Zinzi.

Al comma 5, sopprimere le parole:
Per l'iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da aziende fino a quindici dipendenti.

***116. 6.** (ex *116. 9. e 116. 15.) Mila-
nato, Zorzato, Angelino Alfano, Ar-
mosino, Casero, Crosetto, Leone,
Giudice, Marras, Ravetto, Verro.

Commissione	Governo

Al comma 10, sopprimere le parole da:
prioritariamente fino a: previdenza so-
ciale.

116. 34. Villetti, Di Gioia.

Commissione	Governo

* * *

Dopo il comma 10 inserire il seguente:

10-bis. All'articolo 16, comma 1, della
legge 23 luglio 1991, n. 223, sostituire le
parole: « o quadro » con le parole: « ,
quadro o dirigente ».

*Conseguentemente, all'articolo 150,
comma 1, tabella A, voce: Ministero del-
l'economia e delle finanze, apportare le
seguenti variazioni:*

2008: – 100.000;
2009: – 100.000;
2010: – 100.000.

116. 7. (ex 116. 8.) Fabbri, Baldelli, Galli,
Giacomoni, Mistrello Destro, Pelino,
Prestigiacomo, Rosso, Santori.

Commissione	Governo

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 116)

Dopo l'articolo 116, aggiungere i seguenti:

ART. 116-bis. — (*Incentivi all'occupazione dei dirigenti*). — 1. Alle imprese che, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2010, assumono a tempo indeterminato, con la qualifica di dirigenti, soggetti che già lavoravano alle dipendenze delle stesse imprese con contratto a tempo determinato o che collaboravano con le stesse, spetta un credito d'imposta di 2.000 euro.

2. Alle imprese operanti nelle aree incluse nell'ambito dell'obiettivo di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006, spetta il credito d'imposta di cui al comma 1 nella misura di 4.000 euro.

3. Il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2 è cumulabile con l'incentivo di cui all'articolo 116-quater.

4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, emana un decreto che stabilisce le modalità applicative del presente articolo.

ART. 116-ter. — (*Incentivi per il reimpiego di dirigenti*). — 1. Alle imprese che assumono con qualifica di dirigente un quadro o un dirigente disoccupato, è concesso un contributo di importo pari all'indennità ordinaria di disoccupazione fino allo scadere del periodo in cui viene corrisposta per legge l'indennità stessa. Scaduto tale periodo all'impresa spetta un contributo di 1.000 euro al mese per un anno.

2. Alle imprese operanti nelle aree incluse nell'ambito dell'obiettivo di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006, spetta il contributo economico di cui al comma 1 nella misura di 2.000 euro.

3. Il contributo di cui ai commi 1 e 2 è cumulabile con l'incentivo di cui all'articolo 116-quater.

4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro del lavoro e della previdenza sociale sta-

bilisce, con un proprio regolamento, le modalità di attuazione del presente articolo.

ART. 116-quater. — (*Incentivi per il reimpiego dei dirigenti nei consorzi di piccole imprese*). — 1. Gli incentivi previsti agli articoli 67-bis e 67-ter si applicano anche ai consorzi tra le imprese che occupano meno di duecentocinquanta dipendenti.

ART. 116-quinquies. — (*Modifiche alla legge 7 agosto 1997, n. 266*). — 1. All'articolo 20 della legge 7 agosto 1997, n. 266, dopo il comma 2, è inserito il seguente: « 2-bis. Alle imprese che occupano meno di duecentocinquanta dipendenti e ai consorzi tra di esse, è concesso un contributo, per l'assunzione a tempo indeterminato, di dirigenti privi di occupazione o per la nomina di dirigenti, pari al 50 per cento della contribuzione complessiva dovuta agli istituti di previdenza, per una durata non superiore a ventiquattro mesi, elevati a trentasei mesi per le imprese aventi sede nelle regioni incluse nell'ambito dell'obiettivo di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell' 11 luglio 2006 ».

Conseguentemente:

all'articolo 150, tabella A, apportare le seguenti variazioni:

voce Ministero dell'economia e delle finanze

2008: — 100.000;

2009: — 100.000;

2010: — 100.000.

voce Ministero della solidarietà sociale:

2008: — 100.000;

2009: — 100.000;

2010: — 100.000.-

Dopo l'articolo 150 aggiungere il seguente:

ART. 150-bis. – All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:

1) alla lettera a) le parole: « per la quota del 20 per cento » sono sostituite con le seguenti: « per la quota del 40 per cento »;

2) alla lettera b) le parole: « per la quota del 30 per cento » sono sostituite con le seguenti: « per la quota del 60 per cento ».

116. 01. (ex 116. 013.) Fabbri, Baldelli, Galli, Giacomoni, Mistrello Destro, Pelino, Prestigiaco, Rosso, Santori.

Commissione	Governo

* * *

Dopo l'articolo 116, aggiungere il seguente:

Art. 116-bis. – (Incentivi alla ricollocazione dei dirigenti). – 1. Al comma 2 dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1997, n. 266, le parole: « dodici mesi » sono sostituite dalle seguenti: « ventiquattro mesi ».

Conseguentemente, all'articolo 150, comma 1, Tabella A, voce Ministero della solidarietà sociale, apportare le seguenti variazioni:

2008: – 230.000;
2009: – 230.000;
2010: – 230.000.

Dopo l'articolo 150, aggiungere il seguente:

Art. 150-bis. 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:

a) alla lettera a) le parole: « per la quota del 20 per cento » sono sostituite con le seguenti: « per la quota del 40 per cento »;

b) alla lettera b) le parole: « per la quota del 30 per cento » sono sostituite con le seguenti: « per la quota del 60 per cento ».

2. La presente disposizione è applicata del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007.

116. 04. (ex 116. 012.) Fratta Pasini.

Commissione	Governo

* * *

Dopo l'articolo 116 aggiungere il seguente:

Art. 116-bis. – (Estensione del trattamento di mobilità). – 1. Il trattamento di mobilità, di cui agli articoli 7 e seguenti della legge 23 luglio 1991, n. 223, è esteso ai periodi di non lavoro delle tipologie di lavoro subordinato non a tempo indeterminato previste dalla legge 14 febbraio 2003, n. 30, nonché dei prestatori d'opera in base a rapporti di collaborazione, di carattere non occasionale, coordinati con l'attività del committente, svolti senza vincolo di subordinazione, in modo personale e senza impiego di mezzi organizzativi e a fronte di un corrispettivo, ove la prestazione superi i quattro mesi nell'anno solare per quanto concerne i lavoratori di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 230, e successive modificazioni.

2. All'articolo 1, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, le parole: « quindici lavoratori » sono sostituite con le seguenti: « due lavoratori ».

3. All'articolo 16, comma 2, lettera a), della legge 23 luglio 1991, n. 223, le parole: « nella misura dello 0,30 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura dell'1 per cento ». Non si applicano alle imprese di cui al comma 2 del presente articolo le disposizioni dell'articolo 5, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportale seguenti variazioni:

2008: – 150.000;

2009: – 150.000;

2010: – 150.000.

116. 06. (ex 116. 06.) Cannavò.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

Dopo l'articolo 116 aggiungere il seguente:

ART. 116-bis. 1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.296 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1192 le parole: « 30 settembre 2007 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 settembre 2008 »;

b) al comma 1202 le parole: « 30 aprile 2007 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 settembre 2008 ».

116. 08. (ex 116. 011.) Mazzocchi.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

ART. 117.

(Incentivi per la riduzione dell'orario di lavoro per le imprese non rientranti nella disciplina dei contratti di solidarietà).

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 117)

ART. 118.

(Sicurezza sui luoghi di lavoro).

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale è istituito un Fondo, con la dotazione di 2 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2008, al fine di promuovere l'iscrizione all'Inam dei dipendenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Conseguentemente, dopo l'articolo 150, aggiungere il seguente:

Art. 150-bis. – 1. All'articolo 15 della legge 8 luglio 2003, n. 172, recante disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico, i commi 2 e 3 sono abrogati.

118. 1. (ex 118. 11.) Pagliarini, Sgobio, Diliberto, Napoletano, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolichio, De Angelis, Galante, Licandro, Longhi, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Trafaglia, Vacca, Venier.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 3, sostituire le parole da: 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e di 10 milioni di euro con le seguenti: 12,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e di 20 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e

delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2008: – 10.000;

2009: – 10.000;

2010: – 10.000.

118. 5. (ex 118. 3.) Baldelli.

Commissione	Governo

* * *

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. Le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 3 agosto 2007, n. 213, non si applicano al settore turistico per le imprese fino a cinquanta dipendenti.

Conseguentemente, dopo l'articolo 150, aggiungere i seguenti:

ART. 150-bis. – 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a), le parole: « per la quota del 20 per cento » sono sostituite con le seguenti: « per la quota del 40 per cento »;

2) alla lettera b), le parole: « per la quota del 30 per cento » sono sostituite con le seguenti: « per la quota del 60 per cento ».

2. La presente disposizione si applica dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007.

ART. 150-ter. – 1. A decorrere dal 1° gennaio 2008, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol

etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni di euro annui.

118. 7. (ex 118. 7.) Fugatti, Garavaglia, Filippi.

Commissione	Governo

* * *

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. Al fine di fronteggiare il fenomeno degli infortuni mortali sul lavoro e di rendere più incisiva la politica di contrasto del lavoro sommerso in Campania e nel Molise, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato ad attivare per l'anno 2008 una procedura di mobilità interna riservata per 100 ispettori del lavoro anche in deroga agli obblighi di permanenza minima previsti dalla normativa vigente e dal contratto collettivo nazionale di lavoro. Al l'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, pari a 200 milioni euro annui decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

118. 8. (ex 118. 10.) Lo Presti, Porcu, Amoroso, Murgia, Angeli, Alberto Giorgetti.

Commissione	Governo

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. Al fine di fronteggiare il fenomeno degli infortuni mortali sul lavoro e di rendere più incisiva la politica di contrasto del lavoro sommerso in Campania e nel Molise, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato ad attivare per l'anno 2008 una procedura di mobilità interna riservata per 100 ispettori del lavoro, anche in deroga agli obblighi di permanenza minima previsti dalla normativa vigente e dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

118. 9. (ex 118. 8. e 118. 9.) Tagliatela, Lo Presti, Alberto Giorgetti, Porcu, Amoroso, Murgia, Angeli.

Commissione	Governo

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 118)

* * *

Dopo l'articolo 118, aggiungere il seguente:

ART. 118-bis. — 1. La dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 , è incrementata di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e di 10 milioni di euro a decorrere dal 2010.

Conseguentemente, dopo l'articolo 150, aggiungere il seguente:

ART. 150-bis. — 1. All'articolo 15 della legge 8 luglio 2003, n. 172, recante disposizioni per il riordino e il rilancio della

nautica da diporto e del turismo nautico, i commi 2 e 3 sono abrogati.

118. 01. (ex 118. 05.) Sgobio, Napoletano, Pagliarini, Buffo, Aurisicchio, Burgio, Rocchi, Zanella, Pellegrino.

Commissione	Governo

* * *

Dopo l'articolo 118, aggiungere il seguente:

ART. 118-bis. – 1. All'articolo 1, comma 780, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: « alla gestione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) » sono sostituite dalle seguenti: « alla gestione di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b)e c) ».

118. 02. (ex 118. 07.) Alberto Giorgetti.

Commissione	Governo

* * *

Dopo l'articolo 118, aggiungere il seguente:

ART. 118-bis. – (Misure di incentivazione e sostegno della flessibilità oraria e del part-time). – 1. Al fine di promuovere il ricorso al lavoro a tempo parziale su base volontaria, in funzione di sostegno alla compatibilità dei tempi di vita e di lavoro, all'articolo 9 della legge 8 marzo

2000, n. 53, al comma 1, dopo la lettera a), è aggiunta la seguente:

« a-bis) trasformazione, reversibile e su base volontaria, del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale, dietro richiesta delle lavoratrici madri e dei lavoratori padri, anche adottivi o affidatari, con figli fino a dodici anni di età ovvero fino a quindici anni in caso di affidamento o di adozione. Tale reversibilità del rapporto, costituisce solo una prerogativa del lavoratore alla quale il datore di lavoro non può opporre diniego ».

118. 03. (ex 118. 06.) Bellillo, Cesini, Napoletano, Sgobio, Pagliarini, Zanella, Rocchi, Dioguardi, Buffo.

Commissione	Governo

* * *

Dopo l'articolo 118, aggiungere il seguente:

ART. 118-bis. – 1. All'articolo 5, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, le parole: « ovvero in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale di cui agli articoli 4, 7 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni » sono soppresse.

118. 04. (ex 118. 03.) Alberto Giorgetti.

Commissione	Governo

Dopo l'articolo 118, aggiungere il seguente:

ART. 118-bis.— (Proroga delle disposizioni previste dall'articolo 44 della legge n. 326 del 2003). — 1. Al fine di tutelare i lavoratori licenziati da enti non commerciali del settore della sanità privata, con organico superiore alle 2.000 unità, al comma 8 dell'articolo 41 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato dal comma 9-ter dell'articolo 44 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003 n. 326, dopo le parole: « per gli anni 2004, 2005, 2006, 2007 » sono aggiunte le seguenti: « , 2008 e 2009 ».

Conseguentemente, dopo l'articolo 150, aggiungere il seguente:

Art. 150-bis. — 1. All'articolo 15 della legge 8 luglio 2003, n. 172, recante disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico, i commi 2 e 3 sono abrogati.

118. 06. (ex 118. 04.) Napoletano, Sgobio.

Commissione	Governo

* * *

Dopo l'articolo 118, aggiungere il seguente:

ART. 118-bis. — (Interventi in materia di ammortizzatori sociali a favore dei lavoratori marittimi). — 1. Entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in conformità all'articolo 117 della Costituzione ed agli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, emana un decreto con le relative

norme di attuazione garantendo una progressiva estensione ed armonizzazione della cassa integrazione ordinaria e straordinaria con la previsione di modalità di regolazione diverse a seconda degli interventi da attuare e di applicazione anche in caso di interventi di prevenzione, protezione e risanamento ambientale che determinino la sospensione dell'attività lavorativa, a favore dei lavoratori marittimi imbarcati sui natanti da pesca della disciplina relativa al trattamento di integrazione salariale.

2. Alla corresponsione del suddetto trattamento provvede la Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88. Le modalità di attuazione dell'intervento sono determinate con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Limitatamente all'anno 2008 sono utilizzate, nel limite di 12 milioni di euro, le risorse stanziati dall'articolo 5, comma 1-sexies del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, recante interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità di impresa, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 86.

Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2008: — 80.000;
2009: — 80.000;
2010: — 80.000.

118. 07. (ex 118. 015.) Marinello, Misuraca, Giuseppe Fini, Grimaldi, Giro, Licastro Scardino, Romele, Paolo Russo.

Commissione	Governo

Dopo l'articolo 118, aggiungere il seguente:

ART. 118-bis. – 1. Al comma 1192 della legge n. 296 del 2006 le parole: « 30 settembre 2007 » sono sostituite con le seguenti: « 1° gennaio 2008 ».

118. 08. (ex 118. 09.) Proietti Cosimi, Alberto Giorgetti.

Commissione	Governo

* * *

Dopo l'articolo 118, aggiungere il seguente:

ART. 118-bis. – 1. Il Fondo di cui all'articolo 10 della legge 9 gennaio 1989,

n. 13, recante « Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati » è incrementato di 30 milioni di euro per gli anni 2008, 2009 e 2010.

Conseguentemente alla Tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2008: – 30;
2009: – 30;
2010: – 30.

118. 010. (ex 105. 028.) Peretti, Zinzi.

Commissione	Governo

CAPO XXIV

MISSIONE 27 – IMMIGRAZIONE, ACCOGLIENZA E GARANZIA DEI DIRITTI

ART. 119.

(Politiche migratorie nazionali e comunitarie).

Sopprimerlo.

119. 1. (ex 119. 10.) Pini, Garavaglia.

Commissione	Governo

* * *

Sopprimere il comma 2.

119. 2. (ex 119. 15.) Bertolini, Paoletti Tangheroni.

Commissione	Governo

* * *

Sostituire il comma 2, con il seguente:

2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i commi 1267 e 1268 sono abrogati.

119. 3. (ex 119. 4.) Bertolini, Armosino, Santelli, Aprea, Biancofiore, Bacciardo, Boniver, Carfagna, Carlucci, Ceccacci Rubino, Craxi, Di Centa, D'Ippolito Vi-

tale, Gardini, Gelmini, Licastro Scardino, Milanato, Mistrello Destro, Mondello, Moroni, Paoletti Tangheroni, Pelino, Prestigiaco, Ravetto, Santelli.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 2, dopo le parole: legge 27 dicembre 2006, n. 296, aggiungere le seguenti: è altresì destinato agli emigrati italiani che intendono fare rientro in Italia. A tal fine.

119. 4. (ex 119. 13.) Meloni, Alberto Giorgetti, Rampelli.

Commissione	Governo

* * *

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. Nell'ambito delle disponibilità del Fondo di cui al comma 2, è destinato un contributo pari al 10 per cento del Fondo, da destinare, per l'anno 2008, alle imprese cooperative che assumono lavoratori immigrati, al fine di abbattere gli oneri contributivi.

Conseguentemente all'articolo 150, tabella C, ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente in modo da assicurare una minore spesa annua pari a

5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

119. 7. (ex 119. 3.) D'Ulizia.

Commissione	Governo

* * *

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. All'articolo 1, comma 632, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: « lingua italiana » sono aggiunte le seguenti: « e della cultura italiana, nonché dei fondamenti di educazione civica ».

119. 8. (ex 119. 14.) Meloni, Alberto Giorgetti, Rampelli.

Commissione	Governo

* * *

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. I contratti per le gestioni dei Centri di accoglienza e dei Centri di permanenza temporanea ed assistenza, con scadenza nel 2008, sono rinnovati, a parità di condizioni di assistenza per gli immigrati, con un ribasso di costo di almeno il 5 per cento sul limite *pro die* e *pro capite* stabilito per il biennio 2007-2008 dal decreto del Ministro dell'interno previsto dall'articolo 1, comma 14, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. I contratti in essere che già rispettano tale condizione

sono prorogati a parità di oneri per un ulteriore biennio.

119. 9. (ex 119. 12.) Migliori, Alberto Giorgetti.

Commissione	Governo

* * *

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. Ai fini della manutenzione straordinaria dei centri di identificazione, nonché dei centri di permanenza temporanea e assistenza di cui alla legge 30 luglio 1998, n. 286, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'interno.

Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2008: – 100.000;
2009: – 100.000;
2010: – 100.000.

119. 10. (ex 119. 8.) D'Alia, Peretti, Zinzi.

Commissione	Governo

* * *

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. Le somme di cui all'articolo 1, commi 331 e 332, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono riconosciute ai figli nati in Italia negli anni 2005 e 2006 da genitori stranieri non comunitari, purché in possesso di regolare permesso di soggiorno.

Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2008: – 110.000;

119. 11. (ex 119. 5.) Armosino, Bertolini, Santelli, Aprea, Biancofiore, Bocciardo, Boniver, Carfagna, Carlucci, Ceccacci Rubino, Craxi, Di Centa, D'Ippolito Vitale, Gardini, Gelmini, Licastro Scardino, Milanato, Mistrello Destro, Mondello, Moroni, Paoletti Tangheroni, Pelino, Prestigiacomo, Ravetto.

Commissione	Governo

* * *

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. Per il finanziamento di progetti di formazione diretti a scoraggiare le pratiche di mutilazione femminile, da svolgere presso le popolazioni interessate, nell'ambito dei programmi di cooperazione allo sviluppo condotti dal Ministero degli affari esteri, di cui all'articolo 7 della legge 9 gennaio 2006, n. 7, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2008: – 10.000;

2009: – 10.000;

2010: – 10.000.

119. 12. (ex 119. 2.) Garnero Santanché, Bertolini, Gardini.

Commissione	Governo

Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:

ART. 119-bis. – (Garanzie per il servizio di accoglienza in favore degli stranieri). – 1. Al fine di potenziare i servizi di accoglienza per gli stranieri, superando definitivamente i Centri di permanenza temporanea, sono soppressi dal 1° gennaio 2008 i finanziamenti per tali centri e i risparmi corrispondenti sono trasferiti ai servizi per l'accoglienza.

Conseguentemente, alla Tabella 8, voce: Ministero dell'interno, all'UPB 23.5.1 è soppressa la quota per il finanziamento del CPT e la quota corrispondente è trasferita agli altri servizi per l'accoglienza.

119. 01. (ex 119. 01.) Cannavò.

Commissione	Governo

* * *

Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:

ART. 119-bis. – 1. Al fine di permettere il trasferimento dei detenuti stranieri condannati a pene superiori ai tre anni di reclusione nelle carceri degli Stati di origine ed il loro mantenimento nei locali istituti penali sino all'estinzione della condanna detentiva, è istituito un Fondo per il trasferimento negli istituti penali dei Paesi d'origine degli stranieri condannati a pene detentive. Il predetto Fondo è dotato di quaranta milioni di euro per ciascuno

degli anni 2008, 2009 e 2010. Il Fondo è amministrato congiuntamente dal Ministero della giustizia, dal Ministero dell'interno e dal Ministero degli affari esteri, che ne utilizzano le risorse erogando contributi ai singoli Stati d'origine degli stranieri detenuti negli istituti di pena italiani proporzionalmente al numero dei detenuti effettivamente rimpatriati e mantenuti sotto custodia.

Conseguentemente, all'articolo 150, tabella A, ridurre in maniera lineare, per un importo pari all'onere di cui alla presente disposizione, tutte le dotazioni per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

119. 02. (ex 119. 04.) Filippi, Garavaglia, Cota, Stucchi.

Commissione	Governo

Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:

ART. 119-bis. – 1. Al fine di assicurare l'accompagnamento alla frontiera ed il successivo rimpatrio degli stranieri irregolarmente soggiornanti sul territorio nazionale, è istituito un Fondo per l'esecuzione delle espulsioni degli stranieri irregolarmente soggiornanti sul territorio nazionale, dotato di quaranta milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

Conseguentemente, all'articolo 150, tabella A, ridurre in maniera lineare, per un importo pari all'onere di cui alla presente disposizione, tutte le dotazioni per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

119. 03. (ex 119. 05.) Filippi, Garavaglia, Cota, Stucchi.

Commissione	Governo

CAPO XXV

MISSIONE 28 – SVILUPPO E
RIEQUILIBRIO TERRITORIALE

ART. 120.

(Fondo per le aree sottoutilizzate).

Sopprimerlo.

120. 1. (ex 120. 9.) Garavaglia, Filippi.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: ,1100 milioni per l'anno 2008, 4.400 milioni per l'anno 2009, 9.166 milioni per l'anno 2010, con le seguenti: ,1400 milioni per l'anno 2008, 4.800 milioni per l'anno 2009, 9.566 milioni per l'anno 2010,.

Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni:

voce: Ministero dell'economia e delle finanze:

2008: – 100.000;
2009: – 200.000;
2010: – 200.000.

voce: Ministero della solidarietà sociale:

2008: – 200.000;
2009: – 200.000;
2010: – 200.000.

120. 3. (ex 120. 6.) Ricevuto.

Commissione	Governo

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: , 1100 milioni per l'anno 2008, 4.400 milioni per l'anno 2009, 9.166 milioni per l'anno 2010, con le seguenti: , 1400 milioni per l'anno 2008, 5.000 milioni per l'anno 2009, 9.666 milioni per l'anno 2010.

Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, apportare le seguenti variazioni:

voce: Ministero dell'economia e delle finanze:

2008: – 100.000;
2009: – 400.000;
2010: – 300.000.

voce: Ministero della solidarietà sociale:

2008: – 200.000;
2009: – 200.000;
2010: – 200.000.

120. 2. (ex 120. 5.) Fedele.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: 9.500 milioni, fino alla fine della lettera.

120. 4. (ex 120. 10). Garavaglia, Filippi.

Commissione	Governo

Al comma 1-bis, capoverso, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: a carico delle risorse finanziarie destinate alle regioni del Mezzogiorno.

120. 14. (ex 0. 120. 15. 1.) Garavaglia, Filippi, Fugatti, Dussin.

Commissione	Governo

* * *

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1.1. Nei limiti delle suddette risorse vengono concesse agevolazioni in favore delle imprese operanti in settori ammissibili alle agevolazioni ai sensi del decreto-legge del 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, ed aventi sede nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato che istituisce la Comunità europea, nonché nelle aree ricadenti nell'obiettivo 2 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, che investono, nell'ambito di programmi di penetrazione commerciale, in campagne pubblicitarie localizzate in specifiche aree territoriali del Paese. L'agevolazione è riconosciuta sulle spese documentate dell'esercizio di riferimento che eccedono il totale delle spese pubblicitarie dell'esercizio precedente e nelle misure massime previste per gli aiuti a finalità regionale, nel rispetto dei limiti della regola « de minimis » di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001. Il CIPE, con propria delibera da sottoporre al controllo preventivo della Corte dei conti, stabilisce le risorse da riassegnare all'unità previsionale di

base 6.1.2.7 « Devoluzione di proventi » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ed indica la data da cui decorre la facoltà di presentazione delle istanze, secondo le modalità previste dalla Delibera CIPE n. 53 del 25 luglio 2003. I soggetti che intendano avvalersi dei contributi di cui al presente comma devono produrre istanza all'Agenzia delle entrate che provvede entro trenta giorni a comunicare il suo eventuale accoglimento secondo l'ordine cronologico delle domande pervenute. Qualora l'utilizzazione del contributo esposta nell'istanza non risulti effettuata, nell'esercizio di imposta cui si riferisce la domanda, il soggetto interessato decade dal diritto al contributo e non può presentare una nuova istanza nei dodici mesi successivi alla conclusione dell'esercizio fiscale.

* **120.11** (ex 120. 11.) Sgobio, Napoletano, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapollicchio, De Angelis, Diliberto, Galante, Licandro, Longhi, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1.1. Nei limiti delle suddette risorse vengono concesse agevolazioni in favore delle imprese operanti in settori ammissibili alle agevolazioni ai sensi del decreto-legge del 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, ed aventi sede nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato che istituisce la Comunità europea, nonché nelle aree ricadenti nell'obiettivo 2 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, che investono, nell'ambito di programmi di penetrazione commerciale, in campagne pubblicitarie localizzate in specifiche aree territoriali del Paese. L'agevolazione è riconosciuta sulle spese docu-

mentate dell'esercizio di riferimento che eccedono il totale delle spese pubblicitarie dell'esercizio precedente e nelle misure massime previste per gli aiuti a finalità regionale, nel rispetto dei limiti della regola « de minimis » di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001. Il CIPE, con propria delibera da sottoporre al controllo preventivo della Corte dei conti, stabilisce le risorse da riassegnare all'unità previsionale di base 6.1.2.7 « Devoluzione di proventi » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ed indica la data da cui decorre la facoltà di presentazione delle istanze, secondo le modalità previste dalla Delibera CIPE n. 53 del 25 luglio 2003. I soggetti che intendano avvalersi dei contributi di cui al presente comma devono produrre istanza all'Agenzia delle entrate che provvede entro trenta giorni a comunicare il suo eventuale accoglimento secondo l'ordine cronologico delle domande pervenute. Qualora l'utilizzazione del contributo esposta nell'istanza non risulti effettuata, nell'esercizio di imposta cui si riferisce la domanda, il soggetto interessato decade dal diritto al contributo e non può presentare una nuova istanza nei dodici mesi successivi alla conclusione dell'esercizio fiscale.

* **120. 13.** (ex 120. 13. e 120. 8.)
Beltrandi, D'Elia, Mellano, Poretti,
Turco Di Gioia.

Commissione	Governo

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 120)

* * *

Dopo l'articolo 120, aggiungere il seguente:

ART. 120-bis. – *(Fondo per l'infrastrutturazione dei siti industriali e artigianali delle aree sottoutilizzate) .-*

1. Per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un fondo di 100 milioni di euro annui finalizzato alla infrastrutturazione di siti industriali e artigianali, allocati nelle aree sottoutilizzate, all'interno delle quali le opere di urbanizzazione primaria siano incomplete, insufficienti o del tutto assenti.

2. Il Ministero dello sviluppo economico, tramite l'Agenzia nazionale per l'attuazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'impresa, sentite le Regioni interessate, anche al fine di eventuali cofinanziamenti, determina il censimento di tali aree, ne verifica il fabbisogno infrastrutturale regolamentandone l'uso delle risorse.

Conseguentemente, all'articolo 150, tabella A, ridurre gli accantonamenti per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010.

120. 01. (ex 120. 01.) De Corato, Alberto
Giorgetti.

Commissione	Governo

ART. 121.

(Incentivi all'occupazione).

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: , nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2008,.

121. 1. (ex 121. 12.) Crosetto, Zorzato, Giudice, Verro.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: d'importo pari a euro 333 con le seguenti: d'importo pari a euro 420.

Conseguentemente, all'articolo 150:

alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni:

voce: Ministero dell'economia e delle finanze:

2008: – 100.000;
2009: – 100.000;
2010: – 100.000.

voce: Ministero della solidarietà sociale:

2008: – 200.000;
2009: – 200.000;
2010: – 200.000;

alla Tabella C, ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente in modo da assicurare una minore spesa annua pari

a 900 milioni per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

121. 3. (ex 121. 6.) Fedele.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: d'importo pari a euro 333 con le seguenti: d'importo pari a euro 410.

Conseguentemente, all'articolo 150:

alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni:

voce: Ministero dell'economia e delle finanze:

2008: – 100.000;
2009: – 100.000;
2010: – 100.000.

voce: Ministero della solidarietà sociale:

2008: – 200.000;
2009: – 200.000;
2010: – 200.000;

alla Tabella C, ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 700 milioni per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

121. 4. (ex 121. 5.) Ricevuto.

Commissione	Governo

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: d'importo pari a euro 333 con le seguenti: d'importo pari a euro 400.

Conseguentemente, all'articolo 150:

alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni:

voce: Ministero dell'economia e delle finanze:

2008: - 100.000;
2009: - 100.000;
2010: - 100.000.

voce: Ministero della solidarietà sociale:

2008: - 200.000;
2009: - 200.000;
2010: - 200.000;

alla Tabella C, ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 500 milioni per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

121. 5. (ex 121. 7.) Franzoso.

Commissione	Governo

* * *

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. In favore delle lavoratrici il credito d'imposta di cui al comma 1 può essere fruito, nei medesimi termini, anche nelle restanti regioni nella misura di 150

euro per ciascun soggetto e per ciascun mese. L'efficacia della disposizione del presente comma è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2008: - 200.000;
2009: - 200.000;
2010: - 200.000.

121. 6. (ex 121. 2.) Pelino, D'Ippolito Vitale, Bertolini, Armosino, Santelli, Aprea, Biancofiore, Bocciardo, Boniver, Carfagna, Carlucci, Ceccacci Rubino, Craxi, Di Centa, Gardini, Gelmini, Licastro Scardino, Milanato, Mistrello Destro, Mondello, Moroni, Paoletti Tangheroni, Prestigiaco, Ravetto, Santelli.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 5, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: o vivano soli con uno o più figli a carico.

121. 8. (ex 121. 10.) Germontani, Alberto Giorgetti.

Commissione	Governo

Al comma 7, lettera a), *sopprimere le parole:* , compresi i lavoratori con contratti di lavoro con contenuto formativo,.

121. 9. (ex 121. 4.) Pelino.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 7, lettera c), *primo periodo, sopprimere le parole da:* e qualora siano emanati *fino alla fine del periodo.*

121. 10. (ex 121. 3.) Pelino.

Commissione	Governo

* * *

Sopprimere il comma 10.

121. 12. (ex 121. 11.) Bono, Alberto Giorggetti.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 10, *dopo le parole:* del presente articolo *aggiungere le seguenti:* , con

esclusione dell'intervento di cui al comma 1, secondo periodo,.

121. 13. (ex 121. 9.) Turco, Beltrandi, D'Elia, Mellano, Poretti.

Commissione	Governo

* * *

Dopo il comma 10-quater, aggiungere il seguente:

10.quater. 1.. Le amministrazioni di cui ai commi precedenti non possono procedere a nuove assunzioni di personale a qualunque titolo e con qualsiasi tipologia di contratto fino al raggiungimento del rapporto medio dipendenti-popolazione pari a 1/100.

121. 14. (ex 0. 9. 478. 21.) Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 10-quinquies, sostituire le parole: 1 milione *con le seguenti:* 2 milioni.

Conseguentemente, all'articolo 150, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze *apportare le seguenti variazioni:*

2008: – 1.000;

2009: – 1.000;

2010: – 1.000;

121. 17. Marinello.

Commissione	Governo

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 121)

* * *

Dopo l'articolo 121, aggiungere il seguente:

ART. 121-bis. (*Stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili*). – 1. Le modalità di assunzione di cui al comma 519, articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, trovano applicazione anche nei confronti dei lavoratori socialmente utili, ancorché utilizzati dallo Stato ai sensi dell'articolo 8, della legge 3 maggio 1999, n. 124, attraverso convenzioni già stipulate in vigore dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modifiche ed integrazioni, con il profilo di collaboratore scolastico, e prorogate, nelle more di una definitiva stabilizzazione occupazionale, in possesso dei requisiti temporali previsti nel citato comma 519, nei limiti e disponibilità, in ambito provinciale, dei posti, inerenti il 25 per cento della dotazione organica, accantonati per il personale esterno all'amministrazione, ai sensi del decreto interministeriale concernente la dotazione organica del personale ATA e relativamente alle qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987 n. 56, a valere sul fondo previsto dal comma 245, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nel limite annuo di spesa di euro 10 milioni, fatta salva, per il restante personale, la proroga dei rapporti convenzionali in atto nelle more della definitiva stabilizzazione occupazionale di cui al presente comma.

Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2008: – 40.000;
2009: – 40.000;

2010: – 40.000.

121. 01. (ex 94. 02.) Giudice, Fallica, Mormino, Marinello.

Commissione	Governo

* * *

Dopo l'articolo 121, aggiungere il seguente:

ART. 121-bis. (*Stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili*). – 1. Al fine di conseguire le stabilizzazioni dei lavoratori socialmente utili transitati allo Stato ai sensi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, utilizzati attraverso convenzioni già stipulate in vigore dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni, con il profilo professionale, nella disponibilità dell'amministrazione e relativamente alle qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, in deroga a quanto previsto dall'articolo 45, comma 8, della legge n. 144, del 1999, gli stessi vengono inquadrati, a domanda, in ambito provinciale, nelle disponibilità dei posti inerente il 25 per cento della dotazione organica accantonata per il personale esterno all'Amministrazione ai sensi del decreto interministeriale concernente la dotazione organica del personale ATA.

Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2008: – 40.000;
2009: – 40.000;
2010: – 40.000.

121. 02. (ex 148. 01.) Fallica, Giudice.

Commissione	Governo

ART. 122.

(Misure per sostenere i giovani laureati e le nuove imprese innovatrici del Mezzogiorno nonché per la gestione delle quote di emissione di gas serra).

Sopprimerlo.

122. 1. (ex 122. 14.) Pini, Garavaglia.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole da: nel limite dell'85 per cento fino a: 30 ottobre,

Conseguentemente:

al medesimo comma, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

h) l'incentivazione, in misura non inferiore a 30 milioni di euro annui, dell'impiego a mezzo reti di teleriscaldamento urbano dell'energia termica prodotta da impianti di cogenerazione ad alto rendimento, proporzionalmente alla quantità di calore effettivamente erogato agli utilizzatori finali.

all'articolo 150, tabella C, ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

122. 2. (ex 122. 12.) D'Agrò, Peretti, Zinzi.

Commissione	Governo

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: dell'85 per cento con le seguenti: del 30 per cento.

Conseguentemente:

al medesimo comma,

lettera a), sostituire le parole da: di concerto fino a: d'intesa con con le seguenti: d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico e con il concerto delle;

sopprimere la lettera b);

lettera c), sostituire le parole: di concerto con le seguenti: d'intesa;

sopprimere le lettere d) e), f) e g);

dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Le risorse corrispondenti al restante 70 per cento delle economie di cui al comma 1 sono destinate all'attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 8-bis della legge 127 del 3 agosto 2007.

1-ter. All'articolo 8-bis comma 1 della legge 127 del 3 agosto 2007, dopo le parole « Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico » sono aggiunte le seguenti: « , da adottarsi entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ».

1-quater. Le risorse del Fondo rotativo per il finanziamento delle misure finalizzate all'attuazione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, istituito dall'articolo 1, commi 1110 e 1111, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono destinate anche alla realizzazione di interventi diretti a finanziare:

a) la « riserva nuovi entranti » dei Piani nazionali di assegnazione delle quote di cui al decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, attraverso l'istituzione di un'apposita sezione speciale del Fondo rotativo di cui al comma 4 e secondo modalità sta-

bilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

b) la proroga per gli anni 2008, 2009 e 2010 della deduzione forfetaria dal reddito d'impresa in favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburanti di cui all'articolo 21, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

c) interventi a sostegno dell'attività di ricerca nel sistema energetico e di riutilizzo di aree industriali, in particolare nel Mezzogiorno;

sopprimere il comma 4.

122. 3. (ex 122. 27.) Crosetto, Verro.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) un programma nazionale destinato ai giovani laureati ed ai ricercatori italiani, residenti o domiciliati all'estero per motivi di lavoro, di studio o di ricerca, che abbiano ottenuto risultati qualificati anche in termini di produttività della docenza, numero di brevetti e di pubblicazioni su riviste internazionali, al fine di favorire il loro inserimento o reinserimento lavorativo in Italia, dando priorità

ai contratti di lavoro a tempo indeterminato;

122. 5. (ex 122. 18.) Filipponio Tatarella, Bono, Alberto Giorgetti.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: start up con la seguente: avvio.

122. 6. (ex 122. 20.) Bono, Alberto Giorgetti.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole da: di emissione di gas fino a: da destinare con le seguenti: e dei crediti di emissione di gas serra di cui alla direttiva 2003/87/CE", da destinare al soddisfacimento degli obblighi nazionali relativi all'attuazione del protocollo di Kyoto e.

122. 8. (ex 122. 7.) Saglia.

Commissione	Governo

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

h) l'incentivazione dell'impiego a mezzo reti di teleriscaldamento urbano dell'energia termica prodotta da impianti di cogenerazione ad alto rendimento, proporzionalmente alla quantità di calore effettivamente erogato agli utilizzatori finali.

***122. 10.** (ex *122. 3.) Saglia.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

h) l'incentivazione dell'impiego a mezzo reti di teleriscaldamento urbano dell'energia termica prodotta da impianti di cogenerazione ad alto rendimento, proporzionalmente alla quantità di calore effettivamente erogato agli utilizzatori finali.

***122. 11.** (ex *122. 11.) D'Agrò, Peretti, Zinzi.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

h) interventi a sostegno di aree industriali, in particolare nel Mezzogiorno, nelle province che abbiano registrato un saldo negativo della differenza tra nuove iscrizioni e cessazioni registrate presso le Camere di commercio nel primo trimestre 2007.

122. 12. (ex 122. 17.) Filipponio Tatarella, Alberto Giorgetti.

Commissione	Governo

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

h) agevolazioni alle piccole e microimprese, come individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che assumono neo-laureati di età non superiore ai 35 anni con diploma di laurea non inferiore alla votazione di 10 con lode.

122. 14. (ex 122. 19.) Migliori, Alberto Giorgetti.

Commissione	Governo

* * *

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Al comma 3 dell'articolo 8-bis del decreto legge del 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, dopo le parole: « si provvede ad individuare » sono aggiunte le seguenti: « nell'ambito dei settori economici industria, servizi, turismo, commercio ed artigianato ».

122. 16. (ex 122. 21.) Alberto Giorgetti.

Commissione	Governo

* * *

Sopprimere il comma 4.

122. 17. (ex *122. 28.) Leone.

Commissione	Governo

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 122)

Dopo l'articolo 122, aggiungere il seguente:

ART. 122-bis. — 1. Per i redditi prodotti da nuovi investimenti nelle aree *ex obiettivo 1* delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise, a decorrere dal 1° gennaio 2007 e per il primo quinquennio di attività, tutte le imposte, subordinatamente all'autorizzazione delle competenti autorità europee, sono ridotte della metà.

2. La concessione della predetta agevolazione avviene nel rispetto dei limiti derivanti dall'applicazione della regola del *de minimis* di cui al regolamento (CE) n. 69 del 2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, e successive modificazioni, e resta condizionata all'effettivo mantenimento, per tutto il quinquennio di cui al comma 1, delle attività derivanti dai nuovi investimenti. La cessazione dell'attività non causata da documentati stati di crisi, determina una sanzione pari a cinque volte l'importo delle imposte non versate.

Conseguentemente:

all'articolo 150, tabella A, ridurre in maniera lineare gli accantonamenti in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 600 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010.

dopo l'articolo 150, aggiungere il seguente:

ART. 150-bis. — 1. È introdotto a regime, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2008, l'istituto della programmazione fiscale alla quale possono accedere i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni cui si applicano gli studi di settore o i parametri per il periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2006. L'accettazione della programmazione fiscale determina preventivamente, per un triennio, o fino alla chiusura della liquidazione, se di durata inferiore, per le società in liquidazione, la

base imponibile caratteristica dell'attività svolta:

a) da assumere ai fini delle imposte sui redditi con una riduzione della imposizione fiscale e contributiva per la base imponibile eccedente quella programmata;

b) da assumere ai fini della imposta regionale sulle attività produttive.

2. Non sono ammessi alla programmazione fiscale i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni:

a) per i quali sussistano cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore o dei parametri per il periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2006;

b) che svolgono dal 1° gennaio 2007 un'attività diversa da quella esercitata nell'anno 2006;

c) che hanno ommesso di dichiarare il reddito derivante dall'attività svolta nel periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2006 o che hanno presentato per tale periodo d'imposta una dichiarazione dei redditi o IRAP con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 3;

d) che hanno ommesso di presentare la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per il periodo d'imposta 2006 o che hanno presentato per tale annualità una dichiarazione con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 3;

e) che hanno ommesso di comunicare i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore o dei parametri per il periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2006.

3. La proposta individuale di programmazione fiscale è formulata sulla base di elaborazioni operate dall'anagrafe tributaria, tenendo conto delle risultanze dell'applicazione degli studi di settore e dei parametri, dei dati sull'andamento dell'economia nazionale per distinti settori economici di attività, della coerenza dei componenti negativi di reddito e di ogni

altra informazione disponibile riferibile al contribuente.

4. La programmazione fiscale si perfeziona, ferma restando la congruità dei ricavi o dei compensi alle risultanze degli studi di settore o dei parametri per ciascun periodo d'imposta, con l'accettazione di importi, proposti al contribuente dall'Agenzia delle entrate, che individuano per un triennio la base imponibile caratteristica dell'attività svolta, esclusi gli eventuali componenti positivi o negativi di reddito di carattere straordinario. La notifica effettuata entro il 31 dicembre 2007 di processi verbali di constatazione con esito positivo, redatti a seguito di attività istruttorie effettuate ai sensi degli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di avvisi di accertamento o rettifica, nonché di inviti al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto o dell'IRAP, relativi al periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2006, comporta che la proposta di cui al comma 3 sia formulata dall'ufficio, su iniziativa del contribuente.

5. L'accettazione della proposta di programmazione fiscale è comunicata dal contribuente entro il 16 ottobre 2008; nel medesimo termine la proposta può essere altresì definita in contraddittorio con il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, anche con l'assistenza degli intermediari di cui all'articolo 3, commi 2-*bis* e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, esclusivamente nel caso in cui il contribuente sia in grado di documentare la non correttezza dei dati contabili e strutturali presi a base per la formulazione della proposta.

6. Per i periodi d'imposta oggetto di programmazione, relativamente alla base imponibile caratteristica d'impresa o di arti o professioni:

a) sono inibiti i poteri spettanti all'amministrazione finanziaria sulla base

delle disposizioni di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;

b) per la parte dichiarata eccedente quella programmata, ferma restando l'aliquota del 23 per cento, quelle marginali applicabili al reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito, nonché quella applicabile ai fini dell'imposta sul reddito delle società, sono ridotte di 4 punti percentuali;

c) i contributi previdenziali si applicano esclusivamente per la parte programmata, fatto salvo il minimale reddituale previsto ai fini contributivi; restano salve le prerogative degli enti previdenziali di diritto privato, nonché la facoltà di effettuare i versamenti su base volontaria;

d) l'imposta regionale sulle attività produttive si applica esclusivamente per la parte programmata.

7. Per gli stessi periodi d'imposta di cui al comma 6, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto:

a) il contribuente assolve ordinariamente a tutti gli obblighi formali e sostanziali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e dalle altre disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto;

b) all'ammontare degli eventuali maggiori ricavi o compensi da dichiarare rispetto a quelli risultanti dalle scritture contabili si applica, tenendo conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato;

c) sono inibiti i poteri spettanti all'amministrazione finanziaria in base alle disposizioni di cui agli articoli 54, secondo comma, secondo periodo, e 55, secondo

comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

8. In caso di divergenza tra gli importi risultanti dalle dichiarazioni e quelli oggetto di programmazione, da comunicare nella dichiarazione presentata ai fini delle imposte sui redditi, l'Agenzia delle entrate procede ad accertamento parziale in ragione del reddito oggetto della programmazione nonché, per l'imposta sul valore aggiunto, in ragione del volume d'affari corrispondente ai ricavi o compensi caratteristici a base della stessa, salve le ipotesi di documentati accadimenti straordinari e imprevedibili; in tale ultima ipotesi trova applicazione il procedimento di accertamento con adesione previsto dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. La disposizione di cui al presente comma si applica anche nel caso di mancato adeguamento alle risultanze degli studi di settore o dei parametri.

9. L'inibizione dei poteri di cui all'articolo 39, primo comma, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, primo periodo, e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 55, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e le disposizioni di cui al comma 6, lettere *b)*, *c)* e *d)*, non operano qualora il reddito dichiarato differisca da quanto effettivamente conseguito, non siano adempiuti gli obblighi sostanziali di cui al comma 7, lettera *a)*, ovvero il contribuente non abbia tenuto regolarmente le scritture contabili ai fini delle imposte sui redditi; operano comunque le disposizioni di cui al comma 6, lettere *b)*, *c)* e *d)*, qualora il reddito effettivamente conseguito non ecceda di oltre il 10 per cento quello dichiarato. L'inibizione dei poteri di cui ai commi 6, lettera *a)*, e 7, lettera *e)*, e le disposizioni di cui al comma 6, lettere *b)*, *c)* e *d)*, non operano qualora siano constatate condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.

10. Salva l'applicazione del comma 5, nei casi in cui a seguito di controlli e segnalazioni, anche di fonte esterna all'amministrazione finanziaria, emergano dati ed elementi difformi da quelli comunicati dal contribuente, qualora presi a base per la formulazione della proposta, o siano constatate, per il periodo di imposta 2005, condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nei suoi confronti non operano l'inibizione dei poteri di cui ai commi 6, lettera *a)*, e 7, lettera *c)*, nonché le disposizioni di cui al comma 6, lettere *b)*, *e)* e *d)*. Le disposizioni di cui al presente comma non operano qualora la difformità dei dati ed elementi sia di scarsa entità tale da determinare una variazione degli importi proposti nei limiti del 5 per cento degli stessi, fermi restando la maggiore imposta comunque dovuta nonché i relativi interessi.

11. Nel caso in cui l'attività effettivamente esercitata vari nel corso del triennio, l'istituto della programmazione fiscale cessa di avere effetto dal periodo d'imposta nel corso del quale si è verificata la variazione. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, è possibile individuare le singole categorie di contribuenti nei cui riguardi progressivamente, nel corso del triennio, decorre l'applicazione della programmazione fiscale e, conseguentemente, rideterminare i periodi d'imposta di cui al comma 2, per i contribuenti nei cui confronti la programmazione fiscale opera a decorrere da periodi d'imposta diversi da quello indicato al comma 1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, sono approvate le note metodologiche per la formulazione della proposta di cui al comma 3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità di invio delle proposte, anche in via telematica, direttamente al contribuente ovvero per il tramite degli intermediari di cui all'articolo 3, commi 2-*bis* e 3, del regolamento di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nonché le modalità di adesione.

12. Ai contribuenti destinatari delle proposte di programmazione di cui al comma 1, l'Agenzia delle entrate formula altresì una proposta di adeguamento dei redditi di impresa e di lavoro autonomo, nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, relativi ai periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2005 ed al 31 dicembre 2006, per i quali le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre 2007, sulla base di maggiori ricavi o compensi determinati a seguito di elaborazioni effettuate dall'anagrafe tributaria con i criteri previsti dal comma 3.

13. Agli importi di cui al comma 12 si applica, per le società di capitali che non hanno optato per la trasparenza fiscale di cui agli articoli 115 e 116 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, del 28 per cento e per le altre tipologie di soggetti del 23 per cento.

14. L'accettazione delle proposte di cui al comma 12 comporta il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto determinata applicando all'ammontare dei maggiori ricavi o compensi, tenuto conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato.

15. L'adeguamento di cui al comma 12, consentito ai contribuenti che si avvalgono della programmazione fiscale di cui al comma 1, si perfeziona con il versamento, entro il 16 ottobre del primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 1, degli importi di cui ai commi 13 e 14. Per ciascun periodo d'imposta, gli importi calcolati a titolo di maggiore ricavo o compenso non possono essere inferiori a 3.000 euro per le società di

capitali e 1.500 euro per gli altri soggetti. Sulle maggiori imposte non si applicano sanzioni ed interessi.

16. Qualora gli importi da versare complessivamente per l'adeguamento di cui al comma 12 eccedano la somma di 10.000 euro per le società di capitali e 5.000 euro per gli altri soggetti, il 50 per cento dell'importo eccedente può essere versato entro il successivo 16 dicembre, maggiorato degli interessi legali a decorrere dal giorno successivo alla data di cui al comma 15. L'omesso versamento nei termini indicati nel periodo precedente non determina l'inefficacia della definizione; per il recupero delle somme non corrisposte alle predette scadenze si procede all'iscrizione a ruolo, a titolo definitivo, nonché alla notifica delle relative cartelle entro il 31 dicembre del secondo anno successivo al termine del versamento, ed è dovuta una sanzione pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alle rispettive scadenze, e gli interessi legali. Non è applicabile l'istituto del ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 472.

17. Il perfezionamento dell'adeguamento di cui al comma 12 rende applicabili le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

18. L'accettazione della proposta di adeguamento di cui al comma 12 esclude la rilevanza a qualsiasi effetto delle eventuali perdite risultanti dalla dichiarazione. È pertanto escluso e, comunque, inefficace il riporto a nuovo delle predette perdite. È altresì escluso il riporto al periodo d'imposta successivo del credito d'imposta sul valore aggiunto risultante dalle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta oggetto di definizione, nonché il rimborso risultante dalle medesime dichiarazioni.

19. La notifica effettuata entro il 31 dicembre antecedente il primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 1, di processi verbali di constatazione con esito positivo, redatti a seguito

di attività istruttorie effettuate ai sensi degli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di avvisi di accertamento o rettifica, nonché di inviti al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 218, ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dell'imposta regionale sulle attività produttive, relativi ai periodi d'imposta di cui al comma 2, comporta l'integrale applicabilità delle disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 218 del 1997.

20. Sono esclusi dall'istituto di cui al comma 2 i soggetti:

a) per i quali sussistano cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore o dei parametri per i periodi di imposta di cui al comma 12;

b) che non erano in attività in uno dei periodi di imposta di cui al comma 12;

c) che hanno omesso di dichiarare il reddito derivante dall'attività svolta nei periodi d'imposta oggetto di definizione o che hanno presentato per tali periodi d'imposta una dichiarazione dei redditi ed IRAP con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 3;

d) che hanno omesso di presentare la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per le annualità d'imposta oggetto di definizione o che hanno presentato per tali annualità una dichiarazione con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 12;

e) che hanno omesso di comunicare i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore o dei parametri per i periodi di imposta di cui al comma 12;

f) nei cui confronti sono state constatate, entro il 31 dicembre antecedente il primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 1, per i periodi di imposta di cui al comma 12 e per le annualità di imposta 2005 e 2006 ai fini IVA, condotte che integrano le fattispecie

di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.

21. I contribuenti che si avvalgono dell'istituto della programmazione fiscale effettuano i versamenti in acconto ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA e dell'IRAP in base alle imposte dovute per il medesimo periodo d'imposta tenendo conto della maggiore base imponibile derivante dalla programmazione medesima.

122. 01. (ex 122. 05.) De Corato, Alberto Giorgetti.

Commissione	Governo

* * *

Dopo l'articolo 122, aggiungere il seguente:

ART. 122-bis. – (Contributo di solidarietà nazionale). – 1. In attuazione dell'articolo 38 dello Statuto della Regione siciliana, di cui al regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, è corrisposto alla Regione siciliana, a titolo di contributo di solidarietà nazionale per gli anni 2008 e 2009, ad integrazione dei finanziamenti attribuiti ai sensi dell'articolo 1, comma 833, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, un contributo quindicennale di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008 e un contributo quindicennale di 15 milioni di euro a decorrere dall'esercizio finanziario 2009.

2. L'erogazione dei contributi è subordinata alla redazione di un piano economico degli investimenti che la Regione Sicilia è tenuta a realizzare, finalizzato all'aumento del rapporto tra PIL regionale e PIL nazionale. Utilizzando la proiezione pluriennale di tale somma, la Regione è autorizzata a contrarre mutui di durata quindicennale.

Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2008: – 15.000;
2009: – 30.000;
2010: – 30.000.

122. 02. (ex 122. 02.) Giudice.

Commissione	Governo

* * *

Dopo l'articolo 122 aggiungere il seguente:

ART. 122-bis. (Incremento delle risorse del Fondo per la finanza d'impresa, di cui all'articolo 1, comma 847 della legge 27 dicembre 2006, n. 296). – 1. Al comma 847, secondo periodo, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: « 100 milioni di euro per l'anno 2008 e di 150 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « 150 milioni di euro per l'anno 2008 e di 200 milioni di euro ».

Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, voce: Ministero della solidarietà sociale apportare le seguenti variazioni:

2008: – 50.000;

2009: – 50.000.

122. 03. (ex 122. 06.) Pelino.

Commissione	Governo

* * *

Dopo l'articolo 122, aggiungere il seguente:

ART. 122-bis. – 1. All'Allegato di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 3 luglio 2000, aggiungere il seguente numero:

9-bis. Esclusivamente per i soggetti beneficiari dei patti di prima generazione che hanno prodotto la documentazione finale di spesa e/o la richiesta di erogazione del contributo spettante SAL per le quali alla data del 31 dicembre 2006 non è intervenuto alcun provvedimento, le dichiarazioni e le richieste del soggetto responsabile locale di cui agli allegati n. 1 e n. 3, qualora mancanti o incomplete, possono essere sottoscritte e trasmesse direttamente dall'impresa beneficiaria delle agevolazioni alla Direzione del servizio per la programmazione negoziata con l'indicazione delle coordinate bancarie per gli accrediti delle somme, fermi restando i termini stabiliti nel successivo comma 10.

122. 05. (ex 122. 010.) Crema.

Commissione	Governo

ART. 123.

(Contributo compensativo).

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 123)

Dopo l'articolo 123, aggiungere il seguente:

Art. 123-bis. – *(Centrali nucleari site in regioni limitrofe a più province).* – 1. All'articolo 4, comma 1-bis, d. l. 14 novembre 2003, n. 314, convertito con modificazioni nella l. 24 dicembre 2003, n. 368, dopo secondo periodo, è aggiunto il seguente: « Nel caso di centrali nucleari d impianti del ciclo combustibile ricadenti in territori limitrofi a più province, l'APAT dovrà, nella propria proposta, prevedere la percentuale della quota da assegnare alle province interessate ».

123. 01 (ex 123. 02). Pedrizzi.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

ART. 124.

(Contrasto all'esclusione sociale negli spazi urbani).

Sopprimerlo.

124. 1. (ex 124. 14.) Bono, Alberto Giorgetti.

Commissione	Governo

* * *

Sopprimere il comma 1.

124. 2. (ex 124. 34.) Antonio Pepe, Alberto Giorgetti.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso comma 340, primo periodo, dopo le parole: caratterizzati da degrado urbano e sociale aggiungere le seguenti: oppure nei territori svantaggiati dei comuni di confine.

124. 5. (ex 124. 28.) Dussin, Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Commissione	Governo

Al comma 1, capoverso comma 340, primo periodo, dopo le parole: caratterizzati da degrado urbano e sociale aggiungere le seguenti: , con priorità di intervento per le aree di cui all'Obiettivo 1.

124. 6. (ex 124. 26.) D'Ippolito Vitale.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso comma 340, primo periodo, dopo le parole: caratterizzate da degrado urbano e sociale aggiungere le seguenti: , con particolare riguardo ai comuni del Mezzogiorno e al centro storico di Napoli.

124. 7. (ex 124. 33.) Proietti Cosimi, Alberto Giorgetti.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso comma 340, primo periodo, dopo le parole: caratterizzate da degrado urbano e sociale aggiungere le seguenti: , con priorità di intervento per la Regione Calabria.

124. 8. (ex 124. 25.) D'Ippolito Vitale.

Commissione	Governo

Al comma 1, capoverso comma 340, primo periodo, sopprimere le parole: con un numero di abitanti non superiore a 30.000.

***124. 9.** (ex *124. 32.) Lamorte, Alberto Giorgetti.

Al comma 1, capoverso comma 340, primo periodo, sopprimere le parole: con un numero di abitanti non superiore a 30.000.

***124. 10.** (ex *124. 7.) Oliva, Lo Monte, Minardo, Neri, Rao, Reina.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso comma 340, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: nel numero minimo di una zona franca urbana per regione.

124. 12. (ex 124. 29.) Dussin, Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso comma 340, secondo periodo, sostituire le parole: 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 con le seguenti: 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

Conseguentemente, all'articolo 150, tabella A, ridurre in maniera lineare gli accantonamenti in modo da assicurare una

minore spesa annua pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e a 150 milioni di euro per l'anno 2010.

124. 13. (ex 124. 31.) Lamorte, Alberto Giorgetti.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso comma 340, secondo periodo, sostituire le parole: 50 milioni di euro con le seguenti: 100 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2008: – 50 milioni di euro;

2009: – 50 milioni di euro.

124. 14. (ex 124. 24.) D'Ippolito Vitale.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 2, capoverso comma 341, alinea, dopo le parole: Le piccole e microimprese aggiungere le seguenti: , anche in forma cooperativa.

124. 16. (ex 124. 22.) D'Ulizia.

Commissione	Governo

Al comma 2, capoverso 341, sopprimere la lettera c).

***124. 17.** (ex *124. 2.) Osvaldo Napoli, Stradella, Crosetto, Giudice, Marinello, Fratta Pasini, Boscetto.

Al comma 2, capoverso 341, sopprimere la lettera c).

***124. 18.** (ex *124. 17.) Sgobio, Napoletano.

Commissione	Governo

* * *

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Il comma 342 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituito dai seguenti:

« 342. Entro il 31 gennaio 2008, il CIPE, con apposita delibera, individua la quota capitaria corrispondente alle risorse del Fondo di cui al comma 340 e determina per ciascuna regione del Mezzogiorno, sulla base della popolazione residente, l'ammontare delle risorse di relativa spettanza. Con il provvedimento di cui al primo periodo sono altresì definite le modalità e le procedure per la concessione del cofinanziamento in favore dei programmi regionali, nei limiti delle risorse del Fondo.

342-bis. Sulla base delle risorse assegnate ai sensi del comma 1, le regioni del Mezzogiorno, entro il 28 febbraio 2008, individuano i comuni destinatari degli interventi di cui al comma 340, sulla base dei seguenti indicatori:

a) densità abitativa;

b) popolazione residente per grado di istruzione;

c) tasso di occupazione generale e femminile;

d) reddito di impresa;

342-ter. In base ai criteri di cui al comma 1, i comuni destinatari, entro il 15 marzo 2008, delimitano le aree da identificarsi come zone franche urbane e procedono, d'intesa con la regione, alla definizione del programma di riqualificazione, da trasmettersi entro 15 giorni al CIPE ai fini dell'accesso al cofinanziamento statale dei programmi regionali ».

124. 20. (ex 124. 6.) Oliva, Lo Monte, Minardo, Neri, Rao, Reina.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: di concerto con il Ministro fino alla fine del comma con le seguenti: sentito il Ministro della solidarietà sociale, provvede alla definizione dei criteri per l'allocazione delle risorse e per la individuazione, la selezione e la perimetrazione delle zone franche urbane, sulla base di parametri socio-economici, rappresentativi dei fenomeni di degrado, nonché alla concessione del finanziamento in favore dei programmi di intervento di cui al comma 340.

124. 21. (ex 124. 15.) Bono, Alberto Giorgetti.

Commissione	Governo

Al comma 3, capoverso 342, primo periodo, sostituire le parole: di concerto con con la seguente: sentito.

124. 22. (ex 124. 13.) Bono, Alberto Giorgetti.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 3, capoverso 342, primo periodo, dopo le parole: il Ministro della solidarietà sociale aggiungere le seguenti: sentite le regioni interessate e fatte salve le intese già raggiunte con le Regioni ai sensi dell'articolo 1, comma 342 della legge 27 dicembre 2006, n. 296,

124. 24. (ex 124. 23.) D'Ippolito Vitale.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 3, capoverso 342, primo periodo, dopo le parole: il Ministro della solidarietà sociale aggiungere le seguenti: , sentite le regioni interessate e d'intesa con l'ANCI.

***124. 25.** (ex *124. 1.) Osvaldo Napoli, Stradella, Crosetto, Giudice, Marinello, Fratta Pasini, Boschetto.

Al comma 3, capoverso 342, primo periodo, dopo le parole: il Ministro della solidarietà sociale aggiungere le seguenti: , sentite le regioni interessate e d'intesa con l'ANCI.

***124. 26.** (ex *124. 16.) Sgobio, Napoletano.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 3, capoverso comma 342, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , attribuendo priorità alle zone ricadenti nel territorio delle regioni che mettono a disposizione una percentuale di risorse superiore alla misura minima definita dal CIPE medesimo.

124. 27. (ex 124. 30.) Dussin, Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Commissione	Governo

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 124)

* * *

Dopo l'articolo 124, aggiungere il seguente:

ART. 124-bis. (Fondo per le politiche giovanili). – 1. Per gli anni 2008 e 2009, una quota non inferiore al 40 per cento dello stanziamento complessivo del Fondo per le politiche giovanili di cui al comma 2 dell'articolo 19 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è

destinata a rilasciare garanzie sussidiarie e/o incentivi alle banche e agli intermediari finanziari che concedono mutui per l'acquisto in proprietà di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale da parte di soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere cittadini italiani o di un Paese appartenente all'Unione europea;

b) non avere superato il trentacinquesimo anno di età;

c) avere uno o più minori a carico;

d) non essere proprietari di altro immobile sull'intero territorio nazionale il cui valore catastale superi i 50.000 euro;

e) non fruire di medesime agevolazioni previste da leggi regionali o da provvedimenti di enti locali;

f) non avere percepito, come nucleo familiare, nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di concessione del beneficio, un reddito complessivo annuo lordo, imponibile ai fini IRPEF, superiore a 25.000 euro.

2. Per gli anni 2008 e 2009, una quota non inferiore al 20 per cento dello stanziamento complessivo del Fondo per le politiche giovanili di cui al comma 2, dell'articolo 19, del citato decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è destinata a rilasciare garanzie e/o incentivi alle banche e agli intermediari finanziari che concedono finanziamenti ai giovani di età compresa tra 18 e 35 anni per operazioni di credito finalizzato all'avvio di nuove attività imprenditoriali o di lavoro autonomo e, in particolare:

a) per la realizzazione o la ristrutturazione di immobili destinati allo svolgimento dell'attività lavorativa;

b) per l'acquisto o la locazione finanziaria di attrezzature, strumentazioni, materiali, pacchetti di programmi informatici;

c) per l'acquisto di servizi, abbonamenti a riviste specializzate e l'accesso a banche dati e siti *web*;

d) l'orientamento, la formazione e l'aggiornamento professionale, anche attraverso sistemi di informazione a distanza, e forme di assistenza e consulenza tecnico-progettuale.

3. Per gli anni 2008 e 2009, una quota non inferiore al 20 per cento dello stanziamento complessivo del Fondo per le politiche giovanili, di cui al comma 2 dell'articolo 19 del citato decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è destinata a rilasciare garanzie e/o incentivi alle banche e agli intermediari finanziari che concedono prestiti d'onore ai giovani neodiplomati di età non superiore ai 21 anni:

a) per il conseguimento di un attestato professionale legalmente riconosciuto per un importo non inferiore a 10.000 euro;

b) per il conseguimento di un diploma di laurea presso un'università statale per un importo non inferiore a 30.000 euro ».

124. 01. (ex 124. 20.) Meloni, Alberto Giorgetti, Rampelli.

Commissione	Governo

* * *

Dopo l'articolo 124, aggiungere il seguente:

ART. 124-bis. (Fondo nazionale per le comunità giovanili). — 1. All'articolo 1, comma 556, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, dopo il quarto periodo è aggiunto il seguente:

« Dall'accesso al Fondo sono comunque esclusi:

a) le associazioni nei cui statuti non siano esplicitamente previste le finalità di prevenzione del disagio giovanile e di contrasto all'uso di tutte le sostanze stupefacenti secondo le evidenze scientifiche nazionali e internazionali;

b) i partiti politici, le associazioni sindacali, le associazioni professionali e di categoria;

c) i gruppi che occupano abusivamente immobili di proprietà pubblica o privata;

d) i gruppi, le associazioni o le organizzazioni nelle cui strutture si fa uso di sostanze stupefacenti, si pratica la violenza o si promuovono attività illegali o antidemocratiche;

e) i gruppi, le associazioni o le organizzazioni che non garantiscono al proprio interno l'assenza di discriminazioni fondate sul sesso, la razza, l'origine etnica o nazionale, la religione, le convinzioni politiche o la condizione sociale ».

124. 02. (ex 124. 21.) Meloni, Alberto Giorgetti, Rampelli.

Commissione	Governo

* * *

Dopo l'articolo 124, aggiungere il seguente:

ART. 124-bis. – 1. Al fine di migliorare le condizioni di sicurezza nei comuni della Repubblica, è istituito un Fondo speciale per l'installazione di sistemi di videosorveglianza nelle principali arterie urbane, dotato di cinquanta milioni di euro per l'anno 2008, cinquanta milioni di euro per

l'anno 2009 e di cinquanta milioni di euro a decorrere dal 2010.

Conseguentemente, all'articolo 150, tabella A, ridurre in maniera lineare gli accantonamenti in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

124. 05. (ex 124. 05.) Filippi, Garavaglia.

Commissione	Governo

* * *

Dopo l'articolo 124, aggiungere il seguente:

ART. 124-bis. – 1. Al fine di incrementare la presenza di sistemi di videosorveglianza sulle principali arterie dei comuni e delle province della Repubblica, presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo per l'installazione di sistemi di sicurezza, a disposizione dei comuni e delle province della Repubblica. Il predetto Fondo è dotato di quaranta milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

Conseguentemente, all'articolo 150, tabella A, ridurre in maniera lineare gli accantonamenti in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

124. 06. (ex 67. 04.) Filippi, Garavaglia.

Commissione	Governo

Dopo l'articolo 124, aggiungere il seguente:

ART. 124-bis. – 1. Al fine di incrementare la presenza di sistemi di videosorveglianza sulle principali arterie dei comuni italiani, presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo per l'installazione di sistemi di sicurezza nei comuni della Repubblica. Il predetto Fondo, al quale possono accedere i comuni della Repubblica, è dotato di quaranta milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

Conseguentemente, all'articolo 150, tabella A, ridurre in maniera lineare gli accantonamenti in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

124. 07. (ex 67. 03.) Filippi, Garavaglia.

Commissione	Governo

CAPO XXVI

MISSIONE 30 – GIOVANI E SPORT

ART. 125.

(Promozione dello sport).

Sostituirlo con i seguenti:

ART. 125. – *(Fondo speciale di garanzia per l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie).* – 1. Ferme restando le competenze delle regioni in materia di edilizia residenziale pubblica, allo scopo di sostenere la formazione di nuove famiglie, è istituito presso la Cassa depositi e prestiti Spa, con una dotazione di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007, un Fondo speciale di garanzia con gestione autonoma per consentire l'accensione di mutui da parte delle giovani coppie per l'acquisto della prima casa.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato a rilasciare garanzie sussidiarie, in aggiunta alle ipoteche ordinarie sugli immobili, alle banche e agli intermediari finanziari che, previa adesione ad apposita convenzione predisposta dalla Cassa depositi e prestiti spa e approvata dal Ministro dell'economia e delle finanze, concedono mutui ai soggetti riconosciuti beneficiari ai sensi del comma 9 per l'acquisto in proprietà di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale il cui prezzo di acquisto non è superiore a 200.000 euro.

3. I mutui di cui al comma 2 sono concessi a tasso zero per i primi cinque anni e a tasso agevolato, nella misura stabilita con il decreto di cui al comma 2, per un massimo di ulteriori quindici anni. Gli importi dei mutui possono essere annualmente modificati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

4. Gli oneri relativi al mancato versamento degli interessi passivi maturati per i primi cinque anni ai sensi del comma 3, nonché quelli concernenti la differenza tra

il tasso di mercato e quello agevolato, sono posti a carico del Fondo di cui al comma 1.

5. Le garanzie prestate dal Fondo sono, altresì, finalizzate alla copertura dell'eventuale impossibilità da parte dei beneficiari di adempiere al pagamento delle rate a causa della cessazione del rapporto di lavoro o per altre circostanze di natura personale o familiare individuate con il decreto di cui al comma 11.

6. La copertura di cui al comma 5 si estende a un massimo di dodici rate mensili e, comunque, fino a un importo non superiore a 12.000 euro nell'ambito della durata complessiva del mutuo ed è concessa previa presentazione, da parte dei beneficiari, della documentazione attestante la sussistenza delle condizioni soggettive.

7. Le fattispecie che comportano la revoca, la cessazione o la sospensione delle agevolazioni concesse ai sensi del presente articolo sono individuate con il decreto di cui al comma 11.

8. Possono accedere ai mutui i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o di un Paese appartenente all'Unione europea;

b) età non superiore a trentacinque anni;

c) avere contratto matrimonio civile, religioso o concordatario;

d) non essere proprietari di altro immobile, sull'intero territorio nazionale, il cui valore catastale supera 50.000 euro;

e) non fruire di medesime agevolazioni previste da leggi regionali o da provvedimenti di enti locali;

f) non avere percepito, come nucleo familiare, nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di concessione del beneficio, un reddito complessivo annuo lordo, imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), superiore a 25.000 euro.

9. Il limite di reddito di cui al comma 8, lettera f), può essere annualmente mo-

dificato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Esso è altresì aumentato di 1.500 euro per ciascun figlio a carico alla data di presentazione della domanda per la concessione del mutuo o di 3.000 euro qualora il figlio si trovi in situazione di handicap accertata ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

10. Le agevolazioni concesse ai sensi del presente articolo cessano a decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo a quello nel quale il soggetto dichiara un reddito annuo lordo superiore a 40.000 euro o entra in possesso di altra proprietà immobiliare situata nel territorio nazionale il cui valore catastale supera 50.000 euro.

11. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri, le modalità e le procedure di utilizzo del Fondo.

12. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, a valere sulle risorse del Fondo per le politiche giovanili, di cui al comma 2 dell'articolo 19 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

ART. 125-bis. (Fondo speciale di garanzia per il prestito d'onore ai fini informativi). —

1. Al fine di favorire parità di condizioni nell'accesso alla formazione professionale e universitaria, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo speciale di garanzia con una dotazione di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato a rilasciare garanzie o incentivi alle banche e agli intermediari finanziari che, previa adesione ad apposita convenzione predisposta e approvata dal Ministero dell'economia e delle finanze, con-

cedono prestiti d'onore professionali o universitari alle condizioni previste dai commi 3 e 4.

3. Si considerano prestiti d'onore professionali i prestiti personali concessi ai soggetti riconosciuti beneficiari ai sensi del comma 9 che dichiarano di volere conseguire un attestato professionale legalmente riconosciuto. Tali prestiti sono concessi a tasso agevolato per un importo non inferiore a 10.000 euro, con restituzione in trentasei rate mensili e con versamento della prima rata procrastinato di dodici mesi.

4. Si considerano prestiti d'onore universitari i prestiti personali concessi ai soggetti riconosciuti beneficiari ai sensi del comma 9 che dichiarano di volere conseguire un diploma di laurea legalmente riconosciuto. Tali prestiti sono concessi a tasso agevolato per un importo non inferiore a 30.000 euro, con restituzione in non meno di settantadue rate mensili e con versamento della prima rata a decorrere dal diciottesimo mese successivo alla durata legale del corso di laurea prescelto. I prestiti di cui al presente comma possono essere erogati in unica soluzione o dilazionati per tutta la durata del corso di studio.

5. Gli oneri concernenti la differenza tra il tasso di mercato e quello agevolato, stabilito con il decreto di cui al comma 10, fino all'estinzione del prestito d'onore, sono posti a carico del Fondo di cui al comma 1.

6. Le garanzie prestate dal Fondo sono, altresì, finalizzate alla copertura dell'eventuale impossibilità da parte dei beneficiari di adempiere al pagamento del debito per circostanze di natura personale o familiare individuate con il decreto di cui al comma 11.

7. La copertura di cui al comma 6 si estende fino al massimo di un decimo dell'importo totale del prestito d'onore ed è concessa previa presentazione, da parte dei beneficiari, della documentazione attestante la sussistenza delle condizioni soggettive.

8. Le fattispecie che comportano la revoca, la cessazione o la sospensione delle agevolazioni concesse ai sensi del presente articolo sono individuate con il decreto di cui al comma 10.

9. Possono accedere ai prestiti d'onore i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o di un Paese appartenente all'Unione europea;

b) non avere superato, alla data di presentazione della domanda, il venticinquesimo anno di età per i prestiti d'onore professionali di cui al comma 3 e il ventunesimo anno di età per i prestiti d'onore universitari di cui al comma 4;

e) avere un reddito annuo imponibile complessivo, ai fini dell'IRPEF, del nucleo familiare, percepito nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di concessione del prestito d'onore, non superiore a 25.000 euro. Il limite è aumentato di 5.000 euro per ogni componente del nucleo familiare eccedente la terza unità.

10. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri, le modalità e le procedure di utilizzo del Fondo.

11. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, a valere sulle risorse del Fondo per le politiche giovanili, di cui al comma 2 dell'articolo 19 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

ART. 125-ter. (*Regime fiscale agevolato per le società di persone composte da giovani e da donne non occupati*). — 1. Le persone fisiche che intraprendono un'attività d'impresa o professionale, in forma associata, ai sensi dell'articolo 5, Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al d.

P. R. 22 dicembre 1986, n. 917, possono avvalersi, per il periodo di imposta in cui l'attività è iniziata e per i due periodi successivi, di un regime fiscale agevolato che prevede il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF, pari al 10 per cento del reddito di partecipazione, determinato ai sensi del predetto articolo 5.

2. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto a condizione che:

a) l'impresa sia composta interamente da giovani maggiorenni di età non superiore a trentacinque anni o da donne maggiorenni, purché non lavoratori dipendenti o pensionati o titolari di partita IVA;

b) le quote di partecipazione alla società o all'associazione professionale siano paritarie;

c) il contribuente non abbia esercitato negli ultimi tre anni attività professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;

d) l'impresa realizzi un ammontare annuo di ricavi o di compensi non superiore a 62.000 euro moltiplicato per ogni socio per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e per gli studi associati, ovvero non superiore a 124.000 euro moltiplicato per ogni socio per le imprese aventi ad oggetto altre attività;

e) siano regolarmente adempiuti gli obblighi previdenziali, assicurativi e amministrativi previsti dalla legislazione vigente in materia.

3. Il regime agevolato previsto dal comma 1 cessa di avere efficacia e il contribuente è assoggettato a tassazione ordinaria:

a) a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello nel quale i compensi o i ricavi conseguiti superano gli importi indicati al comma 2, lettera d);

b) a decorrere dallo stesso periodo di imposta nel quale i compensi o i ricavi superano del 50 per cento gli importi indicati al comma 2, lettera d); in tale caso è assoggettato a tassazione nei modi or-

dinari l'intero reddito di partecipazione conseguito nel periodo di imposta considerato.

4. Ai fini contributivi, previdenziali ed extratributari, nonché del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la posizione dei contribuenti che si avvalgono del regime agevolato previsto dal comma i è valutata tenendo conto dell'ammontare che, ai sensi dello stesso comma 1, costituisce base imponibile per l'applicazione dell'imposta sostitutiva.

5. Ai fini del presente articolo, per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti in materia di imposte sui redditi. Nei confronti dei contribuenti che hanno fruito del regime agevolato di cui al presente articolo e per i quali risultano inesistenti le condizioni richieste per fruire dello stesso si applicano, in particolare, le sanzioni stabilite dall'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono dettate le disposizioni per l'attuazione del presente articolo.

ART. 125-*quater*. (*Promozione dello sport*). – 1. Al fine di promuovere il diritto di tutti allo sport, come strumento per la formazione della persona e per la tutela della salute, e per la costituzione e il funzionamento, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, dell'Osservatorio nazionale per l'impiantistica sportiva, è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo denominato « Fondo per lo sport di cittadinanza », al quale è assegnata la somma di 20 milioni di euro per l'anno 2008, di 35 milioni di euro per l'anno 2009 e di 40 milioni di euro per l'anno 2010.

2. Gli atti e i provvedimenti concernenti l'utilizzazione sul territorio delle risorse

del Fondo sono adottati dal Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.

3. Il Fondo per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale, istituito con l'articolo 1, comma 1291, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2008.

4. Il contributo al Comitato italiano paraolimpico (CIP) di cui all'articolo 1, comma 580, l. 23 dicembre 2005, n. 266, è incrementato di 1 ulteriore milione di euro per gli anni 2008, 2009 e 2010.

Conseguentemente:

sostituire il Capo XXVI con il seguente:

CAPO XXVI. MISSIONE 30 – POLITICHE GIOVANILI E SPORT;

alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2008: – 150.000;
2009: – 150.000;
2010: – 150.000.

125. 1 (ex 125. 7). Meloni, Alberto Giorgetti, Rampelli.

Commissione	Governo

* * *

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Al fine di promuovere il diritto di tutti allo sport, come strumento per la formazione della persona e per la tutela della

salute e per la costituzione ed il funzionamento dell'Osservatorio Nazionale per l'impiantistica sportiva, è istituito, presso il CONI, un fondo denominato « Fondo per lo sport di base », al quale è assegnata la somma di 20 milioni di euro per l'anno 2008, di 35 milioni di euro per l'anno 2009 e di 40 milioni di euro per il 2010.

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

125. 2 (ex 125. 6). Frassinetti, Alberto Giorgetti.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, sostituire le parole: la Presidenza del Consiglio dei ministri, con le seguenti: il Coni.

125. 4 (ex 125. 5). Alberto Giorgetti.

Commissione	Governo

* * *

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Nell'ambito dell'impiego dei fondi destinati ai progetti di cui al comma 1, , una quota non inferiore al 30 per cento è

destinata ad associazioni sportive dilettantistiche iscritte in maniera continuativa al Coni da non meno di anni 20.

125. 5 (ex 125. 24). Pini, Garavaglia.

Commissione	Governo

* * *

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le atlete in maternità, che esercitino in modo esclusivo attività sportiva agonistica dilettantistica a livello nazionale e od o internazionale da almeno un anno, hanno diritto all'indennità giornaliera per gli otto mesi antecedenti la data del parto e per i quattro mesi successivi alla stessa. L'indennità di maternità è corrisposta con le modalità previste per le lavoratrici autonome di cui all'articolo 66 e seguenti del testo unico di cui al d. lgs. 26 marzo 2001, n. 151.

Conseguentemente alla Tabella A, di cui all'articolo 150, comma 1, alla voce relativa: Ministero della solidarietà sociale, sono apportate le seguenti variazioni:

2008: – 150.000;
2009: – 150.000;
2010: – 150.000.

125. 6 (ex 125. 13). Di Centa, Prestigiacomo, Pelino, D'Ippolito Vitale, Bertolini, Armosino, Santelli, Aprea, Biancofiore, Bocciardo, Boniver, Carfagna, Carlucci, Ceccacci Rubino, Craxi, Gardini, Gelmini, Licastro Scardino, Milanato, Mistrello Destro, Mondello, Moroni, Paoletti Tangheroni, Ravetto, Santelli.

Commissione	Governo

Al comma 2, alle parole: Gli atti e i provvedimenti, *premettere le seguenti*: Il programma d'utilizzo e i conseguenti.

125. 7 (ex 125. 4). Bono, Alberto Giorgetti.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 2, dopo le parole: attività sportive, *aggiungere le seguenti*: acquisito il parere delle commissioni parlamentari competenti e.

125. 8 (ex 125. 3). Bono, Alberto Giorgetti.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 3-bis sostituire le parole da: 3 milioni di euro *fino alla fine del comma, con le seguenti*: 13 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010. A tale Fondo possono accedere anche i Comuni che risultino sedi di gara di campionati mondiali maschili di pallavolo. *Conseguentemente, dopo il comma 3-bis, aggiungere il seguente*:

3-ter. Rispetto ai Comuni di cui al comma 3-bis il Fondo finanzia un contributo finalizzato alla costruzione e all'adeguamento infrastrutturale dei palazzi dello sport. Tale contributo può essere corrisposto anche per il pagamento su mutui eventualmente accesi dai comuni interessati.

Conseguentemente, all'articolo 150, tabella A, voce: al Ministero dell'economia e delle finanze, apportate le seguenti variazioni:

2008: - 13.000;
2009: - 13.000;
2010: - 13.000.

125. 26. D'Elpidio, Fabris, Cioffi.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 3-bis, *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: Tale Fondo è ulteriormente incrementato di 750 mila euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, per la realizzazione di strutture sportive dedicate al rugby nelle province di Forlì Cesena, Ravenna e Rimini, funzionali allo svolgimento delle selezioni delle nazionali *juniores* italiane di rugby.

Conseguentemente, all' articolo 150, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2008: - 750;
2009: - 750;
2010: - 750.

125. 27. (vedi 0. 66. 3. 2. e 0. 66. 3. 5.) Pini, Garavaglia.

Commissione	Governo

Al comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole: così suddiviso:

400.000 euro destinati alle attività di *Special Olympics*;

200.000 euro destinati alle attività della Federazione Italiana Sport Silenziosi;

400.000 euro destinati alle attività del Comitato Paralimpico.

125. 14 (ex * 125. 1 e * 125. 14). Ciocchetti, Peretti, Zinzi.

Commissione	Governo

* * *

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Al fine di sviluppare ed approfondire nelle scuole le tematiche della prevenzione della violenza nelle manifestazioni sportive e della diffusione dei principi di lealtà nelle competizioni sportive, il fondo di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440, è rifinanziato nella misura di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

Conseguentemente, all'articolo 150, tabella A, voce: al Ministero dell'economia e delle finanze, apportate le seguenti variazioni:

2008: — 5.000;
2009: — 5.000;

2010: — 5.000.

125. 15 (ex 125. 8). Meloni, Alberto Giorgetti, Rampelli.

Commissione	Governo

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 125)

* * *

Dopo l'articolo 125, aggiungere il seguente:

ART. 125-bis. (Sostegno al merito sportivo). 1. Per il sostegno delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche che per i loro risultati a livello nazionale ed internazionale meglio contribuiscono alla diffusione della pratica sportiva e nel contempo promuovono l'immagine dell'Italia nel mondo è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

2. Il sostegno di cui al comma 1 può assumere la forma di:

a) contributi per attività di squadra, a cui possono accedere le società sportive partecipanti a competizioni nazionali organizzate dalle federazioni sportive nazionali o partecipanti a competizioni internazionali organizzate dalle federazioni sportive internazionali riconosciute dal Comitato Internazionale Olimpico (CIO);

b) borse al merito sportivo per attività individuali, a cui possono accedere gli atleti che abbiano raggiunto particolari risultati a livello nazionale ed internazionale;

c) contributi per attività relative alla formazione e all'inserimento professionale degli atleti di vertice che stanno terminando o hanno terminato la carriera sportiva;

d) contributi per studi e ricerche finalizzati all'analisi qualitativa e quantitativa della popolazione sportiva di alto livello, in particolare per quel che riguarda l'integrazione socio-professionale post carriera agonistica di atlete ed atleti, anche in un'ottica di pari opportunità;

e) contributi per l'organizzazione di convegni e di seminari sul tema dell'integrazione professionale post carriera degli atleti di vertice.

Conseguentemente, all'articolo 150, tabella A, voce: al Ministero dell'economia e

delle finanze, *apportate le seguenti variazioni:*

2008: – 3.000;

2009: – 3.000;

2010: – 3.000.

125. 02. (ex 125. 09). Rampelli, Meloni, Alberto Giorgetti.

Commissione	Governo

CAPO XXVII

MISSIONE 32 – SERVIZI ISTITUZIONALI
E GENERALI DELLE AMMINISTRA-
ZIONI PUBBLICHE.

ART. 126.

*(Razionalizzazione del sistema degli acquisti
di beni e servizi).*

*Dopo il comma 6, aggiungere il se-
guente:*

6-bis. Le disposizioni del comma 6 non si applicano alle tipologie di beni e servizi per le quali sono pubblicati bandi di abilitazione al mercato elettronico della pubblica amministrazione previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101.

***126. 3.** (ex *126. 2. e *126. 9.) Pedrizzini, Alberto Giorgetti.

*Dopo il comma 6, aggiungere il se-
guente:*

6-bis. Le disposizioni del comma 6 non si applicano alle tipologie di beni e servizi per le quali sono pubblicati bandi di abilitazione al mercato elettronico della pubblica amministrazione previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101.

***126. 4.** (ex *126. 3. e *126. 16.) Milanato, Zorzato, Angelino Alfano, Armosino, Casero, Crosetto, Leone, Giudice, Marras, Ravetto, Verro.

*Dopo il comma 6, aggiungere il se-
guente:*

6-bis. Le disposizioni del comma 6 non si applicano alle tipologie di beni e servizi per le quali sono pubblicati bandi di abilitazione al mercato elet-

tronico della pubblica amministrazione previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101.

***126. 5.** (ex *126. 7.) D'Agrò, Peretti, Zinzi.

Commissione	Governo

* * *

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

7-bis. La valutazione del prezzo dei contratti pubblici relativi a lavoro, servizi e forniture è operata sottraendo dal prezzo di offerta il 50 per cento delle spese sostenute per le attività di ricerca e sviluppo, previste ai fini della produzione dei beni e servizi oggetto dei contratti stessi. Per i contratti di cui all'articolo 53, comma 2, lettere b) e c), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, l'ammontare delle spese di ricerca e sviluppo non è soggetto a ribasso d'asta.

7-ter. Ai fini dell'incentivazione degli interventi di cui al comma 7-bis è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo con dotazione di euro 50 milioni a decorrere dall'anno 2008. L'utilizzo del Fondo è regolato con decreto dei Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, da emanarsi entro 150 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente:

*al comma 8, sostituire le parole: sul-
l'entità dei risparmi conseguiti con le se-
guenti: sui relativi effetti economici e fi-
nanziari per il sistema economico e il
settore pubblico.*

all'articolo 150, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2008: – 50.000;
2009: – 50.000;
2010: – 50.000.

126. 6. (ex 126. 14.) Villetti.

Commissione	Governo

* * *

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

7-bis. All'articolo 113-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-bis. La produzione e la fornitura di servizi pubblici, anche di rilevanza economica, possono in ogni caso essere gestite mediante affidamento diretto, qualora soggetto affidatario siano università, enti di ricerca pubblici o consorzi costituiti da questi in misura prevalente, e la produzione o fornitura siano operate in maniera tale da implicare urta significativa attività di ricerca e sviluppo. ».

7-ter. Ai fini dell'incentivazione degli interventi di cui al comma 7-bis è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo con dotazione di euro 10 milioni a decorrere dall'anno 2008. L'utilizzo del Fondo è regolato con decreto dei Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, da emanarsi entro 150 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente:

al comma 8, sostituire le parole: sull'entità dei risparmi conseguiti *con le seguenti:* sui relativi effetti economici e fi-

nanziari per il sistema economico e il settore pubblico.

all'articolo 150, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2008: – 10.000;
2009: – 10.000;
2010: – 10.000.

126. 7. (ex 126. 15.) Villetti.

Commissione	Governo

* * *

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. La spesa annua per studi ed incarichi di consulenza continuativa conferiti a soggetti estranei all'amministrazione sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, esclusi le università e gli enti di ricerca e gli organismi equiparati, a decorrere dall'anno 2008, non potrà essere superiore, a partire dal terzo incarico o studio, al 70 per cento di quella sostenuta nell'anno 2007.

126. 9. (ex 126. 19.) Sgobio, Diliberto, Napoletano, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Licandro, Longhi, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.

Commissione	Governo

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 126)

Dopo l'articolo 126, aggiungere il seguente:

ART. 126.1. — (Modifiche alla legge 30 dicembre 2004, n. 311).- 1. A valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 363, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e fino a concorrenza delle disponibilità finanziarie, la Cassa depositi e prestiti spa può disporre, alle condizioni di cui all'articolo 1, comma 364, della medesima legge, pagamenti relativi a debiti scaduti ed esigibili derivanti dalla fornitura di beni e servizi alle amministrazioni pubbliche diverse da quelle statali, ceduti alla Cassa dai fornitori sulla base di idonei titoli giuridici, a condizione che le stesse amministrazioni abbiano provveduto a istituire nei loro bilanci un « Fondo per i pagamenti dei debiti di fornitura », al quale siano riassegnate le dotazioni in conto residui, previamente versate in entrata, relative a tali debiti.

2. All'articolo 1, comma 362, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: « 31 dicembre 2004 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2007 ».

3. All'articolo 1, comma 365, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I pagamenti a favore delle imprese fornitrici non sono gravati di oneri, fermi gli eventuali oneri ed interessi passivi a carico delle amministrazioni debentrici ».

4. Il comma 366 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è sostituito dal seguente: « 366. Agli oneri di cui al comma 364, valutati in complessivi 70 milioni di euro a decorrere dal 2006 ed in complessivi 120 milioni di euro a decorrere dal 2008, si provvede per una quota parte pari a 70 milioni di euro mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate recate dal comma 300 ».

Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2008: — 50.000;
2009: — 50.000;

2010: — 50.000.

126. 01. (ex 126. 02.) Rotondo, Aurisicchio.

Commissione	Governo

* * *

ART. 126-BIS.

(Potenziamento del sistema pubblico di connettività).

Al comma 4, dopo le parole: 7 marzo 2005, n. 82, aggiungere le seguenti: previo parere della Conferenza unificata.

126-bis. 3. Osvaldo Napoli.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 6, sostituire le parole: identifica le soluzioni tecniche e funzionali con le seguenti: identifica le soluzioni tecniche e funzionali addizionali, rispetto a quelle già fruibili dalle PA mediante il ricorso agli appalti SPC, facendo salvi gli appalti del Sistema Pubblico di Connettività già aggiudicati.

126-bis. 1. (ex 0.126. 03. 1.) Di Gioia.

Commissione	Governo

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 126-BIS)

ART. 127.

(Costituzione del Polo finanziario e del Polo giudiziario a Bolzano).

- Sopprimerlo.
- *127. 1. (ex *127. 2.) Zorzato, Casero, Giudice.
- Sopprimerlo.
- *127. 2. (ex *127. 4.) Pini, Garavaglia.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: 6 milioni con le seguenti: 3 milioni.

127. 3. (ex 127. 6.) Paoletti Tangheroni, Bertolini, Licastro Scardino.

Commissione	Governo

* * *

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. È autorizzata la spesa di 2.200.000 di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010 a favore dell'amministrazione comunale di Latina, finalizzata al completamento della cittadella giudiziaria in Latina.

Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2008: – 2.200.000;
2009: – 2.200.000;
2010: – 2.200.000.

127. 5. (ex 127. 1.) Pedrizzi.

Commissione	Governo

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 127)

* * *

Dopo l'articolo 127, aggiungere il seguente:

ART. 127-bis. – 1. Al fine di permettere il completamento dei lavori della cittadella giudiziaria di Latina è autorizzata la spesa di 5.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 62, comma 1.

127. 01. (ex 127. 01.) Pedrizzi.

Commissione	Governo

ART. 128.

(Contenimento dei costi delle amministrazioni pubbliche: auto di servizio, corrispondenza postale, telefonia, immobili).

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

1. A decorrere dall'anno 2008 le autovetture di servizio possono essere assegnate in via esclusiva solo al Presidente della Repubblica, al Presidente del Consiglio dei ministri, al Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della Camera dei deputati. Le autovetture di servizio assegnate in via non esclusiva devono essere utilizzate solo per spostamenti di servizio e non possono essere di cilindrata superiore ai 1600 centimetri cubici, con esclusione di quelle utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine, della sicurezza pubblica e della protezione civile.

1-bis. Le economie derivanti dall'attuazione del comma 1 sono destinate per le finalità di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127.

128. 1. (ex 128. 2.) Garavaglia, Filippi.

Commissione	Governo

* * *

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

14-bis. Con decreto da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore

della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri determina il nuovo compenso per il Presidente e i componenti dell'organo collegiale di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, nella misura rispettivamente non superiore a 25.000 e non superiore a 12.500 euro lordi.

14-ter. Nel caso in cui il Presidente, i componenti dell'organo collegiale e il Direttore Generale dell'Autorità per l'Informatica provengano dall'Amministrazione dello Stato il compenso economico è quello dell'Amministrazione di provenienza senza nessun onere aggiuntivo.

128. 4. (ex 128. 7.) Ceccuzzi.

Commissione	Governo

* * *

Sopprimere il comma 15.

128. 5. (ex 128. 6.) Ceccuzzi.

Commissione	Governo

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 128)

ART. 129.

(Contenimento dei costi della giustizia militare).

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: senza avviso alle parti con le seguenti: con obbligo da parte delle cancellerie di darne tempestivo avviso alle parti.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: senza nuovo con le seguenti: con obbligo di.

129. 7. (ex 129. 9.) Capezzone.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 4, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: ; il Ministro della giustizia provvede con proprio decreto alla rideterminazione delle piante organiche degli uffici giudiziari ordinari in attuazione dei provvedimenti adottati secondo quanto previsto dalla successiva lettera b);.

129. 8. (ex 129. 4.) Cirielli.

Commissione	Governo

Al comma 4, lettera b), sopprimere le parole: e semi-direttive.

129. 9. (129. 2. e 129. 12.) Cirielli, La-morte, Alberto Giorgetti.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 4, lettera b), sopprimere le parole da: qualora a conclusione del procedimento fino a: uffici giudiziari soppressi;

Conseguentemente, alla medesima lettera, sopprimere le parole: , sia a domanda sia d'ufficio,;

all'articolo 150, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2008: – 1.000;
2009: – 1.500;
2010: – 1.500.

129. 10. (ex 129. 14.) Meloni, Alberto Giorgetti, Rampelli.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 4, lettera b), sopprimere le parole: e trasferendo prioritariamente i

magistrati militari in servizio presso gli uffici giudiziari soppressi.

129. 11. (ex 129. 5.) Cirielli.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 4, lettera b), sopprimere le parole: , sia a domanda sia d'ufficio,.

129. 12. (ex 129. 13.) Proietti Cosimi, Alberto Giorgetti.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 4, lettera b), sopprimere le parole da: i trasferimenti dei magistrati fino alla fine della lettera.

129. 13. (ex 129. 6.) Cirielli.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 4, lettera b), sostituire le parole da: i trasferimenti dei magistrati

fino alla fine della lettera con le seguenti: i magistrati componenti del Consiglio della magistratura militare che transitano in magistratura ordinaria decadono dal mandato all'atto del trasferimento;

129. 14. (ex 129. 15.) Meloni, Alberto Giorgetti, Rampelli.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 4, lettera c), sopprimere le parole: , anche con assegnazione a diverse funzioni,.

129. 15. (ex 129. 16.) Meloni, Alberto Giorgetti, Rampelli.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 4, lettera c), dopo le parole: con assegnazione a diverse funzioni aggiungere le seguenti: , di pari livello, anche in soprannumero.

129. 16. (ex 129. 7.) Cirielli.

Commissione	Governo

Al comma 4, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) il patrimonio immobiliare relativo alle strutture dismesse viene ceduto a titolo gratuito alle amministrazioni comunali competenti territorialmente o alle regioni che ne abbiano titolo in base a precise indicazioni legislative.

129. 17. (ex 129. 23.) Pili.

Commissione	Governo

Al comma 5, sopprimere la lettera a).

129. 19. (ex 129. 8.) Cirielli.

Commissione	Governo

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 129)

ART. 130.

(Destinazione delle somme sequestrate all'avvio e alla diffusione del processo telematico).

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: Trascorsi cinque anni con le seguenti: Trascorso un anno.

130. 1. (ex 130. 2.) Buontempo, Garnero Santanché, Pezzella, Salerno.

Commissione	Governo

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 130)

ART. 131.

(Disposizioni di carattere generale di contenimento e razionalizzazione delle spese).

Al comma 1, elenco n. 1, rubrica: Ministero dell'interno, apportare le seguenti modificazioni:

a) voce: Legge 15 novembre 1973, n. 734 sostituire le parole: articoli 6 e 8 con le seguenti: articolo 6;

b) sopprimere la voce: decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437.

Conseguentemente, all'articolo 150, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

- 2008: – 50.000;
- 2009: – 50.000;
- 2010: – 50.000.

131. 1. (ex *131. 7.) Giudice.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, elenco n. 1, rubrica: Ministero dell'interno, apportare le seguenti modificazioni:

a) voce: Legge 15 novembre 1973, n. 734 sostituire le parole: articoli 6 e 8 con le seguenti: articolo 6;

b) sopprimere la voce: Decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512.

Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, voce: Ministero della solidarietà sociale, sono apportate le seguenti variazioni:

- 2008: – 50.000;
- 2009: – 50.000;
- 2010: – 50.000.

131. 2. (ex 131. 26.) La Loggia.

Commissione	Governo

Al comma 1, elenco n. 1, rubrica: Ministero dell'interno voce: Legge 15 novembre 1973, n. 734 sostituire le parole: articoli 6 e 8 con le seguenti: articolo 6;

Conseguentemente, dopo l'articolo 150, aggiungere il seguente:

ART. 150-bis. – 1. All'articolo 15 della legge 8 luglio 2003, n. 172, recante disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico, il comma 2 è abrogato.

131. 3. (ex 131. 20.) Pagliarini, Sgobio, Diliberto, Napoletano, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Licandro, Longhi, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.

Commissione	Governo

* * *

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

12. All'articolo 27, comma 13-ter, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, il secondo periodo è sostituito con i seguenti: "Per le medesime finalità, nel triennio 2008, 2009 e 2010, il Ministero della difesa procede ad un programma pluriennale di razionalizzazione, accorpamento, riduzione e ammodernamento infrastrutturale, comprendente gli alloggi di servizio di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 18 agosto 1978, n. 497, anche mediante l'utilizzazione delle attività e procedure di cui all'articolo 3, comma 15-ter, del decreto legge 30

settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 2003, n. 326, ovvero, mediante la cessione, agli enti locali, di immobili verso prestazioni, a carico del soggetto contraente, strumentali all'adeguamento, al rinnovamento e al trasferimento delle infrastrutture militari. Con decreti del Ministero della difesa, da adottare d'intesa con l'Agenzia del demanio, entro il 31 dicembre 2008, 2009 e 2010 sono individuati i beni immobili, non più utili ai fini della difesa nazionale, resi annualmente disponibili attraverso tale programma e quelli comunque non più utili ai medesimi fini, ad esclusione di quelli situati nel territorio delle regioni il cui statuto speciale prevede il trasferimento diretto alla regione medesima in caso di dismissione dalla destinazione statale, per un valore complessivo pari a 2.000 milioni di euro, da consegnare all'Agenzia del demanio entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di individuazione.

131. 6. (ex 131. 16.) Antonio Pepe, Alberto Giorgetti.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

12. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 404, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, qualora non si sia provveduto, alla data di entrata in vigore della presente legge, alla rideterminazione delle strutture periferiche ivi contemplate, con le modalità indicate nella stessa disposizione, si provvede comunque all'adozione dei regolamenti di cui all'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro la data del 1° giugno 2008. Decorsi inutilmente tali termini, le strutture periferiche dei Ministeri non costituite in uffici regionali, sono riorganizzate presso le prefetture – uffici territoriali del Governo, nelle rispettive province, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

131. 7. (ex 131. 5.) Giudice.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 131)

ART. 132.

(Programma pluriennale di alloggi di servizio del Ministero della difesa).

Sopprimerlo.

132. 1. (ex 132. 6.) Alemanno.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: È fatto divieto di acquistare più di una unità immobiliare da parte di ciascuna acquirente.

Conseguentemente: al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

e) reitera ogni anno l'esame delle eventuali proprietà da alienare ove sussistano procedure nel rispetto di quanto indicato alla lettera b);

al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I proventi derivanti dalle alienazioni sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati integralmente in apposita aggiunta agli ordinari stanziamenti dell'unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della difesa.

132. 3. (ex 132. 2.) Cirielli.

Commissione	Governo

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole da: è sentito fino alla fine del periodo con le seguenti: è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e del COCER Comparto-Difesa.

Conseguentemente, sopprimere il comma 4.

132. 5. (ex 132. 5.) Bosi, Peretti, Zinzi.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole da: è sentito fino alla fine del periodo con le seguenti: è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e del COCER Comparto-Difesa.

132. 6. (ex 132. 12.) Bosi, Peretti.

Commissione	Governo

* * *

Sopprimere il comma 5.

132. 8. (ex 132. 8. e 132. 16.) Ascierio, Gasparri, Gamba, Menia, Proietti Cosimi, Alberto Giorgetti, Cossiga, Cicu, Brusco, Dell'Elce, Fallica, Ferrigno, Gregorio Fontana, Ponzo.

Commissione	Governo

Al comma 5, sostituire il secondo periodo con il seguente: Continuano comunque ad avere piena validità gli elenchi degli alloggi alienabili di cui al decreto ministeriale 2004 del 2 marzo 2006, registrato alla Corte dei conti in data 21 marzo 2006, che il Ministero della difesa trasferisce all'Agenzia del Demanio entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

132. 10. (ex 132. 9.) Ascierito, Gasparri, Gamba, Menia, Proietti Cosimi, Alberto Giorgetti.

Commissione	Governo

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 132)

* * *

Dopo l'articolo 132, aggiungere il seguente:

ART. 132-bis. 1. In relazione alle esigenze di cui all'articolo 132, comma 1, e allo scopo di agevolare i nuclei familiari composti da militari impegnati nelle missioni all'estero, è istituito, presso il Ministero della difesa, un fondo denominato « Fondo per gli interventi a favore della famiglia da realizzarsi nell'ambito delle infrastrutture utilizzate dalle Forze armate » finalizzato all'allestimento e all'organizzazione, all'interno delle caserme, di asili nido.

2. Al fondo è assegnata la somma di 1 milione di euro per l'anno 2008 e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009-2010.

3. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro della difesa sono stabilite le modalità di utilizzo sul territorio delle risorse del fondo e le condizioni per l'accesso al servizio.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2008: - 2.000;
2009: - 2.000;
2010: - 2.000.

132. 02. (ex 132. 03.) Contento.

Commissione	Governo

* * *

Dopo l'articolo 132, aggiungere il seguente:

ART. 132-bis. - (Semplificazione delle procedure di dismissione dei beni immobili in uso all'Amministrazione della Difesa). -
1. In relazione alle esigenze delle Forze armate, il Ministero della Difesa predispone, con criteri di semplificazione, di razionalizzazione e di contenimento della spesa, un programma pluriennale per la valorizzazione dei beni immobili in uso all'Amministrazione della Difesa.

2. Ai fini della realizzazione del programma di cui al comma 1, anche in deroga a quanto previsto dalle norme vigenti in materia di dismissione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, il Ministero della Difesa:

a) individua con propri decreti beni immobili in uso all'amministrazione della Difesa non più utili a fini istituzionali da inserire in appositi programmi di dismissione e valorizzazione predisposti dal medesimo Ministero;

b) provvede all'alienazione della proprietà, dell'usufrutto o della nuda proprietà dei beni immobili non più funzionali alle esigenze istituzionali di cui alla lettera *a)* per essere destinati alle procedure di vendita fissate con un successivo regolamento con prezzo di vendita determinato d'intesa con l'Agenzia del Demanio;

c) ai fini della stipula dei contratti di alienazione di cui alla lettera *b)*, è esonerato dalla consegna dei documenti previsti dalle vigenti disposizioni normative in materia urbanistica, tecnica e fiscale, sostituiti da apposita dichiarazione;

d) approva i contratti di alienazione di ciascun bene; l'approvazione può essere negata qualora il contenuto convenzionale, anche con riferimento ai termini ed alle modalità di pagamento del prezzo e di consegna del bene, risulti inadeguato rispetto alle esigenze anche se sopraggiunte successivamente all'adozione del programma;

e) relativamente alle attività di utilizzazione e valorizzazione, nonché permuta dei beni che interessino enti locali, anche in relazione alla definizione ed attuazione di opere ed interventi, si potrà procedere mediante accordi di programma ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della Difesa, sentito il COCER e acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari adotta il regolamento di attuazione dei cui al comma 2, lettera *b)*. Nella predisposizione del regolamento di cui al presente comma il Ministero si conforma ai principi ricavabili dal decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e dal decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.

4. All'articolo 27 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, i commi 13-*bis*, 13-*ter* e 13-*quater* sono abrogati.

5. All'articolo 1, comma 5, della legge 25 dicembre 2005, n. 266, dopo le parole: « dello Stato » aggiungere le seguenti: « ad eccezione degli immobili in uso all'amministrazione della Difesa ».

132. 01. (ex 132. 06.) Giuditta, Cioffi.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

ART. 133.

*(Contenimento degli uffici di diretta
collaborazione).*

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 133)

ART. 134.

(Soppressione e razionalizzazione degli enti pubblici statali).

Sostituirlo con il seguente:

ART. 134. – 1. Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilità e di crescita, di ridurre il complesso della spesa di funzionamento delle amministrazioni pubbliche, di incrementare l'efficienza e di migliorare la qualità dei servizi, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge sono soppressi, con conseguente messa in liquidazione, tutti gli enti di diritto pubblico ed altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, i cui scopi siano cessati o non più perseguibili, ovvero si trovino in condizioni economiche di grave dissesto, o siano nella concreta impossibilità di attuare i propri fini statutari.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro o i Ministri interessati, emana un regolamento contenente l'elenco degli enti di cui al comma 1 e lo trasmette alle Camere, ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari, che sono resi entro trenta giorni dalla data di assegnazione dello schema di regolamento.

134. 1. (ex 134. 8.) Garavaglia, Filippi, Bodega, Grimoldi.

Commissione	Governo

* * *

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. In considerazione delle modalità previste dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49, al riordino dell'Istituto agronomico per l'Oltremare, organo tecnico scientifico

del Ministero degli affari esteri, si provvede con decreto ministeriale da emanarsi ai sensi del comma 1, entro il 31 dicembre 2008.

Conseguentemente, al comma 3, Allegato A, sopprimere il numero 2.

134. 2. (ex 134. 31.) Picchi.

Commissione	Governo

* * *

Sopprimere il comma 3.

134. 3. (ex 134. 14.) Alberto Giorgetti.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 3, Allegato A, sopprimere il numero 2.

***134. 5.** (ex ** 134. 16.) Migliori, Alberto Giorgetti.

Al comma 3, allegato A, sopprimere il numero 2.

***134. 500.** La Commissione.

Al comma 3, Allegato A, sopprimere il numero 2.

***134. 6.** (ex ** 134. 30.) Picchi.

Commissione	Governo

Al comma 3, Allegato A, sopprimere il numero 3.

134. 8. (ex * 134. 13.) Alberto Giorgetti.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 3, Allegato A, sopprimere il numero 4.

Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti modificazioni:

2008: – 100.

134. 9. (ex 134. 33.) Misuraca.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 3, Allegato A, sopprimere il numero 4.

Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, ridurre in maniera lineare gli accantonamenti per un importo di 82 mila euro a decorrere dall'anno 2008.

134. 10. (ex 134. 19.) Ascierio, Gasparri, Proietti, Cosimi, Gamba, Menia, Alberto Giorgetti.

Commissione	Governo

Al comma 3, Allegato A, sopprimere il numero 4.

***134. 11.** (ex 134. 17. e 134. 22) Migliori, Menia, Alberto Giorgetti, Catanoso.

Al comma 3, Allegato A, sopprimere il numero 4.

***134. 13.** (ex ** 134. 29.) Picchi, Gregorio Fontana.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 3, Allegato A, sopprimere il numero 7.

134. 19. (ex * 134. 15.) Filipponio Tatarella, Alberto Giorgetti.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 3, Allegato A, sopprimere il numero 8.

134. 20. (ex 134. 18.) Menia, Alberto Giorgetti.

Commissione	Governo

Al comma 3, Allegato A, aggiungere, in fine, i seguenti numeri:

13) Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, prevista dagli articoli 6 e seguenti del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

14) Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.

15) Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNI-PA), di cui agli articoli 4 e seguenti del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive modificazioni.

16) Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, di cui all'articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

17) Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), di cui alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni.

18) Istituto per la promozione industriale (IPI), di cui all'articolo 17 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104.

19) Istituto diplomatico, di cui agli articoli da 87 a 92 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni.

20) Scuola superiore dell'economia e delle finanze (SSEF), prevista dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 settembre 2000, n. 301, e successive modificazioni.

21) Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno, di cui al decreto del Ministro dell'interno 10 settembre 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 62 del 4 marzo 1981.

22) Commissione tecnica per la finanza pubblica, di cui all'articolo 1, commi da 474 a 480, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

23) Comitato nazionale italiano per il collegamento tra il Governo italiano e la Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura, di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1182, e successive modificazioni.

24) Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.

25) Italia Lavoro S.p.A.

134. 21. (ex 134. 24.) Villetti.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

Al comma 3, Allegato A, aggiungere, in fine, i seguenti numeri:

13) Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, prevista dagli articoli 6 e seguenti del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

14) Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.

15) Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, di cui all'articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

16) Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), di cui alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni.

17) Istituto per la promozione industriale (IPI), di cui all'articolo 17 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104.

18) Istituto diplomatico, di cui agli articoli da 87 a 92 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni.

19) Scuola superiore dell'economia e delle finanze (SSEF), prevista dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 settembre 2000, n. 301, e successive modificazioni.

20) Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno, di cui al decreto del Ministro dell'interno 10 settembre 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 62 del 4 marzo 1981.

21) Commissione tecnica per la finanza pubblica, di cui all'articolo 1, commi da 474 a 480, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

22) Comitato nazionale italiano per il collegamento tra il Governo italiano e la Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura, di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1182, e successive modificazioni.

23) Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 460 (ex Sviluppo Italia spa).

134. 22. (ex 134. 23.) D'Elia, Beltrandi, Mellano, Poretti, Turco.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 3, Allegato A, aggiungere, in fine, i seguenti numeri:

13) Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente (Is.I.A.O.) – Istituito con legge 25 novembre 1995, n. 505;

14) Lega navale italiana, istituita con regio decreto n. 48 del 1907;

15) Ente nazionale risi, istituito con regio decreto-legge n. 1237 del 1931;

16) Fondazione Guglielmo Marconi, istituita con regio decreto n. 354 del 1938;

17) Istituto per la promozione industriale (IPI), di cui all'articolo 17 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104;

18) Istituto diplomatico, di cui agli articoli da 87 a 92 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni;

19) Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno, di cui al decreto del Ministro dell'interno 10 settembre 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 62 del 4 marzo 1981;

20) ISA – Istituto sviluppo agroalimentare;

21) Comitato nazionale italiano per il collegamento tra il Governo italiano e la Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura, di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1182, e successive modificazioni;

22) Sviluppo Italia S.p.A.;

23) Italia Lavoro S.p.A.

134. 23. (ex 134. 5.) Capezzone.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 3, Allegato A, aggiungere, in fine, i seguenti numeri:

13) Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente (Is.I.A.O.) – Istituito con la legge 25 novembre 1995, n. 505;

14) Lega navale italiana (L.N.I.) – istituita con regio decreto del 28 febbraio 1907, n. 48;

15) Ente nazionale risi – istituito con regio decreto-legge 2 ottobre 1931, n. 1237, convertito, con modificazioni nella legge 21 dicembre 1931, n. 1783;

16) Fondazione Guglielmo Marconi – istituita con regio decreto 11 aprile 1938, n. 354;

17) Istituto Beata Lucia di Narni.

134. 24. (ex 134. 26.) Aurisicchio, Napolitano, Andrea Ricci, Zanella, Iacomino, Pegolo.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 3, Allegato A, aggiungere, in fine, i seguenti numeri:

13) Is.I.A.O. (Istituto italiano per l’Africa e l’Oriente);

14) L.N.I. (Lega navale italiana);

15) Fondazione Guglielmo Marconi;

16) Istituto Beata Lucia di Narni.

134. 25. (ex 134. 10.) Garavaglia, Filippi.

Commissione	Governo

Al comma 3, Allegato A, aggiungere, in fine, il seguente numero:

13) Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni – Aran, di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

134. 26. (ex 134. 2.) Angelo Piazza, Di Gioia, Mancini.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 3, Allegato A, aggiungere, in fine, il seguente numero:

13) Istituto italiano per l’Africa e l’Oriente (Is.I.A.O) – istituito con la legge 25 novembre 1995, n. 505.

134. 27. (ex 134. 20.) Bertolini, Paoletti Tangheroni, Licastro Scardino.

Commissione	Governo

* * *

(VOTAZIONE DELL’ARTICOLO 134)

* * *

Dopo l’articolo 134, aggiungere il seguente:

ART. 134-bis – (Soppressione di Commissariati straordinari nella Regione Cam-

pania). — 1. È soppresso il Commissariato straordinario di cui all'articolo 11, comma diciottesimo, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, per il piano intermodale dell'Area Flegrea.

2. È soppresso il Commissariato di Governo per l'emergenza bonifiche e tutela delle Acque nella Regione Campania.

3. Sono soppressi i Commissariati di Governo per l'emergenza idrogeologica nella Regione Campania costituiti mediante ordinanze del Ministro dell'interno numeri 3158/2001 e 3258/2001, e ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri numeri 3322/2003, 3484/2005, 3521/2006 e 3532/2006.

4. È soppresso il Commissariato straordinario per il contenzioso e trasferimento delle opere di cui al titolo VII della legge 14 maggio 1981, n. 219.

5. È soppresso il Commissariato di Governo per l'emergenza idrogeologica nella Regione Campania.

6. È soppresso il Commissariato di Governo per l'emergenza socio-economico-ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno.

7. È soppresso il Commissariato straordinario di cui alla legge 18 aprile 1984, n. 80, per i piani regionali di sviluppo previsti dall'articolo 4 della medesima legge.

8. Decorsi tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano dalla carica i commissari nominati per le emergenze di cui ai commi da 1 a 7. Dalla medesima data termina ogni corrispondenza ai commissari medesimi di emolumenti a qualsiasi titolo in precedenza percepiti.

9. Le funzioni già svolte dalle strutture sopresse sono attribuite alla Regione Campania secondo modalità stabilite con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro la

stessa data, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri non avente natura regolamentare, si dispone l'assegnazione ad altra amministrazione del personale dipendente in servizio presso le strutture sopresse.

134. 03. (ex 18. 04.) Giuditta, D'Elpidio, Cioffi.

Commissione	Governo

* * *

ART. 134-bis.

(Liquidazione della CONI Servizi spa).

Sopprimerlo.

***134-bis. 1.** Garavaglia, Filippi, Fuggati.

Sopprimerlo.

***134-bis. 2.** Alberto Giogetti.

Commissione	Governo

* * *

**(SI VOTA IL MANTENIMENTO
DELL'ARTICOLO 134-BIS)**

ART. 135.

(Riduzione del costo degli immobili in uso alle amministrazioni statali).

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 135)

* * *

Dopo l'articolo 135, aggiungere i seguenti:

ART. 135-bis. *(Alienazione di immobili dello Stato adibiti ad uffici pubblici).* 1. Entro il 31 gennaio 2008 l'Agenzia del demanio, con propri decreti dirigenziali da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, individualmente, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso gli archivi e gli uffici pubblici, le unità immobiliari di proprietà dello Stato, che risultino essere utilizzate come sedi di uffici delle amministrazioni, con prioritario riferimento a quelle per le quali sia stato già determinato il valore di mercato, ed escludendo gli immobili assoggettati alle disposizioni in materia di tutela del patrimonio culturale di cui dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

2. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 28 febbraio di ciascun anno del triennio 2008-2010, le unità immobiliari di cui al comma 1 sono conferite, per un valore di mercato pari ad almeno 10.000 milioni di euro in ragione d'anno, ad un fondo comune di investimento immobiliare, che il Ministro dell'economia e delle finanze è all'uopo autorizzato a promuovere con proprio decreto, recante altresì la disciplina delle procedure per l'individuazione o l'eventuale costituzione della società di gestione, per il suo funzionamento e per il collocamento delle quote del fondo.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze gli immobili in uso governativo, conferiti ai sensi del comma 2, sono concessi in locazione all'Agenzia

del demanio, che li assegna ai soggetti che li hanno in uso, per periodi di durata fino a nove anni rinnovabili, secondo i canoni e le altre condizioni fissate dal Ministero dell'economia e delle finanze sulla base di parametri di mercato, ivi incluso il diritto di prelazione a favore dell'Agenzia in caso di successiva alienazione degli immobili da parte del Fondo. Gli oneri relativi ai contratti di locazione sono posti a carico, per il primo triennio, del fondo di cui al comma 4.

4. I proventi derivanti dal collocamento delle quote del fondo di cui al comma 2, sono versati in apposito fondo, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, tra i fondi di cui agli articoli 135-ter e 135-quater della presente legge, nei limiti delle rispettive dotazioni, fermo restando quanto disposto dall'ultimo periodo del comma 3. Gli importi eventualmente eccedenti sono destinati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, previsto dall'articolo 44 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, emanato con decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 396.

5. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 135, l'ammontare degli importi dei contratti di locazione stipulati dalle Amministrazioni ai sensi del presente articolo non è computato ai fini del piano di riduzione della spesa relativa agli immobili condotti in locazione dallo Stato, di cui all'articolo 1, commi da 204 a 208, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

6. Entro il 30 settembre di ogni anno il Ministro dell'economia e delle finanze presenta al Parlamento una relazione sull'attuazione delle disposizioni del presente articolo, con particolare riferimento all'illustrazione dei criteri adottati e dei risultati conseguiti nella gestione del Fondo immobiliare di cui al comma 2.

7. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni.

ART. 135-ter. (*Istituzione del Fondo per la Strategia di Lisbona- Competitività del sistema produttivo nazionale e accelerazione delle procedure*). — 1. Al fine di accelerare la ripresa di competitività del complessivo sistema produttivo nazionale, in relazione agli obiettivi di sviluppo fissati dalla Strategia di Lisbona, sono autorizzati, in aggiunta al quanto previsto dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, programmi straordinari di ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica e di rafforzamento dimensionale per l'internazionalizzazione delle imprese, diretti al recupero di quote di mercato e all'accrescimento dei livelli occupazionali, con particolare riguardo alle aree sottoutilizzate, nonché di interventi infrastrutturali e per il controllo e la sicurezza del territorio.

2. Per il finanziamento dei programmi straordinari di cui al comma 1 è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un apposito fondo, denominato « Fondo per la Strategia di Lisbona », per la cui dotazione, nella misura massima di 7.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008-2010, si procede ai sensi dell'articolo 135-bis, comma 4.

3. Il Fondo di cui al comma 2 è ripartito entro e non oltre il 30 aprile di ciascun anno dal Presidente del Consiglio dei ministri, in linea con gli obiettivi prioritari indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria 2008-2011, tenendo altresì conto delle risorse già eventualmente disponibili per i settori interessati, ancorché del loro effettivo stato di utilizzo. In particolare la ripartizione è finalizzata a finanziare:

a) progetti di ricerca ed innovazione, sia di processo che di prodotto, per le piccole e medie imprese;

b) reti di trasporto, reti energetiche ed acquedotti, nonché obiettivi definiti nell'ambito dei processi di Barcellona, così come stabilito dai Ministri degli esteri degli Stati membri dell'Unione Europea;

c) nei comparti delle infrastrutture, l'ammortamento e l'ampliamento della rete viaria ordinaria e autostradale, la rete

ferroviaria nazionale, i sistemi aeroportuali, portuali ed interportuali, nonché la relativa logistica;

d) ai fini del controllo e della sicurezza del territorio, il potenziamento delle azioni di monitoraggio, osservazione e controllo, attraverso dotazioni di impianti e strutture ad alta tecnologia da attribuire alle competenti Forze di Polizia.

4. Con effetto dal 1° maggio 2008, le Amministrazioni competenti all'attuazione dei programmi straordinari di cui al comma 1, sulla base del piano di riparto del Fondo e nelle more delle conseguenti variazioni contabili di bilancio, provvedono a dare attuazione dei programmi medesimi, in un quadro di coerenza con gli eventuali programmi ordinari già predisposti. A tal fine, i Ministri competenti provvedono all'approvazione dei progetti e alla nomina dei relativi responsabili, di cui all'articolo 1, commi 842 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ove non ancora intervenute, nonché alla relativa attuazione, in deroga alle richiamate disposizioni, con l'adozione di provvedimenti di natura non regolamentare.

5. Per le finalità del presente articolo, tenuto conto delle esigenze di garantire la massima efficienza e tempestività degli interventi, con riferimento all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296:

a) restano sospese, per la durata di un biennio dall'entrata in vigore della presente norma, le procedure di cui ai commi 511 e 512 relative all'attivazione dei contributi quindicennali autorizzati per il finanziamento dei relativi interventi, cui provvede direttamente il Ministro competente, fermo restando il ruolo compensativo dell'apposito Fondo, che viene corrispondentemente ridotto;

b) i criteri e le modalità di cui ai commi 848 e 853, per l'attivazione degli interventi ivi previsti, ove non ancora stabiliti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti con provvedimenti di natura non regolamentare del

Ministro dello sviluppo economico entro i successivi trenta giorni;

c) la ripartizione delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui ai commi 863 e seguenti, è effettuata entro il 28 febbraio 2008.

6. Resta fermo il disposto di cui all'articolo 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

7. Il Presidente del Consiglio, con apposita relazione, riferisce al Parlamento sui criteri di riparto e le modalità di attuazione del presente articolo.

ART. 135-quater. (Programmi integrati per la rivitalizzazione e lo sviluppo urbano).

1. I comuni capoluogo di provincia sono autorizzati ad adottare appositi programmi integrati di strategie innovative, compatibili con gli obiettivi di rivitalizzazione e di sviluppo urbano sostenibile nell'Unione europea, per la realizzazione di interventi di recupero urbano, di riqualificazione delle condizioni urbanistiche, edilizie e ambientali nelle città metropolitane e di ampliamento dell'offerta di edilizia residenziale, nel rispetto della normativa comunitaria e delle competenze regionali in materia.

2. I programmi di cui al comma 1 sono costituiti da un insieme sistematico e coordinato di interventi pubblici e privati, idonei a perseguire finalità di risanamento ambientale, di razionalizzazione e potenziamento dell'offerta abitativa e di sviluppo economico, secondo tipologie di intervento concernenti in particolare:

a) razionalizzazione e potenziamento degli insediamenti di edilizia residenziale e non, anche mediante processi di delocalizzazione totale o parziale verso aree limitrofe;

b) recupero e miglioramento degli uffici pubblici, favorendo le condizioni di accessibilità dell'utenza;

c) risanamento conservativo e valorizzazione dei beni immobili aventi valore storico, artistico e culturale, nonché inse-

rimento di elementi di arredo urbano nel tessuto complessivo;

d) ammodernamento e potenziamento delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, con particolare riguardo alla sicurezza degli impianti;

e) miglioramento dei servizi a rete, commisurati alle effettive esigenze della domanda e nel rispetto delle condizioni ambientali di sviluppo compatibile; promozione di iniziative di carattere produttivo, artigianale, commerciale, dei servizi e sociale, con particolare riguardo alle periferie.

3. Per la predisposizione dei programmi di cui al comma 1, i comuni capoluogo di provincia possono istituire un apposito ufficio speciale.

4. I programmi preliminari sono approvati dal consiglio comunale entro trenta giorni dalla loro presentazione, e successivamente sono trasmessi a ciascuna delle amministrazioni interessate dal progetto e a tutte le ulteriori amministrazioni competenti a rilasciare permessi e autorizzazioni di ogni genere e tipo. Nel termine perentorio di novanta giorni dal ricevimento del programma preliminare, le pubbliche amministrazioni competenti possono presentare motivate proposte di adeguamento o richieste di prescrizioni per il programma definitivo o di varianti migliorative che non modificano la localizzazione e le caratteristiche essenziali delle opere, nel rispetto dei limiti di spesa, delle caratteristiche di prestazione e delle specifiche funzionali individuate nel programma preliminare. Le proposte e richieste sono acquisite dal comune capoluogo a mezzo di apposita conferenza di servizi, convocata non prima di trenta giorni dal ricevimento del programma preliminare da parte dei soggetti interessati e conclusa non oltre il termine di novanta giorni. La conferenza di servizi di cui al presente comma ha finalità istruttoria e ad essa non si applicano le previsioni degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di conferenza di servizi.

Nei novanta giorni successivi alla conclusione della conferenza di servizi, il comune capoluogo valuta la compatibilità delle proposte e richieste pervenute entro il predetto termine da parte delle pubbliche amministrazioni competenti con le indicazioni vincolanti contenute nel programma preliminare approvato. Nei trenta giorni successivi, il comune approva, con eventuali integrazioni o modificazioni, il programma definitivo, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità. L'approvazione del programma definitivo sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato. Gli enti locali provvedono all'adeguamento definitivo degli elaborati urbanistici di competenza. In sede di approvazione dei programmi, ne viene stabilito il grado di priorità sulla base di criteri oggettivi preventivamente deliberati dal consiglio comunale stesso.

5. Per la realizzazione dei programmi di cui al comma 4, è istituito un apposito Fondo presso il Ministero delle infrastrutture, con una dotazione massima pari a 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni compresi nel triennio 2008-2010. Il Fondo è ripartito semestralmente, a decorrere dal 30 giugno 2008, con decreti ministeriali sulla base delle istanze pervenute. Alla dotazione del Fondo si provvede in misura corrispondente ai sensi dell'articolo 135-bis, comma 4, della presente legge.

6. Le istanze di cui al comma 5 devono contenere tutti gli elementi necessari per stabilire il grado di rilevanza dell'intervento con riferimento ad uno specifico ambito territoriale delimitato dal comune capoluogo dei comuni della provincia e in relazione al quale sono individuate la consistenza dei degrado urbanistico, ambientale, edilizio, economico e sociale, secondo criteri e parametri stabiliti dai Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti, su parere della Conferenza unificata, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Ciascun programma individua anche le possibili fonti finanziarie aggiuntive in favore delle iniziative da realizzare, con riguardo a:

- a) cofinanziamento da parte dell'Unione europea;
- b) finanziamenti della regione e degli altri enti locali territoriali;
- c) stipula di accordi di programma;
- d) finanziamenti disposti da leggi nazionali e regionali per finalità coincidenti con quelle stabilite nel programma;
- e) risorse conferite da soggetti privati.

8. Per la realizzazione delle opere di interesse pubblico nell'ambito dei programmi previsti dai commi da 1 a 7, con particolare riguardo alla realizzazione e gestione delle infrastrutture e dei servizi pubblici il sindaco del comune capoluogo di provincia opera con poteri straordinari sottoposti esclusivamente alle norme costituzionali, ai principi generali dell'ordinamento giuridico e alle norme comunitarie. I commissari straordinari possono costituire apposite società per azioni, provvedendo alla scelta dei soci privati sulla base di manifestazioni d'interesse a seguito di avviso pubblico, stabilendo i criteri di partecipazione, di eventuali emissioni obbligazionarie e di altre forme di ricorso al mercato. Gli interventi pubblici e privati previsti dal presente articolo sono realizzati in regime di concessione o di convenzione, secondo la vigente normativa in materia.

ART. 135-quater. (Agevolazioni fiscali per investimenti ad alto contenuto tecnologico delle PMI). 1. Per il quinquennio 2008-2012, alle piccole e medie imprese, come definite dalla disciplina comunitaria, è riconosciuta, ai fini dell'imposta sul reddito delle società (IRES) e in aggiunta alle ordinarie deduzioni, una deduzione pari al 90 per cento dell'ammontare degli interessi passivi derivanti da operazioni di indebitamento finalizzate all'attuazione di

nuovi investimenti diretti all'adozione di innovazioni di processo e di prodotto ad alto contenuto tecnologico.

2. L'agevolazione di cui al comma 1 spetta per operazioni di indebitamento riferite a nuovi investimenti non superiori a 20 milioni di euro per le imprese fino a 50 dipendenti, e a 40 milioni di euro alle restanti imprese. L'agevolazione non è fruibile se gli investimenti non vengono realizzati entro il 31 dicembre 2009. Ai fini dell'agevolazione le imprese devono certificare nella nota integrativa al bilancio le finalità delle suddette operazioni di indebitamento e la congruità, rispetto ai valori di mercato, dei tassi di interesse applicati alle operazioni medesime, nonché dare conto degli investimenti effettivamente realizzati.

3. Gli investimenti ammissibili all'agevolazione di cui al comma 1 sono iscrivibili sia tra le immobilizzazioni immateriali di cui all'articolo 2424, primo comma, lettera B), n. I, del codice civile, compresi i costi dei diritti di brevetto industriale e di utilizzazione di opere dell'ingegno che comportano innovazioni tecnologiche nei processi produttivi, sia tra le immobilizzazioni materiali, di cui all'articolo 2424, primo comma, lettera B), n. II, del codice civile, con particolare riferimento al costo degli investimenti in beni strumentali – impianti, macchinari e attrezzature industriali – volti all'adozione di cicli produttivi ad alto contenuto tecnologico e a ridotto consumo energetico, con esclusione degli investimenti realizzati in attuazione di obblighi di legge.

4. L'agevolazione di cui al presente articolo non può essere fruita qualora le imprese di cui al comma 1 beneficino, nel medesimo periodo di imposta, di interventi agevolativi disposti ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 3, lettera a), della presente legge.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo, compresa la definizione della tipologia dei nuovi investimenti am-

missibili ai fini della deduzione di cui al comma 1, nonché le procedure per il controllo e la riscossione della maggiore imposta non versata in caso di non effettiva realizzazione degli investimenti nel termine di cui al comma 2.

ART. 135-quinquies. (*Disposizioni in materia di editoria ed ulteriori disposizioni in materia di entrate*). 1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2008, i contributi previsti dall'articolo 3, commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 8 e 11, e dall'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250 non spettano alle imprese che ne hanno diritto ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni qualora le stesse, nell'esercizio finanziario in corso al 31 dicembre 2007, abbiano conseguito ricavi derivanti da raccolta pubblicitaria in misura superiore a 4 milioni di euro.

2. A decorrere dal medesimo esercizio finanziario di cui al comma 1, le imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al Registro degli operatori di comunicazione (ROC) non possono usufruire delle tariffe agevolate postali per la spedizione di prodotti editoriali previste dal decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, qualora nell'esercizio finanziario in corso al 31 dicembre 2007 abbiano conseguito ricavi derivanti da raccolta pubblicitaria in misura superiore a 4 milioni di euro. L'importo dei rimborsi dovuti alla Società Poste Italiane S.p.A. a fronte dell'applicazione delle predette tariffe agevolate è conseguentemente ridotto. La Società Poste Italiane S.p.A. è tenuta ad applicare le disposizioni di cui al presente comma, operando gli eventuali conguagli nei confronti delle imprese interessate.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2008, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad aumentare, con proprio decreto, le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo

26 ottobre 1995, n. 504, relative all'alcol etilico, al fine di conseguire un maggior gettito annuo non inferiore a 70 milioni di euro.

4. A decorrere dal periodo di imposta 2008, le navi e le imbarcazioni a motore e a vela con motore ausiliario da diporto nazionali sono soggette al pagamento della tassa di stazionamento annuale, se di lunghezza superiore a 12 metri.

5. L'importo della tassa di stazionamento dovuta è determinato sommando all'importo fisso di euro 200 le seguenti somme:

a) euro 1 per ogni centimetro eccedente metri 12 e fino a 18 metri;

b) euro 2 per ogni centimetro eccedente metri 18 e fino a 24 metri;

c) euro 3 per ogni centimetro eccedente metri 24, fino ad un massimo di 5.000 euro.

6. La tassa di stazionamento di cui al comma 5 non si applica agli apparecchi obbligatori di salvataggio, nonché ai battelli di servizio, purché questi rechino l'indicazione della imbarcazione o della nave al cui servizio sono posti.

7. Sono esenti dalla tassa di stazionamento le imbarcazioni da diporto possedute ed utilizzate da enti ed associazioni di volontariato esclusivamente ai fini di assistenza sanitaria e pronto soccorso.

8. Gli importi indicati nel comma 5 sono ridotti del 20, del 30 e del 50 per cento rispettivamente dopo cinque, dieci e quindici anni dalla prima immatricolazione, dovunque avvenuta, o dalla costruzione qualora l'immatricolazione non risulti eseguita: in quest'ultimo caso i periodi anzidetti decorrono dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di costruzione.

9. Le modalità applicative e di riscossione della tassa di stazionamento sono stabilite con decreto del Ministro dell'eco-

nomia e delle finanze, di concerto con il Ministro dei trasporti.

135. 01. (ex 135. 04.) Cirino Pomicino, Barani, Catone, Del Bue, De Luca, Nardi.

Commissione	Governo

* * *

Dopo l'articolo 135, aggiungere il seguente:

ART. 135-bis. (Misure in materia di funzionamento dei fondi interprofessionali). 1. All'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'ultimo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente: « A partire dal 1° gennaio 2008 ai fondi affluiscono i versamenti effettuati dai datori di lavoro che vi aderiscono, sulla base di quanto fissato dal regolamento di ciascun fondo. Tale regolamento definisce modalità e misura del versamento della quota di adesione, che può essere anche superiore allo 0,30 per cento dell'ammontare delle retribuzioni lorde dei lavoratori dipendenti. I datori di lavoro che aderiscono ai fondi sono esonerati dall'obbligo del versamento del contributo integrativo stabilito dall'articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni ».

b) il comma 3 è sostituito dal seguente: « 3. I datori di lavoro che aderiscono ai fondi effettuano all'INPS il versamento della quota di adesione, con le modalità e nella misura stabilite dal regolamento di ciascun fondo. L'INPS provvede al servizio di raccolta, trasferendo, per intero, al fondo indicato dal datore di lavoro il versamento ricevuto, una volta dedotti i meri costi amministrativi, secondo modalità definite in apposita convenzione stipulata tra i fondi e l'Istituto.

Sino alla data di entrata in vigore della predetta convenzione continuano ad applicarsi le modalità già utilizzate. Se non disciplinata diversamente dalla predetta convenzione, l'adesione ai fondi è fissata entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetti dal 1° gennaio successivo; le successive adesioni o disdette hanno effetto dal 1° gennaio di ogni anno; l'INPS provvede a disciplinare le modalità di adesione ai fondi interprofessionali e di trasferimento delle risorse agli stessi mediante acconti bimestrali, nonché a fornire, tempestivamente e con regolarità, ai fondi stessi, tutte le informazioni relative alle imprese aderenti ed alle quote di adesione da esse versate. L'INPS, entro il 31 gennaio di ogni anno comunica al Ministero del lavoro e della previdenza sociale e ai fondi la previsione, sulla base delle adesioni pervenute, del gettito relativo ai datori di lavoro aderenti ai fondi stessi e del gettito del contributo integrativo, di cui all'articolo 25 della legge n. 845 del 1978, e successive modificazioni, relativo ai datori di lavoro che non aderiscono ai fondi, obbligati al versamento di detto contri-

buto, destinato al Fondo per la formazione professionale e per l'accesso al Fondo sociale europeo (FSE), di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Al fine di assicurare continuità nel perseguimento delle finalità del Fondo per la formazione professionale e per l'accesso al FSE, di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, rimane fermo quanto previsto dal secondo periodo del comma 2 dell'articolo 66 della legge 17 maggio 1999, n. 144 ».

c) il comma 4 è abrogato.

135. 03. (ex 135. 02.) Musi.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

CAPO XXVIII
MISSIONE 33 – FONDI DA RIPARTIRE

ART. 136.

(Otto per mille e cinque per mille).

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

La quota di cui all'articolo 1 è destinata, in una misura comunque non inferiore al 5 per cento della disponibilità complessiva per ciascun anno, alla realizzazione di messaggi pubblicitari e al conseguente acquisto di spazi televisivi, radiofonici, della stampa periodica, nonché di altri mezzi di informazione, aventi lo scopo di assicurare adeguata informazione ai contribuenti sulla possibilità di scegliere, in sede di dichiarazione annuale dei redditi, di destinare la quota pari all'otto per mille di cui all'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione dello Stato, nonché sulle iniziative che lo Stato finanzia o intende finanziare ai sensi dell'articolo 48, primo periodo, della legge 20 maggio 1985, n. 222 e del decreto del Presidente della Repubblica marzo 1998, n. 76.

136. 1. (ex 136. 20.) Turco, Beltrandi, D'Elia, Mellano, Poretti, Villetti.

Commissione	Governo

* * *

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

La quota di cui all'articolo 1 è destinata, in una misura comunque non inferiore al 2 per cento della disponibilità

complessiva per ciascun anno, alla realizzazione di messaggi pubblicitari e al conseguente acquisto di spazi televisivi, radiofonici, della stampa periodica, nonché di altri mezzi di informazione, aventi lo scopo di assicurare adeguata informazione ai contribuenti sulla possibilità di scegliere, in sede di dichiarazione annuale dei redditi, di destinare la quota pari all'otto per mille di cui all'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione dello Stato, nonché sulle iniziative che lo Stato finanzia o intende finanziare ai sensi dell'articolo 48, primo periodo, della legge 20 maggio 1985, n. 222 e del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76.

136. 2. (ex 136. 21.) Turco, Beltrandi, D'Elia, Mellano, Poretti.

Commissione	Governo

* * *

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

La quota di cui all'articolo 1 è destinata, in una misura comunque non inferiore all'1 per cento della disponibilità complessiva per ciascun anno, alla realizzazione di messaggi pubblicitari e al conseguente acquisto di spazi televisivi, radiofonici, della stampa periodica, nonché di altri mezzi di informazione, aventi lo scopo di assicurare adeguata informazione ai contribuenti sulla possibilità di scegliere, in sede di dichiarazione annuale dei redditi, di destinare la quota pari all'otto per mille di cui all'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione dello Stato, nonché sulle iniziative che lo Stato finanzia o intende

finanziare ai sensi dell'articolo 48, primo periodo, della legge 20 maggio 1985, n. 222 e del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76.

136. 3. (ex 136. 22.) Turco, Beltrandi, D'Elia, Mellano, Poretti.

Commissione	Governo

* * *

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

La quota di cui all'articolo 1 è destinata, in una misura comunque non inferiore allo 0,5 per cento della disponibilità complessiva per ciascun anno, alla realizzazione di messaggi pubblicitari e al conseguente acquisto di spazi televisivi, radiofonici, della stampa periodica, nonché di altri mezzi di informazione, aventi lo scopo di assicurare adeguata informazione ai contribuenti sulla possibilità di scegliere, in sede di dichiarazione annuale dei redditi, di destinare la quota pari all'otto per mille di cui all'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, a scopi di interesse sociale od carattere sanitario a diretta gestione dello Stato, nonché sulle iniziative che lo Stato finanzia o intende finanziare ai sensi dell'articolo 48, primo periodo, della legge 20 maggio 1985, n. 222 e del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76.

136. 4. (ex 136. 23.) Turco, Beltrandi, D'Elia, Mellano, Poretti.

Commissione	Governo

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Fatte salve le disposizioni in tema di procedura di revisione dei criteri di ripartizione della quota dell'8 per mille del gettito Irpef, definite all'articolo 49 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e fatto salvo quanto disposto dalla legge 20 maggio 1985, n. 206, all'articolo 47, comma 3, della legge 20 maggio 1985, n. 222, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « In caso di scelte non espresse dai contribuenti, le relative risorse sono destinate a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale ».

136. 5. (ex 136. 30.) Villetti.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 2, sostituire le parole: 400 milioni di euro con le seguenti: 500 milioni di euro.

Conseguentemente:

sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Per l'anno finanziario 2008, fermo quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari al 5 per mille dell'imposta stessa è destinata in base alla scelta del contribuente alle seguenti finalità:

a) sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei

registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;

b) finanziamento della ricerca scientifica e dell'università;

c) finanziamento della ricerca sanitaria;

d) attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente;

e) contributo a favore della Polizia di Stato;

f) contributo a favore della Guardia di Finanza;

g) contributo a favore dell'Arma dei Carabinieri;

h) contributo a favore del Corpo della Polizia Penitenziaria;

i) contributo a favore del Corpo Forestale dello Stato;

j) contributo a favore del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco;

k) contributo a favore dei Corpi di Polizia Municipale.

all'articolo 150, Tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 100;

136. 6. (ex 136. 48.) Galletti, Peretti, Zinzi.

Commissione	Governo

Al comma 2, sostituire le parole: 400 milioni di euro con le seguenti: 500 milioni di euro.

Conseguentemente:

al comma 3, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

d) finanziamento agli enti locali.

all'articolo 150, Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 100;

136. 7. (ex 136. 46.) D'Agrò, Peretti, Zinzi.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 2, sostituire le parole: 400 milioni di euro con le seguenti: 500 milioni di euro.

all'articolo 150, Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 100.000;

2009: - 100.000;

2010: - 100.000.

136. 8. (ex 136. 35.) Gardini.

Commissione	Governo

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nelle Regioni in cui non sono stati istituiti con leggi regionali gli albi locali di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, le associazioni di promozione sociale che svolgono attività nel solo ambito territoriale possono accedere al riparto di cui al comma 1234 del medesimo articolo 1, dopo appropriata istruttoria dell'Agazia delle Entrate.

136. 9. (ex 136. 29.) Dato, Di Gioia, Angelo Piazza.

Commissione	Governo

* * *

Sostituire i commi 3, 4, 5 e 6 con il seguente:

3. Fermo quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari al cinque per mille dell'imposta netta, diminuita del credito d'imposta per redditi prodotti all'estero e degli altri crediti d'imposta spettanti, è destinata, nel limite dell'importo di cui al comma 6, in base alla scelta del contribuente, alle seguenti finalità:

a) sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle fondazioni e associazioni riconosciute che senza scopo di lucro operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;

b) finanziamento agli enti della ricerca scientifica e dell'università;

c) finanziamento agli enti della ricerca sanitaria.

4. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della solidarietà sociale, del Ministro dell'università e della ricerca e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità del riparto delle somme stesse.

5. Per le finalità di cui ai commi 3 e 4 è autorizzata la spesa nel limite massimo di 400 milioni di euro per l'anno 2009.

Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2009: – 400.000.

* **136. 38.** (ex 136. 3.) Albonetti, Lupi, Sposetti, Alemanno, Realacci, Angelino Alfano, Saglia, Casero, Oliverio, Jannone, Ranieri, Cesa, Nicola Rossi.

Sostituire i commi 3, 4, 5 e 6 con il seguente:

3. Fermo quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari al cinque per mille dell'imposta netta, diminuita del credito d'imposta per redditi prodotti all'estero e degli altri crediti d'imposta spettanti, è destinata, nel limite dell'importo di cui al comma 6, in base alla scelta del contribuente, alle seguenti finalità:

a) sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive mo-

dificazioni, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle fondazioni e associazioni riconosciute che senza scopo di lucro operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;

b) finanziamento agli enti della ricerca scientifica e dell'università;

c) finanziamento agli enti della ricerca sanitaria.

4. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della solidarietà sociale, del Ministro dell'università e della ricerca e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità del riparto delle somme stesse.

5. Per le finalità di cui ai commi 3 e 4 è autorizzata la spesa nel limite massimo di 400 milioni di euro per l'anno 2009.

Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2009: – 400.000.

* **136. 12.** (ex 136. 6.) Alemanno.

Sostituire i commi 3, 4, 5 e 6 con il seguente:

3. Fermo quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari al cinque per mille dell'imposta netta, diminuita del credito d'imposta per redditi prodotti all'estero e degli altri crediti d'imposta spettanti, è destinata, nel limite dell'importo di cui al

comma 6, in base alla scelta del contribuente, alle seguenti finalità:

a) sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle fondazioni e associazioni riconosciute che senza scopo di lucro operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;

b) finanziamento agli enti della ricerca scientifica e dell'università;

c) finanziamento agli enti della ricerca sanitaria.

4. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della solidarietà sociale, del Ministro dell'università e della ricerca e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità del riparto delle somme stesse.

5. Per le finalità di cui ai commi 3 e 4 è autorizzata la spesa nel limite massimo di 400 milioni di euro per l'anno 2009.

Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2009: – 400.000.

* **136. 11.** (ex 136. 42.) Cesa, Volontè, Galletti, Zinzi, Peretti.

Commissione	Governo

Al comma 3, alinea, sostituire le parole da: netta fino alla fine del comma con le seguenti: stessa è destinata in base alla scelta del contribuente, alle seguenti finalità:

a) sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modificazioni, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;

b) finanziamento della ricerca scientifica e dell'università;

c) finanziamento della ricerca sanitaria;

d) attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente.

Conseguentemente:

dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. Resta fermo il meccanismo dell'8 per mille di cui alla legge 20 maggio 1985, n. 222.

3-ter. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della solidarietà sociale, del Ministro dell'università e della ricerca e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità del riparto delle somme stesse, sentite le Commissioni parlamentari competenti relativamente alle finalità di cui al comma 3, lettera a); nonché le modalità e i termini del recupero delle somme non rendicontate ai sensi del comma 3-bis del presente articolo.

3-quater. Per le finalità di cui al comma 3-bis e seguenti del presente articolo è autorizzata la spesa nel limite massimo di 200 milioni di euro per l'anno 2009.

all'articolo 150, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, appor-tare le seguenti variazioni:

2009: – 200.000.

136. 13. (ex 136. 7.) Zorzato, Giudice, Casero, Crosetto, Verro.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 3, alinea, sostituire le parole da: netta fino alla fine del comma con le seguenti: stessa è destinata in base alla scelta del contribuente, alle seguenti finalità:

a) sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 11, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;

b) finanziamento della ricerca scientifica e dell'università;

c) finanziamento della ricerca sanitaria;

d) attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente.

4. Le somme corrispondenti alla quota di cui al comma 1 sono determinate sulla base degli incassi in conto competenza relativi all'IRPEF, sulla base delle scelte espresse dai contribuenti, risultanti dal rendiconto generale dello Stato.

5. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, del Ministro dell'università e ricerca e del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità del riparto delle somme stesse, sentite le Commissioni parlamentari competenti relativamente alle finalità di cui al comma 1, lettera a). Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ad apposite unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze delle somme affluite all'entrata per essere destinate ad alimentare un apposito fondo.

136. 14. (ex 136. 26.) Bertolini, Paoletti Tangheroni.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 3, alinea, sopprimere le parole: nel limite dell'importo di cui al comma 6.

Conseguentemente, al comma 5:

dopo le parole: Ministro dell'economia e delle finanze *aggiungere le seguenti:* da emanare entro il 28 febbraio 2008;

dopo la parole: riparto delle somme stesse *aggiungere le seguenti:* , i tempi

entro i quali debbono essere svolte tutte le diverse procedure e erogate le risorse.

136. 15. (ex 136. 43.) Volontè, Galletti, Peretti, Zinzi.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: della legge 7 dicembre 2000, n. 383 *aggiungere le seguenti:* delle associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI a norma di legge.

136. 18. (ex 136. 45.) Ciocchetti, Peretti, Zinzi.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: associazioni riconosciute che senza scopo di lucro operano in via esclusiva o prevalente nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460; *con le seguenti:* associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI a norma di legge;

136. 19. (ex 136. 17.) Caparini, Garavaglia Filippi.

Commissione	Governo

Al comma 3, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: nonché delle associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI a norma di legge.

136. 21. (ex 136. 2.) Del Bue.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 3, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:

d) contributo a favore dei Corpi di Polizia Municipale del comune di residenza del contribuente;

e) contributo a favore dell'Arma dei Carabinieri;

f) contributo a favore della Polizia di Stato;

g) contributo a favore del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

136. 22. (ex 136. 18.) Pini, Garavaglia.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 3, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

d) finanziamento di progetti dedicati alla ricerca farmacologica, presentati e approvati dall'Istituto superiore di sanità, nel campo delle malattie rare e della

sperimentazione di principi farmacologici attivi specificamente rivolti all'impiego pediatrico.

136. 23. (ex 136. 39.) Bocciardo, Di Virgilio, Moroni, Baiamonte, Ceccacci Rubino, Crimi, Gardini, Mazzaracchio, Palumbo.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 3, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

d) finanziamento delle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI.

136. 24. (ex 136. 24.) Pescante, Di Centa, Luciano Rossi, Aracu.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 3, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

d) istituzione di un fondo per la concessione di borse di studio per studenti meritevoli vincitori di titoli europei, mondiali od olimpionici in discipline sportive riconosciute dal CONI.

Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, voce Ministero dell'economia e

delle finanze *apportare le seguenti variazioni:*

: – 10.000.

136. 25. (ex 136. 4.) Aracu.

Commissione	Governo

* * *

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Nelle Regioni in cui non sono stati istituiti con leggi regionali gli albi locali previsti dalla legge n. 383 del 2000, anche le associazioni di promozione sociale che svolgono attività solo in ambito territoriale possono usufruire del libero contributo del 5 per mille, dopo appropriata istruttoria delle Agenzie delle Entrate regionali.

136. 29. (ex 136. 33.) Giudice.

Commissione	Governo

* * *

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 3, all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera *a)*, la parola: « beneficenza » è sostituita dalle seguenti: « attività erogativa a carattere filantropico »;

b) al comma 4, la parola: « beneficenza » è sostituita dalle seguenti: « attività erogativa a carattere filantropico ».

136. 32. (ex 136. 13.) Tabacci.

Commissione	Governo

* * *

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 3 all'articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dopo le parole: « di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 » sono aggiunte le seguenti: « e le imprese sociali di cui al decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155 ».

136. 33. (ex 136. 14.) Tabacci.

Commissione	Governo

* * *

Sopprimere il comma 6.

Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:

2009: – 200.000;

136. 35. (ex 136. 36.) Gardini.

Commissione	Governo

Al comma 6, sostituire le parole: 100 milioni con le seguenti: 400 milioni.

Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2009: – 300.000;

136. 36. (ex 136. 47.) Volontè, Galletti, Capitano Santolini, Peretti, Zinzi.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 6, sostituire le parole: 100 milioni con le seguenti: 300 milioni.

Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2009: – 200.000.

136. 37. (ex 136. 37.) Pescante, Di Centa.

Commissione	Governo

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 136).

* * *

Dopo l'articolo 136 aggiungere il seguente:

ART. 136-bis. 1. All'articolo 12 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, sono aggiunti i seguenti commi:

9-bis. Sono integralmente deducibili dal reddito della fondazione le erogazioni effettuate nei settori ammessi.

9-ter. La fondazione, in luogo dell'applicazione dell'imposta sostitutiva sui redditi di natura finanziaria, può fare concorrere gli stessi alla formazione del reddito nell'esercizio in cui sono percepiti, nel qual caso la ritenuta applicata è a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta in sede di dichiarazione annuale.

2. All'articolo 106 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

5-bis. A decorrere dall'esercizio finanziario in corso al 1° gennaio 2008 le misure percentuali di 0,60 e 5 di cui ai commi 3 e 5 sono portate rispettivamente allo 0,50 e al 4.

136. 01. (ex 136. 03.) Crosetto.

Commissione	Governo

CAPO XXIX

DISPOSIZIONI DI CONTENIMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE VALIDE PER TUTTE LE MISSIONI.

ART. 137.

(Riduzione dei componenti degli organi societari delle società in mano pubblica e pubblicità delle consulenze delle amministrazioni pubbliche statali).

Al comma 2, sostituire le parole: dal primo rinnovo fino alla fine del comma con le seguenti: dalla data di entrata in vigore della presente legge. I componenti dei consigli di amministrazione delle società di cui al comma 1 cessano dall'incarico dalla stessa data; i nuovi componenti sono nominati entro i successivi quarantacinque giorni.

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze con decreto stabilisce entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i limiti massimi omnicomprensivi per gli emolumenti annui dei componenti dei consigli di amministrazione delle società di cui al comma 1, da determinare per classi individuate sulla base dei ricavi complessivi e/o degli utili delle Società stesse.

137. 3. (ex 137. 8.) Villetti.

Commissione	Governo

Al comma 4, dopo le parole: Le società di cui al presente articolo aggiungere le seguenti: che rientrino tra i soggetti aggiudicatori di cui all'articolo 3, comma 25, del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163.

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le parole: con particolare riguardo ai casi in cui le società stesse siano soggette alla normativa comunitaria sugli appalti pubblici.

137. 6. (ex 137. 6.) Antonio Pepe, Alberto Giorgetti.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 5, dopo la parola: regolamentati, aggiungere le seguenti: ed alle società cui sono attribuite o mediante le quali sono esercitate pubbliche funzioni ed a quelle dalle stesse controllate.

* **137. 10.** (ex 137. 20.) Peretti, Zinzi.

Al comma 5, dopo la parola: regolamentati, aggiungere le seguenti: ed alle società cui sono attribuite o mediante le quali sono esercitate pubbliche funzioni ed a quelle dalle stesse controllate.

* **137. 11.** (ex 137. 21.) Di Gioia.

Commissione	Governo

Al comma 5, dopo la parola: regolamentati aggiungere le seguenti: e alle società da queste controllate o a queste collegate.

137. 12. (ex 137. 3. 137. 14) Zanetta, Giudice.

Commissione	Governo

* * *

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Per le società aventi sede legale nel territorio delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, il cui controllo è detenuto, direttamente o indirettamente ai sensi del comma 1, dalla Regione, dalle Province autonome e dagli enti locali ed altri enti pubblici ad ordinamento regionale o provinciale, le Regioni a statuto speciale e le Province autonome provvedono alle finalità del presente articolo con legge regionale o provinciale da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge nel rispetto delle norme comunitarie e delle norme statali vincolanti per la potestà legislativa regionale e provinciale e comunque assicurando negli organi societari un'adeguata partecipazione degli altri soci.

137. 15. (ex 137. 17.) Nicco, Brugger, Zeller, Widmann, Bezzi.

Commissione	Governo

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

7-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 7 del presente articolo si applicano agli enti strumentali degli enti locali costituiti nelle forme di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali. Nel caso di enti strumentali di natura consortile, le iniziative di cui al comma 1 devono essere promosse, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dalla pubblica amministrazione che detiene la quota maggiore dell'ente. In caso di partecipazioni paritetiche, l'onere grava su ciascuna delle amministrazioni titolari delle partecipazioni maggiori.

137. 17. (ex 137. 16.) Crema, Di Gioia, Schietroma.

Commissione	Governo

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 137).

ART. 138.

(Disposizioni in materia di arbitrato per le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici economici e le società pubbliche).

- Sopprimerlo.
- * **138. 1.** (ex 138. 1.) Angelo Piazza, Di Gioia, Mancini.
- Sopprimerlo.
- * **138. 2.** (ex 138. 8. e 138. 9) Armosino, Stradella, La Loggia, Giudice.
- Sopprimerlo.
- * **138. 3.** (ex 138. 20). Lamorte, Alberto Giorgetti.

Commissione	Governo

* * *

Sostituirlo con il seguente:

ART. 138. – 1. È fatto divieto alle Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 di attuare procedure arbitrali relative a contratti pubblici di lavori servizi e forniture, al di fuori della disciplina di cui agli articoli 241, 242 e 243 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 16:

2. All'articolo 241 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 5 è sostituito dal seguente: « Il Presidente del Collegio arbitrale è scelto di comune accordo dalle

parti tra magistrati ordinari e amministrativi con grado rispettivamente non inferiore a magistrato di Cassazione ovvero consigliere di Stato, iscritti nell'Albo di cui al successivo articolo 242 ».

b) il comma 15 è sostituito dal seguente: « In caso di mancato accordo tra le parti ai sensi del comma 5, il Presidente del Collegio arbitrale è nominato, ad iniziativa della parte più diligente, dalla Camera Arbitrale che vi provvede mediante sorteggio tra i giudici ordinari e amministrativi con grado non inferiore rispettivamente a magistrato di Cassazione ovvero Consigliere di Stato iscritti nell'Albo di cui al successivo articolo 242. Il magistrato prescelto mediante sorteggio e nominato Presidente del Collegio non può essere ulteriormente sorteggiato per il periodo di due anni decorrenti dalla data di costituzione del Collegio da lui presieduto ».

c) è aggiunto il seguente comma:

16. Sia in caso di accordo delle parti sul nominativo del Presidente del Collegio, sia in caso di mancato accordo, la procedura arbitrale si svolge presso la Camera Arbitrale nelle forme e con la regolamentazione di cui ai successivi articoli 242 e 243.

3. All'articolo 242 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 6 è sostituito dal seguente: « Possono essere ammessi all'Albo dei Presidenti dei Collegi Arbitrali esclusivamente magistrati ordinari e amministrativi rispettivamente con grado non inferiore a magistrato di Cassazione o Consigliere di Stato, selezionati in base a criteri oggettivi che tengano conto della competenza ed esperienza maturata nel settore dei contratti pubblici ».

b) al comma 10, le parole: « Per le ipotesi di cui all'articolo 241, comma 15 » sono soppresse.

4. All'articolo 243, il comma 1 è sostituito dal seguente: « A tutti i giudizi

arbitrati, si applicano inoltre le seguenti regole ».

138. 4. (ex 138. 17.) Peretti, Zinzi.

Commissione	Governo

* * *

Sostituirlo con il seguente:

ART. 138. — (*Disposizioni in materia di arbitrato per le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici economici e le società pubbliche*).- 1. È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 di attuare procedure arbitrali relative ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, al di fuori della disciplina di cui agli articoli 241, 242 e 243 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

2. All'articolo 241 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: « *5-bis*. La nomina del Presidente del collegio arbitrale è comunicata dalle parti alla camera arbitrale, di cui al successivo comma 7, la quale può, entro dieci giorni, rendere inefficace la nomina stessa sulla base di specifica motivazione in relazione alla professionalità del soggetto indicato, in applicazione di puntuali criteri generali adottati dallo stesso organismo ».

* **138. 5.** (ex 138. 3.) Angelo Piazza, Di Gioia, Mancini.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 138. — (*Disposizioni in materia di arbitrato per le pubbliche ammini-*

strazioni, gli enti pubblici economici e le società pubbliche).- 1. È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 di attuare procedure arbitrali relative ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, al di fuori della disciplina di cui agli articoli 241, 242 e 243 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

2. All'articolo 241 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: « *5-bis*. La nomina del Presidente del collegio arbitrale è comunicata dalle parti alla camera arbitrale, di cui al successivo comma 7, la quale può, entro dieci giorni, rendere inefficace la nomina stessa sulla base di specifica motivazione in relazione alla professionalità del soggetto indicato, in applicazione di puntuali criteri generali adottati dallo stesso organismo ».

* **138. 6.** (ex 138. 10.) La Loggia, Giudice.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, primo periodo, premettere le seguenti parole: Salvo che le parti, d'accordo, decidano che deferiranno le loro controversie a collegi arbitrali costituiti presso la Camera arbitrale, con l'intesa di accollarsi, ciascuna, gli onorari e le spese dei propri arbitri e dei propri legali,

138. 7. (ex 138. 18.) Peretti, Zinzi.

Commissione	Governo

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: inserire clausole compromissorie in tutti i loro contratti aggiungere le seguenti: non relativi a concessioni di pubblico servizio.

138. 9. (ex 138. 27.) Bernardo.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 2, premettere le seguenti parole: Con esclusione delle società quotate in borsa.

138. 10. (ex 138. 28.) Bernardo.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 2, sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: ovvero partecipate maggioritariamente.

* **138. 12.** (ex 138. 4.) Saglia.

Al comma 2, sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: ovvero partecipate maggioritariamente.

* **138. 13.** (ex 138. 16.) D'Agro, Peretti, Zinzi.

Commissione	Governo

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono escluse dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 le società quotate in Borsa.

****138. 15.** (ex 138. 13.) Peretti.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono escluse dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 le società quotate in Borsa.

****138. 16.** (ex 138. 26.) Di Gioia.

Commissione	Governo

* * *

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Tutte le controversie di cui al presente articolo sono devolute alla cognizione delle sezioni specializzate previste dall'articolo 16 della legge 12 dicembre 2002, n. 273. L'applicazione del presente articolo è subordinata all'effettiva attivazione delle stesse sezioni specializzate accertata con decreto del Ministro della giustizia.

138. 17. (ex 138. 22.) Di Gioia.

Commissione	Governo

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2007, n. 267, dopo il comma 15-*quater* è inserito il seguente comma:

15-*quinques*) il divieto di partecipazione alle gare di cui all'articolo 113, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2007, n. 267, non si applica alle società già quotate in borsa e a quelle da esse direttamente partecipate al 1° ottobre 2003, nonché a società originariamente a capitale interamente pubblico, che entro la stessa data abbiano provveduto a collocare sul mercato quote di capitale attraverso procedure ad evidenza pubblica che, in applicazione dell'articolo 113, comma 15-*bis*, del decreto legislativo 18 agosto 2007, n. 267, successivamente alla data del 1° gennaio 2007, continuino ad erogare servizi pubblici in forza di concessioni rilasciate con procedure diverse dall'evidenza pubblica.

***138. 19.** (ex 138. 5.) Saglia.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2007, n. 267, dopo il comma 15-*quater* è inserito il seguente comma:

15-*quinques*) il divieto di partecipazione alle gare di cui all'articolo 113, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2007, n. 267, non si applica alle società già quotate in borsa e a quelle da esse direttamente partecipate al 1° ottobre 2003, nonché a società originariamente a capitale interamente pubblico, che entro la stessa data abbiano provveduto a collocare sul mercato quote di capitale attraverso procedure ad evidenza pubblica che, in applicazione dell'articolo 113, comma 15-*bis*, del decreto legislativo 18 agosto 2007, n. 267, successivamente alla data del 1°

gennaio 2007, continuino ad erogare servizi pubblici in forza di concessioni rilasciate con procedure diverse dall'evidenza pubblica.

*** 138. 20.** (ex 138. 15.) D'Agrò, Peretti, Zinzi.

Commissione	Governo

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 138).

* * *

Dopo l'articolo 138, aggiungere il seguente articolo:

ART. 138-bis. 1. All'articolo 153 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, al comma 3 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole da « mediante affissione » a « articolo 2 del codice » sono sostituite dalle seguenti: « con le modalità di cui all'articolo 66 ovvero all'articolo 122 »;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « L'avviso deve altresì indicare espressamente che è previsto il diritto a favore del promotore ad essere preferito ai soggetti previsti dall'articolo 155, comma 1, lettera b), ove lo stesso intenda adeguare la propria offerta a quella ritenuta più vantaggiosa dall'Amministrazione aggiudicatrice in esito alla procedura negoziata di cui alla citata disposizione ».

2. All'articolo 155 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, comma 2, lettera b), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il promotore può adeguare la propria offerta a quella giudicata dall'Am-

ministrazione aggiudicatrice più vantaggiosa in esito alla procedura negoziata; in questo caso l'aggiudicazione della concessione è disposta a favore del promotore ».

138. 02. (ex 138. 03.) Crosetto, Verro.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

ART. 138-*bis*.

(Abrogazione dei commi 28 e 29 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311).

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 138-BIS).

ART. 139.

*(Attività di liquidazione dell'Agenzia
Torino 2006).*

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 139)

ART. 140.

(Limiti alla costituzione e alla partecipazione in società delle amministrazioni pubbliche).

Sopprimerlo.
*140. 1. (ex 140. 3.) Crema, Di Gioia, Schietroma.
Sopprimerlo.
*140. 2 (ex 140. 21.) Zanetta.

Commissione	Governo

* * *

Sostituirlo con il seguente:

1. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono costituire società per svolgere attività di produzione di beni e di servizi necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni.

140. 4 (ex 140. 27.) Sgobio, Pagliarini, Diliberto, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Licandro, Longhi, Napoletano, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.

Commissione	Governo

Sopprimere i commi 1, 2 e 3.

140. 6. (ex 140. 4.) Crema, Di Gioia, Schietroma.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: finalità istituzionali, aggiungere le seguenti: e non acquisibili sul mercato.

Conseguentemente, al medesimo comma, dopo le parole: servizi di interesse generale, aggiungere le seguenti: diversi da quelli di interesse economico generale.

140. 9. (ex 140. 23.) Peretti, Zinzi.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: La costituzione di società che producono servizi di interesse generale e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sempre ammessa, nell'ambito dei rispettivi libelli di competenza, nel momento in cui nel mercato e nel privato sociale si verifica l'effettiva assenza di soggetti in grado di soddisfare il suddetto interesse, fatta salva la gestione delle risorse idriche e dei servizi idrici integrati.

140. 11. (ex 140. 18.) Buonfiglio, Mura.

Commissione	Governo

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Non è ammessa la costituzione di società, la trasformazione ed il mantenimento delle attuali da parte di amministrazioni che hanno assunto partecipazioni a società di servizi, anche di interesse generale, colpite da provvedimenti di interdittiva antimafia (ex articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 252 del 3 giugno 98).

140. 13. (ex 140. 25.) Pezzella, Salerno, Buontempo, Santanché.

Commissione	Governo

* * *

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 13 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 e successive modificazioni, al comma 2 è aggiunto infine il seguente periodo: « In deroga a quanto sopra disposto, le società di cui al comma 1 possono svolgere prestazioni a favore di altre società analoghe esclusivamente in esecuzione di attività afferenti a progetti di riutilizzazione di soluzioni informatiche, sistemi infotelematici e servizi di *e-governement*. »

140. 16. (ex 140. 22.) Nicco, Brugger, Zeller, Widmann, Bezzi.

Commissione	Governo

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano alle partecipazioni dirette detenute in società quotate in mercati regolamentati e alle partecipazioni indirette nelle società da queste controllate o a queste collegate.

***140. 19.** (ex 140. 2., 140.9, 140. 17.) Verro Zanetta Giudice.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 4, sopprimere le parole: nel rispetto del comma 1.

140. 20 (ex 140. 5.) Crema, Di Gioia, Schietroma.

Commissione	Governo

* * *

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6-bis. All'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 dopo il comma 1 è inserito il seguente comma:

1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 86, comma 9, del decreto legislativo 10 settembre 2003,

n. 276, le amministrazioni possono attivare contratti con le agenzie di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, per la somministrazione a tempo determinato di personale solo a fronte di esigenze di carattere temporaneo ed eccezionale connesse ai processi di riorganizzazione e di riqualificazione del personale, previa verifica circa l'opportunità di ricorrere all'esternalizzazione e all'appalto di servizi. In alcun caso possono essere utilizzati i contratti di cui al presente comma per la copertura di posizioni di organico temporaneamente vacanti per la quale si provvede con i contratti di lavoro flessibili di cui all'articolo 36 del presente decreto.

* **140. 21.** (ex 140. 16.) Giudice.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6-bis. All'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 dopo il comma 1 è inserito il seguente comma:

1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 86, comma 9, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, le amministrazioni possono attivare contratti con le agenzie di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, per la somministrazione a tempo determinato di personale solo a fronte di esigenze di carattere temporaneo ed eccezionale connesse ai processi di riorganizzazione e di riqualificazione del personale, previa verifica circa l'opportunità di ricorrere all'esternalizzazione e all'appalto di servizi. In alcun caso possono essere utilizzati i contratti di cui al presente comma per la copertura di posizioni di organico temporaneamente vacanti per la quale

si provvede con i contratti di lavoro flessibili di cui all'articolo 36 del presente decreto.

***140. 22.** (ex 140. 8.) Leo.

Commissione	Governo

* * *

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli enti strumentali degli enti locali costituiti nelle forme di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni titolari di enti strumentali o chi partecipazione in enti di natura consortile provvedono a limitare l'oggetto dell'attività degli stessi alle disposizioni di cui al comma 2. Nel caso in cui la delimitazione dell'oggetto dell'attività a quanto strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali rendesse antieconomico il mantenimento in vita dell'ente strumentale, si procede alla sua trasformazione con le modalità di cui all'articolo 115 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 « Testa Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locati ». Nei successivi dodici mesi le amministrazioni interessate danno applicazione a quanto disposto dal comma 3 del presente articolo.

140. 23. (ex 140. 19.) Crema, Di Gioia, Schietroma.

Commissione	Governo

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6-bis. Sono escluse dall'ambito di applicazione della presente norma le aziende costituite dagli enti locali per la gestione, diretta o tramite società controllate o collegate, di servizi pubblici locali, anche in relazione ad attività economiche ad essi complementari, connesse od affini.

140. 24. (ex 140. 26.) Alberto Giorgetti.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 140)

Dopo l'articolo 140 aggiungere il seguente:

Art. 140-bis.- 1. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le parole: « con esclusione dei servizi pubblici locali », inserire le seguenti: « e delle società quotate e loro partecipate ».

140. 01 (ex 140. 03.) D'Agrò, Peretti, Zinzi.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

ART. 141.

(Riorganizzazione delle modalità di attribuzione dei fondi per investimenti e dei trasferimenti correnti per le imprese).

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 141)

ART. 142.

(Riqualificazione del bilancio dello Stato attraverso una modifica del termine di perenzione dei residui delle spese in conto capitale e programma di ricognizione).

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 142)

ART. 143.

*(Limiti ai prelevamenti dalla
Tesoreria statale).*

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 143)

ART. 144.

(*Emolumenti, consulenze, responsabilità contabile, controllo della Corte dei conti*).

Sostituirlo con i seguenti:

ART. 144. – (*Limiti alle retribuzioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni*). – 1. Il presente articolo si applica ai titolari di rapporti di lavoro dipendente con:

a) le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

c) le autorità indipendenti;

d) le agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300;

e) gli enti pubblici anche economici o di ricerca;

f) le università;

g) gli enti assoggettati al controllo della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 2 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

2. La complessiva retribuzione dei soggetti di cui al comma 1 non può superare quella massima percepibile dal primo Presidente della Corte di cassazione.

3. L'individuazione dei limite di cui al comma 2 è effettuata, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Presidente della Corte dei conti, con atto ricognitivo che è opponibile, ai fini del presente articolo, entro sessanta giorni dal pubblico annuncio datone nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

4. Ogni incremento della retribuzione massima percepibile dal primo Presidente della Corte di cassazione è calcolato con le medesime modalità entro il 30 settembre di ogni anno: esso è opponibile, ai fini del presente articolo, entro sessanta giorni dal pubblico annuncio datone nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

5. Il soggetto di cui al comma 1 che, decorsi sessanta giorni dalla pubblicazione

dell'atto ricognitivo di cui al comma 3, sia titolare di una retribuzione superiore all'importo di cui al comma 1, ai sensi del contratto di lavoro collettivo od individuale in vigore, conserva l'eccedenza come assegno *ad personam*, non suscettibile di incremento se non in occasione degli incrementi di cui al comma 4 e nella misura di questi.

2) per le restanti amministrazioni, enti od organismi di cui al comma 1, dall'organo di vertice, titolare della rappresentanza esterna;

b) preventiva comunicazione dell'atto di cui alla lettera a) alla Corte dei conti per il controllo di legittimità, ai sensi dell'articolo 27 della legge 24 novembre 2000, n. 340. È fatta salva la competenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera n) della legge 23 agosto 1988, n. 400. Tale requisito non si applica ai soggetti di cui alla lettera b) del comma 1;

c) pubblicazione, con l'indicazione nominativa dei destinatari e dell'ammontare del compenso, attraverso il sito *web* dell'amministrazione, ente od organismo interessato, con modalità di accesso che individuino l'identità del richiedente; per le amministrazioni dello Stato, la pubblicazione è effettuata mediante conferimento nella banca dati informatica, di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni.

7. Il presidente della sezione centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato accerta, prima della registrazione o della ricusazione del visto, l'avvenuta pubblicazione dell'incarico sul sito *web* dell'amministrazione, ente od organismo interessato. Il visto è comunque ricusato nel caso di mancata pubblicazione ai sensi della lettera c) del comma 6.

8. In caso di violazione del limite di cui al comma 2 ovvero di una o più delle condizioni e delle modalità di cui al comma 6, l'amministratore che abbia di-

sposto il pagamento e il destinatario del medesimo sono responsabili in solido a titolo di danno erariale; la sanzione irrogabile non può superare una somma pari a dieci volte l'ammontare eccedente la cifra consentita.

9. Ai fini dell'applicazione del presente articolo sono computate in modo cumulativo le somme comunque erogate all'interessato a carico del medesimo ente, amministrazione od organismo pubblico, anche nel caso di pluralità di incarichi conferiti nel corso dell'anno.

ART. 144-bis. — (*Limiti ai compensi per incarichi in amministrazioni, enti od organismi pubblici*). — 1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano:

a) ai titolari di qualsiasi incarico, caratterizzato da durata e continuità della prestazione, con una delle amministrazioni, ente od organismo di cui al comma 1 dell'articolo 144;

b) ai titolari di rapporto di lavoro autonomo con una delle amministrazioni, ente od organismo di cui al comma 1 dell'articolo 144, il quale compori il conferimento di consulenze, collaborazioni esterne, incarichi o mandati di qualsiasi natura, il cui svolgimento avvenga nel territorio metropolitano.

2. Il complessivo trattamento economico che il soggetto di cui al comma 1 riceva a carico delle pubbliche finanze non può superare il limite di cui al comma 2 dell'articolo 144.

3. Si applicano i commi 3, 4 e 5 del medesimo articolo 144.

4. Se il superamento del limite di cui al comma 2 deriva dalla titolarità di uno o più incarichi, mandati e cariche di natura non privatistica, o da rapporti di lavoro di natura non privatistica con i soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 144, si procede alla decurtazione annuale del trattamento economico complessivo di una cifra pari al 25 per cento della parte eccedente il limite di cui al comma 2. La decurtazione annuale cessa al raggiungimento del limite

medesimo. Alla medesima decurtazione si procede anche nel caso in cui il superamento del limite sia determinato dal cumulo con emolumenti derivanti dai contratti di cui al comma 1. In caso di cumulo di più consulenze, incarichi o mandati, la decurtazione opera a partire dalla consulenza, incarico o mandato da ultimo conferito.

5. L'amministratore responsabile del pagamento cura la pubblicazione, sul sito *web* dell'amministrazione, dell'ente o dell'organismo pubblico, degli elenchi dei destinatari del compenso di cui al comma 1, con i relativi provvedimenti di conferimento o stipula, completi della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato. Copia degli elenchi è trasmessa semestralmente alla Presidenza del Consiglio dei ministri — Dipartimento della funzione pubblica. L'articolo 1, comma 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è abrogato.

6. In caso di violazione del limite di cui al comma 2 o delle prescrizioni di cui al comma 5, il dirigente che abbia disposto il pagamento e il destinatario del medesimo sono responsabili in solido a titolo di danno erariale; la sanzione irrogabile non può superare una somma pari a dieci volte l'ammontare eccedente la cifra consentita.

7. Coloro che sono legati da un rapporto di lavoro subordinato con enti, amministrazioni od organismi pubblici anche economici, e che sono al tempo stesso componenti degli organi di governo o di controllo del medesimo ente, amministrazione od organismo, sono collocati di diritto in aspettativa senza assegni e con sospensione della loro iscrizione ai competenti istituti di previdenza e di assistenza.

ART. 144-ter. — (*Limiti ai compensi nelle società partecipate, controllate o collocate*). — 1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano:

a) ai compensi degli amministratori investiti di particolari cariche, ai sensi

dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile:

1) nelle società non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica, in cui azionista sia il Ministero dell'economia e delle finanze ovvero una delle amministrazioni, ente od organismo di cui al comma 1 dell'articolo 144;

2) nelle società controllate dalle o collegate alle società di cui al numero 1;

b) ai titolari di qualsiasi incarico, caratterizzato da durata e continuità della prestazione, con una delle società di cui alla lettera a);

e) ai titolari di rapporto di lavoro autonomo con una delle società di cui alla lettera a), il quale comporti il conferimento di consulenze, incarichi o mandati di qualsiasi natura nel territorio metropolitano con i medesimi soggetti.

2. Il complessivo trattamento economico che il soggetto di cui al comma 1 riceva a carico delle pubbliche finanze non può superare il limite di cui al comma 2 dell'articolo 144. Si applicano i commi 3, 4 e 5 del medesimo articolo.

3. Se il superamento del limite di cui al comma 2 deriva dalla titolarità di uno o più incarichi, mandati e cariche di natura privatistica, o da rapporti di lavoro di natura privatistica con una delle amministrazioni, ente od organismo di cui al comma 1 dell'articolo 144, si applica il comma 3 dell'articolo 144-bis a partire dalla stipula di tutti i nuovi contratti e al rinnovo per scadenza di tutti i contratti in essere, che non possono in alcun caso essere prorogati oltre la scadenza prevista.

4. Nella regolamentazione del rapporto contrattuale di cui al presente articolo, sono vietate clausole contrattuali che, al momento della cessazione dell'incarico, prevedano, per i soggetti di cui al comma 1, benefici economici il cui valore sia superiore ad una annualità del compenso fisso accordato in pendenza di rapporto.

5. Il dirigente della società responsabile del pagamento cura l'indicazione nominativa dei destinatari del compenso di cui al comma 3 e l'ammontare del compenso, attraverso il sito *web* della società, con modalità di accesso che individuino l'identità del richiedente.

6. In caso di violazione del limite di cui al comma 2 o delle prescrizioni di cui al comma 5, il dirigente che abbia disposto il pagamento e il destinatario del medesimo sono responsabili in solido a titolo di danno erariale; la sanzione irrogabile non può superare una somma pari a dieci volte l'ammontare eccedente la cifra consentita.

7. Coloro che sono legati da un rapporto di lavoro subordinato con le società di cui al comma 1, e che sono al tempo stesso componenti degli organi di governo o di controllo della medesima società, sono collocati di diritto in aspettativa senza assegni e con sospensione della loro iscrizione ai competenti istituti di previdenza e di assistenza.

ART. 144-*quater*. — (*Abrogazioni e principi fondamentali*). — 1. I commi 466, 593, 725, 726, 727, 728 e 730 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono abrogati.

2. Le disposizioni degli articoli 144, 144-*bis* e 144-*ter* costituiscono principi fondamentali per il coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

ART. 144-*quinqies*. — (*Disposizioni ordinarie sugli incarichi in amministrazioni, enti od organismi pubblici*). — 1. Ai fini del presente articolo si definisce « incarico »:

a) qualsiasi rapporto di lavoro autonomo con una delle amministrazioni, ente od organismo di cui al comma 1 dell'articolo 144, il quale comporti il conferimento di consulenze, collaborazioni esterne, incarichi o mandati di qualsiasi natura;

b) qualsiasi incarico, caratterizzato da durata e continuità della prestazione,

conferito da una delle amministrazioni, ente od organismo di cui al comma 1 dell'articolo 144.

2. Negli enti locali disciplinati dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il conferimento di uno degli incarichi di cui al comma 1 a soggetti estranei all'amministrazione può avvenire solo nell'ambito di un programma approvato dal consiglio ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera *b*), del citato testo unico.

3. Con il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi emanato ai sensi dell'articolo 89 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli enti di cui al comma 2 fissano, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 144-*quater*, comma 3, i limiti, i criteri e le modalità per il conferimento degli incarichi di cui al comma 1 a soggetti estranei all'amministrazione.

4. Con il regolamento di cui al comma 4 è fissato il limite massimo della spesa annua per gli incarichi di cui al comma 1.

5. L'affidamento di incarichi di cui al comma 1 effettuato in violazione delle disposizioni regolamentari emanate ai sensi dei commi 3 e 4 costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

6. Le disposizioni regolamentari emanate ai sensi dei commi 3 e 4 sono trasmesse, per estratto, alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti che, entro trenta giorni dalla ricezione, esprime parere obbligatorio ma non vincolante sulla legittimità e compatibilità finanziaria delle stesse.

7. Fatta eccezione per le amministrazioni statali preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio e delle attività culturali e storico-artistiche e alla tutela della salute e della pubblica incolumità, in tutte le altre amministrazioni statali è consentito il conferimento o la prosecuzione di un incarico di cui al comma 1 con personale dipendente pubblico solo se esso rientra tra i contratti di consulenza e di durata continuativa indispensabili per assicurare il

perseguimento delle finalità istituzionali, indicati, unitamente agli speciali uffici o strutture, comunque denominati, presso i quali il rapporto si svolge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro il 30 giugno 2008, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

8. A decorrere dal trentesimo giorno dalla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 7, cessano tutti gli incarichi di cui al comma 1 conferiti a personale dipendente pubblico. Le relative funzioni sono denominate alle direzioni generali competenti per materia ovvero per vicinanza di materia. Il personale di ruolo dipendente dall'amministrazione statale è restituito a quella di appartenenza ovvero può chiedere di essere inquadrato, con le procedure e le modalità previste dal decreto legislativo n. 165 del 2001, in uno degli uffici del Ministero o dell'amministrazione statale presso cui prestava servizio.

ART. 144-*sexies*. — (*Contratti assicurativi per rischi derivanti dalla pubblica funzione*). — 1. È nullo il contratto di assicurazione con il quale un ente pubblico assicura propri amministratori per i rischi derivanti dall'espletamento dei compiti istituzionali connessi con la carica e riguardanti la responsabilità per danni cagionati allo Stato o ad enti pubblici e la responsabilità contabile.

2. I contratti di assicurazione di cui al comma 1, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, cessano di avere efficacia alla data del 30 giugno 2008.

3. In caso di violazione del presente articolo, l'amministratore che pone in essere o che proroga il contratto di assicurazione e il beneficiario della copertura assicurativa sono tenuti al rimborso, a titolo di danno erariale di una somma pari al dieci volte l'ammontare dei premi complessivamente stabiliti nel contratto medesimo.

ART. 144-septies. — (Corte dei conti). — 1. I componenti designati ad integrare le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 7, comma 9, della legge 5 giugno 2003, n. 131, non possono prendere parte ad alcuna deliberazione il cui oggetto siano atti dell'ente designante.

2. Per il coordinamento delle nuove funzioni istituzionali conseguenti all'applicazione degli articoli 144, 144-bis, 144-ter, 144-quater, 144-quinques e 144-sexies, con quelle in atto già svolte, il consiglio di presidenza della Corte dei conti adotta, su proposta del presidente della Corte, i regolamenti necessari per riorganizzare gli uffici ed i servizi dell'Istituto, ai sensi dell'articolo 4 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.

3. Il presidente della Corte, quale organo di governo dell'Istituto, formula le proposte regolamentari, sentito il segretario generale, nell'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-istituzionale ai sensi degli articoli 4, comma 1, e 15, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando i conseguenti provvedimenti applicativi.

4. Ai fini di razionalizzazione della spesa pubblica, di vigilanza sulle entrate e di potenziamento del controllo svolto dalla Corte dei conti, l'amministrazione che ritenga di non ottemperare ai rilievi formulati dalla Corte a conclusione di controlli su gestioni di spesa o di entrata svolti a norma dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, adotta, entro trenta giorni dalla ricezione dei rilievi, un provvedimento motivato da comunicare alla Presidenza delle Camere, alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed alla Presidenza della Corte dei conti.

5. Al comma 4 dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le parole: « , anche tenendo conto, ai fini di referto per il coordinamento del sistema di finanza pubblica, delle relazioni redatte dagli organi, collegiali o monocratici, che

esercitano funzioni di controllo o vigilanza su amministrazioni, enti pubblici, autorità amministrative indipendenti o società a prevalente capitale pubblico ». 18. All'articolo 1, comma 576, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: « per gli anni 2007 e 2008 » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2007 »; b) le parole: « nell'anno 2009 » sono sostituite dalle seguenti: « nell'anno 2008 ».

144. 2. (ex 144. 20. parte ammissibile)
Crema.

Commissione	Governo

* * *

Sopprimere i commi da 1 a 8.

Conseguentemente, all'articolo 150, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2008: — 20.000;
2009: — 20.000;
2010: — 20.000.

144. 4. (ex 144. 75.) Fabbri, Baldelli, Galli, Giacomoni, Mistrello Destro, Pelino, Prestigiaco, Rosso, Santori.

Commissione	Governo

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il trattamento economico onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle pubbliche finanze emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, agenzie, enti pubblici anche economici, enti di ricerca, università, esclusi quelli di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 18 marzo 1958, n. 265, società non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica nonché le loro controllate, ovvero sia titolare di incarichi o mandati di qualsiasi natura nel territorio metropolitano, non può superare quello del primo presidente della Corte di cassazione.

144. 5. (ex 144. 72.) Bruno.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: chiunque con le seguenti: qualunque persona fisica che.

144. 7. (ex 144. 34.) Di Centa.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 2, primo periodo, sopprimere la parola: statali.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le amministrazioni

regionali e degli enti locali possono essere autorizzate deroghe con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e di intesa con la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nel limite massimo di 100 unità, corrispondenti alle posizioni di più elevato livello di responsabilità.

144. 8. (ex 144. 99.) Garnero Santanché, Buontempo, Pezzella, Salerno.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: di cui all'articolo 1, comma 2 aggiungere le seguenti: e di cui all'articolo 3.

Conseguentemente:

al medesimo periodo, sostituire le parole: non può superare quello del primo presidente della Corte di Cassazione con le seguenti: non può superare il trattamento netto spettante ai membri del Parlamento;

al secondo periodo, sopprimere le parole: magistrati ordinari, amministrativi e contabili,.

144. 9. (ex 144. 88.) Garavaglia, Filippi.

Commissione	Governo

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: partecipazione pubblica aggiungere la seguente: statale.

Conseguentemente:

al medesimo periodo, sopprimere le parole da: ovvero fino a metropolitano;

al settimo periodo, dopo le parole: partecipazione pubblica aggiungere la parola statale.

*144. 12. (ex 144. 29.) Sgobio, Napoletano.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: partecipazione pubblica aggiungere la seguente: statale.

Conseguentemente:

al medesimo periodo, sopprimere le parole da: ovvero fino a metropolitano;

al settimo periodo, dopo le parole: partecipazione pubblica aggiungere la parola statale.

*144. 13. (ex *144. 11.) Osvaldo Napoli, Stradella, Crosetto, Giudice, Marinello, Fratta Pasini, Boschetto.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: metropolitano con la seguente: nazionale.

144. 15. (ex 144. 87.) Garavaglia, Filippi.

Commissione	Governo

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: quello del primo presidente della Corte di cassazione. con le seguenti: quello del trattamento complessivo massimo annuo lordo dei magistrati con funzioni di presidente di Sezione della Corte di Cassazione ed equiparate.

144. 16. (ex 144. 91.) Garavaglia, Filippi.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: ordinari, amministrativi e contabili, aggiungere le seguenti: agli avvocati e procuratori dello Stato e ai dirigenti, relativamente agli incarichi di cui agli articoli 24 e 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,

Conseguentemente, al medesimo periodo, in fine, sopprimere le parole: ai dirigenti

144. 18. (ex *144. 68.) Angelo Piazza, Di Gioia, Mancini.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole da: alle attività il cui compenso fino a: prestazione artistica o professionale con le seguenti: alle attività di natura professionale; non si applica altresì ai contratti d'opera, che non possono in alcun caso

essere stipulati con chi ad altro titolo percepisce emolumenti o retribuzioni ai sensi dei precedenti periodi, aventi ad oggetto una prestazione artistica.

144. 20. (vedi 0. 144. 101. 1. e 0. 144. 101. 3.) Angelo Piazza, Di Gioia, Mancini.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: il cui compenso è basato su tariffe professionali con le seguenti: di natura professionale.

144. 22. (ex 144. 110.) D'Elpidio, Fabris, Cioffi.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 2, terzo periodo, sopprimere le parole: o professionale.

***144. 23.** (ex 144. 3.) Angelo Piazza, Lusetti.

Al comma 2, terzo periodo, sopprimere le parole: o professionale.

***144. 24.** (ex 144. 76.) La Loggia, Giudice.

Commissione	Governo

Al comma 2, sesto periodo, sopprimere le parole: le società.

144. 28. (ex 144. 89.) Garavaglia, Filippi.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 2, settimo periodo, dopo le parole: competenti istituti di previdenza e assistenza aggiungere le seguenti: salvo il caso di prosecuzione volontaria dei contributi previdenziali.

144. 29. (ex 144. 90.) Garavaglia, Filippi, Bodega, Grimoldi.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 2, sopprimere il nono periodo.

144. 30. (ex 144. 85.) Garavaglia, Filippi.

Commissione	Governo

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il comma 467 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è soppresso.

144. 31. (ex 144. 36.) D'Elia, Beltrandi, Mellano, Poretti, Turco.

Commissione	Governo

* * *

Sostituire il comma 3-ter con il seguente:

3-ter. Il comma 466 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituito dal seguente:

« 466. Il compenso lordo annuale, onnicomprensivo, attribuito all'amministratore unico ovvero al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione di società partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze e rispettive società controllate e collegate, non può superare i 500.000 euro a cui potrà essere aggiunta una quota variabile, non superiore al 25 per cento della retribuzione fissa, che verrà corrisposta al raggiungimento di obiettivi annuali, oggettivi e specifici. Tali importi devono essere rivalutati annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in misura non superiore all'indice dei prezzi al consumo stabiliti dall'ISTAT per la collettività nazionale ».

144. 32. (vedi 144. 95.) De Corato, Alberto Giorgetti.

Commissione	Governo

Al comma 3-ter, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) Il comma 725 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituito dal seguente:

725. Nelle società a totale partecipazione di un ente locale ovvero di una pluralità di enti locali, il compenso lordo annuale, onnicomprensivo, attribuito all'amministratore unico non può essere superiore al settanta per cento delle indennità del rappresentante del socio pubblico con la maggiore quota di partecipazione e, in caso di parità di quote, a quella di maggiore importo tra le indennità spettanti ai rappresentanti dei soci pubblici, Il compenso lordo annuale, onnicomprensivo, attribuito al presidente e ai componenti del consiglio d'amministrazione delle società a partecipazione di un ente locale ovvero di una pluralità di enti locali, non può essere superiore, rispettivamente, al settanta e al sessanta per cento dell'indennità spettante al rappresentante del socio pubblico con la maggiore quota di partecipazione, e, in caso di parità di quote, a quella di maggiore importo tra le indennità spettanti ai rappresentanti dei soci pubblici. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano adottano le opportune disposizioni volte a garantire che nelle società a totale partecipazione pubblica sia prevista un'indennità di risultato solo nel caso di produzione di utili ed in misura ragionevole e proporzionata, sulla base di valutazioni legate al volume d'affari delle stesse, nonché al numero di dipendenti e allo stato patrimoniale e contabile della società.

Conseguentemente, dopo il comma 3-ter aggiungere il seguente:

3-ter. 1. Il comma 726 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è soppresso.

144. 33. (vedi 144. 94.) De Corato, Alberto Giorgetti.

Commissione	Governo

Al comma 3-ter, sopprimere le lettere a) e b).

144. 34. (ex 0. 144. 101. 7.) Gianfranco Conte, Armosino, Giudice, Verro.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 4., sopprimere il quarto periodo.

144. 36. (ex 144. 19.) Verro.

Commissione	Governo

* * *

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

« 6-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di attuazione del Presidente della Repubblica, da adottarsi entro 90 giorni, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ».

144. 38. (ex 144. 42.) Di Gioia

Commissione	Governo

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

« 1-bis. I commi da 1 a 11 del presente articolo non si applicano alle persone giuridiche ».

144. 41. (ex 144. 98.) Germontani, Alberto Giorgetti.

Commissione	Governo

* * *

Sopprimere i commi 13, 14 e 15.

***144. 42.** (ex *144. 7. e 144. 96.) Saglia, Moffa, Alberto Giorgetti.

Sopprimere i commi 13, 14 e 15.

***144. 43.** (ex *144. 13. e 144. 73.) Osvaldo Napoli, Stradella, Crosetto, Giudice, Marinello, Fratta Pasini, Boschetto, Gelmini.

Commissione	Governo

* * *

Sopprimere il comma 13.

144. 45. (ex 144. 8.) Osvaldo Napoli, Stradella, Crosetto, Giudice, Marinello, Fratta Pasini, Boschetto.

Commissione	Governo

Sopprimere il comma 13.

144. 46. (ex 144. 30.) Sgobio, Napoletano.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 14, sopprimere le parole: i limiti.

Conseguentemente, al medesimo comma sopprimere il secondo periodo.

***144. 47.** (ex *144. 9.) Osvaldo Napoli, Stradella, Crosetto, Giudice, Marinello, Fratta Pasini, Boschetto.

Al comma 14, sopprimere le parole: i limiti.

Conseguentemente, al medesimo comma sopprimere il secondo periodo.

***144. 48.** (ex 144. 31.) Sgobio, Napoletano.

Commissione	Governo

* * *

Sopprimere il comma 15.

****144. 49.** (ex 144. 10.) Osvaldo Napoli, Stradella, Crosetto, Giudice, Marinello, Fratta Pasini, Boschetto.

Sopprimere il comma 15.

****144. 50.** (ex 144. 32.) Sgobio, Napoletano.

Commissione	Governo

Sopprimere il comma 17.

***144. 51.** (ex *144. 74., 144. 51. e 144. 12.) Gelmini. Osvaldo Napoli, Stradella, Crosetto, Giudice, Marinello, Fratta Pasini, Boschetto.

Sopprimere il comma 17.

***144. 53.** (ex *144. 6. e 144. 97.) Saglia, Moffa, Alberto Giorgetti.

Commissione	Governo

* * *

Sostituire il comma 17-bis con il seguente:

17-bis. All'articolo 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , salvo quanto disposto dal terzo periodo del presente comma. Nelle relazioni al Parlamento di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, ed all'articolo 13 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive modificazioni, la Corte dei conti riferisce anche sulla base dei dati e delle informazioni raccolti dalle sezioni regionali di controllo ».

Al comma 19-bis, sostituire la parola: giugno con la seguente: aprile.

144. 500. La Commissione.

Commissione	Governo

Al comma 19, primo periodo sostituire le parole da: e per il potenziamento fino a: governo dell'Istituto con le seguenti: già svolte, il Consiglio di presidenza della Corte dei Conti adotta i regolamenti necessari per riorganizzare gli uffici ed i servizi dell'Istituto, ai sensi dell'articolo 4 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. Il Consiglio di Presidenza

144. 54. (vedi 144. 27.) Sgobio, Diliberto, Licandro.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 19, primo periodo, sopprimere le parole: su proposta del Presidente della medesima Corte.

144. 55. (vedi 144. 28.) Sgobio, Diliberto, Licandro.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 19, secondo periodo, sostituire le parole: Il presidente della Corte dei conti, quale organo di governo dell'Istituto con le seguenti: Il Consiglio di presidenza.

144. 56. (vedi 144. 26.) Sgobio, Diliberto, Licandro.

Commissione	Governo

Sopprimere il comma 22.

144. 57. (ex 144. 21.) Capezzone.

Commissione	Governo

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 144).

* * *

Dopo l'articolo 144, aggiungere il seguente:

ART. 144.1. – (Nuova disciplina in materia di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione). – 1. All'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole « comma 6 » sono sostituite dalle seguenti: « comma 3-bis »;

b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Gli incarichi di cui al comma 3 possono essere conferiti da ciascuna amministrazione, a tempo determinato, anche a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che provengano da altri settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. La durata di tali incarichi non può eccedere il termine di cinque anni. Il trattamento economico può essere integrato da una indennità commi-

surata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio »;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o, in misura non superiore al 70 per cento della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti ai medesimi ruoli »;

d) il comma 6 è abrogato;

e) gli incarichi dirigenziali di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, conferiti prima dell'entrata in vigore della presente legge, possono essere mantenuti fino alla scadenza attualmente prevista per ciascuno di essi.

144. 01. (ex 144. 09.) Buonfiglio.

Commissione	Governo

* * *

Dopo l'articolo 144, aggiungere il seguente:

ART. 144.1. – (Retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione).

– 1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione.

3. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di naturaprivatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatoti d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

144. 02. (ex 144. 04.) Cannavò.

Commissione	Governo

* * *

Dopo l'articolo 144 aggiungere il seguente:

ART. 144-bis. – (Destinazione delle economie di spesa derivanti dall'attuazione di progetti di innovazione). – Le economie di spesa derivanti dall'attuazione di progetti di innovazione, mediante l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nelle amministrazioni statali e

negli enti pubblici non economici nazionali, e relative alla riduzione delle spese di parte corrente e non afferenti ai capitoli di bilancio relativi ad Informatica, Telecomunicazioni o, comunque, riconducibili all'innovazione tecnologica quantificate in sede progettuale dal Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione e accertate dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sono mantenute nel bilancio delle amministrazioni interessate, per essere assegnate, per una quota da determinarsi annualmente con decreto del Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella Pubblica amministrazione, al responsabile dei sistemi informativi di ciascuna amministrazione. La quota restante è versata in conto entrate dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

144. 04. (ex 144. 06.) Turco, Beltrandi, D'Elia, Mellano, Poretti.

Commissione	Governo

* * *

Dopo l'articolo 144 e aggiunto il seguente:

ART. 144-bis. — *(Limiti a vitalizi, pensioni e altre indennità assimilabili corrisposti dallo Stato e da altri enti).* — 1. Fatti salvi i diritti quesiti, lo Stato, gli enti statali e gli enti sovvenzionati dallo Stato erogano vitalizi, pensioni o altre indennità assimilabili, anche cumulativamente calcolati, in misura non superiore, compresa ogni somma corrisposta, a qualsiasi titolo,

al trattamento netto spettante ai membri del Parlamento.

144. 06. (ex 144. 07.) Garavaglia, Filippi.

Commissione	Governo

Dopo l'articolo 144 aggiungere il seguente:

ART. 144-bis. — Al primo capoverso dell'articolo 39 della legge n. 488 del 1999 dopo le parole: « sotto qualsiasi forma, ai componenti delle autorità indipendenti » sono aggiunte le seguenti: « e ai componenti del Consiglio Superiore della Magistratura eletti ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 195 del 1958.

144. 07. (ex 144. 08.) Vietti, Peretti, Zinzi.

Commissione	Governo

* * *

ART. 144-bis.

(Sistemi dei controlli delle pubbliche amministrazioni).

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: atto di indirizzo adottato aggiungere le seguenti: , sentito il ministro per le riforme e le innovazioni nella Pubblica Amministrazione,.

Conseguentemente:

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: e con il Servizio Studi del Dipartimento della Ragioneria Generale

dello Stato *con le seguenti*: con il Servizio Studi del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e con il Dipartimento della Funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. All'articolo 13 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

4-bis. Il Programma statistico nazionale comprende un'apposita sezione concernente le statistiche sulle pubbliche amministrazioni e sulle società pubbliche o controllate da soggetti pubblici, nonché sui servizi pubblici. Tale sezione è finalizzata alla raccolta e organizzazione dei dati inerenti al numero, natura giuridica, settore di attività, dotazione di risorse umane e finanziarie e spesa dei soggetti di cui al primo periodo, nonché ai beni e servizi prodotti ed ai relativi costi e risultati, anche alla luce della comparazione tra amministrazioni in ambito nazionale e internazionale. Il Programma statistico nazionale comprende i dati utili per la rilevazione del grado di soddisfazione e della qualità percepita dai cittadini e dalle imprese con riferimento a settori e servizi pubblici individuati a rotazione.

Sopprimere il comma 9.

144-bis. 500. La Commissione.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

Al comma 8, capoverso, sopprimere l'ultimo periodo.

144-bis. 1. (ex 0. 144. 101. 8.) Gianfranco Conte, Verro.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 144-BIS)

CAPO XXX
DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI PUBBLICO IMPIEGO

ART. 145.

(Contenimento degli incarichi, del lavoro flessibile e straordinario nelle pubbliche amministrazioni).

Al comma 1, dopo le parole: comprovata aggiungere le seguenti: competenza o.

***145. 3.** (145. 6.) Osvaldo Napoli, Stradella, Crosetto, Giudice, Marinello, Fratta Pasini, Boschetto.

Al comma 1, dopo la parola: comprovata aggiungere le seguenti: competenza o.

***145. 4.** (ex 145. 41.) Sgobio, Napoletano.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, sostituire la parola: universitaria con la seguente: professionale.

Conseguentemente:

sostituire i commi da 3 a 8 con i seguenti:

3. L'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è sostituito dal seguente:

ART. 36. – (Utilizzo di contratti di lavoro flessibile). – 1 Le amministrazioni possono

stipulare contratti di lavoro a tempo determinato, fino al termine massimo di tre anni, per motivate e oggettive ragioni di realizzazione di attività progettuali o attività istituzionali temporanee.

2. Le amministrazioni non possono stipulare con lo stesso lavoratore contratti di lavoro a tempo determinato che superino la durata complessiva di tre anni. In nessun caso è ammesso il rinnovo del contratto o l'utilizzo del medesimo lavoratore con altra tipologia contrattuale.

3. Le amministrazioni fanno fronte ad esigenze temporanee ed eccezionali attraverso l'assegnazione temporanea di personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a dodici mesi non rinnovabile.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non possono essere derogate dalla contrattazione collettiva.

5. Le amministrazioni pubbliche trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, le convenzioni concernenti l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili.

6. In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Le amministrazioni hanno l'obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave. Le amministrazioni pubbliche che operano in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo non possono effettuare assunzioni ad alcun titolo per il triennio successivo alla suddetta violazione.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli uffici di cui all'articolo 14, comma 2, del presente

decreto. Sono altresì esclusi i contratti relativi alla preposizione ad organi di direzione e di controllo delle amministrazioni pubbliche, nonché i contratti stipulati per l'attuazione di progetti europei.

8. Gli enti locali non sottoposti al patto di stabilità interno e che comunque abbiano una dotazione organica non superiore alle 15 unità e gli enti del Servizio sanitario nazionale in relazione al personale infermieristico possono avvalersi di forme contrattuali di lavoro flessibile, oltre che per le finalità di cui al comma 1, per la sostituzione di lavoratori assenti e per i quali sussiste il diritto alla conservazione del posto, sempre che nel contratto di lavoro a termine sia indicato il nome del lavoratore sostituito e la causa della sua sostituzione.

all'articolo 150, tabella C, ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente, in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 749.912 migliaia di euro per il 2008, 738.630 migliaia di euro per il 2009 e 739.110 migliaia di euro per il 2010;

dopo l'articolo 150, aggiungere i seguenti:

ART. 150-bis. — (Tassazione delle cooperative). — 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti variazioni:

1) alla lettera a) le parole: « per la quota del 20 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « per la quota del 40 per cento »;

2) alla lettera b) le parole: « per la quota del 30 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « per la quota del 60 per cento ».

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica dal periodo di imposta decorrente dal 31 dicembre 2007.

ART. 150-ter. — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2008, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative

concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni di euro annui.

145. 5. (ex 145. 61.) Garavaglia, Filippi, Bodega, Grimoldi.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, dopo le parole: università con la seguente: professionale.

145. 6. (ex 145. 16.) Capezzone.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, sostituire la parola: universitaria con le seguenti: in possesso dei requisiti previsti dalla normativa in vigore.

145. 7. (ex 145. 72.) Baldelli.

Commissione	Governo

* * *

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Le amministrazioni possono ricorrere ai contratti di formazione lavoro,

di cui all'articolo 16 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, previa definizione del fabbisogno nei documenti di programmazione di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

145. 8. (ex 145. 58.) D'Alia, Peretti, Zinzi.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 3, capoverso, ART. 36, comma 1, dopo le parole: pubbliche amministrazioni *aggiungere le seguenti:* , ad eccezione delle università e degli enti di ricerca,.

Conseguentemente:

al medesimo capoverso, comma 10, sopprimere il secondo periodo:

all'articolo 150, tabella A, ridurre gli accantonamenti di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.

145. 9. (vedi 145. 65.) Lamorte, Alberto Giorgetti.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 3, capoverso, ART. 36, comma 1, sostituire le parole: stagionali o per periodi non superiori a tre mesi *con le*

seguenti: definite dalla contrattazione collettiva nazionale.

145. 10. (ex 145. 29.) Sgobio, Pagliarini, Diliberto, Buffo, Aurisicchio, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Licandro, Longhi, Napolitano, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 3, capoverso, ART. 36, comma 1, sopprimere le parole: o per periodi non superiori a tre mesi.

145. 11. (ex 145. 78.) Pelino.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 3, capoverso, ART. 36,, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano nei confronti del personale, sia con contratto a tempo determinato che con contratto di prestazione d'opera, di cui all'articolo 275 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modifiche (modelli viventi) utiliz-

zato nelle accademie di belle arti e nei licei artistici.

145. 13. (ex 145. 15.) Grillini.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 3, capoverso, ART. 36, comma 3, sostituire le parole: a sei mesi con le seguenti: ad un anno.

***145. 14.** (ex 145. 10.) Crema, Di Gioia, Schietroma.

Al comma 3, capoverso, ART. 36, comma 3, sostituire le parole: a sei mesi con le seguenti: ad un anno.

***145. 15.** (ex 145. 30.) Sgobio, Pagliarini, Diliberto, Buffo, Aurisicchio, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Licandro, Longhi, Napoletano, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 3, capoverso, ART. 36, sopprimere il comma 4.

145. 16. (ex 145. 31.) Pagliarini, Sgobio, Diliberto, Buffo, Aurisicchio, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De An-

gelis, Galante, Licandro, Longhi, Napoletano, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 3, capoverso, ART. 36, comma 6, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , la cui misura non può essere inferiore a cinque mensilità di retribuzione, determinata secondo i criteri di cui all'articolo 2121 del codice civile.

145. 17. (ex 145. 32.) Sgobio, Pagliarini, Diliberto, Buffo, Aurisicchio, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Licandro, Longhi, Napoletano, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 3, capoverso, ART. 36, comma 7, primo periodo, sostituire le parole da: , nonché fino alla fine del comma con le seguenti: . Sono altresì esclusi i contratti relativi alla preposizione ad organi di direzione e di controllo delle amministrazioni pubbliche, nonché i contratti stipulati per l'attua-

zione di progetti europei, nazionali o regionali.

***145. 18.** (ex 145. 2, 145. 40. e 145. 67.) Saglia, Nespoli, Moffa, Castiello, Alberto Giorgetti.

Al comma 3, capoverso, ART. 36, comma 7, primo periodo, sostituire le parole da: , nonché fino alla fine del comma con le seguenti: . Sono altresì esclusi i contratti relativi alla preposizione ad organi di direzione e di controllo delle amministrazioni pubbliche, nonché i contratti stipulati per l'attuazione di progetti europei, nazionali o regionali.

***145. 19.** (ex 145. 9, 145. 21. e 145. 70.) Osvaldo Napoli, Crosetto, Gelmini, Stradella, Giudice, Marinello, Fratta Pasini, Boschetto.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 3, capoverso, ART. 36, comma 7, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e alle regioni e province autonome.

145. 21. (ex 145. 25.) Nicco, Brugger, Zeller, Widmann, Bezzi.

Commissione	Governo

Al comma 3, capoverso, ART. 36, comma 7, aggiungere in fine, le parole: , nonché quei contratti di lavoro subordinato di durata superiore a tre mesi, riferiti ad assunzioni da effettuarsi nell'anno 2008, le cui procedure concorsuali risultino in corso alla data 31 dicembre 2007.

145. 23. (vedi 145. 13.) Ossorio, Iannuzzi, Misiani, Vannucci, Marchi, Leddi Maiola.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 3, capoverso, ART. 36, sopprimere il comma 8.

145. 25. (ex 145. 33.) Sgobio, Pagliarini, Diliberto, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapollicchio, De Angelis, Galante, Licandro, Longhi, Napoletano, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 3, capoverso, ART. 36, comma 8, sostituire le parole: non sottoposti al patto di stabilità interno e che comunque

abbiano una dotazione organica non superiore alle quindici unità *con le seguenti*: in regola con il rispetto del patto di stabilità interno e quelli cui si sono applicati i disposti di cui all'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Conseguentemente all'articolo 150, Tabella A, ridurre gli accantonamenti di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008

145. 26. (ex 145. 64.) Antonio Pepe, Alberto Giorgetti.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 3, capoverso, ART. 36, comma 8, sostituire la parola: quindici con la seguente: trenta.

145. 27. (ex 145. 20. e 145. 54.) Bosi, Peretti, Zinzi.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 3, capoverso, ART. 36, comma 9, dopo le parole forme contrattuali di lavoro flessibile aggiungere le seguenti: secondo le modalità stabilite dalla contrattazione collettiva.

145. 28. (ex 145. 34.) Sgobio, Pagliarini, Diliberto, Buffo, Aurisicchio, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De An-

gelis, Galante, Licandro, Longhi, Napoletano, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 3, capoverso, ART. 36, comma 10, secondo periodo, dopo le parole: di contratti di lavoro flessibile aggiungere le seguenti: secondo le modalità di cui al comma 1 del presente articolo.

145. 29. (ex 145. 38.) Sgobio, Pagliarini, Napoletano, Diliberto, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Licandro, Longhi, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.

Commissione	Governo

* * *

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Dopo l'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito il seguente:

ART. 36-bis. – (Utilizzo di contratti di lavoro flessibile da parte degli enti lo-

cali). — 1. Gli enti locali possono stipulare contratti di lavoro a tempo determinato, di durata non superiore a 3 anni, per le ragioni di carattere organizzativo e produttivo di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, comprese quelle connesse alla gestione di programmi comunitari o di progetti statali.

2. Gli enti locali possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili oltre che per le finalità di cui al comma 1, per la sostituzione di lavoratori assenti e per i quali sussiste il diritto alla conservazione del posto, sempreché nel contratto di lavoro a termine sia indicato il nome del lavoratore sostituito e la causa della sua sostituzione.

3. Il termine del contratto può essere, con il consenso del lavoratore, prorogato una sola volta e a condizione che sia richiesto da ragioni oggettive e si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a termine. La durata complessiva del rapporto a termine non può essere superiore a tre anni.

4. In nessun caso è ammesso il rinnovo del contratto o l'utilizzo del medesimo lavoratore con altra tipologia contrattuale.

5. Gli enti locali possono far fronte ad esigenze temporanee ed eccezionali attraverso l'assegnazione temporanea di personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a 6 mesi rinnovabile nonché attraverso l'utilizzo delle graduatorie concorsuali vigenti.

6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non possono essere derogate dalla contrattazione collettiva.

7. In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento

del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Le amministrazioni hanno l'obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave.

8. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli uffici di cui all'articolo 90 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Sono altresì esclusi i contratti relativi agli incarichi dirigenziali ed alla preposizione ad organi di direzione, consultivi e di controllo delle amministrazioni pubbliche.

***145. 30.** (ex 145. 7.) Osvaldo Napoli, Stradella, Crosetto, Giudice, Marinello, Fratta Pasini, Boschetto.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Dopo l'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito il seguente:

ART. 36-bis. — (Utilizzo di contratti di lavoro flessibile da parte degli enti locali). — 1. Gli enti locali possono stipulare contratti di lavoro a tempo determinato, di durata non superiore a 3 anni, per le ragioni di carattere organizzativo e produttivo di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, comprese quelle connesse alla gestione di programmi comunitari o di progetti statali.

2. Gli enti locali possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili oltre che per le finalità di cui al comma 1, per la sostituzione di lavoratori assenti e per i quali sussiste il diritto alla conservazione del posto, sempreché nel contratto di lavoro a termine sia indicato il nome del lavoratore sostituito e la causa della sua sostituzione.

3. Il termine del contratto può essere, con il consenso del lavoratore, prorogato una sola volta e a condizione che sia richiesto da ragioni oggettive e si riferisca alla stessa attività lavorativa

per la quale il contratto è stato stipulato a termine. La durata complessiva del rapporto a termine non può essere superiore a tre anni.

4. In nessun caso è ammesso il rinnovo del contratto o l'utilizzo del medesimo lavoratore con altra tipologia contrattuale.

5. Gli enti locali possono far fronte ad esigenze temporanee ed eccezionali attraverso l'assegnazione temporanea di personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a 6 mesi rinnovabile nonché attraverso l'utilizzo delle graduatorie concorsuali vigenti.

6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non possono essere derogate dalla contrattazione collettiva.

7. In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Le amministrazioni hanno l'obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave.

8. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli uffici di cui all'articolo 90 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Sono altresì esclusi i contratti relativi agli incarichi dirigenziali ed alla preposizione ad organi di direzione, consultivi e di controllo delle amministrazioni pubbliche.

***145. 31.** (ex 145. 17.) Alberto Giorgetti.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Dopo l'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito il seguente:

ART. 36-bis. – (Utilizzo di contratti di lavoro flessibile da parte degli enti locali). – 1. Gli enti locali possono stipulare contratti di lavoro a tempo determinato, di durata non superiore a 3 anni, per le ragioni di carattere organizzativo e produttivo di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, comprese quelle connesse alla gestione di programmi comunitari o di progetti statali.

2. Gli enti locali possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili oltre che per le finalità di cui al comma 1, per la sostituzione di lavoratori assenti e per i quali sussiste il diritto alla conservazione del posto, sempreché nel contratto di lavoro a termine sia indicato il nome del lavoratore sostituito e la causa della sua sostituzione.

3. Il termine del contratto può essere, con il consenso del lavoratore, prorogato una sola volta e a condizione che sia richiesto da ragioni oggettive e si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a termine. La durata complessiva del rapporto a termine non può essere superiore a tre anni.

4. In nessun caso è ammesso il rinnovo del contratto o l'utilizzo del medesimo lavoratore con altra tipologia contrattuale.

5. Gli enti locali possono far fronte ad esigenze temporanee ed eccezionali attraverso l'assegnazione temporanea di personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a 6 mesi rinnovabile nonché attraverso l'utilizzo delle graduatorie concorsuali vigenti.

6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non possono essere derogate dalla contrattazione collettiva.

7. In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore

interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Le amministrazioni hanno l'obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave.

8. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli uffici di cui all'articolo 90 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Sono altresì esclusi i contratti relativi agli incarichi dirigenziali ed alla preposizione ad organi di direzione, consultivi e di controllo delle amministrazioni pubbliche.

***145. 32.** (ex 145. 42.) Sgobio, Napoletano.

Commissione	Governo

* * *

Sopprimere il comma 5.

145. 34. (ex 145. 74.) Baldelli.

Commissione	Governo

* * *

Sopprimere il comma 8.

Conseguentemente, dopo l'articolo 150 aggiungere il seguente:

ART. 150-bis. – (Tassazione delle cooperative). – 1. All'articolo 1, comma 460,

della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti variazioni:

1) alla lettera *a*) le parole: « per la quota del 20 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « per la quota del 40 per cento »;

2) alla lettera *b*) le parole: « per la quota del 30 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « per la quota del 60 per cento ».

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica dal periodo di imposta decorrente dal 31 dicembre 2007.

145. 37. (vedi 145. 76.) Baldelli.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole da: si applicano fino alla fine del comma con le seguenti: non si applicano ai Corpi di polizia ad ordinamento civile e militare e al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

Conseguentemente, all'articolo 150, tabella A, ridurre gli accantonamenti per un importo di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.

145. 39. (ex 145. 68.) Ascierio, Gasparri, Gamba, Menia, Proietti Cosimi, Alberto Giorgetti.

Commissione	Governo

Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole da: si applicano fino alla fine del comma con le seguenti: non si applicano ai Corpi di polizia ad ordinamento civile e militare e al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

Conseguentemente, dopo l'articolo 150, aggiungere il seguente:

ART. 150-bis. – 1. È introdotto a regime, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2008, l'istituto della programmazione fiscale alla quale possono accedere i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni cui si applicano gli studi di settore o i parametri per il periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2006. L'accettazione della programmazione fiscale determina preventivamente, per un triennio, o fino alla chiusura della liquidazione, se di durata inferiore, per le società in liquidazione, la base imponibile caratteristica dell'attività svolta:

a) da assumere ai fini delle imposte sui redditi con una riduzione della imposizione fiscale e contributiva per la base imponibile eccedente quella programmata;

b) da assumere ai fini della imposta regionale sulle attività produttive.

2. Non sono ammessi alla programmazione fiscale i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni:

a) per i quali sussistano cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore o dei parametri per il periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2006;

b) che svolgono dal 1° gennaio 2007 un'attività diversa da quella esercitata nell'anno 2006;

c) che hanno ommesso di dichiarare il reddito derivante dall'attività svolta nel periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2006 o che hanno presentato per tale

periodo d'imposta una dichiarazione dei redditi o IRAP con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 3;

d) che hanno ommesso di presentare la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per il periodo d'imposta 2006 o che hanno presentato per tale annualità una dichiarazione con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 3;

e) che hanno ommesso di comunicare i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore o dei parametri per il periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2006.

3. La proposta individuale di programmazione fiscale è formulata sulla base di elaborazioni operate dall'anagrafe tributaria, tenendo conto delle risultanze dell'applicazione degli studi di settore e dei parametri, dei dati sull'andamento dell'economia nazionale per distinti settori economici di attività, della coerenza dei componenti negativi di reddito e di ogni altra informazione disponibile riferibile al contribuente.

4. La programmazione fiscale si perfeziona, ferma restando la congruità dei ricavi o dei compensi alle risultanze degli studi di settore o dei parametri per ciascun periodo d'imposta, con l'accettazione di importi, proposti al contribuente dall'Agenzia delle entrate, che individuano per un triennio la base imponibile caratteristica dell'attività svolta, esclusi gli eventuali componenti positivi o negativi di reddito di carattere straordinario. La notifica effettuata entro il 31 dicembre 2007 di processi verbali di constatazione con esito positivo, redatti a seguito di attività istruttorie effettuate ai sensi degli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di avvisi di accertamento o rettifica, nonché di inviti al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, ai fini

delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto o dell'IRAP, relativi al periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2006, comporta che la proposta di cui al comma 3 sia formulata dall'ufficio, su iniziativa del contribuente.

5. L'accettazione della proposta di programmazione fiscale è comunicata dal contribuente entro il 16 ottobre 2008; nel medesimo termine la proposta può essere altresì definita in contraddittorio con il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, anche con l'assistenza degli intermediari di cui all'articolo 3, commi 2-*bis* e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, esclusivamente nel caso in cui il contribuente sia in grado di documentare la non correttezza dei dati contabili e strutturali presi a base per la formulazione della proposta.

6. Per i periodi d'imposta oggetto di programmazione, relativamente alla base imponibile caratteristica d'impresa o di arti o professioni:

a) sono inibiti i poteri spettanti all'amministrazione finanziaria sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;

b) per la parte dichiarata eccedente quella programmata, ferma restando l'aliquota del 23 per cento, quelle marginali applicabili al reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito, nonché quella applicabile ai fini dell'imposta sul reddito delle società, sono ridotte di 4 punti percentuali;

c) i contributi previdenziali si applicano esclusivamente per la parte programmata, fatto salvo il minimale reddituale previsto ai fini contributivi; restano salve le prerogative degli enti previdenziali di diritto privato, nonché la facoltà di effettuare i versamenti su base volontaria;

d) l'imposta regionale sulle attività produttive si applica esclusivamente per la parte programmata.

7. Per gli stessi periodi d'imposta di cui al comma 6, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto:

a) il contribuente assolve ordinariamente a tutti gli obblighi formali e sostanziali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e dalle altre disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto;

b) all'ammontare degli eventuali maggiori ricavi o compensi da dichiarare rispetto a quelli risultanti dalle scritture contabili si applica, tenendo conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato;

c) sono inibiti i poteri spettanti all'amministrazione finanziaria in base alle disposizioni di cui agli articoli 54, secondo comma, secondo periodo, e 55, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

8. In caso di divergenza tra gli importi risultanti dalle dichiarazioni e quelli oggetto di programmazione, da comunicare nella dichiarazione presentata ai fini delle imposte sui redditi, l'Agenzia delle entrate procede ad accertamento parziale in ragione del reddito oggetto della programmazione nonché, per l'imposta sul valore aggiunto, in ragione del volume d'affari corrispondente ai ricavi o compensi caratteristici a base della stessa, salve le ipotesi di documentati accadimenti straordinari e imprevedibili; in tale ultima ipotesi trova applicazione il procedimento di accertamento con adesione previsto dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. La disposizione di cui al presente comma si applica anche nel caso di mancato adeguamento alle risultanze degli studi di settore o dei parametri.

9. L'inibizione dei poteri di cui all'articolo 39, primo comma, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, primo periodo, e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 55, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e le disposizioni di cui al comma 6, lettere *b)*, *c)* e *d)*, non operano qualora il reddito dichiarato differisca da quanto effettivamente conseguito, non siano adempiuti gli obblighi sostanziali di cui al comma 7, lettera *a)*, ovvero il contribuente non abbia tenuto regolarmente le scritture contabili ai fini delle imposte sui redditi; operano comunque le disposizioni di cui al comma 6, lettere *b)*, *c)* e *d)*, qualora il reddito effettivamente conseguito non ecceda di oltre il 10 per cento quello dichiarato. L'inibizione dei poteri di cui ai commi 6, lettera *a)*, e 7, lettera *e)*, e le disposizioni di cui al comma 6, lettere *b)*, *c)* e *d)*, non operano qualora siano constatate condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.

10. Salva l'applicazione del comma 5, nei casi in cui a seguito di controlli e segnalazioni, anche di fonte esterna all'amministrazione finanziaria, emergano dati ed elementi difformi da quelli comunicati dal contribuente, qualora presi a base per la formulazione della proposta, o siano constatate, per il periodo di imposta 2005, condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nei suoi confronti non operano l'inibizione dei poteri di cui ai commi 6, lettera *a)*, e 7, lettera *c)*, nonché le disposizioni di cui al comma 6, lettere *b)*, *e)* e *d)*. Le disposizioni di cui al presente comma non operano qualora la difformità dei dati ed elementi sia di scarsa entità tale da determinare una variazione degli importi proposti nei limiti del 5 per cento degli stessi, fermi restando la maggiore imposta comunque dovuta nonché i relativi interessi.

11. Nel caso in cui l'attività effettivamente esercitata vari nel corso del triennio, l'istituto della programmazione fiscale cessa di avere effetto dal periodo d'imposta nel corso del quale si è verificata la variazione. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, è possibile individuare le singole categorie di contribuenti nei cui riguardi progressivamente, nel corso del triennio, decorre l'applicazione della programmazione fiscale e, conseguentemente, rideterminare i periodi d'imposta di cui al comma 2, per i contribuenti nei cui confronti la programmazione fiscale opera a decorrere da periodi d'imposta diversi da quello indicato al comma 1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, sono approvate le note metodologiche per la formulazione della proposta di cui al comma 3, Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità di invio delle proposte, anche in via telematica, direttamente al contribuente ovvero per il tramite degli intermediari di cui all'articolo 3, commi 2-*bis* e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nonché le modalità di adesione.

12. Ai contribuenti destinatari delle proposte di programmazione di cui al comma 1, l'Agenzia delle entrate formula altresì una proposta di adeguamento dei redditi di impresa e di lavoro autonomo, nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, relativi ai periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2005 ed al 31 dicembre 2006, per i quali le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre 2007, sulla base di maggiori ricavi o compensi determinati a seguito di elaborazioni effettuate dall'anagrafe tributaria con i criteri previsti dal comma 3.

13. Agli importi di cui al comma 12 si applica, per le società di capitali che non hanno optato per la trasparenza fiscale di cui agli articoli 115 e 116 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, una

imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, del 28 per cento e per le altre tipologie di soggetti del 23 per cento.

14. L'accettazione delle proposte di cui al comma 12 comporta il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto determinata applicando all'ammontare dei maggiori ricavi o compensi, tenuto conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato.

15. L'adeguamento di cui al comma 12, consentito ai contribuenti che si avvalgono della programmazione fiscale di cui al comma 1, si perfeziona con il versamento, entro il 16 ottobre del primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 1, degli importi di cui ai commi 13 e 14. Per ciascun periodo d'imposta, gli importi calcolati a titolo di maggiore ricavo o compenso non possono essere inferiori a 3.000 euro per le società di capitali e 1.500 euro per gli altri soggetti. Sulle maggiori imposte non si applicano sanzioni ed interessi.

16. Qualora gli importi da versare complessivamente per l'adeguamento di cui al comma 12 eccedano la somma di 10.000 euro per le società di capitali e 5.000 euro per gli altri soggetti, il 50 per cento dell'importo eccedente può essere versato entro il successivo 16 dicembre, maggiorato degli interessi legali a decorrere dal giorno successivo alla data di cui al comma 15. L'omesso versamento nei termini indicati nel periodo precedente non determina l'inefficacia della definizione; per il recupero delle somme non corrisposte alle predette scadenze si procede all'iscrizione a ruolo, a titolo definitivo, nonché alla notifica delle relative cartelle entro il 31 dicembre del secondo anno successivo al termine del versamento, ed è dovuta una sanzione pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla metà

in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alle rispettive scadenze, e gli interessi legali. Non è applicabile l'istituto del ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 472.

17. Il perfezionamento dell'adeguamento di cui al comma 12 rende applicabili le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

18. L'accettazione della proposta di adeguamento di cui al comma 12 esclude la rilevanza a qualsiasi effetto delle eventuali perdite risultanti dalla dichiarazione. È pertanto escluso e, comunque, inefficace il riporto a nuovo delle predette perdite. È altresì escluso il riporto al periodo d'imposta successivo del credito d'imposta sul valore aggiunto risultante dalle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta oggetto di definizione, nonché il rimborso risultante dalle medesime dichiarazioni.

19. La notifica effettuata entro il 31 dicembre antecedente il primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 1, di processi verbali di constatazione con esito positivo, redatti a seguito di attività istruttorie effettuate ai sensi degli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di avvisi di accertamento o rettifica, nonché di inviti al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 218, ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dell'imposta regionale sulle attività produttive, relativi ai periodi d'imposta di cui al comma 2, comporta l'integrale applicabilità delle disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 218 del 1997.

20. Sono esclusi dall'istituto di cui al comma 2 i soggetti:

a) per i quali sussistano cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore o dei parametri per i periodi di imposta di cui al comma 12;

b) che non erano in attività in uno dei periodi di imposta di cui al comma 12;

c) che hanno omesso di dichiarare il reddito derivante dall'attività svolta nei periodi d'imposta oggetto di definizione o che hanno presentato per tali periodi d'imposta una dichiarazione dei redditi ed IRAP con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 3;

d) che hanno omesso di presentare la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per le annualità d'imposta oggetto di definizione o che hanno presentato per tali annualità una dichiarazione con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 12;

e) che hanno omesso di comunicare i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore o dei parametri per i periodi di imposta di cui al comma 12;

f) nei cui confronti sono state constatate, entro il 31 dicembre antecedente il primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 1, per i periodi di imposta di cui al comma 12 e per le annualità di imposta 2005 e 2006 ai fini IVA, condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.

21. I contribuenti che si avvalgono dell'istituto della programmazione fiscale effettuano i versamenti in acconto ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA e dell'IRAP in base alle imposte dovute per il medesimo periodo d'imposta tenendo conto della maggiore base imponibile derivante dalla programmazione medesima.

145. 40. (ex 145. 63.) Antonio Pepe, Alberto Giorgetti.

Commissione	Governo

Al comma 8, primo periodo, sopprimere le parole: e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Conseguentemente, dopo l'articolo 150, aggiungere il seguente:

ART. 150-bis. — 1. All'articolo 15 della legge 8 luglio 2003, n. 172, recante disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico, i commi 2 e 3 sono abrogati.

145. 41. (ex 145. 45.) Pagliarini, Sgobio, Diliberto, Napoletano, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Licandro, Longhi, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.

Commissione	Governo

* * *

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8.1. Ai fini del riconoscimento del punteggio per l'attività prestata nell'ambito delle attività a tutela della salute, il servizio prestato dai medici di controllo inseriti nelle liste speciali costituite dall'INPS, ai sensi del decreto ministeriale 15 luglio 1986 e successive modificazioni ed integrazioni, è equiparato al servizio analogo svolto dai medici convenzionati con le aziende sanitarie locali.

145. 42. (ex 145. 35.) Licandro, Napoletano.

Commissione	Governo

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8.1. A decorrere del 1° gennaio 2008, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che in passato hanno proceduto alla stabilizzazione di lavoratori socialmente utili tramite l'esternalizzazione dei servizi pubblici strategici, nei casi in cui sia stato rispettato il patto di stabilità, si sia chiuso in attivo l'ultimo bilancio e vi sia una pianta organica sottodimensionata, possono procedere all'avvio di specifiche procedure per l'assorbimento nella propria dotazione organica di quei lavoratori, ex socialmente utili, esternalizzati da almeno cinque anni in società private appaltatrici di pubblici servizi e che abbiano mantenuto continuità lavorativa all'interno degli uffici della medesima amministrazione.

145. 43. (ex 145. 36.) Sgobio, Napoletano, Diliberto, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolichio, De Angelis, Galante, Licandro, Longhi, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8.1. Gli enti locali non sottoposti al patto di stabilità interno, possono avvalersi di forme contrattuali di lavoro flessibile per le assunzioni di personale, per lo svolgimento in particolare a vocazione rurale per lo sviluppo, la produzione di qualità del turismo enogastronomico.

Conseguentemente, all'articolo 51, Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: – 50.000;
2009: – 50.000;
2010: – 50.000.

145. 44. (ex 145. 79.) Marinello, Misuraca, Giuseppe Fini, Grimaldi, Giro, Licastro Scardino, Romele, Paolo Russo.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 145)

* * *

Dopo l'articolo 145, aggiungere il seguente:

ART. 145-bis. – 1. Non possono ricoprire incarichi negli uffici e nelle strutture di diretta collaborazione del Presidente del Consiglio dei ministri, dei Ministri, dei vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati e procuratori dello Stato. Tale divieto non si applica nei casi di collocamento in posizione di fuori ruolo che può essere disposto nei seguenti limiti numerici: magistrati amministrativi: cinque unità; magistrati contabili: tre unità; magistrati ordinari: cinque unità; avvocati e procuratori dello Stato: tre unità.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 prevalgono su ogni altra norma anche di natura speciale e si applicano anche agli

incarichi già conferiti alla data della sua entrata in vigore.

145. 01. (ex 145. 03.) Alberto Giorgetti, Lamorte, Proietti Cosimi, Leo.

Commissione	Governo

* * *

Dopo l'articolo 145, aggiungere il seguente:

ART. 145-bis. — 1. I dirigenti dello Stato collocati in posizione di fuori ruolo o di comando presso altra amministrazione statale, ente o organismo italiano o internazionale, conservano il trattamento economico fondamentale erogato dalla amministrazione di provenienza.

2. Sono abrogate tutte le norme incompatibili con le disposizioni di cui al comma 1.

145. 02. (ex 145. 05.) La Russa, Bocchino, Benedetti Valentini, Leo, Contento, Proietti Cosimi, Lamorte, Antonio Pepe, Filipponio Tatarella, Menia, Migliori, Raisi, Bellotti.

Commissione	Governo

Dopo l'articolo 145, aggiungere il seguente:

ART. 145-bis. — 1. Il comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è abrogato.

145. 03. (ex 145. 07.) La Russa, Alberto Giorgetti, Lamorte, Contento.

Commissione	Governo

* * *

Dopo l'articolo 145, aggiungere il seguente:

ART. 145-bis. — 1. Al comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « 10 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 5 per cento ».

b) le parole: « 8 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 4 per cento ».

145. 04. (ex 145. 08.) La Russa, Alberto Giorgetti, Lamorte, Contento.

Commissione	Governo

ART. 146.

(Assunzioni di personale. Misure concernenti la riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze).

Sopprimere i commi 1 e 2.

146. 1. (ex 146. 21.) Proietti Cosimi.

Commissione	Governo

* * *

Sopprimere il comma 1.

146. 2. (ex 146. 24.) Menia.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, dopo le parole: legge 30 dicembre 2004, n. 311 aggiungere le seguenti: nonché ai sensi dei commi 518, 520 e 528 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

***146. 3.** (ex *146. 212.) D'Alia, Peretti, Zinzi.

Commissione	Governo

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. È fatto divieto all'ASI e all'APAT di assumere personale dirigenziale di seconda fascia, attingendo dalle graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale dirigenziale banditi, nel corso degli ulteriori tre anni, da altre amministrazioni pubbliche.

146. 5. (ex 146. 23.) Bellotti, Holzmann, Angeli.

Commissione	Governo

* * *

Sopprimere il comma 2.

146. 6. (ex 146. 25.) Menia.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 2, capoverso 5-ter, sopprimere il secondo periodo.

146. 7. (ex 146. 236.) Baldelli.

Commissione	Governo

Al comma 2, capoverso 5-ter, secondo periodo, sopprimere la parola: inferiori.

146. 8. (ex 146. 79.) Nicco, Brugger, Zeller, Widmann, Bezzi.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 3, sopprimere le parole da e, dopo il primo fino alla fine del comma.

146. 601. Alberto Giorgetti.

Commissione	Governo

* * *

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 1 comma 562 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono inserite, in fine, le parole: « ed il personale trasferitosi presso altro ente per mobilità ».

***146. 10.** (ex 146. 56.) Cossiga, Cicu, Brusco, Dell'Elce, Fallica, Ferrigno, Gregorio Fontana, Ponzo.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 200, n. 296,

sono inserite, in fine, le parole: « ed il personale trasferitosi presso altro ente locale per mobilità ».

***146. 11.** (ex 146. 233.) D'Alia, Bosi, Peretti, Zinzi.

Commissione	Governo

* * *

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono aggiunte, in fine, le parole: « ed il personale trasferitosi presso altro ente per mobilità limitatamente ai comuni situati in aree disagiate, isole minori e zone montane. »

Conseguentemente, all'articolo 150, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: – 10.000;
2009: – 10.000;
2010: – 10.000.

146. 12. (ex 146. 204.) Bosi, Peretti, Zinzi.

Commissione	Governo

* * *

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Ai sensi dell'articolo 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,

per la stabilizzazione del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è autorizzata una spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2008 e di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010.

Conseguentemente, all'articolo 150, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: – 20.000;
2009: – 25.000;
2010: – 25.000.

146. 13. (ex 146. 210.) Ruvolo, Peretti, Zinzi.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: ed alla tutela del patrimonio agroforestale

Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo periodo, sopprimere le parole: ed il Corpo forestale dello Stato

146. 14. (ex 146. 154.) Filippi, Garavaglia, Cota, Stucchi.

Commissione	Governo

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: la Polizia di Stato *fino alla fine del comma, con le seguenti:* le forze di polizia sono autorizzate, oltre a quanto previsto dall'articolo 1, commi 523 e 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ad effettuare assunzioni per un contingente complessivo di personale delle qualifiche iniziali non superiore a 4.500 unità, di cui 1.650 unità per la Polizia di Stato, 1.650 per l'Arma dei Carabinieri, 850 per il Corpo della Guardia di Finanza, 200 per il Corpo della Polizia Penitenziari e 150 per il Corpo Forestale dello Stato. A tal fine è istituito, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze un apposito fondo con uno stanziamento pari a 50 milioni di euro per l'anno 2008, a 120 milioni di euro per l'anno 2009 ed a 140 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

146. 15. (ex 146. 152, 146. 57 e 146. 234). Bosi, Peretti. Cossiga, Cicu, Brusco, Dell'Elce, Fallica, Ferrigno, Gregorio Fontana, Ponzo, Zinzi, Tassone.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: alla normativa vigente *aggiungere le seguenti:* garantendo prioritariamente l'assunzione al personale della Marina, dell'Esercito, dell'Aeronautica e dell'Arma dei Carabinieri che abbia già prestato effettivo servizio per almeno 30 mesi.

146. 17. (ex 146. 61.) Giudice, Verro, Fallica.

Commissione	Governo

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: pari a 50 milioni di euro per l'anno 2008, a 120 milioni di euro per l'anno 2009 ed a 140 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 *con le seguenti:* pari a 80 milioni per l'anno 2008, a 150 milioni di euro per l'anno 2009 ed a 170 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

Conseguentemente:

al secondo periodo, sostituire le parole: pari a 50 milioni di euro per l'anno 2008, a 120 milioni di euro per l'anno 2009 ed a 140 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 *con le seguenti:* pari a 80 milioni di euro per l'anno 2008, a 150 milioni di euro per l'anno 2009 ed a 170 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

all'articolo 150, ridurre gli accantonamenti della tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, per un importo pari a 30 milioni di euro per l'anno 2008, a 60 milioni di euro per l'anno 2009 e a 90 milioni di euro per l'anno 2010.

146. 18. (ex 146. 119. e 146. 120) Gamba, Alberto Giorgetti.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: pari a 50 milioni di euro per l'anno 2008, a 120 milioni di euro per l'anno 2009 ed a 140 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 *con le seguenti:* pari a 70 milioni per l'anno 2008, a 140 milioni di euro per l'anno 2009 ed a 160 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

Conseguentemente:

al secondo periodo, sostituire le parole: pari a 50 milioni di euro per l'anno 2008, a 120 milioni di euro per l'anno 2009 ed a 140 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 *con le seguenti:* pari a 70 milioni di euro per l'anno 2008, a 140 milioni di euro per l'anno 2009 ed a 160 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

all'articolo 150, ridurre gli accantonamenti della tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, per un importo pari a 20 milioni di euro per l'anno 2008, a 40 milioni di euro per l'anno 2009 e a 60 milioni di euro per l'anno 2010.

146. 19. (ex 146. 117. e 146. 118) Gamba, Alberto Giorgetti.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: pari a 50 milioni di euro per l'anno 2008, a 120 milioni di euro per l'anno 2009 ed a 140 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 *con le seguenti:* pari a 70 milioni per l'anno 2008, a 140 milioni di euro per l'anno 2009 ed a 160 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

Conseguentemente:

al secondo periodo, sostituire le parole: pari a 50 milioni di euro per l'anno 2008, a 120 milioni di euro per l'anno 2009 ed a 140 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 *con le seguenti:* pari a 70 milioni di euro per l'anno 2008, a 140 milioni di euro per l'anno 2009 ed a 160 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

all'articolo 150, tabella A, applicare in maniera lineare a tutte le voci presenti una

riduzione corrispondente all'onere di cui alla presente disposizione.

146. 20. (ex 146. 157.) Filippi, Garavaglia, Cota, Stucchi.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: pari a 50 milioni di euro per l'anno 2008, a 120 milioni di euro per l'anno 2009 ed a 140 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 con le seguenti: pari a 61 milioni per l'anno 2008, a 147 milioni di euro per l'anno 2009 ed a 171 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

Conseguentemente:

al secondo periodo, sostituire le parole: pari a 50 milioni di euro per l'anno 2008, a 120 milioni di euro per l'anno 2009 ed a 140 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 con le seguenti: pari a 61 milioni di euro per l'anno 2008, a 147 milioni di euro per l'anno 2009 ed a 171 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

all'articolo 150, ridurre gli accantonamenti della tabella A per un importo di 11 milioni di euro per l'anno 2008, di 27 milioni di euro per l'anno 2009, di 31 milioni di euro per l'anno 2010.

***146. 21.** (ex *146. 175. e *146. 169) Ascierio, Gasparri, Gamba, Menia, Proietti Cosimi, Alberto Giorgetti. Antonio Pepe.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: pari a 50 milioni di euro per

l'anno 2008, a 120 milioni di euro per l'anno 2009 ed a 140 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 con le seguenti: pari a 61 milioni per l'anno 2008, a 147 milioni di euro per l'anno 2009 ed a 171 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

Conseguentemente:

al secondo periodo, sostituire le parole: pari a 50 milioni di euro per l'anno 2008, a 120 milioni di euro per l'anno 2009 ed a 140 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 con le seguenti: pari a 61 milioni di euro per l'anno 2008, a 147 milioni di euro per l'anno 2009 ed a 171 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

all'articolo 150, ridurre gli accantonamenti della tabella A per un importo di 11 milioni di euro per l'anno 2008, di 27 milioni di euro per l'anno 2009, di 31 milioni di euro per l'anno 2010.

***146. 22.** (ex 146. 58. e 146. 82.) Cosiga, Cicu, Brusco, Dell'Elce, Fallica, Ferrigno, Gregorio Fontana, Ponzo, Bertolini, Paoletti Tangheroni.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 4, sostituire il secondo periodo con il seguente: Tali risorse sono specificamente destinate al reclutamento del personale proveniente dalle Forze armate, nella misura del 75 per cento a favore dei volontari in ferma breve e del 25 per cento a favore dei volontari in

ferma prefissata di cui alla legge 23 agosto 2004, n. 226.

146. 23. (ex 146. 34. e 146. 168) Cirielli, Lamorte, Alberto Giorgetti.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 4, sostituire il secondo periodo con il seguente: Tali risorse sono specificamente destinate al reclutamento del personale in ferma volontaria proveniente dalle Forze armate, nella misura del 75 per cento a favore dei volontari in ferma breve e del 25 per cento a favore dei volontari in ferma prefissata di cui alla legge 23 agosto 2004, n. 226.

***146. 24.** (ex *146. 55.) Cossiga, Cicu, Brusco, Dell'Elce, Fallica, Ferrigno, Gregorio Fontana, Ponzio.

Al comma 4, sostituire il secondo periodo con il seguente: Tali risorse sono specificamente destinate al reclutamento del personale in ferma volontaria proveniente dalle Forze armate, nella misura del 75 per cento a favore dei volontari in ferma breve e del 25 per cento a favore dei volontari in ferma prefissata di cui alla legge 23 agosto 2004, n. 226.

***146. 25.** (ex *146. 177). Ascierio, Gasparri, Gamba, Menia, Proietti Cosimi, Alberto Giorgetti.

Commissione	Governo

Al comma 4, sostituire il secondo periodo, con il seguente: Tali risorse sono destinate in misura non inferiore al 60 per cento al reclutamento di personale, anche attualmente in congedo, proveniente dalle Forze Armate, compresa la stessa Arma dei Carabinieri, con un'anzianità di servizio, maturata negli ultimi 5 anni, di almeno 30 mesi.

146. 26. (ex 146. 3.) Gamba, Ascierio.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: , tenendo conto dell'entità della popolazione residente nelle singole Regioni della Repubblica ed attribuendo la priorità nell'assegnazione dei rinforzi alla costituzione di sezioni distaccate dei commissariati il cui ambito territoriale di competenza risulti eccessivamente esteso

146. 27. (ex 146. 158.) Bodega, Filippi, Garavaglia.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: , tenendo conto dell'entità della popolazione residente nelle singole Regioni

della Repubblica ed attribuendo la priorità nell'assegnazione dei rinforzi ai presidi che risultino attualmente al di sotto della pianta organica e delle esigenze operative da assolvere.

146. 28. (ex 146. 155.) Filippi, Garavaglia, Cota, Stucchi.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: ; il personale aggiuntivo reclutato nel Corpo della Guardia di Finanza ai sensi delle disposizioni del presente comma è assegnato con priorità alle aree in cui l'evasione fiscale dell'IRAP è superiore al 50 per cento.

146. 29. (ex 146. 156.) Filippi, Garavaglia, Cota, Stucchi.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nell'ambito del predetto stanziamento, al fine di assicurare la continuità dei corsi per l'accesso al ruolo dei commissari contestualmente all'inizio di ciascun anno accademico, è autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2008, l'assunzione relativa ai vincitori del concorso a 40 posti di commissario del ruolo dei commissari della Polizia di Stato, indetto

con decreto ministeriale 1° febbraio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana – 4^a Serie Speciale – Concorsi ed Esami – del 13 febbraio 2007.

146. 31. (ex 146. 105.) Ascierto, Gasparri.

Commissione	Governo

* * *

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. In ogni caso, con oneri a carico del fondo di cui al precedente comma 4, gli ufficiali dell'Arma dei Carabinieri, reclutati tramite pubblico concorso ai sensi dell'articolo 23, comma 3, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, attualmente in congedo, ma che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano comunque prestato servizio per almeno 30 mesi complessivamente, sono richiamati in servizio, a domanda, e transitano nei rispettivi ruoli del servizio permanente.

146. 34. (ex 146. 4.) Gamba, Ascierto.

Commissione	Governo

* * *

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. In ogni caso, con oneri a carico del fondo di cui al precedente comma 4, gli ufficiali dell'Arma dei Carabinieri, reclutati tramite pubblico concorso ai sensi

dell'articolo 23, comma 3, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, anche in congedo, che abbiano comunque prestato servizio per almeno 30 mesi complessivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, o che conseguano tale requisito successivamente, transitano, a domanda, nei rispettivi ruoli del servizio permanente.

146. 35. (ex 146. 5.) Gamba, Ascierito.

Commissione	Governo

* * *

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. A decorrere dall'anno 2008, per le esigenze connesse all'attività di soccorso e all'attività di protezione civile, il Corpo nazionale dei vigili dei fuoco è autorizzato ad effettuare assunzioni in deroga alla normativa vigente per un numero complessivo di 3.000 unità con la qualifica di vigile permanente.

Conseguentemente, dopo l'articolo 150, aggiungere il seguente:

ART. 150-bis. – 1. A decorrere dal 1° gennaio 2008, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni di euro annui.

146. 36. (ex 146. 113.) Pagliarini, Sgobio, Diliberto, Napolitano, Bellillo, Can-

crini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Licandro, Longhi, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.

Commissione	Governo

* * *

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. A partire dal 1° gennaio 2008, gli ufficiali in ferma prefissata dall'Arma dei Carabinieri congedati dal I al V corso che ne facciano domanda e che abbiano maturato trenta mesi di servizio, possono essere richiamati in servizio a tempo indeterminato.

146. 37. (ex 146. 37.) La Russa, Gasparri, Ascierito.

Commissione	Governo

* * *

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Per le esigenze connesse al soccorso pubblico, alla difesa civile ed, ai miglioramento dell'opera di contrasto degli incendi boschivi il corpo Nazionale dei vigili del fuoco è autorizzato ad effettuare assunzioni in deroga alla normativa vigente entro un limite di spesa pari a 15 milioni di euro per l'anno 2008 e 30 milioni di euro per gli anni 2009 e 2010.

A tal fine è istituito, nello stato di previsione della spesa del ministero del-

l'Economia e delle finanze un apposito fondo con uno stanziamento pari a 15 milioni di euro per l'anno 2008 e 30 milioni di euro per gli anni 2009 e 2010.

Conseguentemente, all'articolo 150, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: – 15.000;
2009: – 30.000;
2010: – 30.000.

146. 38. (ex 146. 209.) Ruvolo, Peretti, Zinzi.

Commissione	Governo

* * *

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Il Ministero della difesa è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, anche in deroga alla normativa vigente e nel limite massimo di milleseicento unità, il personale reclutato ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, che sia in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

a) essendo già assunto con contratto a termine, alla data del 1° gennaio 2007 abbia prestato la propria attività lavorativa per un periodo non inferiore a tre anni nel quinquennio precedente la predetta data;

b) consegua il requisito di cui alla lettera *a)* nel corso dell'anno 2007;

c) sia un ufficiale in ferma prefissata in servizio alla data del 1° gennaio 2007.

Il personale assunto ai sensi del presente comma è inquadrato nei ruoli ad

esaurimento istituiti dalla legge 20 settembre 1980, n. 574, in misura pari a 350 unità per l'Esercito, 750 unità per la Marina militare, 200 unità per l'Aeronautica militare e 300 unità per l'Arma dei carabinieri. L'assunzione in servizio è effettuata sulla base di apposita domanda presentata da parte degli interessati entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente, all'articolo 150, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: – 55.000;
2009: – 55.000;
2010: – 55.000.

146. 39. (ex 146. 255.) Aprea.

Commissione	Governo

* * *

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Nei limiti di spesa di cui al comma 4 e nell'ambito delle assunzioni cui è autorizzata la Polizia di Stato si provvede all'assunzione dei candidati risultati idonei ai concorsi interni indetti con decreti ministeriali del 1° febbraio 2005 e 6 febbraio 2006.

146. 40. (ex 146. 208.) Tassone, Peretti, Zinzi.

Commissione	Governo

Sopprimere il comma 5.

146. 41. (ex 146. 237.) Baldelli.

Commissione	Governo

* * *

Sostituire il comma 5, con il seguente:

5. In attuazione dell'articolo 97 della Costituzione, le disposizioni di legge comunque riguardanti la stabilizzazione del personale precario presso le pubbliche amministrazioni, devono essere applicate nel rispetto del principio dell'accesso all'impiego per concorso pubblico.

Conseguentemente:

sostituire il comma 6 con il seguente:

6. Per gli anni 2008, 2009 e 2010, le amministrazioni pubbliche interessate alle procedure di stabilizzazione, qualora vi siano graduatorie di concorso per il reclutamento di nuovo personale ancora valide, procedono prioritariamente all'assunzione dei vincitori e degli idonei ai concorsi pubblici. Per gli stessi anni ivi considerati, le medesime amministrazioni non possono avviare né concludere procedure di progressione verticale o concorsi riservati al personale in servizio.

sostituire i commi 7 e 8 con i seguenti:

7. partire dall'anno 2008, il Dipartimento della Funzione pubblica del Ministero per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con l'Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito nella pubblica amministrazione, dovrà monitorare le procedure di stabilizzazione e in generale, le modalità di reclutamento nella pubblica amministrazione e, con cadenza semestrale, inviare alle commissioni parlamentari competenti una relazione sui risultati di tale attività.

Per lo svolgimento delle disposizioni di cui al presente comma, il citato Dipartimento potrà avvalersi anche di personale già in servizio presso altre amministrazioni o in mobilità temporanea senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica.

8. Con decreto del Presidente del Consiglio, di concerto con il Ministro dell'economia e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, da emanare inderogabilmente, entro la data del 31 marzo 2008, verranno disciplinate le modalità operative per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 7 che comunque non potranno comportare impegni di spesa superiori a quelli previsti per gli anni 2008, 2009 e 2010.

al comma 9 sopprimere le parole: Per le finalità di cui ai commi da 5 a 8.

146. 42. (vedi 146. 247.) Baldelli, Fabbri, Galli, Giacomoni, Mistrello Destro, Pelino, Prestigiaco, Rosso, Santori.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 5, alinea, sostituire le parole: all'espletamento di procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge *con le seguenti:* al superamento di un concorso pubblico, con una percentuale maggiore di posti riservata agli esterni rispetto agli interni.

146. 43. (ex 146. 238.) Baldelli.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 5, alinea, sopprimere le parole: e fatte salve le procedure di stabilizzazione di cui all'articolo 1, comma 519,

della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli anni 2008 e 2009.

146. 44. (ex 146. 239.) Baldelli.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 5, alinea, sostituire le parole: per gli anni 2008 e 2009 con le seguenti: a decorrere dall'anno 2008.

146. 47. (ex 146. 87.) Sgobio, Diliberto, Pagliarini, Rocchi, Napoletano, Buffo, Aurisicchio.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 5, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Forze Armate, le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, devono ammettere alla procedura di stabilizzazione di cui all'articolo 1, commi 519 e 526 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche il personale che consegua i requisiti di anzianità di servizio ivi previsti in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007;

146. 49. (ex 146. 203.) Formisano, Peretti, Zinzi.

Commissione	Governo

Al comma 5, lettera a), sostituire le parole: 28 settembre 2007 con le seguenti: 29 settembre 2006.

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b) sostituire le parole: 28 settembre 2007 con le seguenti: 29 settembre 2006

146. 50. (ex 146. 235.) Baldelli.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 5, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) il Ministero della giustizia, per far fronte alle straordinarie esigenze operative del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, è autorizzato ad ammettere alla procedura di stabilizzazione di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, entro un limite di spesa di 7 milioni di euro, il personale di cui all'articolo 80, comma 4, della legge 26 luglio 1975, n. 354, che sarà successivamente individuato con decreto del Ministro della giustizia, fra coloro che, a seguito di rinnovo di convenzione, sono in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge. Con lo stesso decreto saranno stabiliti i criteri e le modalità con cui procedere alla suddetta stabilizzazione.

146. 55. (ex 146. 104.) D'Elia.

Commissione	Governo

* * *

Sopprimere il comma 6.

146. 56. (ex 146. 240.) Baldelli.

Commissione	Governo

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6.1. La stabilizzazione dei pubblici dipendenti assunti con contratti a termine, di cui ai commi 526 e 527, articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 269, unitamente al personale assunto al tempo determinato che consegua i requisiti di anzianità di servizio in virtù dei contratti stipulati prima del 28 settembre 2007 e purché in possesso dei requisiti di legge per la posizione ricoperta, può essere realizzata anche attraverso l'assunzione a tempo determinato da parte di soggetti terzi autorizzati allo scopo dal Ministero del lavoro e delle previdenza sociale.

146. 57. (ex 146. 248.) Moroni.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 7, premettere le parole: Fatte comunque salve le intese stipulate, ai sensi dei commi 519, 558 e 565 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, prima della data di entrata in vigore della presente legge.

146. 58. (ex *146. 111.) Pagliarini, Sgobio, Diliberto, Napoletano, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolichio, De Angelis, Galante, Licandro, Longhi, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 7, alinea, premettere le parole: Fatte comunque salve le intese stipulate, ai sensi dei commi 558 e 565 dell'articolo 1

della legge 27 dicembre 2006, n. 296, prima della data di entrata in vigore della presente legge.

146. 502. La Commissione.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 7, alinea, dopo le parole: decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, *aggiungere le seguenti:* ad eccezione degli enti locali.

Conseguentemente,

al medesimo comma:

lettera a), sopprimere le parole: e 558,

lettera b) sopprimere le parole: e 560.

dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Le autonomie locali possono predisporre, sentite le organizzazioni sindacali, nell'ambito delle programmazione triennale dei fabbisogni per gli anni 2008, 2009, e 2010, piani per la progressiva stabilizzazione del seguente personale non dirigenziale, nel rispetto delle regole sul patto di stabilità interno e sul contenimento dei costi del personale per gli altri enti, e tenuto conto dei differenti tempi di maturazione dei presenti requisiti:

a) in servizio con contratto a tempo determinato, ai sensi dei commi 5 e 6, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,

b) già utilizzato con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in essere alla data di entrata in

vigore della presente legge e che alla stessa data abbia già espletato attività lavorativa per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio antecedente al 28 settembre 2007, presso la stessa amministrazione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 560 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. È comunque escluso dalle procedure di stabilizzazione di cui alla presente lettera il personale di diretta collaborazione degli organi politici presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

****146. 60.** (ex *146. 10.) Osvaldo Napoli, Stradella, Crosetto, Giudice, Marinello, Fratta Pasini, Boschetto.

Al comma 7, alinea, dopo le parole: decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, aggiungere le seguenti: ad eccezione degli enti locali.

Conseguentemente,

al medesimo comma:

lettera a), sopprimere le parole: e 558,

lettera b) sopprimere le parole: e 560.

dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Le autonomie locali possono predisporre, sentite le organizzazioni sindacali, nell'ambito delle programmazione triennale dei fabbisogni per gli anni 2008, 2009, e 2010, piani per la progressiva stabilizzazione del seguente personale non dirigenziale, nel rispetto delle regole sul patto di stabilità interno e sul contenimento dei costi del personale per gli altri enti, e tenuto conto dei differenti tempi di maturazione dei presenti requisiti:

a) in servizio con contratto a tempo determinato, ai sensi dei commi

5 e 6, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,

b) già utilizzato con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge e che alla stessa data abbia già espletato attività lavorativa per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio antecedente al 28 settembre 2007, presso la stessa amministrazione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 560 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. È comunque escluso dalle procedure di stabilizzazione di cui alla presente lettera il personale di diretta collaborazione degli organi politici presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

**** 146. 62.** (ex *146. 91.) Sgobio, Napoletano.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 7, lettera b), primo periodo, sostituire le parole: in essere alla data di entrata in vigore della presente e che alla stessa data, con la seguente: che.

146. 501. (ex 146. 89). Sgobio, Diliberto, Pagliarini, Rocchi, Napoletano, Buffo, Aurisicchio.

Commissione	Governo

Al comma 7, lettera b), primo periodo, sostituire le parole: tre anni, con le seguenti: due anni.

146. 502. (ex 146. 110). Pagliarini, Sgobio, Diliberto, Napoletano, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Licandro, Longhi, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 7, lettera b), primo periodo, dopo le parole: 28 settembre 2007 aggiungere le seguenti: od il cui contratto, nel periodo precedente alla stessa data sia stato rinnovato, od il cui rinnovo sia stato almeno bandito in pari data, senza la possibilità di ulteriore rinnovo,

146. 503. (ex 146. 193.) Satta, Cioffi.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 7, lettera b), primo periodo, sopprimere le parole da: fermo restando fino alla fine del periodo.

Conseguentemente, all'articolo 150, tabella A, voce: Ministero della solidarietà sociale apportare le seguenti variazioni:

2008: – 20.000;
2009: – 20.000;
2010: – 20.000.

146. 505. (ex 146. 241.) Baldelli.

Commissione	Governo

Al comma 7, lettera b), primo periodo, sostituire le parole: fermo restando quanto previsto con le seguenti: secondo le modalità previste.

***146. 506.** (ex *146. 213.) D'Alia, Peretti, Zinzi.

Al comma 7, lettera b), primo periodo sostituire le parole: fermo restando quanto previsto con le seguenti: secondo le modalità previste.

***146. 508.** (ex *146. 35). Lamorte, Proietti Cosimi, Antonio Pepe.

Al comma 7, lettera b), primo periodo sostituire le parole: fermo restando quanto previsto con le seguenti: secondo le modalità previste.

***146. 509.** (ex *146. 50 e *146. 67). Misuraca, Fabbri, Angelino Alfano, Giudice, Pelino.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 7, lettera b), primo periodo, sostituire le parole da: fermo restando, fino alla fine del periodo con le seguenti: Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 529 e 560, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 le amministrazioni possono procedere all'assunzione a tempo determinato dei co.co.co in servizio da almeno due anni alla data dei 28 settembre 2007 nei limiti di spesa indicati e per un periodo di tre anni non rinnovabili.

146. 510. (ex 146. 90). Sgobio, Diliberto, Pagliarini, Rocchi, Napoletano, Buffo, Aurisicchio.

Commissione	Governo

Al comma 7, lettera b), aggiungere in fine le parole: nonché il personale a contratto che svolge compiti di insegnamento, di ricerca e di collaborazione alla ricerca nell'università.

146. 500. La Commissione.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 7, lettera b), aggiungere infine il seguente periodo:

Sono fatti salvi gli effetti delle intese stipulate anteriormente alla entrata in vigore della presente legge, ai sensi delle disposizioni di cui ai commi 19, 558 e 565 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

146. 511. (ex 146. 83). Sgobio, Diliberto, Pagliarini, Rocchi, Napoletano, Buffo, Aurisicchio.

Commissione	Governo

* * *

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. I soggetti, in possesso dei diploma di laurea, cui sono stati conferiti, ai sensi dell'articolo 171-bis, comma 1-bis, ed all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 200, n. 165 e successive modificazioni, incarichi di funzioni dirigenziali a tempo determinato e che hanno

prestato tre anni di servizio effettivo nella qualifica e, comunque, con un'anzianità di ruolo di cinque anni nelle categorie apicali (C3 e D), possono essere richiamati a ricoprire stabilmente la qualifica esercitata presso gli enti in cui hanno prestato servizio con un concorso per titoli ed esami orali.

146. 517. (ex 146. 52). Misuraca, Fabbri, Angelino Alfano, Giudice, Pelino.

Commissione	Governo

* * *

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. All'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sostituire le parole: « 20 per cento » con le seguenti: « 40 per cento ».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 sostituire le parole: 40 per cento con le seguenti: 20 per cento.

Conseguentemente, ai maggiori oneri si provvede mediante modifica delle aliquote relative alla tassazione delle cooperative a decorrere dal periodo di imposta decorrente dal 1° gennaio 2007. A tal fine all'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:

alla lettera a) sostituire le parole: « per la quota del 20 per cento » con le seguenti: « per la quota del 40 per cento »;

alla lettera b) sostituire le parole: « per la quota del 30 per cento » con le seguenti: « per la quota del 60 per cento ».

Conseguentemente, alla Tabella A, di cui all'articolo 150, comma 1, alla voce Ministero della solidarietà sociale, apportare le seguenti variazioni:

2008: — 100.000;
2009: — 200.000;
2010: — 200.000.

146. 521. (ex 146. 242). Baldelli.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 10, primo periodo, dopo le parole: in rafferma annuale, di cui alla legge 23 agosto 2004, n. 226, aggiungere le seguenti: nonché ai volontari in ferma prefissata quadriennale.

146. 522. (ex 146. 246 e 146. 48). Janone.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 10, primo periodo, dopo le parole: di cui alla legge 23 agosto 2004,

n. 226, aggiungere le seguenti: nonché ai volontari in ferma prefissata quadriennale in servizio o in congedo.

146. 523. (146. 214). Mazzoni, Peretti, Zinzi.

Commissione	Governo

* * *

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. La validità delle graduatorie dei concorsi per il reclutamento di 184 e 173 posti di vigile del fuoco, indetti con i decreti direttoriali del Ministero dell'interno 6 marzo 1998 e 5 novembre 2001, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* — 4^a serie speciale — n. 24 del 27 marzo 1998 e n. 92 del 20 novembre 2001, è prorogata al 31 dicembre 2008.

146. 525. (ex 146. 100). Catanoso, Alberto Giorgetti.

Commissione	Governo

* * *

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. In nessun caso, a seguito delle procedure di stabilizzazione del

personale precario presso le pubbliche amministrazioni possono essere incrementati i fondi di amministrazione per il finanziamento della contrattazione integrativa. Restano ferme le disposizioni contenute nei commi da 189 a 196 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

***146. 528.** (ex 146. 18). Leo, Lamorte.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. In nessun caso a seguito delle procedure di stabilizzazione del personale precario presso le pubbliche amministrazioni possono essere incrementati i fondi di amministrazione per il finanziamento della contrattazione integrativa. Restano ferme le disposizioni contenute nei commi da 189 a 196 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

***146. 529.** (ex 146. 65). Giudice.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 14, sostituire le parole da: nel limite di un contingente fino alla fine del periodo con le seguenti: entro percentuali non superiori al 20 per cento delle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso dell'anno precedente.

146. 531. (ex 146. 159). Garavaglia, Filippi, Bodega, Grimoldi.

Commissione	Governo

Al comma 16, primo periodo, sostituire le parole: a 75 milioni di euro a regime con le seguenti: a 150 milioni di euro a regime.

Conseguentemente:

al secondo periodo, sostituire le parole da: pari a 25 milioni di euro per fino a: dall'anno 2011 con le seguenti: pari a 100 milioni di euro per l'anno 2010 ed a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011.

ridurre gli accantonamenti della tabella A per un importo pari a 150 milioni a decorrere dal 2010.

146. 532. (ex 146. 122). Gamba, Alberto Giorgetti.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 18, dopo le parole: non superiore al 20 per cento aggiungere le seguenti: , di cui almeno un terzo riservato alle donne,.

146. 533. (ex 146. 172). Germontani, Alberto Giorgetti.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 18, sostituire le parole da: che abbia maturato fino a: stipulati anteriormente con le seguenti: a tempo determinato da almeno tre anni, anche non con-

tinuativi nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, o anche consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente.

146. 534. (ex 146. 85). Sgobio, Diliberto, Pagliarini, Rocchi, Napoletano, Buffo, Aurisicchio.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 18, dopo le parole: abbia maturato aggiungere le seguenti: o maturi.

146. 535. (ex 146. 109). Pagliarini, Sgobio, Diliberto, Napoletano, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Licandro, Longhi, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 18, sostituire le parole: per almeno tre anni con le seguenti: per almeno due anni.

146. 537. (ex 146. 84 e 146. 108). Sgobio, Diliberto, Pagliarini, Rocchi, Napoletano, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Licandro,

Longhi, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.

Commissione	Governo

* * *

Dopo il comma 18 aggiungere il seguente:

18-bis. Le amministrazioni regionali e locali possono procedere alla stabilizzazione del personale a tempo determinato in base alle disposizioni dell'articolo 1, commi 558 e 565 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

146. 539. (ex 146. 86). Sgobio, Diliberto, Pagliarini, Rocchi, Napoletano.

Commissione	Governo

* * *

Dopo il comma 20 aggiungere il seguente:

20-bis. Previa rimodulazione del contingente, concernente le autorizzazioni ad effettuare la stabilizzazione di personale precario di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 febbraio 2007, il personale in servizio ai sensi della legge n. 803 del 1980 e della legge n. 320 del 1993 presso le Biblioteche annesse ai monumenti nazionali è stabilizzato ai sensi dell'articolo 1, commi 247 e 249, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e

dell'articolo 1, commi 519 e 521 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Conseguentemente, al comma 21, sostituire le parole: di cui ai commi 19 e 20 *con le seguenti:* e della stabilizzazione di cui ai commi 19, 20 e 20-bis.

146. 543. (ex 146. 199). Gioacchino Alfano.

Commissione	Governo

* * *

Dopo il comma 22, è aggiunto il seguente:

22-bis. Al fine di assicurare la regolare gestione delle aree naturali protette, non si applica al Corpo forestale dello Stato, per l'anno 2008, il divieto di cui all'articolo 1, comma 252, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per lo svolgimento delle attività previste dalla legge 6 febbraio 2004, n. 36, nell'ambito dell'importo complessivo di euro 2.500,000,00. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

146. 546. (ex 146. 103. e 146. 258) Cesini, Napoletano, Diliberto, Sgobio.

Commissione	Governo

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

22-bis. Al fine di assicurare la regolare gestione delle aree naturali protette, non si applica al Corpo forestale dello Stato, per l'anno 2008, il divieto di cui all'articolo 1, comma 252, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per lo svolgimento delle attività previste dalla legge 6 febbraio 2004, n. 36, nell'ambito dell'importo complessivo di due milioni di euro. Al relativo onere si provvede, per l'anno 2008, mediante corrispondente riduzione delle disponibilità del Fondo per le crisi di mercato di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

146. 547. (ex 146. 164 e 146. 101). Cesini, Diliberto, Sgobio, Napoletano.

Commissione	Governo

* * *

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

22-bis. Il Corpo Forestale dello Stato è autorizzato a corrispondere al personale assunto a tempo determinato ed indeterminato ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, i benefici economici derivanti dalla contrattazione di secondo livello, ivi compresi la concessione di buoni pasto.

Conseguentemente, dopo l'articolo 150, aggiungere il seguente:

ART. 150-bis. – 1. All'articolo 15 della legge 8 luglio 2003, n. 172, recante disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico, i commi 2 e 3 sono abrogati.

146. 548. (ex *146. 98 e *146. 259). Cesini, Napoletano.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 24, secondo periodo, sostituire le parole: non oltre il 31 dicembre 2008 con le seguenti. sono prorogati fino al 31 dicembre 2008 i comandi del personale appartenente a Poste italiane Spa.

***146. 554.** (ex 146. 167). Proietti Cosimi, Alberto Giorgetti.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 24-bis, dopo le parole: possono procedere inserire le seguenti: mediante procedura concorsuale.

146. 603. (ex 0. 146. 263. 2) Zorzato, Crosetto, Giudice, Leone.

Commissione	Governo

Al comma 25, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) al numero 3 della lettera c), è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per favorire il processo di reinternalizzazione del personale dipendente da soggetti terzi che opera nei servizi delle Aziende o Enti dei SSN e che per profilo o tipologia professionale si configura come personale sanitario, socio sanitario, ausiliario o amministrativo, allo scadere degli appalti, convenzioni o affidamenti in essere, il corrispettivo economico va trasportato dal capitolo di bilancio per l'acquisto di beni o servizi, nel capitolo di bilancio della spesa per il personale.

Il costo derivante dalla reinternalizzazione del suddetto personale non potrà superare le risorse già utilizzate per il corrispondente appalto e non verrà computato ai fini delle previsioni di riduzione della spesa del personale richieste dalla normativa vigente per la concorrenza degli enti del servizio sanitario nazionale alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica.

146. 555. (ex 146. 9 e 146. 138). Cannavò.

Commissione	Governo

* * *

Dopo il comma 28, aggiungere il seguente:

28-bis. Le agenzie fiscali e le altre amministrazioni del comparto finanziario, compresa l'Amministrazione dei Monopoli di Stato, sono autorizzate ad assumere anche in deroga alla normativa vigente, nel limite massimo di 1.000 unità, i vincitori e gli idonei dei concorsi pubblici già espletati, con riferimento alle graduatorie tuttora in vigore, procedendo, ai sensi dell'articolo 9 della legge 16 gennaio 2003,

n. 3, allo scorrimento delle graduatorie valide fino al 31 dicembre 2008 al fine di dotare gli uffici preposti degli organici necessari al potenziamento delle attività antielusive ed antievasive.

Conseguentemente, ridurre gli accantonamenti della Tabella A di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

146. 557. (ex 146. 166). Antonio Pepe, Alberto Giorgetti.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 29, primo periodo, sostituire le parole: da destinare all'area penitenziaria della regione Piemonte con le seguenti: indetti dalla regione Piemonte.

146. 501. La Commissione.

Commissione	Governo

* * *

Sostituire il comma 30 con il seguente:

30. L'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 si interpreta nel senso che gli Enti sottoposti al rispetto del Patto di stabilità garantiscono, nel rispetto del principio di contenimento dei costi del personale, un corretto comportamento organizzativo – gestionale.

***146. 562.** (ex 146. 12). Osvaldo Napoli, Stradella, Crosetto, Giudice, Marinello, Fratta Pasini, Boschetto.

Sostituire il comma 30 con il seguente:

30. L'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 si interpreta nel senso che gli Enti sottoposti al rispetto del Patto di stabilità garantiscono, nel rispetto del principio di contenimento dei costi del personale, un corretto comportamento organizzativo – gestionale.

***146. 564.** (ex 146. 93). Sgobio, Napoletano.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 30, sopprimere la lettera a).

***146. 567.** (ex *146. 14, *146. 153 e *146. 256). Osvaldo Napoli, Stradella, Crosetto, Giudice, Marinello, Fratta Pasini, Boschetto, Gelmini.

Al comma 30, sopprimere la lettera a).

***146. 568.** (ex *146. 80 e *146. 170). Nespoli, Castiello, Alberto Giorgetti, Moffa.

Commissione	Governo

* * *

Dopo il comma 30, aggiungere il seguente:

30-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il comma 558 è sostituito dal seguente: « A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti di cui al comma 557, fermo restando il rispetto delle regole del Patto di stabilità interno, possono procedere, nei

limiti dei posti disponibili in organico, alla stabilizzazione del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data dei 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché del personale proveniente dal bacino dei lavoratori socialmente utili. Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato mediante procedure diverse, si provvede previo espletamento di prove selettive ».

146. 570. (ex 146. 63). Giudice.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

Dopo il comma 30, aggiungere il seguente comma:

30-bis. Le previsioni di cui al comma 558 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano anche al personale di cui all'articolo 8-bis del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, come convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. Al fine della determinazione del requisito di durata della prestazione lavorativa, necessario, vengono computati anche i periodi di lavoro con contratti di collaborazione coordinata e continuativa effettuati da tale personale.

146. 571. (ex 146. 64). Giudice.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

Dopo il comma 30, aggiungere il seguente comma:

30-bis. Gli enti che non abbiano rispettato le regole del Patto di stabilità interno non possono procedere, nell'anno successivo a quello del mancato rispetto, ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipo di contratto.

***146. 572.** (ex *146. 42). Giudice, Verro, Marras.

Dopo il comma 31 aggiungere il seguente:

31-bis. Gli enti che non abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno non possono procedere, nell'anno successivo a quello del mancato rispetto, ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipo di contratto.

***146. 573.** (ex 146. 36). Lamorte, Leo, Antonio Pepe.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

Dopo il comma 31 aggiungere il seguente:

31-bis. Il comma 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituito dal seguente: « Per gli enti non sottoposti alle regole del Patto di stabilità interno le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non

devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2004 ».

146. 575. (ex 146. 62). Giudice.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

Dopo il comma 31 aggiungere il seguente:

31-bis. Al comma 2 dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole « X qualifica funzionale » sono aggiunte le seguenti « e il personale di cui al comma 1 dell'articolo 15 della legge 9 marzo 1989, n. 88 ».

146. 577. (ex 146. 206). Peretti, Zinzi.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

Dopo il comma 31 aggiungere il seguente:

31-bis. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,

n. 503, la parola « biennio » è sostituita con « triennio ».

146. 578. (ex 146. 215). Lucchese, Peretti, Zinzi.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

31-ter. All'articolo 1, comma 1156, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, alla lettera *f)*, primo periodo, è aggiunto, in fine, le seguenti parole: « a condizione che abbiano un rapporto dipendenti-popolazione non superiore a 1/100 ».

146. 579. (ex 146. 160). Garavaglia, Filippi, Bodega, Grimoldi.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

31-ter. All'articolo 1, comma 1156, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, lettera *f)* è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Tali comuni non possono procedere a nuove assunzioni di personale a qualunque titolo e con qualsiasi tipologia di

contratto fino al raggiungimento dei rapporti medio dipendenti-popolazione pari a 1/100 ».

146. 580. (ex 146. 161). Garavaglia, Filippi, Bodega, Grimoldi.

Commissione	Governo

* * *

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

31-ter. Il decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e ed il decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 sono abrogati.

33. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 1156, della legge 296 del 2006, i lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2000 e di cui agli articoli 2 e 3, comma 1, del decreto legislativo n. 280 del 1997, possono continuare ad essere impegnati dagli enti utilizzatori fino ad esaurimento dei progetti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge”.

146. 581. (ex 146. 162). Garavaglia, Filippi, Bodega, Grimoldi.

Commissione	Governo

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 146)

Dopo l'articolo 146, aggiungere il seguente:

ART. 146-bis.

(Assunzioni delle Forze Armate).

1. Il Ministero della difesa è autorizzato ad assumere, anche in deroga alla normativa vigente, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda di cui al comma 2, collocandoli transitoriamente in soprannumero, ove necessario, e nel limite massimo di milleseicento unità, il personale reclutato ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, che sia in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

a) essendo già assunto con contratto a termine, alla data del 1° gennaio 2007 abbia prestato la propria attività lavorativa per un periodo non inferiore a tre anni nel quinquennio precedente la predetta data;

b) consegua il requisito di cui alla lettera a) nel corso dell'anno 2007;

c) sia un ufficiale in ferma prefissata in servizio alla data del gennaio 2007.

2. L'assunzione in servizio degli ufficiali di cui al comma 1 è effettuata a tempo indeterminato, sulla base di apposita domanda presentata da parte degli interessati entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Gli ufficiali di cui al comma 1 sono inquadrati nei ruoli ad esaurimento istituiti dalla legge 20 settembre 1980, n. 574, con la seguente distribuzione tra le diverse Forze armate:

a) Esercito: 350;

b) Marina militare: 750;

c) Aeronautica militare: 200;

d) Arma dei carabinieri: 300.

Conseguentemente, alla Tabella A, ridurre le dotazioni di parte corrente in

maniera corrispondente al maggior onere di cui alla presente disposizione.

2008: – 55.000;
2009: – 55.000;
2010: – 55.000.

146. 01. (ex 146. 03). Gamba, Ascierio.

Commissione	Governo

* * *

Dopo l'articolo 146, aggiungere il seguente:

ART. 146-bis.

È fatto divieto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di assumere personale dirigenziale di seconda fascia vincitore di concorsi riservati espletati nell'anno 2007.

146. 02. (ex 146. 01). Angeli, Bellotti, Gamba.

Commissione	Governo

Dopo l'articolo 146, aggiungere il seguente:

ART. 146-bis.

È fatto divieto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di assumere, nell'anno 2008, personale dirigenziale di seconda fascia vincitore di concorsi riservati espletati nel corso del suddetto anno”.

146. 03. (ex 146. 02). Angeli, Holzmann.

Commissione	Governo

* * *

Dopo l'articolo 146, aggiungere il seguente:

ART. 146-bis.

Dopo il comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito il seguente:

6-bis. Gli incarichi dirigenziali di prima e seconda fascia possono essere conferiti, ai sensi del comma 6, da ciascuna amministrazione a persone estranee alla pubblica amministrazione solo in caso di impossibilità di reperire risorse umane nell'ambito della dirigenza di ruolo”.

146. 04. (ex 146. 04). La Russa, Leo, Lamorte.

Commissione	Governo

Dopo l'articolo 146, aggiungere il seguente:

ART. 146-bis.

È fatto divieto alle amministrazioni centrali dello Stato di conferire a persone estranee alla pubblica amministrazione, ai sensi del comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, incarichi dirigenziali di prima e seconda fascia nel caso in cui, all'interno di ciascuna amministrazione, vi siano dirigenti di ruolo a cui non sono state conferite alcune funzioni dirigenziali”.

146. 05. (ex 146. 05). La Russa, Leo, Lamorte.

Commissione	Governo

* * *

Dopo l'articolo 146, aggiungere il seguente:

ART. 146-bis.

Il comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è abrogato. Gli inca-

richi dirigenziali di prima seconda fascia già conferiti alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere mantenuti fino alla scadenza attualmente prevista per ciascuno di essi.

146. 06. (ex 146. 010). Bocchino, Germontani, Leo, Lamorte, Antonio Pepe.

Commissione	Governo

* * *

Dopo l'articolo 146, aggiungere il seguente:

ART. 146-bis.

(Regime di cumulo tra pensione di inabilità e assegno ordinario di invalidità e rendita INAIL).

1. A decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, la pensione di inabilità, liquidata ai sensi dell'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222, e dell'articolo 1, comma 15, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in conseguenza di infortunio sui lavoro o malattia professionale, è cumulabile con la rendita vi-

talizia liquidata dall'INAIL per lo stesso evento invalidante, a norma del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato, con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni e integrazioni, nella misura corrispondente all'importo calcolato in base all'anzianità contributiva ovvero al montante contributivo, effettivamente posseduti ed all'importo dell'integrazione al minimo, ove dovuta, determinata ai sensi del citato articolo 2, commi 3 e 4, della legge n. 222. Per la liquidazione della predetta pensione di inabilità calcolata esclusivamente secondo il sistema contributivo, si assume il coefficiente di trasformazione relativo all'età di sessantadue anni di cui alla tabella A allegata alla citata legge n. 335 del 1995, nel caso in cui l'età dell'assicurato all'atto dell'attribuzione della pensione sia inferiore.

2. Dalla data di cui al comma 1, l'assegno ordinario di invalidità, di cui all'articolo 1 della legge n. 222 del 1984 e all'articolo 1, comma 14, della legge n. 335 del 1995, liquidato in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, per cui è liquidata anche la rendita vitalizia INAIL, è cumulabile con la rendita stessa nella misura corrispondente all'importo calcolato sulla base dell'anzianità contributiva effettivamente posseduta, ovvero in base al montante contributivo di cui al citato articolo 1, comma 14 con esclusione dell'integrazione di cui all'articolo 1, comma 3, della stessa legge n. 222 del 1984.

3. Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge con riassorbimento sui futuri miglioramenti.

4. L'articolo 1, comma 43, della legge 6 agosto 1995, n. 335, è abrogato.

Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

2008: — 40.000;

2009: — 40.000;

2010: — 40.000.

146. 09. (ex 146. 016). Cordoni.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

Dopo l'articolo 146 aggiungere il seguente:

ART. 146-bis.

(Assunzioni delle Forze Armate).

1. Il Ministero della difesa è autorizzato ad assumere, anche in deroga alla normativa vigente, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda di cui al comma 2, collocandoli transitoriamente in soprannumero ove necessario, e nel limite massimo di milleseicento unità, il personale reclutato ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, che sia

in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

a) sia già stato assunto, alla data del 1° gennaio 2007, con contratto a termine e abbia prestato la propria attività lavorativa per un periodo non inferiore a tre anni nel quinquennio precedente la predetta data;

b) consegua il requisito di cui alla lettera a) nel corso dell'anno 2007;

c) sia un ufficiale in ferma prefissata in servizio alla data del 1° gennaio 2007.

2. L'assunzione in servizio degli ufficiali di cui al comma 1 è effettuata a tempo indeterminato, sulla base di apposita domanda presentata da parte degli interessati entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Gli ufficiali di cui al comma 1 sono inquadrati nei ruoli ad esaurimento istituiti dalla legge 20 settembre 1980, n. 574, con la seguente distribuzione tra le diverse Forze armate:

- a) Esercito: 350;
- b) Marina militare: 750;
- c) Aeronautica militare: 200;
- d) Arma dei carabinieri: 300.

Conseguentemente ridurre gli accantonamenti della tabella A per un importo pari a 60 milioni di euro a decorrere dal 2008.

146. 014. (ex 146. 023). Gamba, Alberto Giorgetti.

Commissione	Governo

Dopo l'articolo 146 aggiungere il seguente:

ART. 146-bis.

(Assunzioni delle Forze Armate).

1. Il Ministero della difesa è autorizzato ad assumere, anche in deroga alla normativa vigente, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda di cui al comma 2, collocandoli transitoriamente in soprannumero ove necessario, e nel limite massimo di milleseicento unità, il personale reclutato ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, che sia in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

a) essendo già assunto con contratto a termine, alla data del 1° gennaio 2007 abbia prestato la propria attività lavorativa per un periodo non inferiore a tre anni nel quinquennio precedente la predetta data;

b) consegua il requisito di cui alla lettera a) nel corso dell'anno 2007;

c) sia un ufficiale in ferma prefissata in servizio alla data del 1° gennaio 2007.

2. L'assunzione in servizio degli ufficiali di cui al comma 1 è effettuata a tempo indeterminato, sulla base di apposita domanda presentata da parte degli interessati entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Gli ufficiali di cui al comma 1 sono inquadrati nei ruoli ad esaurimento istituiti dalla legge 20 settembre 1980, n. 574, con la seguente distribuzione tra le diverse Forze annate:

- a) Esercito: 350;
- b) Marina militare: 750;
- c) Aeronautica militare: 200;
- d) Arma dei carabinieri: 300.

Conseguentemente, ridurre gli accantonamenti della Tabella A di 55 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

146. 015. (ex 146. 029). Lamorte, Alberto Giorgetti.

Commissione	Governo

* * *

Dopo l'articolo 146 aggiungere il seguente:

ART. 146-bis.

(Stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili).

1. All'articolo 1, comma 1156, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo la lettera f), è inserita la seguente:

f-bis) al fine di favorire la stabilizzazione dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, in favore della regioni Puglia, Abruzzo e Molise è concesso un contributo per l'anno 2008 per un importo complessivo pari a 150 milioni di euro, previa stipula di apposita convenzione con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, che a tale fine è integrato del predetto importo per l'anno 2008. Ai soli fini della presente lettera e della lettera j), i lavoratori facenti parte del bacino di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, della regione come sopra individuata sono equiparati ai lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, delle medesime regioni.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra le regioni con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in proporzione al numero dei lavoratori di cui al comma 1 presenti in ogni singola regione.

Conseguentemente, alle tabelle A e B, alla voce Ministero dell'Economia e delle Finanze apportare rispettivamente le seguenti modifiche:

tabella A

2008: - 75.000.

tabella B

2008: - 75.000.

e di conseguenza, alla tabella D alla voce decreto-legge n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 - ART. 1, Fondo per l'occupazione (2.2.6 - Investimenti - cap. 7202), apportare la seguente modifica:

2008: + 150.000.

146. 017. (ex 146. 021). Sgobio, Pagliarini, Diliberto, Napoletano, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Licandro, Longhi, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.

Commissione	Governo

* * *

Dopo l'articolo 146 aggiungere il seguente:

ART. 146-bis.

(Disposizioni in materia di pagamenti delle competenze fisse ed accessorie al personale delle amministrazioni dello Stato).

1. Per potenziare l'azione di monitoraggio e controllo delle spese relative al

personale e per semplificare la gestione del bilancio dello Stato il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato definisce nuovi procedimenti informatici per la realizzazione di una procedura unica dei pagamenti diretta ad assicurare la gestione unificata dei flussi concernenti i pagamenti delle competenze fisse ed accessorie del personale delle Amministrazioni dello Stato amministrato mediante ordini collettivi di pagamento disposti ai sensi del Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 31 ottobre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 17 dicembre 2002, nell'ambito di tale Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. A tal fine il Ministro dell'Economia e delle Finanze, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, apporta con propri decreti le necessarie modifiche organizzative e relative alle procedure amministrative e contabili vigenti.

146. 020. (ex 146. 038). Gianfranco Conte.

Commissione	Governo

* * *

Dopo l'articolo 146 aggiungere il seguente:

ART. 146-bis.

(Disposizioni in materia di pagamenti delle competenze fisse ed accessorie al personale delle amministrazioni dello Stato).

1. Per potenziare l'azione di monitoraggio e controllo delle spese relativo al personale e per semplificare la gestione del bilancio della Stato il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento

della Ragioneria Generale dello Stato definisce nuovi procedimenti informatici per la realizzazione di una procedura unica dei pagamenti diretta ad assicurare la gestione unificata dei flussi concernenti i pagamenti delle competenze fisse ed accessorie del personale delle Amministrazioni dello Stato amministrato mediante ordini collettivi di pagamento disposti ai sensi del Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 31 ottobre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 17 dicembre 2002, nell'ambito di tale Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. A tal fine il Ministro dell'Economia e delle Finanze, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, apporta con propri decreti le necessarie modifiche organizzative e relativa alle procedure amministrative e contabili vigenti.

146. 023. (ex 146. 045). Leone.

Commissione	Governo

* * *

Dopo l'articolo 146 aggiungere il seguente:

ART. 146-bis.

1. In considerazione dell'accresciuta complessità delle funzioni e dei compiti assegnatigli in materia di sicurezza stradale per effetto dei decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito in legge 2 ottobre 2007, n. 160, nonché dalla direttiva 2003/59/CE recepita dal decreto legislativo del 21 novembre 2005, n. 286, il Ministero dei trasporti, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed alle vigenti procedure di programmazione e di approvazione di cui alla legge 27 dicembre 1997,

n. 499, e successive modificazioni, è autorizzato:

a) ad avviare percorsi di riqualificazione, mediante passaggio tra le aree, del personale in servizio inquadrato nell'area A (posizione economiche A1 e A1S) e nella posizione economica B3S, per un costo complessivo di 1,617 milioni di euro per l'anno 2008 e euro 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, e ad assumere personale tecnico e specialistico, per un costo complessivo di 1,5 milioni di euro per l'anno 2009 e di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, garantendo complessivamente la riserva dei posti da destinare per l'accesso dall'esterno;

b) ad incrementare, al fine di permettere l'attribuzione delle funzioni dirigenziali secondo la graduazione delle funzioni connessa alla nuova organizzazione, il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti di seconda fascia di euro 800.000,00 a decorrere dall'anno 2008.

2. Per reintegrare le disponibilità del fondo di riserva di cui all'articolo 5 dello statuto della Cassa di previdenza ed assistenza per i dipendenti del Ministero dei trasporti approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 26 settembre 1985, n. 950, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2008.

Conseguentemente alla Tabella A, Ministero dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:

2008: – 5.417,00;
2009: – 5.300,00;
2010: – 5.800,00.

146. 024. (ex 146. 050). Velo, Attili, Zucchini.

Commissione	Governo

Dopo l'articolo 146 aggiungere il seguente:

ART. 146-bis.

Il Ministero della Giustizia, procedendo alla rideterminazione delle dotazioni organiche complessive del personale del dipartimento per la giustizia minorile, appartenente alle qualifiche di Operatore di Vigilanza – Area Funzionale B – posizione economica B2 – di cui alla tabella A dei DPCM 14 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2006, è autorizzato a prevedere una quota di riserva per il personale che alla data del 31 dicembre 2007 presta servizio, da almeno 5 anni in qualità di lavoratore di cooperative appaltatrici di servizi esternalizzati ed internalizzati nei Centri di Prima Accoglienza e nelle comunità per minori istituiti con decreto legislativo n. 272 del 28 luglio 1989 articoli 9 e 10, che svolgono attività di Sorveglianza e di Assistenza educativa e di animazione nei limiti di 60 unità e comunque entro un limite di spesa annua di 1,4 milioni di euro a decorrere dal 2008. Con Decreto del Ministro della Giustizia sono definiti i requisiti e le modalità per le predette assunzioni e per regolare i rapporti scaturenti dalle convenzioni in atto, senza alcun onere a carico dell'Amministrazione appaltante.

Conseguentemente alla Tabella A voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: – 1.400;
2009: – 1.400;
2010: – 1.400.

146. 025. (ex 146. 051). Mazzoni, Peretti, Zinzi.

Commissione	Governo

Dopo l'articolo 146 aggiungere il seguente:

ART. 146-bis.

1. Il personale dipendente dei Comuni che si ritrova ad operare, ai sensi del comma 4, articolo 26 della Legge 24 novembre 1999, n. 468, in seno agli uffici del Giudice di Pace, viene immesso, a domanda, nei ruoli del Ministero della giustizia.

Il personale de quo verrà collocato in ruolo nell'Ufficio in cui presta servizio, anche in posizione soprannumeraria, fino al riassorbimento in seguito alla interve-

nuta disponibilità della vacanza del relativo posto in organico.

Conseguentemente alla Tabella A, accantonamento del Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: – 50.000;

2009: – 50.000;

2010: – 50.000.

146. 031. (ex 146. 059). Reina.

Commissione	Governo

ART. 147.

(Estensione del diritto al collocamento obbligatorio).

Al comma 1, dopo le parole: fatto di lavoro aggiungere le seguenti: , di guerra o di servizio.

Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, le parole: o a trattamento pensionistico di guerra o per causa di servizio nonché ai figli o in alternativa, al coniuge di coloro che, per fatto di lavoro, siano diventati permanentemente inabili al 100 per cento o riconosciuti grandi invalidi di guerra o per causa di servizio.

147. 1. (ex 147. 3.) D'Agrò, Peretti, Zinzi.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, dopo le parole: fatto di lavoro aggiungere le seguenti: o di servizio.

Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, le parole: o di pensione privilegiata di cui agli articoli 64 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

*147. 2. (ex 147. 1.) D'Agrò, Peretti, Zinzi.

Al comma 1, dopo le parole: fatto di lavoro aggiungere le seguenti: o di servizio.

Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, le parole: o di pensione privilegiata di cui agli articoli 64 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

*147. 3. (ex 147. 4.) Porcu.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, dopo le parole: fatto di lavoro aggiungere le seguenti: o di servizio.

147. 4. (ex 147. 6.) Campa.

Commissione	Governo

* * *

All'articolo 147, comma 1, aggiungere, in fine, le parole: o di pensione privilegiata di cui agli articoli 64 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

147. 5. (ex 147. 5.) Campa.

Commissione	Governo

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-*bis*. All'articolo 1 della legge 23 novembre 1998, n. 407, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-*bis*. Ai familiari dei caduti del terrorismo appartenenti alle forze dell'ordine e alla magistratura è attribuita precedenza assoluta e preferenza a parità di titoli o di merito per tutte le procedure, anche derivanti dall'applicazione dei contratti collettivi di lavoro di ciascun comparto della pubblica amministrazione, concernenti percorsi di riqualificazione professionale

per l'accesso a posizioni economicamente superiori o procedure di trasferimento ».

147. 6. (ex 147. 2.) Giovanardi, Peretti, Zinzi.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 147)

ART. 148.

(Misure straordinarie in tema di mobilità del personale delle pubbliche amministrazioni).

Al comma 1, premettere le parole: In attuazione delle disposizioni di cui al punto 7 del *memorandum* d'intesa sul lavoro e riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche al fine di rispondere.

148. 1. (ex 148. 11.) Pagliarini, Napoletano, Diliberto, Buffo, Aurisicchio, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Licandro, Longhi, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, sostituire le parole: intesi alla ricollocazione *con le seguenti:* da siglare presso l'ARAN, sulla base delle specifiche disposizioni stabilite dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche per la ricollocazione.

148. 3. (ex 148. 12.) Sgobio, Pagliarini, Napoletano, Diliberto, Buffo, Aurisicchio, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Licandro, Longhi, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.

Commissione	Governo

Sopprimere il comma 3.

148. 5. (ex 148. 25.) Cossiga, Cicu, Brusco, Dell'Elce, Fallica, Ferrigno, Gregorio Fontana, Ponzo.

Commissione	Governo

* * *

Sostituire il comma 3 con il seguente: «Per le medesime finalità di cui al comma 1, per gli anni 2008, 2009 e 2010 è autorizzato il transito, a domanda, degli appartenenti ai ruoli marescialli, dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, in posizione soprannumeraria rispetto ai ruoli delle Forze armate, nelle Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare. Le Forze di Polizia di cui al presente comma, individuano per ciascun anno le esigenze quantitative, i requisiti necessari per le specifiche professionalità necessarie e le destinazioni d'impiego delle stesse dandone comunicazione al Ministero della difesa. Le procedure, le modalità e i requisiti per il transito sono disciplinati con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'interno, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il personale inviato in soprannumero conserva lo stato giuridico ed il trattamento economico in godimento presso le Forze armate. Il trattamento economico del personale transitato, comprensivo di tutte le componenti fondamentali, eventuali ed accessorie, e dei miglioramenti economici derivanti dai provvedimenti di concertazione è erogato

ed è a carico dell'amministrazione ricevente ».

***148. 6.** (ex 148. 24 e 148. 28.) Cossiga, Cicu, Brusco, Dell'Elce, Fallica, Ferrigno, Gregorio Fontana, Ponzo Bosi, Peretti, Zinzi, Tassone.

Sostituire il comma 3 con il seguente:
« Per le medesime finalità di cui al comma 1, per gli anni 2008, 2009 e 2010 è autorizzato il transito, a domanda, degli appartenenti ai ruoli marescialli, dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, in posizione soprannumeraria rispetto ai ruoli delle Forze armate, nelle Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare. Le Forze di Polizia di cui al presente comma, individuano per ciascun anno le esigenze quantitative, i requisiti necessari per le specifiche professionalità necessarie e le destinazioni d'impiego delle stesse dandone comunicazione al Ministero della difesa. Le procedure, le modalità e i requisiti per il transito sono disciplinati con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'interno, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il personale inviato in soprannumero conserva lo stato giuridico ed il trattamento economico in godimento presso le Forze armate. Il trattamento economico del personale transitato, comprensivo di tutte le componenti fondamentali, eventuali ed accessorie, e dei miglioramenti economici derivanti dai provvedimenti di concertazione è erogato ed è a carico dell'amministrazione ricevente ».

***148. 7.** (ex 148. 5. e 148. 10.) Cirielli, Ascierto, Gasparri, Gamba, Menia, Proietti Cosimi, Alberto Giorgetti.

Commissione	Governo

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: e con i medesimi strumenti *fino alla fine del periodo con le seguenti:* , per gli anni 2008, 2009 e 2010 è autorizzato il transito, a domanda, degli appartenenti ai ruoli marescialli, dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, in posizione soprannumeraria rispetto ai ruoli delle Forze armate, nelle Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare. Le Forze di Polizia di cui al presente comma, individuano per ciascun anno le esigenze quantitative, i requisiti necessari per le specifiche professionalità necessarie e le destinazioni d'impiego delle stesse dandone comunicazione al Ministero della difesa. Le procedure, le modalità e i requisiti per il transito, sono disciplinati con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'interno, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

148. 9. (ex 148. 19.) Bosi, Peretti.

Commissione	Governo

* * *

All'articolo 148, comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: salvo che non sia genitore di minori o non residuino cinque anni dal raggiungimento del diritto a pensione.

148. 10. (ex 148. 6.) Nardi.

Commissione	Governo

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. Al fine di assicurare continuità ed assistenza alle persone portatrici di *handicap* di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono consentiti trasferimenti per mobilità anche intercompartimentale, da amministrazioni non sottoposte a regime di limitazioni ad amministrazioni sottoposte a tale vincolo con il divieto, per le prime, di assumere personale in sostituzione di quello posto in mobilità sino a quando vigerà il regime di limitazione presso l'amministrazione ricevente, per i lavoratori che assistano una persona con *handicap* in situazione di gravità, siano essi parenti o affini entro il terzo grado, ovvero conviventi.

148. 13. (ex 148. 13.) Licandro, Napoletano.

Commissione	Governo

* * *

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

6-bis. Al fine di un più efficace e razionale utilizzo delle risorse umane, il personale non dirigente di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in servizio in amministrazioni dello Stato in posizione di comando o fuori ruolo, ad esclusione degli appartenenti alle Forze Armate e alle Forze di Polizia, sono trasferiti, attivando le procedure di mobilità su domanda, da presentarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei ruoli dell'amministrazione ove prestano servizio alla data del 31 ottobre 2007. A seguito delle procedure di trasferimento di cui al presente comma, a copertura dei posti vacanti, le dotazioni organiche delle amministrazioni di prove-

nienza sono ridotte in misura pari alle unità di personale trasferito o sono contemporaneamente trasferite alle amministrazioni di destinazione le corrispondenti risorse finanziarie relative al trattamento economico.

6-ter. Il personale non immediatamente trasferito per carenza di posti disponibili in organico nelle amministrazioni dove presta servizio, permane in posizione di comando o fuori ruolo, previo assenso dell'interessato, fino al successivo inquadramento a copertura di posti resisi disponibili in organico.

6-quater. Limitatamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri i predetti trasferimenti sono disposti, a regime, fatta salva la percentuale del 50 per cento dei posti vacanti prevista dal CCNL, per le progressioni verticali del personale dei ruoli. Tali procedure di trasferimento comportano la corrispondente riduzione della dotazione organica complessiva del personale di prestito, di cui agli articoli 2 e 3 ed alle relative tabelle C e D del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 luglio 2003 e successive modificazioni ed integrazioni, in pari misura al numero del personale inquadrato.

148. 14. (ex 148. 30.) Galletti, Peretti, Zinzi, Ruvolo.

Commissione	Governo

* * *

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

6-bis. All'articolo 4, comma 150, della legge 24 dicembre 2003, a 350, le parole: « da ratificare entro il 31 dicembre 2007 » sono sostituite dalle seguenti: « da ratificare entro il 31 dicembre 2008 ».

6-ter. I termini di centottanta giorni e di centoventi giorni, previsti dagli articoli 11, comma 2, e 12, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 136, già prorogati al 31 dicembre 2005 dall'articolo 19-*quinquies* del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306, ulteriormente prorogati al 31 dicembre 2007 dal decreto legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006 n. 51, sono prolungati al 31 dicembre 2008.

148. 15. (ex 148. 14.) De Angelis, Napoletano.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6-bis. Al fine di ottenere un più efficace utilizzo delle risorse umane in servizio presso l'amministrazione della Giustizia, il personale non dirigente in posizione di comando o fuori ruolo è trasferito, su domanda da presentarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei ruoli del Ministero della giustizia in cui presta continuativamente servizio a far data dal 1° gennaio 1998 a tutt'oggi con inquadramento sulla base dell'anzianità di servizio nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta. Tale personale avrà diritto a partecipare alle procedure di riqualificazione indette dall'amministrazione della giustizia o ad essere collocato nella posizione immediatamente superiore a quella posseduta qualora l'amministrazione dovesse procedere al trasferimento del personale comandato e fuori

ruolo successivamente alla riqualificazione del personale già nel ruolo.

Conseguentemente all'articolo 150, Tabella A, voce Ministero degli affari esteri apportare le seguenti variazioni:

2008: - 2.500;
2009: - 2.500;
2010: - 2.500.

148. 16. (ex 148. 26.) Marinello, Angelino Alfano, Romele.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6-bis. Il termine del 31 dicembre 2007 di cui all'articolo 1, comma 6-bis del decreto legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, è differito al 31 dicembre 2008, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e nel rispetto dei vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di trattamento economico del personale in mobilità.

***148. 17.** (ex 148. 2.) Verro.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6-bis. Il termine del 31 dicembre 2007 di cui all'articolo 1, comma 6-bis del decreto legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito con modificazioni

dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, è differito al 31 dicembre 2008, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e nel rispetto dei vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di trattamento economico del personale in mobilità.

***148. 18.** (ex 148. 29.) Ciocchetti, Perretti, Zinzi.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. All'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di ruolo, appartenenti alla stessa qualifica o a qualifica equiparabile, in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. Il trasferimento è disposto previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza, da effettuarsi con congruo anticipo ».

148. 19. (ex 148. 27.) Oppi, Mereu, Perretti.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 148)

ART. 149.

(Integrazione di risorse per rinnovi contrattuali biennio 2006-2007 e risorse per rinnovi contrattuali biennio 2008-2009, ivi incluso il personale del Corpo dei vigili del fuoco).

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A decorrere dal 2008, ai fini dello stanziamento delle risorse per i rinnovi contrattuali nel pubblico impiego si deve tener conto che il costo orario netto del lavoro nel settore pubblico non può eccedere quello del settore privato a parità di livelli.

149. 1. (ex 149. 62.) Garavaglia, Filippi, Bodega, Grimoldi.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 3, sostituire le parole da: 338 milioni di euro fino a: 80 milioni con le seguenti: 500 milioni e a decorrere dall'anno 2009 di 200 milioni di euro, con specifica destinazione, rispettivamente, di 281 milioni di euro e di 180 milioni.

Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, ridurre proporzionalmente tutte le dotazioni per un importo pari a 162 milioni di euro per l'anno 2008 e a 95 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010.

149. 2. (ex 149. 34.) Gamba, Alberto Giorgetti.

Commissione	Governo

Al comma 4, sostituire le parole: 200 milioni con le seguenti: 400 milioni.

Conseguentemente:

al medesimo comma, dopo le parole: sicurezza pubblica, aggiungere le seguenti:, 200 milioni di euro da destinare.

all'articolo 150, Tabella A, ridurre proporzionalmente tutte le dotazioni di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.

149. 4. (ex 149. 36.) Antonio Pepe, Alberto Giorgetti.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 4, sostituire le parole: 200 milioni con le seguenti: 400 milioni.

Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, ridurre proporzionalmente tutte le dotazioni per un importo pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.

149. 5. (ex 149. 33., 149. 35. e 149. 40.) Gamba, Ascierio, Lamorte, Alberto Giorgetti, Gasparri, Menia, Proietti Cosimi.

Commissione	Governo

Al comma 4, sostituire le parole: 200 milioni con le seguenti: 300 milioni.

Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, ridurre proporzionalmente tutte le dotazioni per un importo pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.

149. 8. (ex 149. 32.) Gamba, Alberto Giorgetti.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 4, sostituire le parole: 200 milioni con le seguenti: 250 milioni.

Conseguentemente, dopo l'articolo 150, aggiungere il seguente:

ART. 150-bis. – 1. A decorrere dal 1° gennaio 2008, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 50 milioni di euro annui.

149. 9. (ex 149. 41.) Licandro, Napole-
tano.

Commissione	Governo

Al comma 4, sopprimere le parole da: per valorizzare fino a: da utilizzare anche.

***149. 10.** (ex *149. 12. e 149. 26.) Cirielli, Ascierio, Gasparri, Gamba, Menia, Proietti Cosimi, Alberto Giorgetti.

Al comma 4, sopprimere le parole da: per valorizzare fino a: da utilizzare anche.

***149. 11.** (ex *149. 22.) Cossiga, Cicu, Brusco, Dell'Elce, Fallica, Ferrigno, Gregorio Fontana, Ponzo.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: , da utilizzare anche per interventi in materia di buoni pasto e per l'adeguamento delle tariffe orarie del lavoro straordinario.

149. 13. (ex 149. 59. e 149. 15.) D'Alia, Peretti, Zinzi.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 4, sostituire le parole:, mediante con le seguenti: da disciplinare.

149. 14. (ex *149. 13. e *149. 39.) Cirielli, Antonio Pepe, Alberto Giorgetti.

Commissione	Governo

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis. Lo stanziamento di risorse per i miglioramenti economici del personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia, di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, deve contemplare un apposito stanziamento aggiuntivo per la specificità delle amministrazioni, allo scopo di valorizzare le peculiari funzioni svolte per la difesa nazionale, per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e per la tutela economico-finanziaria, nonché allo scopo di compensare i disagi connessi con i particolari doveri e le limitazioni ai diritti imposti dalla legge. Le risorse stanziare per la specificità sono utilizzate mediante l'attivazione delle apposite procedure previste dallo stesso decreto legislativo n. 195 del 1995.

4-ter. A decorrere dall'anno 2008, sono stanziati per la specificità delle Forze armate e dei Corpi di polizia 400 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, ridurre proporzionalmente tutte le dotazioni per un importo di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

149. 16. (ex 149. 27.) Ascierio, Gasparri, Gamba, Menia, Proietti Cosimi, Alberto Giorgetti.

Commissione	Governo

* * *

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Agli stessi fini di cui al comma 4, la spesa autorizzata nel secondo periodo dell'articolo 3, comma 155, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è aumentata, a decorrere dal 2008, di ulteriori 300 milioni

di euro, da destinare a provvedimenti normativi in materia di organico riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia.

Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, ridurre tutti gli stanziamenti per un importo di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.

149. 19. (ex 149. 68.) Ascierio, Gasparri, Gamba, Menia, Proietti Cosimi, Alberto Giorgetti.

Commissione	Governo

* * *

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Le somme di cui all'articolo 3, comma 155, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono incrementate di 250 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2008, per essere destinate ai provvedimenti normativi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate.

Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, ridurre tutti gli stanziamenti per un importo di 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.

149. 20. (ex 149. 38.) Proietti Cosimi, Alberto Giorgetti.

Commissione	Governo

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Le somme di cui all'articolo 3, comma 155, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono incrementate di 250 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2008, per essere destinate ai provvedimenti normativi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate.

Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, apportare le seguenti variazioni:

voce: Ministero dell'economia e delle finanze:

2008: – 100.000;
2009: – 100.000;
2010: – 100.000.

voce: Ministero della solidarietà sociale:

2008: – 150.000;
2009: – 150.000;
2010: – 150.000.

149. 21. (ex 149. 49. e 149. 52) Santelli.

Commissione	Governo

* * *

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. In aggiunta a quanto previsto dal comma 4, a decorrere dall'anno 2008 sono stanziati 150 milioni di euro da destinare al personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, per il riordino delle funzioni e dei ruoli.

Conseguentemente, dopo l'articolo 150, aggiungere i seguenti:

ART. 150-bis. – 1. A decorrere dal 1° gennaio 2008, con decreto del Ministro

dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni di euro annui.

ART. 150-ter. – 1. All'articolo 15 della legge 8 luglio 2003, n. 172, recante disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico, i commi 2 e 3 sono abrogati.

149. 18. (ex 149. 42.) Licandro, Napole-tano.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 5, sostituire le parole: 6,5 milioni con le seguenti: 30 milioni.

Conseguentemente, dopo l'articolo 150, aggiungere il seguente:

ART. 150-bis. – 1. A decorrere dal 1° gennaio 2008, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior

gettito complessivo pari a 25 milioni di euro annui.

149. 22. (ex 149. 18.) Pagliarini, Sgobio, Diliberto, Napoletano, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Licandro, Longhi, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 5, sostituire le parole: 6,5 milioni con le seguenti: 18 milioni.

Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2008: – 11.500;
2009: – 11.500;
2010: – 11.500.

149. 23. (ex 149. 30.) Gamba, Alberto Giorgetti.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 5, sostituire le parole: 6,5 milioni con le seguenti: 13 milioni.

Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, voce: Ministero dell'economia

e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2008: – 6.500;
2009: – 6.500;
2010: – 6.500.

***149. 22.** (ex 149. 21.) Reina.

Al comma 5, sostituire le parole: 6,5 milioni con le seguenti: 13 milioni.

Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2008: – 6.500;
2009: – 6.500;
2010: – 6.500.

***149. 23.** (ex 149. 31.) Gamba, Alberto Giorgetti.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le medesime finalità sono stanziati, a decorrere dall'anno 2008, 10 milioni di euro preordinati all'istituzione, in sede contrattuale, di figure aventi anche natura pubblicitaria, che assicurino la mobilità e la produttività del personale, ed il riconoscimento all'attività operativa effettivamente resa.

Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, ridurre proporzionalmente tutte le dotazioni di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.

149. 24. (ex 149. 37.) Lamorte, Alberto Giorgetti.

Commissione	Governo

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. All'articolo 12 della legge 10 agosto 2000, n. 246, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-bis. In deroga a quanto stabilito dal comma 2, e limitatamente all'anno 2008, è consentita la stabilizzazione dei vigili del fuoco discontinui i quali, pur avendo un'età anagrafica superiore a 37 anni alla data della procedura selettiva, hanno espletato fino a un massimo di tre anni di servizio. Il periodo prestato in servizio concorre al raggiungimento del diritto alla pensione, computando gli anni effettivamente prestati come vigile del fuoco discontinuo ».

Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2008: - 1.000.

149. 26. (ex 149. 17.) Catanoso, Alberto Giorgetti.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 12, sostituire le parole da: 117 milioni fino a: 116 milioni con le seguenti: 317 milioni di euro per l'anno 2008 e in 429 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 con specifica destinazione, rispettivamente, di 278 milioni di euro e 316 milioni.

Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, ridurre in maniera lineare tutti gli accantonamenti.

149. 27. (ex 149. 11.) Cirielli.

Commissione	Governo

Al comma 12, sostituire le parole da: 117 milioni fino a: 78 milioni con le seguenti: con le seguenti: 317 milioni di euro per l'anno 2008 e in 229 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 con specifica destinazione, rispettivamente, di 278 milioni.

Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, ridurre tutte le voci per un importo di 200 milioni di euro per l'anno 2008.

149. 28. (ex 149. 28.) Ascierio, Gasparri, Gamba, Menia, Proietti Cosimi, Alberto Giorgetti.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 12, primo periodo, sostituire le parole: 78 e 116 milioni di euro con le seguenti: 120 e 250 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportate le seguenti variazioni:

2008: - 42.000;
2009: - 134.000;
2010: - 134.000.

149. 30. (ex 149. 50.) Santelli.

Commissione	Governo

Al comma 12, primo periodo, sostituire le parole: 78 e 116 milioni di euro con le seguenti: 100 e 200 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportate le seguenti variazioni:

2008: – 100.000;

2009: – 100.000;

2010: – 100.000.

149. 29. (ex 149. 48.) Santelli.

Commissione	Governo

* * *

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

15. Al fine di potenziare la tutela e la valorizzazione del sistema agroalimentare e di assicurare il corretto svolgimento delle funzioni istituzionali, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è autorizzato ad assumere i vincitori dei concorsi conclusi alla data del 31 dicembre 2006, nei limiti di un importo massimo a regime di 2,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 10 ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244.

149. 31. (ex 149. 63.) Alemanno.

Commissione	Governo

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

15. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono tenute per ciascun esercizio finanziario ad effettuare una valutazione delle prestazioni dei propri dipendenti e dirigenti. In attesa di specifica disciplina nell'ambito di contratti collettivi nazionali di lavoro per ciascun comparto, una percentuale del trattamento economico complessivo in godimento dei dipendenti e dei dirigenti, in misura non inferiore al 20 per cento, è attribuito previa positiva valutazione del rendimento, secondo i criteri e le modalità fissati con decreti di natura non regolamentari di singoli Ministri da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

149. 32. (ex 149. 7.) Angelo Piazza, Di Gioia, Mancini.

Commissione	Governo

* * *

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

15. Le risorse per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro dei segretari comunali e provinciali previste per gli anni 2002-2005, a carico del bilancio dello Stato, sono quantificate per il 2008 in 15 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e

delle finanze *apportate la seguente variazione:*

2008: – 15.000.

149. 33. (ex 149. 55.) Forlani, Peretti, Zinzi.

Commissione	Governo

* * *

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

15. In sede di rinnovo contrattuale del personale della scuola relativo al biennio economico 2008-2009 viene esaminata anche la posizione giuridico-economica del personale ausiliario, tecnico e amministrativo trasferito dagli enti locali allo Stato in attuazione della legge n. 124 del 1999.

149. 500. La Commissione.

Commissione	Governo

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 149)

* * *

Dopo l'articolo 149, aggiungere il seguente:

ART. 149. 1. – 1. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si applica, altresì, per il pagamento degli stipendi del personale della Polizia di Stato.

2. Il Ministero dell'interno assicura l'invio dei dati mensili di pagamento relativi alle competenze fisse e accessorie del personale della Polizia di Stato per missioni e programmi al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato mediante protocolli di colloquio tra sistemi infor-

mativi da definire ai sensi e per le finalità di cui al Titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, voce: Ministero dell'interno, apportate le seguenti variazioni:

2008: – 1.500;

2009: – 1.500;

2010: – 1.500.

149. 02. (ex 149. 014.) Santelli.

Commissione	Governo

* * *

Dopo l'articolo 149, aggiungere il seguente:

ART. 149. 1. – 1. Al fine di corrispondere miglioramenti retributivi ai ricercatori di ruolo delle università statali in regime di diritto pubblico sono stanziati, a decorrere dal 2008, 90 milioni di euro annui.

Conseguentemente, all'articolo 150, Tabella A, ridurre proporzionalmente tutte le dotazioni per un importo di 90 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.

149. 05. (ex 149. 022.) Filipponio Tatarella, Alberto Giorgetti.

Commissione	Governo

* * *

Dopo l'articolo 149, aggiungere il seguente:

ART. 149. 1. – 1. Al fine di realizzare rilevanti economie di spesa e procedurali, le graduatorie concorsuali in scadenza nel triennio 2007-2009 sono prorogate fino all'intero completo esaurimento.

2. La disposizione del comma 2-*bis* si applica a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 comma 2 decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alle autorità amministrative indipendenti.

149. 06. (ex 149. 029. *parte ammissibile*)
Nucara.

Commissione	Governo

* * *

Dopo l'articolo 149, aggiungere il seguente:

ART. 149. 1. – 1. All'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il penultimo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente: « A partire dal 1° gennaio 2008 ai fondi affluiscono i versamenti effettuati dai datori di lavoro che vi aderiscono, con le modalità e nella misura stabilite dal regolamento di ciascun fondo. La quota di adesione ai fondi non può essere comunque inferiore allo 0,30 per cento dell'ammontare delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti soggette ad obbligo contributivo. I datori di lavoro che aderiscono ai fondi sono esonerati dall'obbligo del versamento del contributo integrativo stabilito dall'articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni »;

b) il primo periodo del comma 3 è sostituito dal seguente: « I datori di lavoro che aderiscono ai fondi effettuano all'Inps il versamento della quota di adesione, con le modalità e nella misura stabilite dal regolamento di ciascun fondo. L'Inps provvede a trasferire, per intero, al fondo indicato dal datore di lavoro il versamento ricevuto, una volta dedotti i meri costi amministrativi, secondo modalità definite

in apposita convenzione stipulata tra i fondi e l'istituto. Sino alla data di entrata in vigore della predetta convenzione continuano ad applicarsi le modalità già utilizzate, di seguito specificate »;

c) il comma 4 è abrogato.

149. 07. (ex 149. 03.) Verro.

Commissione	Governo

* * *

Dopo l'articolo 149, aggiungere il seguente:

ART. 149.1. (*Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di agenzie fiscali*). – 1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 24, comma 1, lettera d), primo capoverso, dopo le parole: « di cui all'articolo 56 » sono aggiunte le seguenti: « all'interpretazione della normativa di settore »;

b) il comma 3 dell'articolo 59 è sostituito dal seguente:

« 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze stabilisce le modalità di verifica sulla gestione delle agenzie nonché i sistemi di vigilanza su detti enti in particolare per quanto riguarda il loro operato sotto il profilo della trasparenza, dell'imparzialità e della correttezza nell'applicazione delle norme nonché riguardo ai rapporti con i contribuenti, Con lo stesso decreto sono individuate le modalità ed i poteri necessari per assicurare al Dipartimento per le politiche fiscali la conoscenza dei fattori gestionali interni all'agenzia ivi compresi quelli relativi all'or-

ganizzazione, ai processi ed all'uso delle risorse »;

c) il comma 5 dell'articolo 59 è sostituito dal seguente:

« 5. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentite le agenzie fiscali, può promuovere la costituzione o partecipare a società e consorzi che, secondo le disposizioni del codice civile, abbiano ad oggetto la prestazione di servizi strumentali all'esercizio delle funzioni pubbliche attribuite a tal fine, può essere ampliato l'oggetto sociale della società costituita in base alle disposizioni dell'articolo 10, comma 12, della legge 8 maggio 1998, n. 146, fermo restando che il ministero detiene la maggioranza delle azioni ordinarie della predetta società »;

d) dopo l'articolo 59, è aggiunto il seguente:

« ART. 59-*bis*. — 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Capo del dipartimento per le politiche fiscali, trasmette, con cadenza trimestrale, al Parlamento una relazione sulle attività sviluppate dalle agenzie ai sensi dell'articolo 59 nonché sulle ulteriori modalità di finanziamento delle predette agenzie con particolare riferimento a quelle previste all'articolo 70 imputabili a servizi prestati a soggetti pubblici o privati per attività espletate al di fuori di quelle regolate dalla convenzione con il Ministero dell'economia e delle finanze »;

e) all'articolo 67, comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

« b) Il Comitato di gestione è composto dal direttore dell'agenzia, che lo presiede, e da sei membri nominati ai sensi del successivo comma 3 nonché, con funzioni consultive, dal Capo del Dipartimento per le politiche fiscali o da un suo delegato e da un rappresentante della Conferenza unificata Stato Regioni »;

f) all'articolo 67, comma 2, primo periodo, le parole: « Il direttore è nominato con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del consiglio

dei ministri, su proposta del ministro delle finanze, sentita la conferenza unificata Stato – regioni – autonomie locali » sono sostituite dalle seguenti: « Il direttore è nominato con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze nell'ambito di una terna di nominativi a lui trasmessi da Capo del Dipartimento per le politiche fiscali, sentita la conferenza unificata Stato regioni – autonomie locali »;

g) all'articolo 68, comma 2, la parola « aziendali » è sostituita dalle seguenti: « dell'agenzia »;

h) all'articolo 69, comma 1, dopo le parole « ragioni di interesse pubblico » sono aggiunte le seguenti: « rilevati dal Capo del dipartimento per le politiche fiscali »;

i) l'articolo 71 è sostituito dal seguente:

« ART. 71 (*Personale*). — 1. Il rapporto di lavoro del personale dipendente delle agenzie fiscali è disciplinato dalla contrattazione collettiva e dalle leggi che regolano il rapporto di lavoro delle amministrazioni pubbliche in conformità delle norme del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, anche per quanto attiene alla definizione del comparto di contrattazione per le agenzie fiscali; ciascuna agenzia definisce la contrattazione integrativa aziendale di secondo livello.

2. Al fine di garantire l'imparzialità e il buon andamento nell'esercizio della funzione pubblica assegnata alle agenzie fiscali, con regolamento da emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate disposizioni idonee a garantire l'indipendenza e l'autonomia tecnica del personale.

3. Il regolamento di amministrazione ed i suoi adeguamenti sono deliberati, su proposta del direttore dell'agenzia, dal comitato di gestione e sottoposti al mini-

stro vigilante secondo le disposizioni dell'articolo 60 del presente decreto legislativo. La stesura del regolamento e dei suoi adeguamenti avviene in conformità con i principi contenuti nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni:

a) disciplina l'organizzazione e il funzionamento dell'agenzia;

b) detta le norme per l'assunzione del personale dell'agenzia, per l'aggiornamento e per la formazione professionale;

c) fissa le dotazioni organiche complessive del personale dipendente dall'agenzia;

d) determina le regole per l'accesso alla dirigenza ».

149. 08. (ex 149. 032.) Musi.

Commissione	Governo

* * *

Dopo l'articolo 149, aggiungere il seguente articolo:

ART. 149.1. (*Misure di Governo per la protezione e la promozione degli investimenti*). – 1. Una società titolare di diritti speciali ed esclusivi in qualsiasi settore, che decida di entrare in altri settori o mercati, deve costituire una società autonoma per la gestione della fornitura al pubblico dei servizi diversi da quelli erogati in regime di esclusiva. In particolare la società separata non potrà essere finanziata, per le proprie attività, dalla società titolare dei predetti diritti attraverso l'utilizzo dei profitti derivanti dall'esercizio dell'attività svolta in regime di esclusiva nonché attraverso l'utilizzo di

fondi, direttamente e/o indirettamente, di provenienza pubblica.

2. La società separata dovrà rispettare i seguenti obblighi:

a) predisporre idonei strumenti informativi di natura contabile in grado di consentire la rappresentazione dell'addebito e dell'accredito di tutto le prestazioni richieste e/o fornite dalla predetta società da parte della titolare dei predetti diritti speciali ed esclusivi;

b) presentare rendiconti separati dei risultati economici e finanziari predisposti con evidenza dei criteri di contabilizzazione dei costi e dei criteri di ripartizione e ribaltamento dei costi comuni relativi all'utilizzo congiunto di fattori produttivi detenuti a qualsiasi titolo da altre unità organizzative dell'azienda concessionaria. Tali documenti devono essere autonomamente certificati e sono assoggettati al regime di pubblicità previsto per le altre informazioni contabili aziendali;

c) non utilizzare le informazioni relative ai clienti della società titolare di diritti speciali ed esclusivi al fine di sollecitare direttamente i propri abbonati alla sottoscrizione del servizio esercito dalla nuova società;

d) non realizzare iniziative promozionali congiunte ad altre riguardanti altri servizi o, comunque, realizzate attraverso l'uso discriminatorio di dati dei clienti.

149. 09. (ex 149. 026.) Lazzari.

Commissione	Governo

* * *

ART. 149-bis.

(Misure per la funzionalità dell'Amministrazione civile dell'interno).

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 149-BIS)

TITOLO V
NORME FINALI

ART. 150.

(Fondi speciali e tabelle).

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella Tabella C, ad esclusione della voce Ministero dell'università e della ricerca, di cui al comma 2 sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

Conseguentemente, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'università e della ricerca, missione: Ricerca e innovazione voce: Decreto legislativo n. 204 del 1998: Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica (2.2.6 – Investimenti – cap. 7236), apportare le seguenti variazioni:

2008: + 300.000;
2009: + 300.000;
2010: + 300.000.

150. 1. (ex 150. 8.) Volonté, Peretti, Zinzi.

Commissione	Governo

* * *

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis Le dotazioni di conto capitale indicate nella tabella C di cui al comma 2 sono ridotte in maniera lineare, in modo

da assicurare una minore spesa annua pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

Conseguentemente, alla Tabella B, aggiungere, in fine, la seguente voce: Ministero delle infrastrutture con i seguenti importi:

2008: 100.000;
2009: 100.000;
2010: 100.000.

150. 2. (ex 150. 1.) Delfino, Peretti, Zinzi.

Commissione	Governo

* * *

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis Le dotazioni di conto capitale indicate nella tabella C di cui al comma 2 sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 87 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

Conseguentemente, alla Tabella B, aggiungere, in fine, la seguente voce: Ministero delle infrastrutture con i seguenti importi:

2008: 87.000;
2009: 87.000;
2010: 87.000.

150. 3. (ex 150. 4.) Forlani, Peretti, Zinzi.

Commissione	Governo

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis Le dotazioni di conto capitale indicate nella tabella C di cui al comma 2 sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

Conseguentemente, alla Tabella B, aggiungere, in fine, la seguente voce: Ministero delle infrastrutture con i seguenti importi:

2008: 80.000;
2009: 80.000;
2010: 80.000.

150. 4. (ex 150. 3.) Forlani, Peretti, Zinzi.

Commissione	Governo

* * *

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis Le dotazioni di conto capitale indicate nella tabella C di cui al comma 2 sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 70 milioni di euro per l'anno 2008.

Conseguentemente, alla Tabella B, aggiungere, in fine, la seguente voce: Ministero dello sviluppo economico con il seguente importo:

2008: 70.000;

150. 5. (ex 150. 7.) D'Agrò, Peretti, Zinzi.

Commissione	Governo

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis Le dotazioni di conto capitale indicate nella tabella C di cui al comma 2 sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

Conseguentemente, alla Tabella B, aggiungere, in fine, la seguente voce: Ministero delle infrastrutture con i seguenti importi:

2008: 50.000;
2009: 50.000;
2010: 50.000.

150. 6. (ex 150. 2.) Forlani, Peretti, Zinzi.

Commissione	Governo

* * *

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis Le dotazioni di conto capitale indicate nella tabella C di cui al comma 2 sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

Conseguentemente, alla Tabella B, aggiungere, in fine, la seguente voce: Ministero delle infrastrutture con i seguenti importi:

2008: 45.000;
2009: 45.000;
2010: 45.000.

150. 7. (ex 150. 6.) Forlani, Peretti, Zinzi.

Commissione	Governo

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis Le dotazioni di conto capitale indicate nella tabella C di cui al comma 2 sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 50 milioni di euro per l'anno 2008 e a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010.

Conseguentemente, alla Tabella B, aggiungere, in fine, la seguente voce: Ministero delle infrastrutture con i seguenti importi:

2008: 50.000;
2009: 25.000.

150. 8. (ex 150. 10.) Delfino, Peretti, Zinzi.

Commissione	Governo

* * *

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis Le dotazioni di conto capitale indicate nella tabella C di cui al comma 2 sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 18 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

Conseguentemente, alla Tabella B, aggiungere, in fine, la seguente voce: Ministero delle infrastrutture con i seguenti importi:

2008: 18.000;

2009: 18.000;
2010: 18.000.

150. 9. (ex 150. 5.) Forlani, Peretti, Zinzi.

Commissione	Governo

* * *

All'articolo 150, tabella C, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente le rubriche, per l'anno 2008, per un importo di 3.000.000, di euro.

Conseguentemente, alla medesima tabella, voce: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, aumentare proporzionalmente le rubriche, per l'anno 2008, per un importo di 3.000.000 di euro.

150. 11. (ex Tab. C. 8.) Mondello.

Commissione	Governo

* * *

Sopprimere il comma 7-bis.

150. 10. Alberto Giorgetti.

Commissione	Governo

TABELLA A.

Alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: – 1.300;
2009: – 200;

Conseguentemente, alla medesima tabella, voce: Ministero della solidarietà sociale apportare le seguenti variazioni:

2008: + 1.300;
2009: + 200;

Tab. A. 2. (vedi Tab. A. 8.) Cancrini, Napoletano.

Commissione	Governo

* * *

Alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2009: – 15.000;

Conseguentemente, alla Tabella D, aggiungere, in fine, la seguente missione: Competitività e sviluppo delle imprese la seguente rubrica: Ministero dello sviluppo economico e la seguente voce: Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo: articolo 52, Fondo unico per le imprese (2.1.6. – Legge 25 febbraio 1992, n. 215 imprenditoria

femminile cap. 7420/p) con il seguente importo:

2009: + 15.000.

Tab. A. 12. (vedi Tab. A. 57.) Cioffi, Satta, Giuditta, Affronti.

Commissione	Governo

* * *

Alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2009: – 8.516;

Conseguentemente, alla tabella C, rubrica: Ministero dell'università e della ricerca missione: Istruzione universitaria voce: Legge n. 394 del 1977: Potenziamento dell'attività sportiva universitaria (1.1.2 – Interventi – cap. 1709), apportare la seguente variazione:

2009: + 8.516;

Tab. A. 17. (vedi *Tab. A. 27.) Napoletano, Tranfaglia.

Commissione	Governo

* * *

Alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2009: – 8.516.

Conseguentemente, alla tabella C, rubrica: Ministero dell'università e della ricerca *missione:* Istruzione universitaria *voce:* Legge n. 394 del 1977: Potenziamento dell'attività sportiva universitaria (1.1.2 – Interventi – cap. 1709), *apportare la seguenti variazione:*

2009: + 8.516;

Tab. A. 19. (vedi *Tab. A. 43.) Marras, Cicu.

Commissione	Governo

* * *

Alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare la seguente variazione:*

2009: – 8.516;

Conseguentemente, alla tabella C, rubrica: Ministero dell'università e della ricerca *missione:* Istruzione universitaria *voce:* Legge n. 394 del 1977: Potenziamento dell'attività sportiva universitaria (1.1.2 – Interventi – cap. 1709), *apportare la seguenti variazione:*

2009: + 8.516;

Tab. A. 20. (vedi Tab. A. 49.) Di Gioia.

Commissione	Governo

* * *

Alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare la seguente variazione:*

Alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare la seguente variazione:*

2009: – 8.100;

Conseguentemente, alla tabella C, rubrica: Ministero dell'università e della ricerca *missione:* Istruzione universitaria *voce:* Legge n. 394 del 1977: Potenziamento dell'attività sportiva universitaria (1.1.2 – Interventi – cap. 1709), *apportare la seguenti variazione:*

2009: + 8.100;

Tab. A. 22. (vedi Tab. A. 59.) Fabris, Del Mese, Cioffi.

Commissione	Governo

TABELLA B.

Alla Tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 20.000;
2009: - 20.000;
2010: - 20.000.

Conseguentemente, alla Tabella D:

missione: Infrastrutture pubbliche e logistica rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, aggiungere la seguente voce: Legge n. 26 del 1986, articolo 6 comma 1, lettera b), fondo per Trieste - Interventi a favore della regione Friuli-Venezia Giulia ed aree limitrofe, interventi per Venezia con i seguenti importi:

2008: + 10.000;
2009: + 10.000;
2010: + 10.000;

missione: Sviluppo e riequilibrio territoriale rubrica: Ministero dello sviluppo economico aggiungere la seguente voce: Legge n. 26 del 1986, articolo 6, comma 1, lettera c), fondo per Gorizia con i seguenti importi:

2008: + 10.000;
2009: + 10.000;
2010: + 10.000.

Tab. B. 3. (ex Tab. B. 13.) Menia, Alberto Giorgetti.

Commissione	Governo

Alla Tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 10.000;
2009: - 10.000;
2010: - 10.000.

Conseguentemente, alla Tabella D:

missione: Infrastrutture pubbliche e logistica rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, aggiungere la seguente voce: Legge n. 26 del 1986, articolo 6 comma 1, lettera b), fondo per Trieste - Interventi a favore della regione Friuli-Venezia Giulia ed aree limitrofe, interventi per Venezia con i seguenti importi:

2008: + 5.000;
2009: + 5.000;
2010: + 5.000;

missione: Sviluppo e riequilibrio territoriale rubrica: Ministero dello sviluppo economico aggiungere la seguente voce: Legge n. 26 del 1986, articolo 6, comma 1, lettera c), fondo per Gorizia con i seguenti importi:

2008: + 5.000;
2009: + 5.000;
2010: + 5.000.

Tab. B. 5. (ex Tab. B. 14.) Menia, Alberto Giorgetti.

Commissione	Governo

* * *

Alla Tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2008: - 10.000;

Conseguentemente, alla medesima tabella:

voce: Ministero per i beni e le attività culturali: *apportare la seguente variazione:*

2008: - 10.000;

aggiungere, in fine, la seguente voce: Ministero delle infrastrutture con il seguente importo:

2008: + 20.000.

Tab. B. 6. (ex Tab. B. 4.) Delfino, Peretti, Zinzi.

Commissione	Governo

* * *

Alla tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare la seguente variazione:*

2008: - 2.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, aggiungere la seguente voce: Mini-

stero delle infrastrutture con il seguente importo:

2008: + 2.000.

Tab. B. 7. (ex Tab. B. 2.) Mondello.

Commissione	Governo

* * *

Alla tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare la seguente variazione:*

2008: - 2.000.

Conseguentemente, alla tabella D, aggiungere, in fine, la seguente voce: Legge n. 175 del 2005: Disposizioni per la salvaguardia del patrimonio culturale ebraico in Italia: ART. 1: Interventi conservativi e di restauro sul patrimonio culturale, architettonico, artistico e archivistico ebraico in Italia:

2008: + 2.000.

Tab. B. 8. (ex Tab. B. 1.) Fiano, Fincato, Tocci.

Commissione	Governo

TABELLA C.

Alla tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze *missione:* Comunicazioni *voce:* Legge n. 67 del 1987 (11.2.3 – Oneri comuni di parte corrente – cap. 2183 e 11.2.8 – Oneri comuni di conto capitale – cap. 7442) *apportare le seguenti variazioni:*

2008: – 5.000;
2009: – 5.000;
2010: – 5.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, rubrica: Ministero dell'interno *missione:* Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti *voce:* Decreto legislativo n. 140 del 2005: Attuazione della direttiva 2003/9/CE che stabilisce norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri: ART. 13: Somme destinate all'accoglienza degli stranieri richiedenti il riconoscimento dello status di rifugiato (5.1.2. – Interventi – cap. 2311) *apportare le seguenti variazioni:*

2008: + 5.000;
2009: + 5.000;
2010: + 5.000.

Tab. C. 2. (ex Tab. C. 16.) Osvaldo Napoli, Stradella, Crosetto, Giudice, Marinello, Fratta Pasini, Boschetto.

Commissione	Governo

* * *

Alla tabella C, rubrica: Ministero dello sviluppo economico *missione:* Ricerca e

innovazione voce: Legge n. 282 del 1991: Decreto-legge n. 496 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1994 e Decreto-legge n. 26 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 95 del 1995: Riforma dell'ENEA (4.1.6 – Investimenti – cap. 7630), *apportare le seguenti variazioni:*

2008: + 13.092;
2009: + 9.143;
2010: + 9.143.

Conseguentemente, alla medesima tabella, rubrica: Ministero delle infrastrutture *missione:* Casa e assetto urbanistico *voce:* Legge n. 431 del 1998 – Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili ad uso abitativo (articolo 11, comma 1) (2.2.2 – Interventi – cap. 1690), *apportare le seguenti variazioni:*

2008: – 13,092;
2009: – 9.143;
2010: – 9.143.

Tab. C. 3. (vedi Tab. C. 11.) Formisano, Peretti, Zinzi.

Commissione	Governo

* * *

Alla tabella C, rubrica: Ministero dell'università e della ricerca *missione:* Istruzione universitaria *voce:* Legge n. 394 del 1977: Potenziamento dell'attività sportiva universitaria (1.1.2 – Interventi – cap. 1709), *apportare le seguenti variazioni:*

2008: + 5.000;
2009: + 5.000;
2010: + 5.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, rubrica: Ministero della solidarietà sociale missione: Diritti sociali, solidarietà sociale e famiglia voce: Legge n. 328 del 2000: ART. 20, comma 8: Fondo da ripartire per le politiche sociali (1.1.3 – Oneri comuni di parte corrente – cap. 3671), apportare le seguenti variazioni:

2008: – 5.000;

2009: – 5.000;

2010: – 5.000.

Tab. C. 4. (ex Tab. C. 15.) Marras, Cicu.

Commissione	Governo

Alla tabella C, rubrica: Ministero dell'università e della ricerca missione: Istruzione universitaria voce: Legge n. 394 del 1977: Potenziamento dell'attività sportiva universitaria (1.1.2 – Interventi – cap. 1709), apportare le seguenti variazioni:

2008: + 8.000;

2009: + 8.000;

2010: + 8.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, rubrica: Ministero dell'università e della ricerca missione: Istruzione universitaria programma: Sistema universitario e formazione post-universitaria voce: Legge n. 537 del 1993: Interventi correttivi di finanza pubblica: ART. 5, comma 1, lettera a): Spese per il funzionamento delle università (1.3.2 – Interventi – cap. 1694), apportare le seguenti variazioni:

2008: – 8.000;

2009: – 8.000;

2010: – 8.000.

Tab. C. 5. (ex Tab. C. 14.) Meloni, Alberto Giorgetti, Rampelli.

Commissione	Governo

* * *

Alla tabella C, rubrica: Ministero dell'università e della ricerca missione: Istruzione universitaria programma: Diritto allo studio nell'istruzione universitaria voce: Legge n. 147 del 1992: Modifiche ed integrazione alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, recante norme sul diritto agli studi universitari (1.1.2 – Interventi – cap. 1695), apportare le seguenti variazioni:

2008: + 20.000;

2009: + 20.000;

2010: + 30.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, rubrica: Ministero dell'università e della ricerca missione: Istruzione universitaria programma: Sistema universitario e formazione post-universitaria voce: Legge n. 537 del 1993: Interventi correttivi di finanza pubblica: ART. 5, comma 1, lettera a): Spese per il funzionamento delle università (1.3.2 – Interventi – cap. 1694), apportare le seguenti variazioni:

2008: – 20.000;

2009: – 20.000;

2010: – 30.000.

Tab. C. 6. (ex Tab. C. 13.) Meloni, Alberto Giorgetti, Rampelli.

Commissione	Governo

TABELLA F.

Alla tabella F, missione: Competitività e sviluppo delle imprese *programma:* Incentivazione per lo sviluppo industriale *rubrica:* Sviluppo economico *voce:* ART. 1, comma 885: Promozione della competitività nei settori industriali ad alta tecnologia settore 2 (2° contributo quindicennale – scad. 2022) (2.1.6 – Investimenti – cap. 7421/p): *apportare le seguenti variazioni:*

2008: – 560.000;
2009: – ;
2010: + 40.000;
2011 e succ. + 520.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, apportare le seguenti variazioni:

missione: Competitività e sviluppo delle imprese *programma:* Incentivazione per lo sviluppo industriale *rubrica:* Sviluppo economico *voce:* ART. 1, comma 885: Promozione della competitività nei settori industriali ad alta tecnologia settore 2 (3° contributo quindicennale – scad. 2023) (2.1.6 – Investimenti – cap. 7421/p):

2008: – ;
2009: – 420.000;

2010: + 30.000;
2011 e succ.: + 390.000.

missione: Sviluppo e riequilibrio territoriale *programma:* Politiche per il sostegno dei sistemi produttivi per il Mezzogiorno e le aree sottoutilizzate *rubrica:* Sviluppo Economico *voce:* ART. 61, comma 1: Fondo per le aree sottoutilizzate ed interventi nelle medesime aree (5.2.6 – Investimenti – cap. 8348):

2008: + 560.000;
2009: + 420.000;
2010: – 70.000;
2011: e succ.: – 910.000.

Tab. F. 1. (ex Tab. F. 1.) Sgobio, Galante, Duranti, Deiana, Scotto, De Zulueta, Napoletano.

Commissione	Governo

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 150)

ART. 151.

(Copertura finanziaria ed entrata in vigore).

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. È garantita alle regioni e agli enti locali, cui sono attribuiti tributi erariali o quote di compartecipazione agli stessi, l'invarianza del gettito tributario attraverso misure compensative, determinate con successivo provvedimento ministeriale, da emanare d'intesa con gli enti interessati, anche sulla base delle risultanze prodotte dall'Agenzia delle Entrate.

Conseguentemente, alla Tabella A, sotto la voce: Ministero dell'economia e delle

finanze, sono apportate le seguenti variazioni:

2008: – 200.000;

2009: – 200.000;

2010: – 200.000.

151. 1. (ex 151. 2.) Giudice.

Commissione	Governo

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 151)